PROVINCIA DI PAVIA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

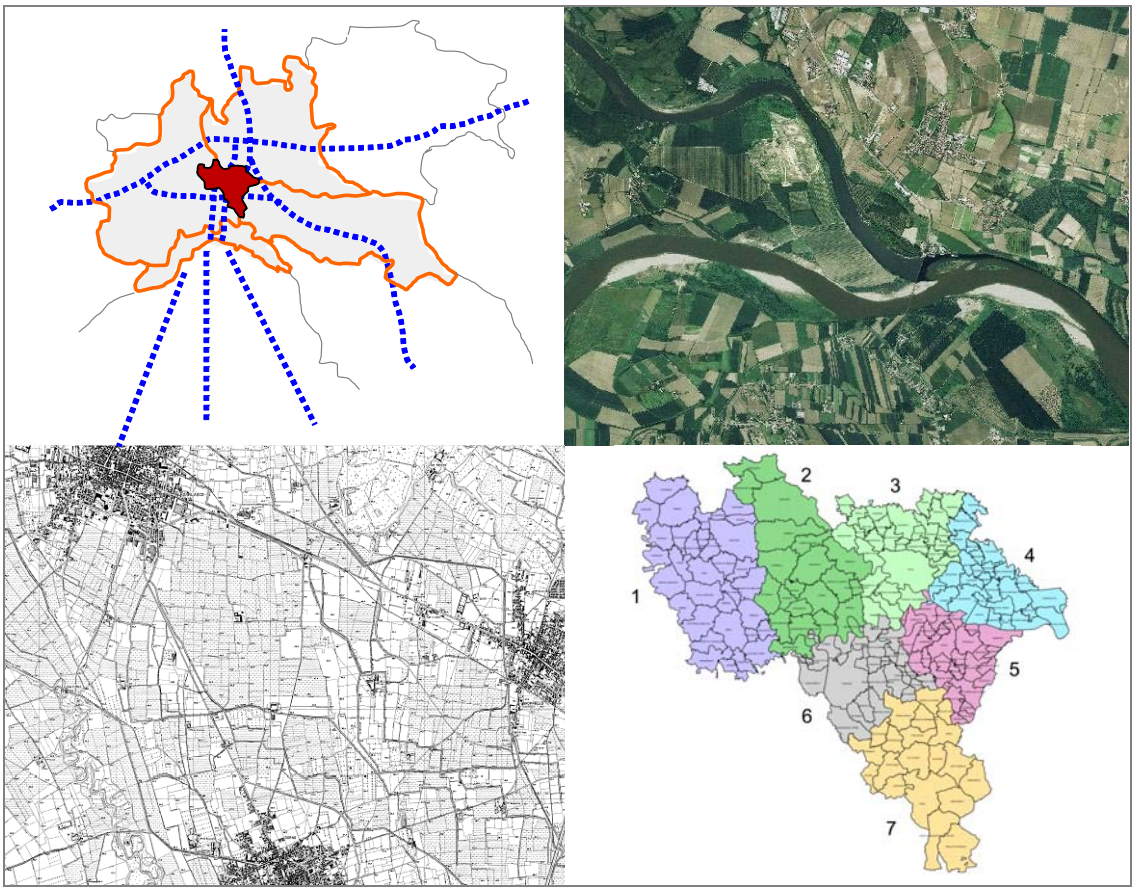

Normativa di attuazione

Approvato con D.C.P. n.30 del 23 aprile 2015
Aggiornamento maggio 2016
(D.D. n.432 del 20 maggio 2016)

Provincia di Pavia

Piano territoriale di coordinamento provinciale

Presidente della Provincia	*Daniele Bosone*
Assessore alle Politiche Ambientali, Riserve Naturali e di Programmazione e Coordinamento Territoriale	*Michele Bozzano*
Dirigente del Settore territorio/Responsabile del procedimento	*Vincenzo Fontana (fino a maggio 2013)* *Barbara Galletti (da giugno 2013)*
Ufficio di Piano	*Donata Longhi* *Cristina Gallina* *Roberto Dellagiovanna* *Roberta Baldiraghi* *Alberto Milanesi* *Simona Montini*
Consulenze per l'elaborazione del piano :	
Coordinamento generale e tecnico scientifico; redazione testi della normativa e della relazione	*Marco Pompilio*
Valenza paesaggistica: testi capitoli dedicati nella normativa e nella relazione generale	*Rosaria Verardi*
Geologia e rischio idrogeologico: testi capitoli dedicati nella normativa e nella relazione generale, contenuti tavola 5, analisi propedeutiche	*Fabrizio Finotelli*
Progetto rete ecologica ed aspetti naturalistici; coordinamento generale VAS e redazione del Rapporto Ambientale e del Rapporto di incidenza	*Nuova Qualità Ambientale srl, Pavia*

Normativa di attuazione

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 – PRINCIPI E CONTENUTI **6**

I - 1 Natura giuridica ed ambito di applicazione 6
I - 2 Principi di riferimento 6
I - 3 Finalità del piano 7
I - 4 Obiettivi generali e specifici 8
I - 5 Elaborati costitutivi 9
I - 6 Formazione del piano e partecipazione 10
I - 7 Varianti del piano 11
I - 8 Aggiornamenti e manutenzione del piano 11
I - 9 Conferenza di cui all'art 16 comma 1 della LR 12/2005 12

CAPO 2 – STRUMENTI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO **13**

I - 10 Disposizioni attuative, definizioni ed efficacia 13
I - 11 Strumenti di attuazione 13
I - 12 Istruttoria e parere di compatibilità 14
I - 13 Contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali 16
I - 14 Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale 16
I - 15 Concertazione sugli interventi di rilevanza sovracomunale 18
I - 16 Ambiti territoriali di area vasta 18
I - 17 Piano territoriale d'ambito 19
I - 18 Strumenti per la perequazione territoriale 19
I - 19 Raccordo con la pianificazione di settore provinciale 20
I - 20 Progetti strategici 21
I - 21 Valutazione ambientale strategica 22
I - 22 Monitoraggio del piano 23
I - 23 Mitigazioni e compensazioni ambientali 24
I - 24 Sportello di supporto a comuni e associazioni di comuni 24
I - 25 Sistema informativo territoriale 25

TITOLO II – SISTEMA AMBIENTE E PAESAGGIO

CAPO 1 – LE RISORSE NON RINNOVABILI **26**

II - 1 Principi fondamentali di utilizzo delle risorse 26
II - 2 Contenimento dei consumi energetici 27
II - 3 Contenimento dei consumi idrici 28
II - 4 Risorsa suolo e risorsa aria 29
II - 5 Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili 31
II - 6 Impianti per il trattamento dei rifiuti 32

CAPO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PAESAGGIO **32**

II - 7 Definizioni e principi per la disciplina paesaggistica 32
II - 8 Programma di azione paesaggistica 33
II - 9 Valenza paesaggistica dei PGT 33
II - 10 Disposizioni per l'esame paesaggistico del progetti 34
II - 11 Unità tipologiche di paesaggio 35

	CAPO 3 – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA PROVINCIALE A PREVALENTE VALORE NATURALE	**36**
II - 12	Rete natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC)	36
II - 13	Parco Regionale della Valle del Ticino	36
II - 14	Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)	37
II - 15	Boschi e foreste	37
II - 16	Ambiti di elevata naturalità	38
II - 17	Area perifluviale del Po e del Sesia	39
II - 18	Rete idrografica naturale	39
II - 19	Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico	40
II - 20	Geositi	41
II - 21	Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica	42
II - 22	Zone umide ed aree palustri	43
II - 23	Rete ecologica provinciale	43
	CAPO 4 – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA PROVINCIALE A PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE	**45**
II - 24	Centri e nuclei storici	45
II - 25	Complessi rurali e manufatti di interesse storico	46
II - 26	Beni di rilevante interesse storico culturale e paesaggistici	46
II - 27	Ambito di particolare interesse paesistico	46
II - 28	Ambito del Barco Certosa	47
II - 29	Navigli storici	47
II - 30	Siti di interesse archeologico	49
II - 31	Viabilità storica	49
II - 32	Parchi storici	50
II - 33	Fontanili attivi	50
II - 34	Siepi e filari	51
II - 35	Alberi di interesse monumentale	51
II - 36	Relitti di centuriazione	52
	CAPO 5 – ALTRI AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA PROVINCIALE	**52**
II - 37	Punti di osservazione del paesaggio, visuali sensibili	52
II - 38	Luoghi della memoria storica e del culto	52
II - 39	Tracciati guida paesaggistici e viabilità di interesse panoramico	53
II - 40	Percorsi per la fruizione tematica	53
	CAPO 6 – RETE VERDE PROVINCIALE	**54**
II - 41	Obiettivi e disposizioni attuative	54
II - 42	Struttura naturalistica primaria provinciale	54
II - 43	Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici	55
II - 44	Elementi puntuali di elevato valore (nodi)	56
II - 45	Corridoi verdi	56
II - 46	Ambiti di riqualificazione eco sistemica	57
II - 47	Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare	57
	CAPO 7 – AREE E AMBITI DI DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA O A RISCHIO DI DEGRADO	**58**
II - 48	Disposizioni generali	58
II - 49	Ambiti e aree di degrado e azioni prioritarie	59
II - 50	Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali	60
	CAPO 8 – DIFESA DEL SUOLO E GEOLOGIA	**61**
II - 51	Prescrizioni e indirizzi di carattere generale	61

II - 52	Prescrizioni specifiche	62
II - 53	Aree soggette a rischio idraulico PAI: fasce A, B, C e C delimitata da un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C progetto	62
II - 54	Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi	62
II - 55	Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura	63
II - 56	Ulteriori elementi di approfondimento	63
II - 57	Valutazione della pericolosità sismica	64
II - 58	Ulteriori elementi di approfondimento del PGT	64
II - 59	Prescrizioni particolari per le aree dismesse e per le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità delle matrici ambientali	66

TITOLO III – SISTEMA RURALE E AMBITI AGRICOLI

III - 1	Definizioni, obiettivi e criteri	67
III - 2	Articolazioni delle disposizioni per il territorio rurale	68
III - 3	Ambiti e aree agricole nella pianificazione comunale	70
III - 4	Distanze da rispettare per gli impianti zootecnici	72

TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

	CAPO 1 – CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	**73**
IV - 1	Definizioni e strategie di area vasta	73
IV - 2	Condizioni per il consumo di suolo	74
IV - 3	Aspetti qualitativi del patrimonio insediativo	75
	CAPO 2 – SERVIZI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE	**76**
IV - 4	Obiettivi specifici per i servizi	76
IV - 5	Poli urbani attrattori per i servizi	76
IV - 6	Funzioni di servizio con bacino di rilevanza sovracomunale	77
IV - 7	Piano dei servizi sovracomunali	77
	CAPO 3 – TURISMO	**78**
IV - 8	Obiettivi specifici per il turismo	78
IV - 9	Risorse territoriali per il turismo	78
IV - 10	Sistema turistico Po di Lombardia	79
IV - 11	Servizi per il turismo	80
IV - 12	Valutazione di impatto turistico	80
	CAPO 4 – AREE PRODUTTIVE	**80**
IV - 13	Aree produttive e competitività	80
IV - 14	Riqualificazione e rilancio delle aree produttive esistenti	82
IV - 15	Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di rilevanza sovracomunale	82
IV - 16	Condizioni di compatibilità ambientale e territoriale	83
IV - 17	Recupero aree produttive dismesse	84
IV - 18	Insediamenti di logistica	85
IV - 19	Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	86
	CAPO 5 – INSEDIAMENTI COMMERCIALI	**88**
IV - 20	Obiettivi specifici per il commercio	88
IV - 21	Grandi strutture di vendita	88
IV - 22	Medie strutture di vendita	90
IV - 23	Centri commerciali naturali ed esercizi di vicinato	91

TITOLO V - SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

V - 1	Obiettivi specifici per la mobilità	92
V - 2	Nodi di interscambio modale	92
V - 3	Mobilità ciclabile e a basso impatto	94
V - 4	Insediamenti e mobilità	95
V - 5	Trasporto pubblico su gomma	96
V - 6	Viabilità e salvaguardie	96
V - 7	Inserimento paesaggistico ambientale delle infrastrutture	97
V - 8	Infrastrutture per trasporto dati ed energia	98
V - 9.	Rete distributiva dei carburanti	99

ALLEGATI

1	Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT	101
2	Articolazione degli ambiti territoriali di area vasta	105
3	Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio	106
4	Elenco vincoli paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. Art 136	117
B1	Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico (allegato al Piano Ittico Provinciale - DCP n.38 del 24.6.2010)	Volume separato

Normativa di attuazione del PTCP

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - Principi e contenuti

Articolo I – 1. Natura giuridica ed ambito di applicazione

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in avanti abbreviato con l'acronimo PTCP) è strumento di governo del territorio per la Provincia di Pavia ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., dell'articolo 1 comma 85 della L 56/2014 e ss.mm.ii. e degli articoli 2-15-16-17-18 della LR 11 marzo 2005 n.12 e ss.mm.ii.

2. Le disposizioni del PTCP hanno efficacia sull'intero territorio provinciale, o su parti definite quando specificato negli articoli della normativa. La provincia può inoltre individuare, unitamente ai comuni interessati, ai sensi dell'articolo 15 comma 7bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., ambiti territoriali di area vasta, di norma ma non obbligatoriamente coincidenti con le zone omogenee di cui all'articolo 1 comma 57 della L 56/2014 e ss.mm.ii., intermedi tra le scale provinciale e comunale, nei quali sviluppare azioni di coordinamento che integrano i contenuti del PTCP.

3. Il PTCP attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, coordina la pianificazione dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore mediante intese con gli enti gestori.

4. I contenuti del PTCP, ai sensi dell'articolo 15 commi 1 e 6 della LR 12/2005 ss.mm.ii., assumono efficacia paesaggistica ambientale, attuano le indicazioni del Piano Paesistico Regionale (PPR), e sono parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo.

5. Per il territorio compreso entro il perimetro del Parco del Ticino il PTCP della Provincia:
   a) recepisce le indicazioni sugli aspetti paesaggistici-ambientali che sono di competenza dell'Ente gestore del Parco;
   b) coordina mediante intese con l'Ente gestore le previsioni del PTCP che ricadano nel territorio di competenza del Parco, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP in merito alle infrastrutture di cui all'art 18 comma 3 della LR 12/2005 ss.mm.ii..

6. Il PTCP recepisce le disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e a seguito di specifiche intese con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs 31 marzo 1998, n.112 ss.mm.ii., ne specifica alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni nelle aree a rischio idrogeologico, e definisce ulteriori tutele e proposte progettuali.

7. Successivamente all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 79 lettera b) della L 56/2014 ss.mm.ii. negli articoli che seguono l'organo Giunta provinciale è da intendersi sostituito con l'organo Presidente della provincia.

Articolo I - 2. Principi di riferimento

1. *Sostenibilità ambientale*. Il PTCP viene sviluppato ed attuato in coerenza con la definizione di sostenibilità assunta a livello internazionale (Rapporto Brundtland) e attribuisce pertanto priorità alla salvaguardia delle risorse scarse e non rinnovabili, al fine di non comprometterne la disponibilità per le future generazioni. La provincia, in coerenza con obiettivi generali del piano di cui all'articolo I-4, definisce i livelli minimi di sostenibilità, di riferimento per la pianificazione comunale e di settore, al fine di:
   a) non superare la capacità di carico dei sistemi territoriali e ambientali;

b) mantenere l'uso delle risorse non rinnovabili entro la capacità rigenerativa delle risorse stesse;
c) assegnare priorità al riuso rispetto al consumo di risorse nuove;
d) mantenere equilibrio ed integrità nei sistemi ambientali e territoriali attraverso la compensazione degli impatti residui non mitigabili.

2. *Cooperazione*. La provincia promuove la cooperazione territoriale tra comuni al fine di conseguire coerenza e unitarietà sugli aspetti di rilievo sovracomunale, anche attraverso il supporto tecnico alle unioni e convenzioni tra comuni per la redazione di piani e progetti integrati.

3. *Integrazione multilivello*. I contenuti del PTCP costituiscono quadro di riferimento per la pianificazione comunale e di settore, che viene integrato e completato a livello locale, attraverso la cooperazione con i comuni e gli altri enti e soggetti con competenza sul territorio, per tenere meglio in conto le specificità dei singoli ambiti territoriali di area vasta.

4. *Coesione*. La provincia persegue attraverso i contenuti e le azioni attuative del PTCP, in coordinamento con gli atti di pianificazione e programmazione dei comuni, il principio, inserito nei Trattati dell'Unione Europea, della coesione territoriale, articolandolo nelle sue tre componenti: efficienza, qualità e identità.

5. *Competitività*. Il PTCP assume l'indirizzo strategico della difesa, rafforzamento, manutenzione e completamento del capitale territoriale della provincia, inteso come l'insieme di risorse – naturali, artificiali, umane, ambientali, cognitive, culturali, organizzative e relazionali – che costituiscono il potenziale competitivo di un territorio.

6. *Valutazione e monitoraggio*. I percorsi di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza ambientale sono strettamente integrati nel percorso di piano, sia nella fase di individuazione dei contenuti, che nella fase di attuazione attraverso il monitoraggio degli obiettivi e delle azioni.

7. *Filiera decisionale*. Il PTCP fornisce indicazioni per il raccordo con le valutazioni dei piani comunali e dei progetti, secondo l'obiettivo di creare disposizioni consequenziali tra livelli istituzionali, al fine di evitare duplicazioni e di migliorare la continuità di valutazione, e di controllo, degli effetti su ambiente e territorio attraverso i diversi livelli di approfondimento fino alle fasi di progettazione di dettaglio e di realizzazione degli interventi.

Articolo I - 3. Finalità del piano

1. La provincia svolge la funzione di coordinamento territoriale perseguendo le seguenti finalità di base, articolate in obiettivi generali e specifici negli articoli che seguono:
   a) Riconoscimento degli ambiti territoriali di area vasta che sono presenti nell'ambito amministrativo provinciale, e tutela e valorizzazione delle identità culturali e ambientali locali che li caratterizzano.
   b) Definizione del quadro di riferimento per le reti di mobilità e tecnologiche, per il sistema dei servizi, per gli aspetti paesaggistici e ambientali, ed in generale per tutti gli aspetti che presentino potenziali ricadute sovracomunali.
   c) Precisazione, arricchimento e sviluppo delle indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo contenute nel Piano paesaggistico regionale e definizione del quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici di dettaglio della pianificazione comunale e per l'esame paesistico di cui al Titolo II delle presenti norme.
   d) Promozione del territorio, delle sue potenzialità, attraverso la creazione di condizioni territoriali favorevoli allo sviluppo delle competenze imprenditoriali che si sono nel tempo formate nei comparti del primario, secondario e terziario.
   e) Coordinamento delle strategie territoriali sovracomunali degli enti locali e di settore, attraverso la definizione di un sistema di regole e di limiti di riferimento, e la definizione di modalità di confronto cooperativo e negoziale tra istituzioni.

2. Per raggiungere le finalità di cui sopra la provincia promuove le seguenti modalità di cooperazione:
   a) Una stretta collaborazione tra provincia e comuni in tutte le fasi di predisposizione, attuazione e gestione del PTCP, prima di tutto attraverso il raccordo con gli organi della Conferenza di cui all'articolo I-9.
   b) Lo sviluppo di strumenti e modalità per supportare tecnicamente i comuni nell'attuazione delle competenze territoriali assegnate agli enti locali dalle norme nazionali e regionali.

c) Percorsi di collaborazione con gli enti competenti affinché il PTCP assuma i valori e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, attraverso apposite intese ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.12 e ss.mm.ii..

d) Un apposito tavolo interno permanente di coordinamento intersettoriale ed interdisciplinare per raccordare i contenuti del PTCP e dei piani di settore di competenza della provincia.

e) L'attivazione di un *forum* permanente per la partecipazione dei soggetti istituzionali e di tutti gli interessi organizzati che operano sul territorio, ed il coinvolgimento delle risorse intellettuali ed economiche nella formazione ed attuazione dei contenuti del piano.

Articolo I - 4. Obiettivi generali e specifici

1. Il sistema di obiettivi generali e specifici costituisce, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., riferimento per individuare le priorità sugli aspetti di rango provinciale e sovracomunale, e per valutare la compatibilità degli atti di pianificazione e programmazione territoriale dei comuni e degli altri enti.

2. Il PTCP persegue i seguenti obiettivi generali, intesi come le finalità di rilevanza strategica verso cui sono dirette le attività di pianificazione:
   a) Sistema produttivo e insediativo:
      P1. Valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord - ovest
      P2. Favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo, per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti
      P3. Tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto tra città e campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia
      P4. Valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale
      P5. Favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti
      P6. Mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio
      P7. Organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale

   b) Sistema mobilità e infrastrutture
      M1. Migliorare l'accessibilità e l'interscambio modale delle reti di mobilità
      M2. Favorire l'inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali
      M3. Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità
      M4. Favorire l'adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruitivo
      M5. Razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell'energia e della informazioni

   c) Sistema paesaggistico e ambientale
      A1. Recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate
      A2. Tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici
      A3. Migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio
      A4. Garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali
      A5. Invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico e della biodiversità
      A6. Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili
      A7. Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti
      A8. Definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile

3. Per obiettivi specifici si intendono le finalità intermedie, definite spazialmente e/o temporalmente, che sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali. Per alcuni aspetti tematici gli obiettivi specifici sono elencati nei successivi Titoli del presente testo normativo. Il quadro completo degli obiettivi specifici, e delle corrispondenze rispetto agli obiettivi generali e alle azioni del piano, è riportato nell'elaborato Relazione generale.

4. Gli obiettivi specifici elencati nella Relazione generale trovano applicazione sul complesso del territorio provinciale. Ulteriori obiettivi specifici relativi alle caratteristiche dei singoli ambiti territoriali di area vasta possono essere definiti, ferma restando la necessaria coerenza con gli obiettivi generali di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso la redazione dei piani territoriali d'ambito di cui all'articolo I-17.

5. L'elenco degli obiettivi generali è modificabile o integrabile unicamente attraverso la procedura ordinaria di variante di cui al comma 3 dell'articolo I-7. L'elenco degli obiettivi specifici è modificabile o integrabile attraverso la procedura semplificata o automatica di cui agli articoli I-7 o I-8, secondo le casistiche che si presentino, ferma restando la coerenza con gli obiettivi generali.

Articolo I - 5. Elaborati costitutivi

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati dispositivi:
   a) Relazione generale, e allegata Relazione geologica
   b) Normativa di attuazione
   c) Rapporto ambientale, e allegato Studio di incidenza
   d) Elaborati cartografici:
      Tavola 1. Tavola urbanistica territoriale
      Tavola 2. Previsioni del sistema paesaggistico-ambientale
      Tavola 3. Rete ecologica e rete verde provinciale
      Tavola 4. Carta delle invarianti
      Tavola 5. Carta del dissesto e della classificazione sismica
      Tavola 6. Ambiti agricoli strategici

2. Il PTCP è altresì accompagnato dai seguenti elaborati di studio e analisi, che sono stati utilizzati nel percorso di formazione dei contenuti dispositivi degli elaborati del comma 1, e che costituiscono riferimento informativo sui temi di area vasta per la formazione dei PGT e dei piani di settore:
   a) Documento preliminare, maggio 2012, contenente le strategie per la proposta di PTCP
   b) Documenti territoriali di ambito, ottobre 2012
      T.1 Lomellina ovest
      T.2 Lomellina est
      T.3 Pavese
      T.4 Est Pavese
      T.5 Oltrepò est
      T.6 Oltrepò ovest
      T.7 Oltrepò montano
   c) Geologia
      G.1 Assetto litologico
      G.2 Carta geomorfologica della Pianura Padana (stralcio)
      G.3 Elementi geomorfologici principali della pianura
      G.4 Assetto idrogeologico
   d) Sismicità
      S.1 Modello strutturale d'Italia (stralcio)
      S.2 Carta neotettonica d'Italia (stralcio)
      S.3 Eventi sismici verificatisi in Lombardia nel periodo 1000-1984
      S.4 Carta sismica d'Italia per il periodo 1893-1965 con aree di massima intensità (stralcio)
      S.5 Massima intensità risentita in Italia (stralcio)
      S.6 Massime intensità macrosismiche osservate nei Comuni della Regione Lombardia valutate a partire dalla banca dei dati macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA
      S.7 Catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno (stralcio dati dei Comuni della Provincia di Pavia)

S.8 Massime intensità macrosismiche osservate nella Provincia di Pavia
S.9 Classificazione sismica dei comuni 2004 (stralcio Regione Lombardia)
S.10 Classificazione sismica dei comuni della Provincia di Pavia
S.11 Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (stralcio Regione Lombardia)
S.12 Aggiornamento classificazione sismica – DGR 2129 del 21-07-2014 e DGR 2489 del 10/10/2014

e) Dissesto idrogeologico
D.1 Rischio idrogeologico – aree inondabili
D.2 Quadro generale del dissesto idrogeologico in Provincia di Pavia da dati PAI, SCAI e GEOIFFI
D.3 Principali tipologie di dissesto componenti il rischio per i comuni della Provincia di Pavia
D.4 Comuni comprendenti aree a rischio idrogeologico molto elevato e situazione delle proposte di riperimetrazione presentate come da DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374
D.5 Situazione dell'iter di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI e quadro del dissesto vigente come da DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374
D.6 Comuni per i quali sono disponibili studi di fattibilità di sistemazione idraulica come da DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374
D.7 Direttiva Alluvioni – Individuazione "Elementi esposti" ("RISCHIO")

f) Previsioni del vigente Piano Provinciale delle Cave, catasto cave attive e cessate e attuale situazione impiantistica di gestione dei rifiuti

g) Perimetrazione e classificazione dei geositi

Articolo I - 6. Formazione del piano e partecipazione

1. La Giunta provinciale, con l'atto di avvio del procedimento per la variante del PTCP disciplina, secondo quanto previsto all'art 17 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., le modalità di partecipazione più appropriate in funzione della natura e dei contenuti propri dell'atto oggetto del procedimento, e provvede in contemporanea agli adempimenti di avvio del procedimento VAS previsti dalle linee guida attuative della LR 12/2005 e ss.mm.ii. (DCR n.351 del 13 marzo 2007 e ss.mm.ii., e DGR n.IX-761 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii.).

2. Nei casi di variante di cui al comma 3 dell'articolo I-7, la pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento viene accompagnata da un documento che riassume i risultati del monitoraggio e lo stato di attuazione del piano vigente, e che illustri le principali motivazioni per la variante. Il documento sviluppa i seguenti contenuti:
   a) Individuazione delle banche dati di riferimento per la costruzione del quadro conoscitivo, e le relative carenze e necessità di integrazione.
   b) Sintesi qualitativa dello stato delle risorse essenziali interessate, delle situazioni di criticità riscontrate, e delle ulteriori informazioni e conoscenze da acquisire o approfondire.
   c) Descrizione delle motivazioni che rendono necessaria la variante, con riferimento alle criticità evidenziate sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai rapporti di monitoraggio, all'evoluzione del quadro normativo, all'aggiornamento del quadro conoscitivo, o alle scelte strategico politiche dell'Amministrazione.
   d) Prime indicazioni sulle strategie e gli obiettivi da sviluppare nella variante, in particolare per rispondere a criticità evidenziate e motivazioni di base, evidenziando in modo chiaro le possibili alternative che possono essere intraprese.
   e) Modalità di coinvolgimento dei cittadini e degli interessi organizzati, anche attraverso il *forum* permanente di partecipazione, nella discussione di obiettivi e strategie e nella definizione delle scelte di piano.
   f) Programmazione temporale e consequenzialità delle attività previste per lo sviluppo del piano.
   g) Definizione delle risorse, di personale, economiche e attrezzature, necessarie per garantire lo sviluppo dei contenuti nei tempi previsti dal documento di avvio del procedimento.

3. Chiunque ne abbia interesse può presentare alla provincia contributi e proposte per la variante entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2.

4. La provincia promuove la partecipazione dei soggetti con competenze o interesse sui temi territoriali non solo nella fase di elaborazione e approvazione, ma anche nella fase di attuazione del PTCP, attraverso il *forum* permanente di cui all'articolo I-3 comma 2 lettera e), e sulla base delle informazioni fornite dai rapporti periodici redatti nell'ambito del programma di monitoraggio.

Articolo I - 7. Varianti del piano

1. Il PTCP ha validità a tempo indeterminato ed è soggetto a verifica ed eventuale variante sulla base dei risultati che emergono dal monitoraggio del piano.

2. I contenuti degli elaborati del PTCP possono essere modificati mediante variante seguendo la procedura ordinaria o semplificata di cui ai successivi commi da 3 a 5. Possono inoltre essere modificati con aggiornamenti seguendo la procedura di manutenzione di cui all'articolo I-8.

3. Il PTCP è soggetto a variante, secondo la procedura ordinaria di adozione e approvazione prevista dall'art 17 commi da 1 a 10 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., quando le modifiche o integrazioni siano in contrasto con almeno uno:
   a) dei principi di cui all'articolo I-2;
   b) degli obiettivi generali di cui all'articolo I-4;
   c) delle priorità e criteri di cui all'articolo 13 comma 4;
   d) dei valori obiettivo degli indicatori relativi agli obiettivi P2, P3, A3, di cui alla tabella dell'articolo 13 comma 4, riportata in allegato 1 alla normativa;

   nonché quando le modifiche agli ambiti agricoli strategici non rientrino nelle fattispecie di rettifiche, precisazioni e miglioramenti di cui all'articolo 15 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. sulla base degli approfondimenti e criteri di cui all'articolo III-3 commi 3 e 4.

4. Le varianti di PTCP sono approvate con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 17 comma 11 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. in tutti i casi in cui le modifiche o integrazioni abbiano rilevanza circoscritta nei contenuti o nell'area territoriale interessata, e non incidano sulle strategie generali del piano. In particolare le modifiche o integrazioni sono approvate con procedura semplificata in tutti i casi in cui:
   a) non si ricada nelle situazioni di contrasto o incoerenza di cui al precedente comma 3;
   b) non si ricada nell'elenco degli aggiornamenti definiti all'articolo I-8 comma 1.

5. Le varianti soggette a procedura semplificata sono adottate dalla Giunta Provinciale e approvate dal Consiglio Provinciale, a seguito di un procedimento avviato d'ufficio o ad istanza di parte. Vengono soggette a pubblicazione e osservazioni secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 17 commi 5 e 6 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e non necessitano del parere della Conferenza di cui all'articolo 16 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e della valutazione da parte della Regione. Dell'avvenuta adozione e approvazione viene data informativa al Presidente della Conferenza di cui all'articolo 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e al Presidente della Regione.

Articolo I - 8. Aggiornamenti e manutenzione del piano

1. Possono dare luogo ad atti di manutenzione del PTCP le seguenti tipologie di aggiornamenti degli elaborati, a condizione di non incorrere nelle situazioni di contrasto o incoerenza elencate al precedente articolo I-7 comma 3, le quali richiedono comunque di procedere secondo la procedura ordinaria. Gli uffici competenti della provincia verificano se la modifica rientri in uno dei casi di seguito elencati e contemporaneamente verificano l'esistenza di tali condizioni.
   a. Il recepimento di disposizioni prescrittive derivanti da atti normativi o pianificatori nazionali o regionali.
   b. Il recepimento dei contenuti dei piani di settore di competenza della provincia.
   c. La correzione di meri errori materiali, gli aggiornamenti delle cartografie a seguito di aggiornamento delle banche dati che costituiscono la base conoscitiva del PTCP.
   d. Il recepimento di modifiche ai tracciati infrastrutturali a seguito dello sviluppo di maggiore dettaglio in sede di progettazione, ferma restando la coerenza con le indicazioni strategiche sull'infrastruttura contenute negli elaborati del PTCP.

e. Il recepimento di atti di maggiore definizione del progetto di rete ecologica e delle tutele paesaggistiche sviluppati nell'ambito della pianificazione comunale e di settore.
f. Il recepimento delle integrazioni di maggiore dettaglio ai contenuti sulla componente geologica, idrogeologica e sismica, sviluppati dai comuni attraverso lo studio geologico quando questo ha raggiunto la compatibilità ai sensi dell'articolo 18 delle N.d.A. del PAI dell'Autorità di bacino del Fiume Po.
g. Il recepimento di rettifiche, precisazioni e miglioramenti degli ambiti agricoli strategici che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 15 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., sulla base degli approfondimenti e criteri di cui all'articolo III-3 commi 3 e 4.

2. Gli aggiornamenti conseguenti ad atti di manutenzione di cui al comma 1 rientrano nelle modalità semplificate di modifica di cui all'art 17 comma 11 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e vengono avviati d'ufficio e, osservate ove necessario le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, vengono integrati negli elaborati del piano con apposito atto dispositivo dal Dirigente della Provincia cui compete la formazione e gestione del PTCP.

3. Almeno una volta all'anno gli aggiornamenti di cui al presente articolo vengono nel loro complesso recepiti negli elaborati del PTCP. I nuovi elaborati, integrati anche con le modifiche conseguenti ad eventuali varianti approvate durante l'anno ai sensi del precedente articolo 7, vengono pubblicati e resi disponibili sul sito internet della provincia. La notizia della pubblicazione dei nuovi elaborati sul sito internet viene pubblicata sul BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Articolo I - 9. Conferenza di cui all'art 16 comma 1 della LR 12/2005

1. La provincia mette a disposizione della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree regionali protette (di seguito denominata Conferenza) il personale e gli strumenti di supporto tecnico necessari per espletare le funzioni previste dall'articolo 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. In particolare la provincia collabora con la Conferenza ai fini di:
   a. definire le specifiche per l'informatizzazione dei piani e le modalità organizzative per creare una rete di interscambio e aggiornamento dei dati territoriali e ambientali;
   b. ottimizzare le risorse per la raccolta e l'aggiornamento sistematico delle conoscenze necessarie per redigere i PGT e il PTCP;
   c. individuare gli indicatori territoriali e ambientali cui riferirsi per il monitoraggio dei PGT e del PTCP;
   d. predisporre il piano di settore dei servizi di livello sovracomunale, e definire più in generale le modalità di coordinamento dei comuni sui servizi.

   L'elenco precedente può essere integrato attraverso specifico accordo tra provincia e Conferenza.

2. La provincia organizza le banche dati ed i tavoli di confronto per la formazione e l'attuazione del PTCP secondo gli ambiti territoriali di area vasta eventualmente previsti dalla Conferenza nel proprio regolamento. A tale fine provvede in particolare mediante:
   a. l'organizzazione per ambiti territoriali dei tavoli di confronto con i comuni per l'individuazione dei contenuti del PTCP;
   b. il supporto alla formazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione di area vasta, di iniziativa dei comuni appartenenti ad un ambito territoriale;
   c. l'organizzazione delle banche dati territoriali e ambientali secondo la suddivisione in ambiti territoriali di area vasta;
   d. l'organizzazione dei rapporti di monitoraggio in modo da consentire una lettura degli indicatori e delle informazioni secondo gli ambiti territoriali di area vasta.

Capo 2 - Strumenti e modalità per l'attuazione del piano

Articolo I - 10. Disposizioni attuative, definizioni ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nella normativa del PTCP possono avere efficacia di orientamento, indirizzo, coordinamento, prevalenza e vincolo, come previsto dall'articolo 2 comma 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e di seguito definito in maggiore dettaglio:
   a. *Orientamenti* (O) – Sono disposizioni che fissano le linee generali per lo sviluppo dei contenuti della pianificazione provinciale e che sono di riferimento sugli aspetti sovracomunali anche per i piani comunali e di settore.
   b. *Indirizzi* (I) – Sono disposizioni volte a fissare obiettivi per le attività di pianificazione comunale, e per la pianificazione di settore, che non escludono una discrezionalità interpretativa da parte dagli enti titolari dei piani nella specificazione ed integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei contenuti alle specifiche realtà locali, comunque nell'ambito della coerenza con i principi, e gli obiettivi generali e specifici fissati dal PTCP.
   c. *Direttive* (D) – Sono disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall'ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza. Le direttive non escludono la discrezionalità dell'ente destinatario, in considerazione del fatto che la direttiva ha carattere generale ed è prevalente e vincolante solo in riferimento all'attività complessivamente considerata e non ai singoli atti. L'interpretazione data e l'eventuale scostamento, ove esistano obiettive ragioni di interesse generale, devono essere motivati adeguatamente, e devono comunque essere idonei a perseguire i principi, gli obiettivi generali e specifici, e i relativi limiti di sostenibilità di cui all'articolo 13 comma 4, come fissati dal PTCP. Le motivazioni e la relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
   d. *Prescrizioni* (P) – Sono disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'informativa sull'approvazione del piano, senza necessità di preventivo recepimento nei piani comunali o di settore. Le tipologie di disposizioni prevalenti e vincolanti sono definite dalla normativa nazionale e regionale.

2. Le disposizioni della presente normativa assumono i diversi gradi di efficacia previsti al comma 1 secondo quanto specificamente indicato nei diversi articoli o commi, ed indicato accanto al numero dell'articolo o del comma con le lettere O, I, D, P, rispettivamente per orientamenti, indirizzi, direttive, prescrizioni.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni areali e localizzative contenute nelle tavole del PTCP per farle coincidere con la realtà dei luoghi rilevabile alla scala di maggiore dettaglio. Tali rettifiche sono integrate, qualora necessario, negli elaborati del PTCP secondo la procedura di cui al precedente articolo I-8.

Articolo I - 11. Strumenti di attuazione

1. Il PTCP si attua attraverso i seguenti strumenti:
   a) Pianificatori e programmatori:
      a1. PGT e altri strumenti urbanistici comunali;
      a2. piani di settore di competenza della provincia;
      a3. piani delle comunità montane;
      a4. pianificazione e programmazione degli ambiti territoriali di area vasta, tra cui le azioni di coordinamento territoriale di cui all'articolo I-16 e I-17;
      a5. progetti strategici di rilevanza provinciale e sovracomunale.

   b) Normativi e atti di indirizzo:
      b1. la presente normativa di attuazione;
      b2. i regolamenti e le linee guida di cui al successivo comma 2.

c) Finanziari:
   c1. il piano triennale provinciale delle opere pubbliche;
   c2. i finanziamenti appositamente dedicati ai progetti strategici di cui all'articolo 20;
   c3. strumenti e modalità di perequazione territoriale;
   c4. bandi e altre modalità di finanziamento di livello europeo, nazionale e regionale.

d) Partecipativi:
   d1. il forum permanente per la partecipazione dei cittadini e degli interessi organizzati;
   d2. il sito internet della provincia, attraverso pagine interattive appositamente dedicate;
   d3. la redazione dei rapporti periodici di monitoraggio sull'attuazione del PTCP;
   d4. le fasi di consultazione previste dall'art 17 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
   d5. le fasi di consultazione previste nel percorso di valutazione ambientale strategica, come previste dall'art 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e dai relativi criteri e linee guida attuativi.

e) Di collaborazione interistituzionale:
   e1. accordi di programma di cui all'articolo 15 della L 241/1990 e ss.mm.ii., e altri atti di programmazione negoziata di cui alla LR 2/2003 e altre norme nazionali e regionali;
   e2. intese con enti di settore competenti ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs 112/1998 e ss.mm.ii., e altre modalità negoziali definite dalla normativa nazionale e regionale;
   e3. i tavoli di lavoro con i Comuni nell'ambito della Conferenza di cui all'art 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
   e4. i tavoli di lavoro sugli aspetti sovracomunali di cui all'articolo I-14;
   e5. i tavoli di lavoro con gli enti gestori dei parchi, delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000.

2. La Giunta Provinciale approva specifici regolamenti e linee guida di maggiore specificazione sui seguenti argomenti:
   a) linee guida per la perequazione territoriale di cui all'articolo I-18;
   b) modalità per l'assistenza tecnica sui temi territoriali ai comuni e alle associazioni di comuni di cui all'articolo I-24;
   c) linee guida per valutare e regolare le interazioni tra aree sensibili e stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo IV-19;
   d) linee guida per lo sviluppo dello studio di verifica della capacità di carico della viabilità a seguito della previsione di nuovi insediamenti, di cui all'articolo V-4;

Articolo I - 12. Istruttoria e parere di compatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., l'istruttoria di compatibilità ha per oggetto l'accertamento dell'idoneità del Documento di Piano ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. L'istruttoria si conclude con un parere di compatibilità, non compatibilità, o compatibilità condizionata al recepimento negli elaborati del PGT delle prescrizioni relative alle situazioni di incoerenza con le tipologie di disposizioni di cui ai punti c) d) dell'articolo I-10 comma 1. Il parere può altresì contenere prescrizioni di carattere orientativo in relazione alle tipologie di disposizioni di orientamento e indirizzo di cui ai punti a) b) dell'articolo I-10 comma 1.

2. La provincia esprime il parere di compatibilità sul Documento di Piano entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di parere e degli elaborati, ai sensi dell'art 13 commi da 5 a 7 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Il termine di 120 giorni può essere sospeso una sola volta dalla provincia, per richiesta di integrazioni alla documentazione, qualora questa sia carente rispetto all'elenco previsto al comma 8, o comunque ritenuta non sufficientemente dettagliata al fine di valutare i contenuti strategici elencati all'articolo I-13, e i contenuti di cui all'articolo I-14 comma 3 qualora la proposta di Documento di Piano includa un insediamento con potenziali ricadute sovracomunali.

3. Nel caso di Programmi integrati di intervento il termine di cui al comma 1 per l'espressione del parere di compatibilità è ridotto a 45 giorni, come previsto all'articolo 92 comma 8 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. Nel

caso di Sportelli Unici per le Attività Produttive il termine è ridotto a 90 giorni, come previsto nel DPR 447/1998 e ss.mm.ii..

4. Durante lo svolgimento dell'istruttoria viene garantito il confronto con il comune interessato. Possono inoltre essere organizzati, su iniziativa della provincia, incontri con comuni confinanti o in diretta relazione funzionale, qualora emergano dalla documentazione o durante l'istruttoria temi con potenziali ricadute sovracomunali che necessitano di una valutazione allargata anche ai comuni contermini.

5. La provincia può tenere conto nell'istruttoria di compatibilità e nell'emissione del parere di rilievi e osservazioni presentati dai comuni confinanti durante la conferenza di valutazione ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica precedente all'adozione del PGT.

6. Qualora la documentazione comprenda proposte di insediamenti con potenziali effetti sovracomunali si procede ad apposita intesa tra provincia e comune secondo la procedura descritta all'articolo I-15.

7. Sulle proposte di modifica al PTCP espressamente presentate dai comuni in sede di richiesta di parere di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale, nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa. Qualora la Giunta si esprima favorevolmente viene attivata la procedura di variazione, secondo le casistiche di cui ai precedenti articoli 7 e 8. In tale caso il comune, ai sensi dell'art 13 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., può richiedere la conclusione dell'istruttoria, oppure decidere di sospendere l'istruttoria fino alla definitiva approvazione della modifica al PTCP. Nel primo caso le parti del Documento di Piano connesse con la modifica al PTCP acquisiranno efficacia solo alla definitiva approvazione della modifica.

8. Ai fini della richiesta di parere di compatibilità è necessario allegare la seguente documentazione:
   a) gli elaborati del Documento di Piano, ed in particolare:
      a1. relazione illustrativa, contenente il capitolo che illustra le correlazioni tra pianificazione comunale e di area vasta, secondo i contenuti previsti all'articolo I-13 comma 5;
      a2. normativa di attuazione, comprensiva di schema che evidenzi le corrispondenze con gli articoli della normativa del PTCP;
      a3. tavola delle previsioni di piano in scala almeno 1:10.000, secondo quanto previsto all'articolo 8 c.2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e al punto 2.1.4 della DGR 8/1681 del 29 dicembre 2005;
      a4. documentazione relativa alla VAS, ed in particolare: Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi, Parere motivato, e Studio di incidenza nei casi in cui richiesto per legge;
      a5. ogni altro elaborato allegato al Documento di Piano o comunque ritenuto utile ai fini dell'istruttoria di compatibilità.
   b) gli altri atti del PGT in vigore, o che siano stati adottati assieme al Documento di Piano, fermo restando che la valutazione della provincia riguarda unicamente i contenuti del Documento di Piano previsti dall'articolo 8 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
   c) studio geologico redatto secondo le indicazioni della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e relativi criteri attuativi regionali;
   d) la documentazione di cui all'articolo I-14 comma 3 in caso di proposte di insediamenti con potenziali effetti sovracomunali;
   e) lo studio di approfondimento, qualora sia dovuto, per la verifica sul carico indotto dalle proposte insediative sulla viabilità e sul traffico di cui all'articolo V-4;
   f) la documentazione sugli aspetti paesaggistici prevista all'articolo II-9.

9. Qualora il comune unitamente al parere di compatibilità proceda a chiedere anche il riconoscimento di atto a maggiore definizione con valenza paesaggistica, di cui all'articolo 6 del PPR, la documentazione di cui al comma 8 lettera f) deve essere estesa a comprendere anche agli ambiti urbani come previsto dal comma 3 dell'articolo II-9.

10. In sede di Conferenza di Valutazione per la valutazione ambientale strategica la provincia può esprimere osservazioni e suggerimenti preliminari, inerenti i temi ambientali e territoriali sovracomunali, sulla base della documentazione resa disponibile dal comune. Osservazioni e suggerimenti presentati dalla provincia costituiscono materiale istruttorio per la verifica di compatibilità ma non vincolano la provincia nella formulazione del parere sugli elaborati del piano adottato.

Articolo I - 13. Contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali

1. Il PGT recepisce le disposizioni contenute nel PTCP e ne attua gli obiettivi alla scala comunale. Gli strumenti urbanistici comunali devono essere adeguati ai contenuti del presente PTCP alla scadenza del Documento di Piano in vigore al momento di approvazione del PTCP.

2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera d) e articolo 15 comma 2 lettere f) g) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., il Documento di Piano individua obiettivi, temi e progetti di rilevanza sovracomunale che comportino variante al PTCP, da portare all'attenzione della provincia in sede di richiesta di parere di compatibilità per gli ulteriori adempimenti previsti all'articolo I-12 comma 7.

3. Il PTCP, con riferimento all'articolo 15 comma 2 lett c) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., definisce elementi qualitativi, sia orientativi che prevalenti, per la pianificazione comunale. Gli aspetti prevalenti riguardano in particolare le previsioni elencate all'articolo 18 comma 2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

4. I contenuti minimi degli atti del PGT sono definiti negli articoli da 7 a 14 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e sono articolati in maggiore dettaglio dalle linee guida attuative della norma. Il PTCP, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 lettera c) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., definisce i contenuti minimi sugli aspetti sovracomunali da prevedere negli atti del PGT. Tali contenuti sono specificati negli articoli che compongono il Titolo II e successivi della presente normativa. La tabella riportata nell'allegato 1 definisce gli aspetti sovracomunali considerati prioritari ai fini dell'istruttoria e del parere di compatibilità.

5. Il Documento di Piano illustra in apposito capitolo, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera f) e dell'articolo 10bis commi 3 e 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., gli elementi di raccordo tra le scelte di pianificazione comunale e le indicazioni della pianificazione territoriale e di area vasta, e le modalità con cui sono stati recepiti e attuati gli obiettivi e le disposizioni del PTCP, del PTR e degli altri eventuali piani territoriali e di settore che contengono aspetti di rilevanza sovracomunale che interessino il territorio comunale. Nell'apposito capitolo del Documento di Piano vengono in particolare sviluppati i seguenti argomenti:
   a) le modalità previste per il recepimento delle prescrizioni e per l'attuazione degli obiettivi del PTCP;
   b) le modalità previste al fine di porre in relazione le scelte strategiche della pianificazione comunale con il contesto di riferimento di area vasta, anche con riferimento agli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16;
   c) le modalità di recepimento ed attuazione delle indicazioni di mitigazione e compensazione contenute nel Rapporto Ambientale del PTCP che costituiscano contenuti minimi sovracomunali per i PGT;
   d) gli elementi di coerenza e incoerenza con gli strumenti di pianificazione degli altri comuni, con particolare riferimento a quelli confinanti o in diretto rapporto funzionale;
   e) le modalità con cui sono trattati nel PGT gli aspetti prioritari di cui al precedente comma 4;
   f) gli eventuali argomenti di competenza del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quando questi possano avere effetti su aspetti di rilevanza sovracomunale;
   g) gli strumenti previsti per garantire la coerenza degli altri atti del PGT e dei piani e progetti attuativi con gli obiettivi e le strategie definiti nel Documento di Piano;
   h) le informazioni, dati e strategie sul contenimento del consumo di suolo, e sul bilancio energetico e delle altre risorse non rinnovabili, come da indicazioni contenute nel capo 1 del Titolo II e nel capo 1 del Titolo IV;
   i) eventuali indicazioni su obiettivi, indicazioni o progetti di rilevanza sovracomunale da portare all'attenzione della pianificazione provinciale, di area vasta o degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 5.

Articolo I - 14. Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale

1. Le proposte insediative con potenziali ricadute sovracomunali devono essere soggette ad intesa con la provincia in sede di istruttoria di compatibilità sul Documento di Piano, sentiti i comuni interessati confinanti o in diretta relazione funzionale. Non rientrano in questa casistica gli insediamenti la cui procedura di approvazione e autorizzazione viene regolata da specifica norma nazionale o regionale.

2. Un confronto preliminare con i comuni interessati per determinare la rilevanza sovacomunale delle ricadute può essere attivato dalla provincia su richiesta del comune proponente, anche prima dell'adozione del Documento di Piano. La rilevanza sovracomunale della proposta insediativa viene determinata sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) L'impianto tecnologico da insediare serve un bacino che si estende, in relazione al numero stimato di utenti, in prevalenza all'esterno dei confini del comune.

b) Il servizio da insediare, pubblico o di interesse pubblico, coinvolge un bacino di attrazione sovracomunale, con utenza proveniente in prevalenza da territori esterni ai confini del comune.

c) L'impianto o il servizio presenta potenziali effetti ambientali e territoriali che interessano i territori di altri comuni. Tra questi sono da considerare, in via esemplificativa e non esaustiva: emissioni in atmosfera, scarichi reflui, emissioni sonore, campi elettromagnetici, situazioni di rischio per la salute, carico o situazioni di congestione indotte sulla viabilità.

d) In merito alla localizzazione l'insediamento:

- d.1 è esterno al tessuto urbano consolidato, ed è da questo discontinuo con potenziali effetti sulla frammentazione del tessuto agricolo o degli ecosistemi naturali;
- d.2 è situato lungo una delle conurbazioni lineari esistenti individuate alla tavola 1; o può potenzialmente contribuire alla creazione di una conurbazione lineare lungo gli altri assi stradali della rete viabilistica individuati nella tavola 1;
- d.3 presenta accessi o interazioni dirette con i flussi di traffico delle strade della rete viabilistica di livello regionale individuate alla tavola 1;
- d.4 presenta interazioni dirette con elementi di pregio storico, architettonico e naturalistico individuati nel PTR o nel PTCP, o contribuisce a ridurre la sezione di uno dei varchi naturalistici lungo i corridoi della rete ecologica;
- d.5 è situato in prossimità del confine comunale, in contiguità o relazione funzionale con insediamenti residenziali o ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, verde pubblico, ecc.) esistenti o programmati nel comune confinante.

e) Include un polo produttivo di rilevanza sovracomunale come definito all'articolo IV-14.

f) Include un impianto di logistica con le seguenti dimensioni, in termini di superficie territoriale, riferite alla popolazione residente censita al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della proposta:

- f.1 superiori a 10.000 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
- f.2 superiori a 20.000 m2 nei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15.000 abitanti
- f.3 superiori a 30.000 m2 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

g) Include previsioni residenziali, in trasformazione di aree dismesse o già urbanizzate, che complessivamente prevedano un numero di abitanti insediabili superiore contemporaneamente ad entrambe le seguenti soglie:

- g.1 5% della popolazione residente nel comune;
- g.2 500 nuovi abitanti.

h) L'insediamento prevede aree a parcheggio o di manovra per veicoli, sia autovetture che mezzi pesanti, con superficie complessiva di parcheggio e manovra, escluse le sistemazioni a verde, superiore a:

- h.1 5.000 m2 nei comuni inferiori a 5.000 abitanti;
- h.2 10.000 m2 nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

3. Ai fini del tavolo di confronto di cui al comma 1 il comune produce uno studio di approfondimento sugli aspetti sovracomunali che avrà i seguenti contenuti, eventualmente integrati e meglio specificati con richiesta della provincia per meglio tenere conto dei casi specifici:

a) quadro conoscitivo esteso all'area vasta di riferimento per le ricadute degli insediamenti proposti;

b) funzioni previste e relativi dimensionamenti massimi;

c) dimensione dei bacini di utenza e della domanda potenziale, aspetti sociali, economici, territoriali e ambientali relativi agli impatti previsti;

d) stima qualitativa, e quantitativa dove necessario, degli effetti indotti sui territori dei comuni interessati, ed individuazione delle situazioni di potenziale criticità;

e) eventuali proposte mitigative e compensative per gli impatti previsti;

f) coerenza con contenuti della pianificazione provinciale e dei comuni interessati;

g) verifica dello schema di accessibilità in rapporto alle caratteristiche degli insediamenti e dei flussi veicolari esistenti e previsti, ed opere di adeguamento previste.

Articolo I - 15. Concertazione sugli interventi di rilevanza sovracomunale

1. Nel caso che il Documento di Piano o altro atto di pianificazione o programmazione da sottoporre a parere di compatibilità provinciale contenga almeno un insediamento con potenziali ricadute sovracomunali, secondo le casistiche dell'articolo I-14 comma 2, la provincia individua i comuni confinanti, o in relazione funzionale, che siano direttamente coinvolti dalle ricadute degli interventi di rilevanza sovracomunale, e ne promuove il coinvolgimento in apposito percorso di confronto.

2. La proposta di Documento di Piano corredata con lo studio di cui all'articolo I-14 comma 3 viene messa a disposizione dei comuni confinanti, o in relazione funzionale, i quali possono inviare entro il termine massimo inderogabile di 30 giorni osservazioni alla provincia e al comune proponente.

3. Nei casi in cui non risultino osservazioni significative da parte dei comuni entro i 30 giorni di cui al comma 2, la provincia procede all'espressione del parere di competenza, previa stipula di intesa tra provincia e comune proponente nella quale possono essere incluse prescrizioni sugli effetti sovracomunali rilevati.

4. Nei casi diversi da quelli al comma 3 la provincia provvede a convocare apposita conferenza per il confronto con i comuni che hanno presentato osservazioni, e con gli altri comuni che ritenga siano direttamente coinvolti dalle ricadute delle previsioni di piano. Il tavolo di confronto ha valore consultivo. Gli esiti del tavolo contribuiscono alla formazione del parere che la provincia emette comunque, anche in assenza di indicazioni univoche da parte dei comuni convocati alla Conferenza, al termine dell'istruttoria di compatibilità, previa stipula di intesa tra provincia e comune proponente.

5. Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., nel caso l'intervento sia potenzialmente incisivo su aspetti che richiedano variante del PTCP, come regolata da art I-7, l'intervento viene stralciato dall'istruttoria di compatibilità, ed il comune proponente ha facoltà di chiedere di continuare, successivamente all'emissione del parere da parte della provincia, la conferenza per il confronto con i comuni e la provincia per gli approfondimenti necessari. Gli eventuali accordi presi nell'ambito della conferenza successivamente all'espressione del parere provinciale potranno essere formalizzati tra i partecipanti secondo le procedure negoziali previste dalla normativa nazionale e regionale.

Articolo I - 16. Ambiti territoriali di area vasta

1. La provincia individua in prima istanza, secondo la mappa riportata all'allegato 2 della presente normativa, i sette ambiti territoriali di area vasta di riferimento per l'attivazione di azioni di coordinamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 7bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

2. L'articolazione degli ambiti può essere modificata in collaborazione con la Conferenza di cui al precedente articolo 9, a seguito di richiesta di uno o più comuni interessati. Gli ambiti si possono in parte sovrapporre nel caso che uno o più comuni decidano di partecipare ai lavori di due ambiti confinanti. Di norma, ove non sia diversamente disposto, gli ambiti territoriali di area vasta coincidono con le zone omogenee di cui all'articolo 1 comma 57 della L 56/2014 e ss.mm.ii.

3. L'azione di coordinamento locale può essere promossa dalla provincia, dagli enti gestori delle aree regionali protette, dalle comunità montane o di almeno tre comuni che rappresentino complessivamente almeno i due terzi della superficie o della popolazione dell'ambito territoriale.

4. Nel rispetto del quadro di principi, obiettivi generali e specifici, e azioni previste, il PTCP può essere integrato o aggiornato, per ciascun ambito territoriale di area vasta, attraverso lo sviluppo di azioni di coordinamento territoriale che siano finalizzate a:
   a) definire le strategie per favorire la competitività dell'ambito territoriale, attraverso azioni coordinate di promozione (marketing) territoriale, anche al fine di reperire fondi europei, nazionali e regionali;
   b) definire le linee d'indirizzo per lo sviluppo insediativo, il contenimento del consumo di suolo e il dimensionamento insediativo tra i comuni appartenenti all'ambito territoriale;
   c) dettagliare le tutele e ottimizzare l'uso delle risorse ambientali e territoriali non rinnovabili;
   d) localizzare i principali poli insediativi di rilevanza provinciale e sovracomunale, produttivi e commerciali;
   e) definire le linee di indirizzo per ottimizzare alla scala vasta il sistema dei servizi sovracomunali;
   f) dettagliare alla scala locale il quadro degli interventi infrastrutturali e delle tutele ambientali e paesaggistiche;

g) sviluppo dei programmi di azione paesaggistica per la fruizione del territorio di cui all'articolo II-8;
h) definire le linee d'azione per l'attuazione della rete ecologica e la tutela della continuità degli spazi aperti di interesse sovracomunale;
i) definire progetti e azioni per il recupero degli ambiti e aree di degrado individuati dal PTCP.

5. Le azioni di coordinamento territoriale possono comportare come esito la formulazione di:
   a) protocolli d'intesa che impegnano gli enti sottoscrittori nello sviluppo di studi di approfondimento, o a collaborare in tavoli di coordinamento interistituzionali su specifiche tematiche;
   b) piani territoriali d'ambito che a tutti gli effetti integrano e completano i contenuti del PTCP come definito all'articolo I-17;
   c) documenti di orientamento che definiscono le strategie dei comuni che appartengono all'ambito, da sviluppare in attesa del completamento del piano territoriale d'ambito o di sue varianti, e da condividere mediante protocolli d'intesa;
   d) accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale, per dare attuazione ad azioni o interventi attuativi del PTCP.

Articolo I - 17. Piano territoriale d'ambito

1. I comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale di area vasta possono prevedere contenuti integrativi a quelli del PTCP attraverso lo sviluppo di un piano territoriale d'ambito da avviare con specifico protocollo d'intesa tra provincia e comuni interessati, e che viene approvato secondo le modalità di variazione del PTCP di cui all'articolo I-7. I comuni che aderiscono al piano territoriale d'ambito devono rappresentare almeno il 70% sia della superficie territoriale che della popolazione dell'ambito.

2. La provincia fornisce il supporto tecnico necessario allo sviluppo degli elaborati del piano territoriale d'ambito attraverso modalità da definire in maggiore dettaglio nell'ambito del protocollo d'intesa con il quale viene dato avvio al lavoro.

3. Al piano territoriale d'ambito, qualora comporti la variazione del PTCP o degli atti del PGT, si applicano le norme regionali relative alla valutazione ambientale strategica e le indicazioni su VAS e coordinamento tra valutazioni di cui all'articolo I-21.

4. Attraverso le forme di associazionismo previste dalla legge, più comuni possono, anche avvalendosi della provincia mediante specifica convenzione, sviluppare la pianificazione complessiva e coordinata del proprio territorio ai sensi dell'art 13 c.4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. o la pianificazione dei servizi ai sensi dell'art 9 c.6 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.. La convenzione definisce termini e modalità per l'applicazione degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'art I-18, ai sensi dell'art 15 c.2 lett h) della LR 12/2005 e ss.mm.ii..

5. La pianificazione complessiva e coordinata del territorio di più comuni contigui può, qualora sia definito nella relativa convenzione, assumere il valore di piano associato, il quale, ai sensi dell'art 7 c.3bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., sostituisce gli atti dei PGT dei comuni partecipanti.

Articolo I - 18. Strumenti per la perequazione territoriale

1. La provincia, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15 comma 2 lettera h e comma 7bis, nonché all'articolo 44 comma 19 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., promuove l'adozione di forme di perequazione territoriale finalizzate al raggiungimento di più generali condizioni di sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica, nonché di un'equa distribuzione tra i comuni interessati dei vantaggi e svantaggi connessi con la programmazione e realizzazione di insediamenti e infrastrutture che presentino rilevanti effetti sovracomunali.

2. Le perequazione territoriale si basa su percorsi di libera e leale cooperazione negoziale tra enti, con il coordinamento della provincia che ne garantisce la coerenza con i principi e gli obiettivi generali e specifici del PTCP. Essa può dare luogo, previa stipula di accordi ai sensi di legge, a modifiche di piani e progetti, che devono, in ogni caso, conseguire un risultato complessivamente migliorativo da un punto di vista di inserimento ambientale, territoriale e socioeconomico rispetto alla situazione esistente.

3. A supporto dei percorsi di cooperazione negoziale la provincia può prevedere forme compensative e finanziarie tra le amministrazioni interessate anche attraverso la compartecipazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dai contributi di costruzione. I proventi possono essere unicamente destinati alla realizzazione di opere o di servizi di pubblica utilità, per compensare, anche parzialmente ma comunque in modo significativo e non irrisorio, le esternalità collegate con le previsioni insediative e infrastrutturali di cui al comma 1.

4. La provincia con successivo regolamento, da approvarsi a cura della Giunta Provinciale entro due anni dall'approvazione del PTCP in Consiglio Provinciale, fornirà indicazioni operative più dettagliate per la perequazione territoriale, anche sulla base delle risultanze di una prima fase di sperimentazione. In attesa dell'approvazione di tale regolamento, in via sperimentale, i comuni che intendano unitamente alla provincia adottare forme di perequazione territoriale potranno in via esemplificativa riferirsi ai seguenti indirizzi operativi:
   a) di norma i comuni interessati sono quelli sede degli interventi infrastrutturali o insediativi e quelli confinanti direttamente interessati dagli effetti degli interventi; la provincia potrà tuttavia inserire ulteriori comuni, anche non confinanti, ma che siano in significativa relazione funzionale con gli interventi in oggetto;
   b) parte dei proventi derivanti dai contributi degli oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione può essere destinato alla perequazione, tra i comuni coinvolti, delle ricadute positive e negative connesse con la realizzazione dell'intervento, attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione, compensazione, riequilibrio territoriale, ambientale e socioeconomico;
   c) le somme oggetto di perequazione vengono utilizzate per la realizzazione di studi, progetti e interventi mitigativi o compensativi, con particolare attenzione ai servizi dell'area interessata; il riequilibrio territoriale, ambientale o socioeconomico può essere perseguito anche attraverso la formalizzazione di accordi per la ripartizione di spese relative all'attivazione o miglioramento di servizi di interesse sovracomunale, ivi compresi quelli dedicati al potenziamento dell'offerta turistica, fermo restando che devono riguardare in via prioritaria l'area direttamente interessata dalle ricadute territoriali ed ambientali;
   d) le somme oggetto di perequazione non possono di norma rientrare tra le spese in conto corrente del bilancio degli enti, salvo eccezioni, adeguatamente motivate, che non superino comunque il 30% della somma complessiva oggetto di perequazione, quando non si sia trovata altra forma efficace di intervento mitigativo o compensativo;
   e) nell'ambito della redazione dei piani territoriali d'ambito di cui all'articolo I-17 la perequazione territoriale può essere utilizzata al fine di localizzare interventi insediativi o infrastrutturali di rilevanza sovracomunale che permettano di contenere dispersione insediativa, consumo di suolo ed altri impatti ambientali, in quanto sostituivi di più interventi di piccole dimensioni diffusi nei comuni. In tale caso l'accordo di perequazione dovrà includere l'impegno dei comuni interessati a non inserire nei propri piani i fabbisogni locali che confluiscono negli interventi di rilevanza sovracomunale;
   f) più comuni tra loro associati, in numero comunque non inferiore a tre, possono, tramite specifico accordo con la provincia, individuare nei rispettivi Documenti di Piano un ambito sovracomunale unitario nel quale condizionare l'utilizzabilità di una quota parte degli indici di edificazione all'acquisizione di aree da destinare alla provincia per la realizzazione, tramite apposito accordo, di infrastrutture e di servizi pubblici di rilevanza sovracomunale o di interventi di mitigazione ambientale, o di progetti strategici di cui all'articolo I-20;
   g) alle aree destinate alla provincia per le tipologie di interventi di cui alla lettera f) possono nei Documenti di Piano interessati essere attribuiti diritti edificatori compensativi da utilizzare in altre aree del comune;
   h) sulla base di principi e criteri operativi introdotti a questo articolo, indicazioni di perequazione territoriale specificamente destinate al riequilibrio tra forme commerciali di grandi dimensioni e commercio di vicinato sono sviluppate all'articolo IV-23 anche attraverso la determinazione di un onere aggiuntivo destinato allo scopo.

Articolo I - 19. Raccordo con la pianificazione di settore provinciale

1. I piani di settore redatti dalla provincia sono coerenti sugli aspetti territoriali con i principi, gli obiettivi generali e specifici, e i contenuti del PTCP, e con le indicazioni di cui alla Tabella 6.2 dello Studio di incidenza allegato al PTCP, e perseguono per quanto di competenza il contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse essenziali individuate dal PTCP, nonché le priorità di cui al precedente articolo I-13 comma 4. I piani di settore possono integrare gli obiettivi specifici e le azioni del PTCP in relazione

alle proprie competenze, e tali integrazioni sono recepite negli elaborati del PTCP, qualora necessario secondo le procedure di cui agli articoli I-7 e I-8.

2. La provincia si dota di appositi strumenti di coordinamento interni al fine di garantire la coerenza tra PTCP e piani di settore di competenza, ed in particolare:
   a) Un tavolo tecnico di coordinamento intersettoriale ed interdisciplinare permanente interno per verificare e raccordare i contenuti dei piani.
   b) Strumentazione hardware e applicativi software volti a valutare in sede di elaborazione dei piani le ricadute ambientali e territoriali e gli effetti reciproci tra gli aspetti settoriali dei diversi piani.
   c) Un sistema condiviso di banche dati su aspetti territoriali, ambientali e settoriali, arricchito e aggiornato dai singoli settori, in occasione di aggiornamento dei piani, secondo le rispettive competenze.
   d) Un sistema di monitoraggio che arrivi gradualmente a coprire tutti i piani della provincia, e che permetta in modo coordinato di produrre rapporti periodici che presentino lo stato complessivo di attuazione della pianificazione provinciale, e di evoluzione delle componenti territoriali ed ambientali.
   e) Un percorso metodologico condiviso ed un sistema di strumenti di supporto per gli adempimenti relativi alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza ambientale.

3. I seguenti atti sono piani di settore volti all'approfondimento ed attuazione del PTCP:
   a) Il Piano di indirizzo forestale, come previsto all'articolo 8 della LR 27/2004 e ss.mm.ii.
   b) Il Piano dei servizi sovracomunali di supporto alla Conferenza di cui all'art 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e all'articolo IV-7 comma 1.
   c) Il Programma energetico provinciale, come previsto all'articolo II-2 comma 1.
   d) Il Programma di coordinamento degli orari, come specificato all'articolo II-4 comma 3 lett e).

4. Gli altri piani di settore di competenza della provincia, o affidati in gestione, nei quali vengono approfonditi alcuni degli aspetti del PTCP sono:
   a) Piano provinciale di gestione dei rifiuti
   b) Piano delle attività estrattive
   c) Piano ittico provinciale
   d) Piano di bacino della mobilità e dei trasporti
   e) Piano del traffico e della viabilità extraurbana
   f) Piano dell'attività faunistico venatoria
   g) Piano provinciale del commercio
   h) Programma di sviluppo del Sistema turistico Po di Lombardia

Articolo I - 20. Progetti strategici

1. I progetti strategici sono singole azioni di progettazione o programmazione, di rilevanza sovracomunale, che la provincia considera di importanza strategica al fine di dare attuazione agli obiettivi generali e specifici del PTCP. I progetti strategici possono essere proposti in ogni momento alla provincia dai comuni, dalle comunità montane, dagli enti gestori delle aree protette. La provincia si impegna a promuovere i progetti prioritari presso le istituzioni sovraprovinciali al fine di reperire finanziamenti europei, nazionali o regionali per la loro attuazione.

2. Con apposito bando inviato ai comuni la provincia può annualmente prevedere il cofinanziamento di attività di studio e di progettazione volte a promuovere nuovi progetti strategici e attuare quelli elencati nel PTCP. Nei bandi sarà assegnata priorità alle proposte avanzate da gruppi di almeno tre comuni allo scopo associati.

3. Per l'attuazione dei progetti strategici possono essere utilizzate modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

4. In via prioritaria, ma non esaustiva, le proposte per i progetti strategici possono riguardare le seguenti tipologie di iniziative, ferma restando la necessaria valenza sovracomunale delle proposte:

a) progetti strategici ai fini della promozione turistica, con priorità a quelli da inserire negli aggiornamenti periodici del Sistema turistico Po di Lombardia;
b) progetti individuati in percorsi di Agenda 21 o nell'ambito dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) sviluppati dai comuni appartenenti ad un ambito territoriale di area vasta;
c) progetti per la valorizzazione del capitale territoriale e per l'attivazione di servizi di supporto alle attività produttive industriali e artigianali;
d) progetti per l'individuazione di aree produttive sovracomunali attraverso sperimentazione di modalità di perequazione territoriale e di criteri qualitativi per le aree produttive ecologicamente attrezzate;
e) progetti volti a individuare il sito per lo smaltimento dell'amianto presente sul territorio della provincia e volti a bonificare dall'amianto ancora presente nel patrimonio edilizio esistente;
f) progetti volti alla realizzazione di centri logistici intermodali ferro-gomma collegati alla rete ferroviaria primario o secondaria;
g) interventi per la difesa idrogeologica secondo le indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dal Piano di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Fiume Po;
h) progetti che promuovono la diffusione sul territorio di pratiche di gestione multifunzionale delle aziende agricole, con servizi di tutela ambientale e territoriale, cascine didattiche, ricettivo sostenibile, e altri in aggiunta a quelle tradizionali di produzione agricola alimentare;
i) progetti per la reintroduzione e il rafforzamento degli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale tradizionale, e per il recupero di edifici e manufatti rurali tradizionali;
j) progetto per l'attuazione di parti della rete ecologica regionale, in conformità con le indicazioni fornite da tavole e normativa del PTCP;
k) progetti per il recupero di ambiti e aree degradate, per la ricomposizione di quelli compromessi, e per la prevenzione delle situazioni a rischio di compromissione.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del PTCP la provincia con delibera di Giunta Provinciale individua un primo elenco di progetti prioritari, che può successivamente essere modificato ed integrato anche sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di cui al comma 1.

Articolo I - 21. Valutazione ambientale strategica

1. Le varianti al PTCP approvate con procedura ordinaria sono accompagnate dalla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) degli effetti ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.. La valutazione viene effettuata seguendo le indicazioni fornite dalle linee d'indirizzo regionali attuative dell'articolo 4, approvate con DCR n. 351 del 13 marzo 2007 e ss.mm.ii., e successivi atti regionali di specificazione delle modalità operative. Le varianti al PTCP approvate con procedura semplificata di cui all'articolo I-7 c.4 sono soggette a verifica di esclusione dalla VAS qualora ricadano nelle fattispecie elencate al punto 2.2 dell'Allegato 1, nonché al punto 2.2 dell'Allegato 1c alla DGR n.6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii. Le varianti al PTCP dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza da parte della competente autorità regionale.

2. Le varianti dei PGT conseguenti all'approvazione di Piani territoriali di ambito di cui all'articolo I-17 sono soggette a VAS o a verifica di esclusione dalla VAS secondo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato 1 alla DGR n.6420 e ss.mm.ii., nonché al punto 2.3 degli Allegati 1a, 1b, 1u della DGR n.6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.

3. I contenuti del PTCP che vengono recepiti nella pianificazione comunale non devono nuovamente essere sottoposti a valutazione nel PGT, a meno che nel passaggio alla scala di maggiore dettaglio non emergano informazioni non note alla scala del PTCP che comportino significative novità in termini di effetti sull'ambiente. In tale caso la valutazione riguarderà unicamente la parte dei contenuti che è stata modificata.

4. Nel caso che alcune azioni non possano essere compiutamente valutate per mancanza di informazioni di dettaglio sufficiente alla scala provinciale, il Rapporto ambientale del PTCP fornirà indicazioni affinché tali azioni possano essere valutate in ambito di formazione del PGT con le informazioni di maggiore dettaglio a disposizione. La rispondenza a tali indicazioni è oggetto delle successive Conferenze di valutazione dei piani e dei progetti dove la provincia sia presente per legge, così come dell'istruttoria di compatibilità sui Documenti di Piano dei PGT.

5. Il Rapporto Ambientale del PTCP fornisce indicazioni volte a valutare nella VAS dei PGT gli effetti dovuti al sommarsi delle trasformazioni, al fine di tenere in conto in sede di monitoraggio degli effetti cumulativi dovuti alle trasformazioni contenute nei PGT di più comuni. A tale fine, ai sensi dell'art 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., individua nella tabella all'articolo 13 comma 4, riportata all'allegato 1, alcuni indicatori da includere sia nel monitoraggio del PTCP che nel monitoraggio dei PGT, e che sono oggetto dell'istruttoria di compatibilità sul Documento di Piano.

6. I comuni dovranno includere le seguenti indicazioni qualitative nel Documento Preliminare di avvio del percorso di VAS, al fine di anticipare la trattazione delle questioni ambientali e territoriali evidenziate nel PTCP alle fasi strategiche di impostazione del PGT:
   a) modalità per affrontare i temi prioritari evidenziati all'articolo I-13 comma 4;
   b) primo elenco degli aspetti critici ambientali e territoriali, sui quali si dovranno concentrare nelle fasi successive gli approfondimenti per misure mitigative e compensative;
   c) approfondimenti ed elaborati previsti al fine di sviluppare ed ulteriormente specificare gli aspetti paesaggistici ambientali di cui al Titolo II, e di difesa del suolo di cui al Titolo II Capo 8;
   d) informazioni e banche dati di area vasta che saranno verificate e approfondite alla scala di maggiore dettaglio comunale;
   e) iniziative di pianificazione e programmazione di area vasta che comportino l'utilizzo di strumenti di perequazione territoriale.

7. La provincia promuove, su richiesta degli enti interessati, azioni di coordinamento tra i percorsi di valutazione ambientale strategica dei diversi enti al fine di favorire un approccio di area vasta ai temi ambientali che presentano rilevanti aspetti di interesse sovracomunale. Le iniziative della provincia potranno riguardare:
   a) la creazione di reti di scambio dei dati ambientali e territoriali e la formazione di banche dati di riferimento articolate secondo gli ambiti territoriali di cui al precedente articolo I-16 comma 1 o comunque secondo contesti di area vasta significativi;
   b) il supporto a percorsi di valutazione ambientale strategica sviluppati da gruppi di comuni associati;
   c) lo sviluppo di sistemi di indicatori per il programma di monitoraggio, coordinati per i temi di rilievo sovracomunale con gli indicatori utilizzati dalla provincia.

Articolo I - 22. Monitoraggio del piano

1. Il programma di monitoraggio del PTCP si occupa degli aspetti ambientali e territoriali sovracomunali, compresi quelli evidenziati all' articolo I-13 comma 4, in relazione a:
   a) evoluzione dello stato del territorio e dell'ambiente;
   b) grado di attuazione e di efficacia delle strategie, degli obiettivi e dei contenuti del PTCP;
   c) bilancio del consumo di suolo, delle risorse non rinnovabili e dei consumi energetici;
   d) coerenza della pianificazione comunale con le strategie ambientali di area vasta.

2. Il programma di monitoraggio è basato, in via principale anche se non esclusiva, su un sistema sintetico di indicatori di stato e di risposta, finalizzati rispettivamente a controllare l'evoluzione delle principali tematiche territoriali e ambientali e a verificare l'efficacia attuativa delle strategie e degli obiettivi del PTCP. Gli indicatori sono preferenzialmente collegati con le priorità, i criteri e gli indicatori definiti al precedente articolo I-13 comma 4, e con i criteri per la definizione della rilevanza sovracomunale delle proposte insediative di cui all'articolo I-14 comma 2.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio vengono periodicamente, con cadenza orientativa biennale, riportati e pubblicizzati attraverso la redazione di un rapporto di monitoraggio del PTCP.

4. Il *forum* pubblico di consultazione permanente per l'attuazione del piano, previsto all'articolo I-6 comma 4, formula le proprie proposte per la variazione del PTCP sulla base dei risultati che emergono dai rapporti di monitoraggio.

5. I risultati del monitoraggio costituiscono base informativa per la redazione delle prime proposte strategiche nell'ambito del documento di avvio del procedimento delle varianti del PTCP, e per gli aspetti sovracomunali da includere nel Documento di avvio del procedimento del PGT di cui all'articolo I-13 comma 5.

6. Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. la provincia fornisce assistenza tecnica alla Conferenza di cui al precedente articolo I-9 al fine di ottimizzare tra i diversi enti l'organizzazione per l'acquisizione e la gestione dei sistema delle conoscenze e degli indicatori sul monitoraggio.

Articolo I - 23. Mitigazioni e compensazioni ambientali

1. Le misure di mitigazione degli impatti ambientali previste nel Rapporto ambientale sono a tutti gli effetti parte integrante del PTCP e devono essere recepite in fase di attuazione dalla pianificazione comunale e di settore secondo le rispettive competenze. Le misure previste hanno valore di direttiva secondo quanto definito all'articolo I-10, fatta eccezione per le disposizioni inerenti la rete ecologica regionale che hanno valore di prescrizione ai sensi dell'articolo 6 della LR 12/2011 e ss.mm.ii. e le disposizioni inerenti i temi di cui all'articolo 18 comma 2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

2. Il Rapporto Ambientale individua le compensazioni da attivare per gli impatti residuali che non è possibile mitigare. Individua altresì le compensazioni su aspetti ambientali di area vasta che dovranno essere recepite e specificate alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale o di settore. Le compensazioni ambientali hanno valore di disposizioni prescrittive territoriali quando riguardano interventi ecologico naturalistici volti in via prioritaria alla realizzazione della rete ecologica regionale e provinciale, oppure interventi per il recupero dei caratteri paesaggistici tradizionali del paesaggio rurale. Compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione le compensazioni sono realizzate in via preventiva, ossia al momento di avvio della fase realizzativa degli interventi e delle opere.

3. L'attuazione delle compensazioni ambientali costituisce priorità nell'utilizzo delle risorse economiche derivanti dagli accordi perequativi di cui all'articolo I-18.

4. In via prioritaria le compensazioni ambientali sono orientate, ove non sia diversamente specificato nel Rapporto Ambientale, all'attuazione del progetto di rete ecologica e al recupero delle situazioni di degrado.

5. Il PGT, anche attraverso il proprio Rapporto Ambientale, definisce alla scala di maggiore dettaglio le mitigazioni e compensazioni ambientali individuate dal PTCP, senza comunque introdurre oneri economici suppletivi, e prevede nella normativa di attuazione specifiche disposizioni volte ad assicurarne il recepimento e la realizzazione attraverso pianificazione e progetti attuativi, ponendo i relativi oneri a carico dei proponenti degli interventi insediativi ed infrastrutturali. Il PGT non può introdurre ulteriori oneri oltre a quelli già computati nei quadri economici degli interventi infrastrutturali.

Articolo I - 24. Sportello di supporto a comuni e associazioni di comuni

1. Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. la provincia istituisce apposito sportello di supporto ai comuni che assicura la necessaria assistenza tecnica sui temi territoriali ai comuni e alle comunità montane che ne facciano richiesta, con priorità alle attività che vengono esercitate in forma associata tra più comuni.

2. Con cadenza orientativa annuale la provincia raccoglie attraverso apposito bando rivolto ai comuni le richieste di assistenza tecnica che riguardano le competenze territoriali che le norme nazionali e regionali assegnano agli enti locali, ne valuta la pertinenze e provvede ad organizzare le attività conseguenti in funzione delle risorse disponibili, anche a seguito di finanziamenti regionali o nazionali, dando priorità alle richieste ritenute pertinenti che riguardano un'associazione tra tre o più comuni, con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti, dove almeno due dei comuni partecipanti abbiano una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti. Le attività da svolgere potranno riguardare in via orientativa le seguenti tipologie generali, da dettagliare annualmente con atto specifico della Giunta Provinciale:
   a) seminari formativi ed informativi su aspetti territoriali di competenza degli enti locali;
   b) supporto alla creazione e sviluppo nei comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, di sistemi informativi territoriali integrati con la rete provinciale di cui al successivo articolo I-25;
   c) assistenza tecnica alla formazione di Documento di Piano in forma associata tra tre o più comuni;
   d) creazione di banche dati coordinate sui servizi e assistenza tecnica alla formazione del Piano dei servizi in forma associata tra tre o più comuni;

e) assistenza tecnica nei fini dei percorsi di valutazione ambientale strategica sugli strumenti di pianificazione comunale;
f) sviluppo e aggiornamento di cartografie di base da utilizzare per la pianificazione comunale.

3. La provincia individua nel bilancio apposito fondo da destinare alle attività di assistenza ai comuni di cui al presente articolo. Il fondo può essere alimentato con risorse proprie della provincia e dei comuni, con finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, o provenienti dalla perequazione territoriale di cui all'articolo I-20.

4. Una quota delle risorse annuali disponibili per le attività dello sportello di supporto ai comuni saranno dedicate specificamente all'assistenza ai comuni per lo sviluppo e l'attuazione dei piani territoriali di ambito, anche attraverso la creazione di uffici di pianificazione decentrati.

Articolo I - 25. Sistema informativo territoriale

1. La provincia promuove la creazione di una rete tra i sistemi informativi territoriali dei comuni e della provincia, strutturata in modo da permettere la condivisione e la gestione dei dati territoriali necessari alla formazione del PTCP, dei PGT e degli altri strumenti di pianificazione che trattano temi territoriali di rilevanza sovracomunale.

2. Ai fini della creazione della rete la provincia mette a disposizione le competenze tecniche specialistiche presenti nei propri uffici, ed i comuni provvedono ad aggiornare le banche dati di propria competenza, in occasione dello sviluppo di varianti al PGT.

3. Le banche dati che fanno parte della rete tra sistemi informativi territoriali costituiscono riferimento per lo sviluppo dei documenti necessari per le attività di valutazione ambientale strategica e di attuazione dei programmi di monitoraggio dei piani dei PGT.

4. Le banche dati che fanno parte della rete tra sistemi informativi territoriali vengono organizzate anche secondo l'articolazione in ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16, al fine di favorire la formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo I-17.

5. In apposita voce del bilancio annuale della provincia vengono definite le risorse da dedicare alle funzioni previste nel presente articolo.

TITOLO II - SISTEMA AMBIENTE E PAESAGGIO

Capo 1 – Le risorse non rinnovabili

Articolo II - 1. Principi fondamentali e obiettivi per l'utilizzo delle risorse

1. Le risorse ambientali e territoriali scarse e non rinnovabili sono beni comuni, ed in quanto patrimonio della comunità la provincia ne promuove la tutela e ne regola l'utilizzo in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo I-2 comma 1. In particolare, le risorse ambientali e territoriali che sono oggetto del PTCP comprendono:
   a) aria, acqua, suolo
   b) ecosistemi naturali e seminaturali
   c) paesaggio e beni culturali
   d) fonti energetiche scarse o non rinnovabili
   e) sistemi urbani e relativi servizi collettivi
   f) sistemi produttivi di eccellenza e consolidati
   g) infrastrutture di trasporto
   h) risorse e servizi per il turismo

2. (I) A maggiore specificazione dell'obiettivo generale A6 di cui all'articolo I-4, e con riferimento alle risorse di cui al comma 1, tutte le azioni di attuazione del PTCP perseguono i seguenti obiettivi specifici:
   a) Gli effetti delle azioni non devono impoverire in modo significativo e non reversibile le risorse non rinnovabili o superare la capacità di carico delle componenti ambientali e territoriali cui appartengono.
   b) Le risorse non rinnovabili possono essere utilizzate solo nel caso che venga dimostrata l'impossibilità di soluzione alternative, comunque entro i limiti di cui al precedente punto a).
   c) Previsione di adeguate compensazioni ambientali o territoriali per gli impatti residui che non siano mitigabili utilizzando le migliori tecniche e metodi disponibili.
   d) Le compensazioni ambientali e territoriali vengono realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione, in via preventiva rispetto alla realizzazione degli interventi.
   e) In ogni caso, dove non sia dimostrata l'inapplicabilità per motivi tecnici, viene data priorità al riuso o riorganizzazione delle risorse esistenti in luogo del consumo di ulteriori risorse, se necessario anche attivando strategie di area vasta in associazione con i comuni contermini o in diretta relazione funzionale.
   f) Le azioni di coordinamento locale di cui all'articolo I-16 hanno come condizione di base, imprescindibile, la realizzazione di situazioni più sostenibili per l'uso delle risorse territoriali e ambientali.

3. Di norma la valutazione degli effetti delle azioni sulle risorse di cui al comma 1 viene effettuata all'interno del percorso di valutazione ambientale strategica del PTCP, oppure del PGT o dei piani di settore, come previsto dall'articolo 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.. Per alcune risorse indicazioni specifiche per svolgere la valutazione sono contenute negli articoli della presente normativa, come da elenco seguente, fermo restando che la valutazione complessiva degli effetti sulle risorse è effettuata nell'istruttoria di compatibilità di cui all'articolo I-12:
   a) Effetti delle azioni sul patrimonio di risorse e sui servizi necessari per valorizzare le potenzialità turistiche del territorio, con riferimento all'articolo IV-12 e in generale ai contenuti del Capo 3 del Titolo IV.
   b) Effetti delle azioni sulla funzionalità dei sistemi urbani, dalla mobilità ai servizi erogati, intesi come patrimonio della collettività ed elementi cardine per la competitività e qualità dei territori, con riferimento alle indicazioni contenute nel capo 2 del Titolo IV e all'articolo V-4.
   c) Effetti su consumi energetici e idrici attraverso lo sviluppo di bilanci energetici e bilanci idrici di cui rispettivamente agli articoli IV-2 e IV-3.

d) Effetti sul patrimonio dei beni culturali e sul paesaggio, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano paesaggistico regionale, come specificati negli articoli del Titolo II.

e) Effetti sui sistemi commerciali al dettaglio, sull'organizzazione del mondo agricolo, e sui sistemi di piccole e medie imprese artigianali e industriali, di cui ai capi 4 e 5 del Titolo IV, e al Titolo III per l'agricoltura.

4. (D) Al fine di valutare e tenere in adeguata considerazione gli effetti cumulativi dovuti all'attuazione del complesso dei piani comunali e di settore, la provincia, ai sensi dell'art 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., definisce limiti di sostenibilità alla scala provinciale e modalità per articolarli alla scala comunale e verificarli nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità.

Articolo II - 2. Contenimento dei consumi energetici

1. (O) La provincia assicura il perseguimento degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili secondo gli impegni presi nei trattati internazionali e le indicazioni della regione, e a tale fine si dota di Programma energetico provinciale che sviluppa i seguenti principali contenuti:
   a) Quantificazione dei consumi di energia nei comparti agricolo, produttivo secondario, commercio, terziario, e residenziale, sia esistenti che previsti sulla base delle previsioni della pianificazione provinciale e comunale.
   b) Individuazione degli obiettivi e delle misure volte a contenere il consumo energetico da fonti non rinnovabili entro i valori dei trattati internazionali e gli obiettivi assegnati dalla regione, e verifica quantitativa del risultato previsto.
   c) Individuazione delle modalità e delle misure per incrementare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti e fino al raggiungimento dei valori dei trattati internazionali e agli obiettivi assegnati dalla regione, e verifica quantitativa del risultato previsto.
   d) Linee guida per la redazione dei regolamenti edilizi energetici e per la pianificazione comunale, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dai trattati internazionali e le indicazioni della regione.

2. (D) Il Rapporto Ambientale del Documento di Piano sviluppa apposito bilancio energetico nel caso che il PGT contenga trasformazioni che comportino l'utilizzo di suolo agricolo, oppure trasformazioni che interessino aree dismesse o riorganizzazione del tessuto edilizio consolidato per una superficie lorda di pavimento complessivamente superiore a:
   a) 50.000 m2 per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
   b) 30.000 m2 per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti;
   c) 20.000 m2 per i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

   Il bilancio energetico dimostra, quantitativamente, che il PGT ha assunto misure, eventualmente anche sul patrimonio edilizio esistente, volte a compensare l'incremento di consumo energetico da fonti non rinnovabili dovuto alla maggiore pressione insediativa.

3. (D) Nell'eventualità che tre o più comuni tra loro associati elaborino un unico PGT o Documento di Piano, ed in almeno uno di essi si superi la soglia di cui al comma 2, il bilancio energetico, e gli obblighi di cui al comma 1, possono essere riferiti all'intero territorio associato. Gli interventi compensativi in termini di risparmio energetico possono in modo indifferenziato essere realizzati nel territorio di uno dei comuni associati, ove necessario anche tramite utilizzo degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

4. (O) La provincia supporta tecnicamente la redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) sovracomunali che comprendano almeno il 50% dei comuni appartenenti ad uno degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16.

5. (D) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai comuni aderenti al Patto dei Sindaci, partecipanti ad uno dei PAES sovracomunali di cui al comma 4, che sono dotati di Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) in vigore, e che sono in linea con il relativo programma di attuazione.

6. (D) Costituiscono contenuti minimi sovracomunali dei PGT sugli aspetti energetici, da sviluppare nel Rapporto Ambientale del Documento di Piano e successivamente dettagliare secondo competenze negli altri atti del PGT e nella pianificazione attuativa:
   a) definizione degli accorgimenti da adottare nelle trasformazioni edilizie sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale e regionale (LR 24/2006 e s.m.i, e successivi regolamenti attuativi);

b) definizione delle soglie dimensionali degli interventi oltre le quali siano da prevedere misure di risparmio energetico aggiuntive rispetto a quelle del precedente punto a), compresa la realizzazione, o contribuzione alla realizzazione, di interventi nei centri storici o sul patrimonio edificato esistente al fine di compensare il maggiore consumo energetico indotto dalle nuove previsioni insediative;

c) gli interventi da richiedere per il risparmio energetico dovranno comportare un impegno economicamente crescente in funzione della dimensione dell'insediamento, e quindi del carico aggiuntivo indotto sul consumo di risorse;

d) definizione di soglie dimensionali e condizioni oltre le quali siano da prevedere la realizzazione di reti di teleriscaldamento o l'allaccio a reti esistenti;

e) individuazione degli insediamenti dove siano da prevedere impianti di cogenerazione, di recupero di calore, o geotermici, per il riscaldamento o il condizionamento;

f) almeno il 70% del fabbisogno energetico per il riscaldamento di acqua per usi civili nei nuovi insediamenti deve essere garantito attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

g) almeno una parte del fabbisogno energetico, con soglie da definire in funzione del tipo di intervento, deve essere coperto con pannelli fotovoltaici, fatti salvi i casi di provata impossibilità tecnica o della presenza di vincoli paesaggistici;

h) eventuale previsione di soglie più restrittive per il contenimento del consumo energetico, alle quali associare incentivazioni in termini di scomputo di oneri o di incrementi volumetrici, i quali ultimi sono comunque da computare nei bilanci energetici di cui al precedente comma 2;

i) adozione di camini di luce con utilizzo di fibre ottiche per contribuire all'illuminazione naturale degli ambienti più interni;

j) adozione di sistemi di illuminazione degli spazi collettivi delle aree private alimentati con energia rinnovabile;

k) sviluppo del piano dell'illuminazione pubblica comunale con adozione di accorgimenti tecnici e gestionali volti a contenere i consumi energetici, senza comunque abbassare i requisiti di sicurezza degli spazi aperti.

Articolo II - 3. Risorsa acqua e contenimento dei consumi idrici

1. (O) La provincia persegue obiettivi di tutela qualitativa e di contenimento del consumo di risorsa idrica potabile, attraverso disposizioni rivolte alla pianificazione comunale, e l'adozione di un apposito programma provinciale con i seguenti contenuti:
   a) Stima dei consumi idrici potabili nei comparti agricolo, produttivo secondario, commercio, terziario, e residenziale, sia esistenti che previsti sulla base delle previsioni della pianificazione provinciale e comunale.
   b) Individuazione degli obiettivi e delle misure volte a contenere il consumo idrico potabile, e verifica quantitativa del risultato previsto.
   c) Orientamento, mediante misure e accorgimenti tecnici, al contenimento del consumo delle risorse idriche potabili nella pianificazione comunale.

2. (D) In sede di conferenza per la valutazione ambientale strategica gli interventi previsti nei PGT vengono verificati nella loro congruenza rispetto alla capacità di carico dell'acquedotto e dell'adeguatezza dimensionale e tecnologica della rete di scarico e degli impianti di trattamento. In caso di mancata congruenza il PGT non potrà prevedere interventi che implichino consumo di suolo agricolo. La realizzazione degli interventi sul tessuto edilizio deve nel PGT essere condizionata al soddisfacimento preliminare delle condizioni di congruenza.

3. (D) Il Rapporto Ambientale del Documento di Piano sviluppa il bilancio idrico nel caso che il PGT contenga trasformazioni che comportino l'utilizzo di suolo agricolo, oppure trasformazioni che interessino aree dismesse o riorganizzazione del tessuto edilizio consolidato per una superficie lorda di pavimento complessivamente superiore a 50.000 m2. Il bilancio idrico dimostra, quantitativamente, che il PGT ha assunto misure, eventualmente anche sul patrimonio edilizio esistente, che portino a ridurre progressivamente negli anni il consumo idrico medio pro capite comunale.

4. (D) Nell'eventualità che tre o più comuni tra loro associati elaborino un unico PGT o Documento di Piano, ed in almeno uno di essi si superi la soglia di cui al precedente comma 2, il bilancio idrico può essere riferito all'intero territorio associato. Gli interventi compensativi in termini di risparmio idrico possono in modo indifferenziato essere realizzati nel territorio di uno dei comuni associati, ove necessario anche tramite utilizzo degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

5. (D) Costituiscono contenuti minimi sovracomunali dei PGT sugli aspetti di risparmio idrico, da sviluppare nel Rapporto Ambientale, e successivamente dettagliare negli elaborati del PGT e nella pianificazione attuativa:
   a) le nuove costruzioni o gli interventi di restauro o di riuso del tessuto esistente devono dimostrare mediante apposita relazione tecnica il raggiungimento di una diminuzione del consumo pro capite di risorsa idrica potabile di almeno il 20% rispetto al valore medio per abitante riscontrato nel comune;
   b) definizione delle soglie dimensionali degli interventi oltre le quali siano da prevedere misure di risparmio idrico aggiuntive rispetto a quelle del precedente punto a), compresa la realizzazione, o contribuzione alla realizzazione, di interventi sul tessuto urbano consolidato al fine di compensare il consumo idrico indotto dalle nuove previsioni insediative;
   c) gli interventi da richiedere per il risparmio idrico dovranno comportare un impegno economicamente crescente in funzione della dimensione dell'insediamento, e quindi del carico aggiuntivo nel consumo di risorse;
   d) gli interventi che implichino consumo di suolo agricolo dovranno prevedere, in aggiunta alla condizione prevista al punto a), interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a contenere il consumo idrico tali da bilanciare i consumi aggiuntivi indotti dai nuovi interventi, o in alternativa equivalenti interventi compensativi sugli impianti esistenti volti a creare reti duali o a favorire l'utilizzo di acque meteoriche per usi non potabili;
   e) definizione di indicazioni su modalità e accorgimenti tecnici per il risparmio idrico nelle unità abitative e nei condomini, e negli spazi esterni per il recupero ed il riuso delle acque meteoriche, la creazione di reti duali, e la realizzazione di tetti verdi e vasche volano.

Articolo II - 4. Risorsa suolo e risorsa aria

1. (D) Il mantenimento della permeabilità del suolo è obiettivo strategico sovracomunale in considerazione delle condizioni di elevato rischio idrogeologico che interessano il territorio della provincia. I comuni contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'adozione nel PGT delle indicazioni di seguito elencate, o altre disposizioni equivalenti in termini di efficacia tenendo conto della distribuzione esistente delle superfici artificiali impermeabili e delle specifiche condizioni locali di rischio:
   a) per i nuovi interventi che comportino il consumo di suolo agricolo o di suolo permeabile, il progetto prevede il mantenimento di una superficie scoperta e drenante pari ad almeno il 30% della superficie territoriale dell'area interessata dall'intervento, metà della quale occupata da interventi a verde; la percentuale di superficie drenante è elevata al 50% per gli interventi con una superficie impermeabile complessiva superiore a 10.000 m2;
   b) per gli interventi di riuso di aree produttive o commerciali dismesse, o comunque di aree con superficie artificiale, il progetto prevede il recupero della permeabilità mediante l'introduzione di sistemazioni a verde al posto delle pavimentazioni su almeno il 20% della superficie territoriale;
   c) le aree di parcheggio o di manovra superiori a 1.000 m2 vengono realizzate con l'utilizzo di superfici pavimentate drenanti o l'interposizione di spazi verdi al fine di permettere l'assorbimento in luogo delle acque meteoriche;
   d) per aree di parcheggio superiori a 5.000 m2 viene data priorità alla realizzazione di soluzioni interrate o multipiano, in modo di abbattere di almeno il 50% il suolo consumato per la realizzazione dei parcheggi; l'impossibilità di ottemperare la presente disposizione può essere motivata unicamente con l'esistenza di vincoli paesaggistici o tutele di natura idrogeologica; sono inoltre da prevedersi bacini a carattere simil-naturale per la laminazione degli eventi eccezionali;
   e) in presenza di superfici impermeabili superiori a 5.000 m2 viene sviluppata apposita relazione che illustri come la soluzione adottata sia, tra quelle tecnicamente fattibili, la più cautelativa ai fini del contenimento delle superfici impermeabili e di garantire l'assorbimento delle acque meteoriche, o lo smaltimento in sicurezza di eventi meteorici eccezionali.

2. Il mantenimento della permeabilità del suolo è altresì perseguito attraverso le regole per il contenimento del consumo di suolo e per le relative compensazioni ambientali sviluppate al successivo Capo I del Titolo IV.

3. (I) La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni in atmosfera secondo gli impegni presi nei trattati internazionali e gli obiettivi fissati dalla regione, e a tale fine prevede apposite azioni nell'ambito del programma energetico provinciale di cui all'articolo II-1:

a) Sviluppo nel piano energetico del bilancio quantitativo delle emissioni aggiuntive e di quelle sottratte, con riferimento ai principali inquinanti, a seguito degli interventi di pianificazione e programmazione dei diversi enti che hanno competenza sul territorio provinciale.

b) Indicazioni nel piano energetico su obiettivi perseguibili per la riduzione delle emissioni, programmazione temporale dell'attuazione, e azioni da prevedere nel piano della mobilità provinciale e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della provincia.

c) Priorità nella pianificazione e programmazione ad azioni per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale, e l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso l'ottimizzazione dei servizi e dell'interscambio tra le diverse modalità di trasporto.

d) Il coordinamento tra le previsioni insediative dei comuni ai fini di fare emergere gli effetti cumulativi e di bilanciare le nuove emissioni con interventi sottrattivi da realizzare anche nei comuni confinanti attraverso l'utilizzo degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

e) Sviluppo di piano degli orari per la provincia, di coordinamento ed indirizzo per i piani degli orari dei singoli comuni o loro associazioni.

4. (D) Sono previste le seguenti indicazioni sui contenuti minimi sovracomunali da sviluppare nei PGT ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera:

a) Il Rapporto Ambientale del PGT sviluppa il bilancio quantitativo delle ulteriori emissioni previste a seguito del carico insediativo indotto dagli interventi previsti, e delle misure adottate per diminuire le emissioni esistenti.

b) Definizione dei requisiti tecnici per l'abbattimento delle emissioni dagli impianti degli insediamenti residenziali e terziari, in misura progressivamente più impegnativa da un punto di vista tecnico ed economico in funzione della crescente dimensione dell'insediamento.

c) Le emissioni aggiuntive dei nuovi interventi insediativi vengono compensate con interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a migliorare l'efficienza degli impianti di produzione di calore e di condizionamento, l'efficienza energetica degli edifici, o l'adozione di reti urbane di teleriscaldamento.

d) Il PGT sviluppa apposito Piano degli orari finalizzato a contenere le emissioni nel caso che le trasformazioni programmate comportino la realizzazione di una superficie lorda di pavimento complessivamente superiore a 50.000 m2. Il piano degli orari può essere sviluppato da almeno tre comuni associati, qualora in almeno uno di essi si superi la soglia di cui sopra, e gli interventi di contenimento possono tramite apposito accordo essere realizzati anche in uno dei comuni facenti parte dell'associazione, anche mediante utilizzo di modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

5. (D) I PGT prevedono nella propria normativa disposizioni per i nuovi interventi insediativi, o per quelli di recupero e riuso delle aree dismesse, con superficie lorda di pavimento superiore a 20.000 m2, finalizzate a compensare le nuove emissioni introdotte in atmosfera con azioni che permettano di diminuire di pari quantità le emissioni rispetto alla situazione esistente. Le azioni possono essere realizzate anche in altre zone del comune, e possono riguardare anche la qualificazione del patrimonio edilizio esistente o la razionalizzazione della mobilità. Nel caso di redazione di PGT associato tra almeno tre comuni, gli interventi compensativi possono essere realizzati anche in altro comune tra quelli associati, utilizzando ove necessario modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

6. (D) La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli impianti di produzione per le energie rinnovabili, fatta eccezione per quelli inferiori ad 1 MgW di potenza ad esclusivo servizio dell'attività dell'azienda agricola, qualora il ciclo produttivo comporti emissioni in atmosfera. In via prioritaria la compensazione può riguardare l'attivazione di un impianto di cogenerazione con recupero di calore, eventualmente unito a rete di teleriscaldamento, che sostituisca equivalenti emissioni di impianti ad energia fossile esistenti e funzionanti. Le compensazioni possono riguardare altre parti del territorio comunale, oppure un contesto sovracomunale nell'ambito di un PGT associato tra almeno tre comuni, anche utilizzando modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.

7. (D) In coerenza con le indicazioni di cui al DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., al fine di contrastare i possibili effetti di lungo termine dei campi elettromagnetici, nei luoghi con permanenza media superiore a quattro ore, e nelle aree di gioco per l'infanzia, ricreative e adibite alla formazione scolastica, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, inteso come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Tale valore viene abbassato come obiettivo al valore di qualità di 3 μT per la realizzazione di nuovi elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz. Per frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, i valori di attenzione e di qualità coincidono e sono pari a 6 V/m per l'intensità di campo elettrico e a 0,016 A/m per il campo magnetico.

8. (D) I comuni sono tenuti a dotarsi del Piano di illuminazione pubblica ai sensi dell'articolo 4 della LR 17/2000 e ss.mm.ii., e forniscono nel PGT indicazioni per la progettazione degli impianti di illuminazione, anche privati, in spazi aperti con le finalità di garantire la sicurezza degli spazi, di minimizzare gli sprechi energetici, e di contenere l'interferenza con le aree naturalistiche. Adeguato approfondimento deve essere redatto dai comuni tenuti dalla normativa regionale allo sviluppo dello studio per la valutazione di incidenza ambientale.

Articolo II - 5. Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili

1. (I) In via transitoria fino all'emanazione del provvedimento della regione attuativo della DGR IX-3298 del 18 aprile 2012, per la localizzazione degli impianti fotovoltaici si fa riferimento ai criteri previsti nell'allegato 3 del DM 10 settembre 2010 e ss.mm.ii., come dettagliati al punto V della DGR IX-3298/2012. In via prioritaria, in considerazione dell'impatto visivo di tali impianti e della ricchezza paesaggistica del territorio provinciale, si dovrà nei PGT e nelle autorizzazioni tenere conto anche dei seguenti indirizzi:
   a) realizzazione degli impianti sulle coperture di centri commerciali, impianti di logistica, impianti produttivi, o in aree industriali dismesse, o in terreni marginali di difficile coltivazione, nel rispetto delle cautele idrogeologiche e della stabilità dei versanti, e della tutela della biodiversità;
   b) al termine del ciclo produttivo utile l'impianto che interessa suolo agricolo, se non sostituito con uno più aggiornato, viene dismesso con integrale ripristino dei luoghi;
   c) per gli interventi collocati su suolo agricolo si devono prevedere indicazioni paesaggistiche, anche con inserimenti a verde, volte a migliorare l'inserimento visivo degli impianti rispetto a manufatti storici o elementi del paesaggio rurale e naturalistici.

2. (D) In attuazione delle indicazioni di tutela del Piano paesaggistico regionale (PPR), la localizzazione di impianti fotovoltaici, in via transitoria fino all'emanazione del provvedimento della regione attuativo della DGR IX-3298 del 18 aprile 2012, non è ammessa nelle seguenti situazioni:
   a) negli ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica e negli ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, fatta eccezione per quanto necessario alla funzionalità dell'azienda agricola purché collocato sulle coperture di edifici e capannoni;
   b) in corrispondenza di vette e crinali montani e pedemontani anche al di sotto dell'altitudine tutelata dal D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., a salvaguardia dei paesaggi e dei coni visuali a questi associati;
   c) in corrispondenza delle parti visibili degli edifici nei nuclei rurali di particolare interesse storico e tipologico e dei complessi rurali e manufatti storici individuati nella tavola 2;
   d) in corrispondenza o relazione visiva con i geositi come individuati nella tavola 2 del PTCP e con i beni paesaggistici e culturali e monumentali individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   e) nei siti della Rete Natura 2000 secondo le indicazioni introdotte dai relativi Piani di gestione.

3. (I) In via transitoria fino all'emanazione del provvedimento della regione attuativo della DGR IX-3298 del 18 aprile 2012, per la localizzazione degli impianti tecnici per la produzione di energia da biomasse si tiene conto dei criteri previsti nell'allegato 3 del DM 10 settembre 2010 e ss.mm.ii., come dettagliati al punto V della DGR IX-3298/2012. In via prioritaria, in considerazione del rilevante numero di impianti già esistenti e degli effetti che la sommatoria delle emissioni di tutti gli impianti può avere sulla salute, si dovrà nei PGT e nelle autorizzazioni tenere conto anche dei seguenti indirizzi:
   a) gli impianti sono dimensionati sulla base delle biomasse prodotte in ambito provinciale, o comunque prodotte ad una distanza non superiore a 70 km dall'impianto, secondo la definizione di filiera corta data nel Decreto Interministeriale del 2 maggio 2010;
   b) le colture specializzate per la produzione di biomasse dedicate alla produzione di energia sono gestite con le pratiche agronomiche più avanzate in termini di sostenibilità ambientale;
   c) gli impianti per la produzione di energia da biomassa sono assoggettati a studio di sostenibilità economica ed ambientale;
   d) vengono previsti interventi di inserimento nel paesaggio, anche con impianti a verde, volti a migliorare il rapporto visivo degli impianti rispetto a manufatti storici o elementi del paesaggio rurale e naturalistici, a geositi e contesti territoriali interessati, e a elementi o aree soggetti a tutela dal D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

4. (D) La coltivazione di biomasse specializzate per fini energetici. non è ammessa nelle zone di collina-montagna degli ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica, e nelle situazioni di interazione con i

beni paesaggistici e culturali e monumentali individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Negli ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico deve essere coerente con le disposizioni della presente normativa inerenti la rete ecologica.

5. (D) Nella localizzazione di impianti eolici nelle zone collinari e montuose dell'Oltrepò si deve evitare l'interazione con zone di particolare sensibilità paesistico ambientale come quelle soggette a vincoli nazionali o del PTR, o più in generale alle aree nell'intorno delle linee di crinale montane.

Articolo II - 6. Impianti per il trattamento dei rifiuti

1. (D) Le zone non idonee, nonché le zone idonee, per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sono individuate nel Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2. (D) Per la localizzazione degli impianti valgono inoltre tutte le indicazioni fornite per le diverse tipologie da norme e atti del Piano territoriale di coordinamento (PTC) del Parco del Ticino.

3. (D) In via transitoria, fino all'adeguamento del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti al Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DGR 1990/2014, rimangono in vigore le limitazioni sulle aree per la localizzazione di impianti che sono contenute nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti vigente. A tale fine il prospetto riportato al capitolo 4.2 della Relazione generale del PTCP definisce il quadro delle correlazioni tra gli articoli della normativa del PTCP e gli analoghi articoli utilizzati negli elaborati del primo PTCP approvato nel 2003.

Capo 2 – Disposizioni generali sul paesaggio

Articolo II – 7. Definizioni e principi per la disciplina paesaggistica

1. I riferimenti che il PTCP assume, in materia di paesaggio, sono contenuti nella Convenzione del Paesaggio ratificata con la L. 14/2006 e ss.mm.ii. , nel decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., nella LR 12/2005 e ss.mm.ii. e nelle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (di seguito indicato con PPR).

2. A partire dal riconoscimento del paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, si definiscono i seguenti obiettivi specifici:
   a) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale a partire dal riconoscimento della struttura naturalistica principale costituita dall'ambito Vallivo del Po, del Ticino e dall'Oltrepò collinare e montano, e dei sistemi ed elementi che la compongono, per definire programmi, azioni e gestione integrata con i diversi enti competenti;
   b) tutela e armonizzazione degli elementi costituivi dei paesaggi in una prospettiva di sviluppo sostenibile, e pianificazione del ruolo all'interno delle trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
   c) articolazione della rete ecologica provinciale come scenario di riferimento per il progetto della rete verde provinciale e per le scelte localizzative degli interventi;
   d) individuazione dei fattori di degrado in essere e potenziali, anche in relazione al contenimento del processo di antropizzazione lungo le direttrici viabilistiche principali;
   e) valorizzazione e tutela dei Navigli e del sistema territoriale interessato, in coerenza con le indicazioni del PTRA regionale dedicato approvato con DCR n. IX/72 del 16 novembre 2010.

3. (D) Gli strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione degli ambiti ed elementi di interesse paesistico sono subordinati agli strumenti di attuazione dei cui all'articolo I-11 di questo testo normativo. Per gli ambiti di criticità e di rilevanza regionale, in particolare, si definiscono i programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo II-8.

Articolo II – 8. Programmi di azione paesaggistica

1. Previsti dall'articolo 32 del PPR tali programmi interessano interventi attivi di recupero e qualificazione paesaggistica. Essi si attuano innanzitutto con azioni strategiche che perseguono obiettivi, i quali, per loro natura, non possono essere conseguiti attraverso i soli strumenti di carattere normativo e i controlli amministrativi, ma richiedono l' adesione di più soggetti, disponibili a cooperare a un progetto comune di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale.

2. Il percorso per la definizione del programma di azione paesaggistica si attua con gli strumenti di partecipazione e di collaborazione interistituzionale previsti al comma 1 lettere d) ed e) dell'articolo I-11, da definire in maggiore dettaglio nell'ambito di intesa preliminare tra i soggetti istituzionali competenti.

3. L'elenco che segue individua le azioni programmatiche che ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del PPR la provincia intende promuovere all'attenzione della regione ai fini dell'inserimento nel Programma Regionale di Sviluppo:
   a) Valorizzazione dell'Ambito Vallivo del Po, che utilizzi tecniche di sensibilizzazione, linee guida e modelli dimostrativi per salvaguardare gli elementi naturalistici, geologici e storico culturali del paesaggio vallivo, conservazione della biodiversità e prevenzione del danno paesistico-ambientale, consultando e coinvolgendo attivamente nella loro conservazione e valorizzazione l'Autorità di Bacino, i comuni dell'ambito, i proprietari terrieri e i settori dell'energia, del turismo e della gestione delle acque.
   b) Promozione del ruolo della risicoltura e della viticoltura nei territori della Lomellina e dell'Oltrepò collinare nella gestione dei paesaggi e degli habitat semi-naturali in ottica di mantenimento della diversità biologica e della fruizione sostenibile del territorio, sulla base delle risorse economiche messe a tale fine a disposizione nell'ambito del PSR.
   c) Promozione di collaborazione interistituzionale con comuni, organizzazioni professionali agricoltori e associazioni all'interesse turistico dei luoghi esistenti mediante azioni di sostegno nella direzione della multifunzionalità agricola.
   d) Promozione di una rete, in collaborazione con i parchi e i settori interessati, con le istituzioni locali e le associazioni ambientaliste, di iniziative di educazione ambientale sul tema della biodiversità e per l'applicazione di tecniche realizzative, gestionali atte a tutelare o ripristinare i processi ecologici alterati.
   e) Azioni innovative per lo sviluppo turistico e per una maggior sensibilità sociale ai temi ambientali e naturalistici.
   f) Promozione di azioni di coordinamento paesistico per l'Ambito dell'Oltrepò pavese e per le colline Banine.
   g) Attivazione di un progetto organico e unitario, relativo al complesso del territorio provinciale o per stralci riferiti agli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16, per la fruizione turistica del territorio a partire dai tracciati guida paesaggistici, dai tracciati storici, panoramici e tematici.

Articolo II – 9. Valenza paesaggistica dei PGT

1. I Comuni, nella elaborazione dei PGT definiscono i criteri e gli indirizzi per la pianificazione in coerenza con i contenuti dell'articolo 34 del PPR.

2. (D) Per le finalità di cui al comma 1 i PGT devono contenere:
   a) nel Documento di Piano:
      a1. la carta condivisa del paesaggio, non necessariamente concepita come unica tavola, che identifica l'Unità Tipologica di Paesaggio in cui il Comune è inserito, gli ambiti e i sistemi di rilevanza sovra comunale, gli ambiti di degrado, la rete verde provinciale, le aree naturali e seminaturali, gli elementi di tutela sovra comunali e le relazioni di connessione alle diverse scale e la modalità di interazione con i diversi settori o enti competenti; devono inoltre essere indicate le strategie per valorizzazione del paesaggio e determinati gli indirizzi di tutela specifici per il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole;
      a2. una tavola che indichi le trasformazioni previste sulla Carta condivisa del Paesaggio con evidenziazione delle criticità e delle opportunità;

a3. i criteri di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione, declinando alla scala di maggiore definizione locale le indicazioni sul paesaggio contenute nel presente Titolo II capi da 2 a 7;

b) nel Piano dei Servizi:

b1. l'individuazione della rete verde comunale tenendo conto della rete verde provinciale così come definita al successivo capo 6 e le prescrizioni derivanti dagli indirizzi della Carta condivisa del Paesaggio, indicandone le specificità locali, i caratteri connotativi e le relative strategie d'intervento;

c) nel Piano delle Regole:

c1. la classificazione vincolante dei diversi gradi di sensibilità paesaggistica del territorio con i criteri di intervento per ogni singola classe individuata, da adottare per l'esame paesistico dei progetti;

c2. per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione ricadenti nelle aree di valore paesaggistico ambientale si devono rispettare i parametri definiti dall'articolo 10 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. comma 3;

c3. l'attuazione alla scala di maggiore definizione locale, anche negli ambiti urbani, delle indicazioni sul paesaggio contenute nel presente Titolo II capi da 2 a 7.

3. Il PGT per il quale sia stata verificata, a seguito di esplicita richiesta del comune nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità di cui all'articolo I-12, la rispondenza, anche per gli ambiti urbani, agli obiettivi di tutela paesaggistica e la coerenza con le indicazioni contenute nel punto 2, una volta approvato assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi dell'art. 6 del PPR.

4. La provincia aggiorna e integra il proprio PTCP per la parte paesaggistica, accogliendovi le indicazioni di maggior dettaglio, a specifica valenza paesaggistica del PGT stesso, con le modalità di aggiornamento di cui all'articolo I-8.

Articolo II – 10. Disposizioni per l'esame paesistico dei progetti

1. Ai fini dell'esame paesistico dei progetti di intervento, così come disposto nella Parte IV delle NTA del PPR, per la determinazione della sensibilità del sito, in assenza di atti a maggior definizione paesistica (art. 6 NTA del PPR) si farà riferimento ai seguenti elaborati del PTCP:
   a) Tavola 2. Previsioni del sistema paesaggistico-ambientale
   b) Tavola 3. Rete ecologica e rete verde provinciale
   c) Tavola 4. Carta delle invarianti
   d) Tavola 5. Carta del dissesto e della classificazione sismica

2. In presenza di atti di pianificazione a maggior definizione paesistica, i riferimenti conoscitivi di cui sopra saranno integrati ed eventualmente sostituiti da quelli allegati al piano di maggior dettaglio.

3. All'interno delle aree protette (parchi e riserve) costituiscono atti di dettaglio paesistico quelli facenti parte del PTC del Parco o del Piano di gestione della Riserva.

4. Per i progetti previsti nelle zone soggette a vincolo paesistico si procede ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., rispettando comunque le prescrizioni e i criteri definiti nel Piano delle Regole del PGT.

5. (I) I riferimenti conoscitivi a qualsiasi scala possono essere integrati, precisati ed eventualmente rettificati mediante analisi specifiche allegate al progetto d'intervento, certificate dal progettista o da esperti settoriali quando riguardano aspetti specifici di carattere naturalistico, geomorfologico e storico-architettonico.

6. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed interventi ammessi, al fine di garantire la coerenza con il contesto paesaggistico esistente i progettisti, dovranno fare riferimento oltre che agli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale:
   a) ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e del DGR del 22.12.2011, comprensivo delle appendici A (modulistica e documentazione), e B (schede degli elementi costitutivi del paesaggio), che costituisce normativa di riferimento per gli enti ai quali sono attribuite le funzioni amministrative per il

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'irrogazione delle sanzioni, rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167 del Decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.;

b) agli specifici indirizzi eventualmente dettati dagli atti di assoggettamento a tutela nel caso le aree interessate ricadano entro gli ambiti di elevata naturalità e siano anche assoggettate a specifica tutela paesaggistica (ex articoli 136 e 142 del Decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.);

c) alle linee guida per l'esame paesistico dei progetti (cfr. DGR. n 11045 dell'8 novembre 2002 - 2° supplemento straordinario del BURL del 21 novembre 2002) qualora le aree, ricadenti entro gli ambiti di elevata naturalità, non siano assoggettate a specifica tutela paesaggistica.

Articolo II – 11. Unità tipologiche di paesaggio

1. (I) Le unità tipologiche costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali a livello provinciale e sono definite in base ai caratteri prevalenti di qualità paesaggistica valutando altresì gli elementi caratteristici delle trasformazioni già avvenute e di quelle potenzialmente verificabili; gli indirizzi di tutela indicati sono orientati di volta in volta alla valorizzazione, alla qualificazione o al controllo delle trasformazioni.

2. (I) Le unità tipologiche di paesaggio sono individuate nella tavola 2 e sono definite negli indirizzi e nelle azioni da intraprendere nell'allegato 3 e nella Tabella 6.4 dello Studio di Incidenza allegato al PTCP.

3. (I) La tabella sinottica seguente dettaglia le Unità Tipologiche di Paesaggio Regionali - individuate negli ambiti geografici del PPR - mediante la loro suddivisione in unità tipologiche di scala provinciale; queste ultime sono state caratterizzate in aree di conservazione, aree della evoluzione e aree della trasformazione paesaggistica.

ambito geografico PPR	Unità tipologiche di paesaggio PPR	Unità tipologiche di paesaggio PTCP
Bassa pianura	Paesaggi delle fasce fluviali	1. Valle perifluviale del Po (aree della conservazione paesaggistica)
		2. Lomellina: Pianura risicola caratterizzata dal Sesia, Agogna e Terdoppio (aree della conservazione paesaggistica)
		3. Lomellina: Pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico (aree della conservazione paesaggistica)
	Paesaggi della pianura irrigua	4. Lomellina: Paesaggi urbani a ovest dell'area metropolitana milanese (aree della trasformazione paesaggistica)
		5. Ambito del pavese tra Ticino e Olona (aree della evoluzione paesaggistica)
		6. Pianura irrigua a est di Pavia ambito agricolo foraggero (aree della trasformazione paesaggistica)
		7. Colline Banine emergenza naturalistica (aree della conservazione paesaggistica)
Oltrepò pavese	Paesaggi della pianura pedeappenninica e dei primi contrafforti della collina	8. Paesaggi dell'urbanizzazione lineare (aree della trasformazione paesaggistica)
	Valli e dorsali collinari e pedeappenniche	9. Valle Staffora paesaggio caratterizzato dal corso d'acqua da piccoli centri (Salice, Rivanazzano) con direttrice principale verso la montagna appenninica aree in evoluzione paesaggistica
	Valli e dorsali collinari e pedeappenniche	10. Valle Versa - valle della viticoltura (aree in evoluzione paesaggistica)
	Montagna appenninica	11. Montagna Appenninica (aree della conservazione paesaggistica)

4. (O) La provincia promuove progetti sperimentali di pianificazione e gestione dei paesaggi, attraverso gli strumenti attuativi previsti nell'articolo I–11 del presente testo normativo, volti ad integrare le diverse politiche d'intervento attivate sul territorio, con gli obiettivi di valorizzazione, controllo e qualificazione definiti per le unità di paesaggio dal presente piano e che individuino per determinati paesaggi specifici obiettivi di qualità paesaggistica in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio.

5. (D) In base alla LR 12/2005 e ss.mm.ii., i comuni assumono le unità tipologiche di paesaggio, le strutture insediative, i valori naturali e quelli storico-culturali del paesaggio quali riferimenti essenziali per i propri atti di pianificazione, mediante i quali ne stabiliscono a scala di maggiore dettaglio:
   a) l'articolazione e la caratterizzazione;
   b) le regole di salvaguardia, fruizione e valorizzazione.

6. (D) I PGT nel Documento di Piano dovranno:
   a) contestualizzare gli interventi di trasformazione sovracomunali nell'unità tipologica di rifermento e individuarne l'impatto sul paesaggio, la sua sostenibilità e prevederne la mitigazione, in base alle disposizioni contenute nel presente Titolo;
   b) individuare paesaggi tipici da salvaguardare e definire la loro funzionalità in coerenza con la Rete Verde Provinciale.

Capo 3. Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore naturale

Articolo II – 12. Rete natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC)

1. La Rete Natura 2000, istituita a seguito della Direttiva 92/42/CEE Habitat, costituisce la Rete ecologica europea, la cui funzione è di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. La Rete Natura 2000 si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei siti di cui al punto 1, considerando SIC, ZPS e ZSC parte integrante e strutturale della rete ecologica e della rete verde di livello provinciale.

3. (O) La provincia, attraverso i tavoli di lavoro previsti nell'articolo I-11 comma e), punto e5, sentite le associazioni ambientaliste e gli interessi organizzati competenti, in coerenza con i Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, provvede alla delimitazione delle aree contigue ai SIC, alle ZPS e alle ZSC e le recepisce nel PTCP, con la procedura indicata nell'articolo I-8.

4. (D) Nel Documento di Piano dei PGT dei comuni interessati dai siti della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista la protezione dei territori contigui attraverso una normativa di tutela ambientale e attraverso la regolamentazione delle attività estrattive, di caccia, pesca e di raccolta dei rifiuti, individuata anche con gli enti territoriali interessati, sentite le associazioni ambientaliste e gli interessi organizzati competenti, e in coerenza con la Rete ecologica e con la funzionalità nelle rete verde. In sede di conferenza VAS nel caso in cui un sito della Rete Natura 2000 interessi più comuni dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della sua corretta pianificazione e gestione.

Articolo II – 13. Parco Regionale della Valle del Ticino

1. I confini del Parco Lombardo della valle del Ticino e del Parco naturale ai sensi della L. 394/1991 e ss.mm.ii., sono riportati nella tavola 2.

2. Il PTCP della provincia e il PTC del Parco si raccordano secondo le indicazioni generali di cui all'articolo I-1 comma 5, e le indicazioni sugli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo III-1 comma 5.

3. (I) Nel Documento di Piano dei PGT dei comuni contermini al Parco Regionale della Valle del Ticino dovrà essere prevista la protezione dei territori contigui attraverso una normativa di tutela ambientale, anche in relazione alla funzionalità della Rete Ecologica Provinciale.

4. (O) Per quanto riguarda le previsioni del PTCP nell'ambito del territorio di competenza del Parco Regionale della Valle del Ticino, occorre fare specifico riferimento alle apposite discipline del PTC del Parco medesimo. Al fine di condividere e concordare i contenuti di comune interesse, nell'ambito di un documento d'intesa, verrà predisposto apposito tavolo di lavoro.

Articolo II – 14. Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

1. I PLIS esistenti e proposti sono individuati nella tavola 2 e sono normati ai sensi dell'articolo 34 della LR 12/2011 e ss.mm.ii.

2. I PLIS sono funzionali alla Rete Verde Provinciale e possono rappresentare i Corridoi Verdi, così come definiti nell' articolo II – 45.

3. Per l'Istituzione di nuovi PLIS si fa riferimento all'articolo 34 commi 3, 4, 5, 6 della LR 12/2011 e ss.mm.ii., che sostituisce l'articolo 34 della LR 86/1983 e ss.mm.ii.

4. I PLIS sono parchi comprendenti strutture naturali, aree verdi periurbane, zone di connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, possono essere costituiti da elementi di interesse sovra comunale o da aree situate in posizione strategica rispetto al potenziale sviluppo di contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

5. (O) La provincia concorre con la regione e i comuni, in conformità ai criteri definiti dal Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP), alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui all'articolo 6, lettera a) della LR 12/2011 e ss.mm.ii.

6. (D) Fino all'istituzione dei PLIS proposti i comuni consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche dell'ambito, non possono essere ampliati gli edifici esistenti, eccetto la ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.

Articolo II – 15. Boschi e foreste

1. Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, di cui alla Tavola n. 4, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

2. Le superfici forestali destinate ad attività produttive sono incluse negli ambiti agricoli strategici di cui alla Tavola n.6 e soggette alle disposizioni di cui al Titolo III.

3. Il PTCP recepisce la ricognizione effettuata dal Piano di Indirizzo Forestale provinciale (PIF), che individua le aree qualificate a bosco, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia, e rimanda ai relativi indirizzi normativi. Disposizioni specifiche del PTCP aggiuntive a quelle del PIF sono definite nel presente articolo.

4. (O) Il PTCP promuove gli interventi di riqualificazione e sviluppo delle aree boscate, indicati negli indirizzi e nelle disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale provinciale, che costituisce specifico piano di settore del PTCP, ne favorisce il recupero e la riqualificazione in correlazione con la definizione della Rete Verde e della Rete Ecologica Provinciale.

5. (D) Il PGT nel Documento Piano, nel Piano dei Servizi e nella Carta condivisa del Paesaggio Comunale:
   a) recepisce i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale che costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto immediatamente esecutivi;
   b) verifica e integra a scala di maggiore dettaglio i boschi individuati nel Piani di Indirizzo Forestale, nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando

per questi ultimi disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;

c) individua interventi di rimboschimento prioritariamente nei varchi della rete verde secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale;

d) definisce criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi sulle aree limitrofe ai boschi.

6. (D) Le compensazioni forestali vengono individuate in coerenza con le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale tenendo conto in via prioritaria delle informazioni e indicazioni contenute nella Rete Ecologica Provinciale. Le compensazioni a seguito di trasformazione del bosco sono stabilite ai sensi della DGR 675/2005.

Articolo II – 16. Ambiti di elevata naturalità

1. Il PTCP recepisce gli ambiti di elevata naturalità individuati nella Tavola D del PPR e le disposizioni immediatamente operative dell'articolo 17. In particolare per l'individuazione specifica dei territori comunali assoggettati alla tutela nell'ambito dell'Oltrepò Pavese, si fa riferimento al Vol.2 - Repertori – Aree di particolare interesse Ambientale-Paesistico.

2. (O) Negli ambiti di elevata naturalità sono vietati:
   a) la caccia in forma vagante. Il Piano Faunistico Venatorio dovrà inserire l'ambito di elevata naturalità dell'Oltrepò pavese, come comparto di maggior tutela, definendo i criteri limitativi specifici per l'esercizio venatorio, volti alla valorizzazione dell'ambito naturalistico;
   b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione della provincia o dell'ente gestore; sono, peraltro, consentiti, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali;
   c) la pesca sia professionale che sportiva. Il Piano lttico provinciale per i corpi idrici presenti nell'Ambito di elevata naturalità dovrà prevedere specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche;
   d) l'introduzione di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
   e) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione della provincia o dell'ente gestore;
   f) l'apertura in nuove cave e discariche, compreso quelle per rifiuti solidi urbani ed inerti;
   g) il transito dei veicoli a motore fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
   h) il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere di rilevanza sovracomunale, all'interno dell'ambito è sottoposto al preventivo nullaosta della provincia o dell'ente di gestione.

3. (D) La provincia, per le aree che negli ambiti di cui al comma 1 risultano complesse o gestite da diversi enti, in accordo con i comuni, con gli enti gestori dei parchi e con l'Autorità di Bacino, attraverso gli strumenti di attuazione stabiliti nell'articolo I-11 comma e) di questo testo normativo, promuove una progettazione coordinata e l'inserimento nei programmi di azione strategica.

4. (D) Il PGT nel Documento Piano, in particolare nella Carta Condivisa del Paesaggio :
   a) recepisce i contenuti degli ambiti di elevata naturalità che costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto immediatamente esecutivi;
   b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli ambiti di elevata naturalità, nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando per questi ultimi disposizioni per il Piano delle Regole volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

Articolo II – 17. Area perifluviale del Po e del Sesia

1. L'area perifluviale del Po e del Sesia individuata nella tavola 2 è normata da quanto disposto all'articolo 20, commi 7 e 8 della normativa del Piano Paesaggistico del PPR.

2. (P) L'ambito soggetto a tutela paesaggistica riguarda la fascia di ampiezza 150 m misurata dall'argine maestro e, dove questo manchi, risulta assoggettata a tutela l'intera area golenale (fascia di esondazione).

3. (I) Ai fini dell'inserimento paesaggistico delle opere si deve fare riferimento alla "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione" approvata con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 15/04/1998.

4. (D) Per gli aspetti tecnici progettuali delle opere e per i materiali ecocompatibili si deve fare riferimento al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Quaderno delle Opere tipo" realizzato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

5. (D) L'area perifluviale è un elemento della struttura naturalistica primaria della Rete Verde Provinciale, articolo II-42 del presente testo normativo.

6. (O) Il PTCP promuove progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali, prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani, e riconosce il ruolo di presidio del territorio da parte del mondo agricolo attraverso gli strumenti di attuazione previsti nell'articolo I-11 e i programmi di azione paesistica così come definiti nell'articolo II-8.

7. (I) Il PTCP promuove il coordinamento territoriale attraverso i tavoli di lavoro con i comuni, di cui all'articolo I-11, per l'attuazione di progetti definiti secondo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

8. (D) Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B deve essere definito da un progetto e sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa, previa espressione di una valutazione tecnica vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

Articolo II – 18. Rete idrografica naturale

1. (P) La rete idrografica superficiale individuata nella tavola 2 è vincolata dall' articolo 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., comma 1, lettera c, e dall' articolo 20 del PPR, e costituisce la maglia di connessione della Rete Ecologica Provinciale. La rete idrografica è costituita da tutti i corsi d'acqua ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 2.

2. (P) Per l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, si richiama la DGR del 25 luglio 1986, n 12028 (pubblicata sul BURL del 15 ottobre 1986, 2° supplemento straordinario al n 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 1-quater della legge 8 agosto 1985, n 431, ha individuato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesistici.

3. (D) Qualsiasi intervento lungo i corsi d'acqua deve tenere conto degli ecosistemi fluviali e del rapporto dinamico tra corso d'acqua e territorio e in particolare deve essere verificata la compatibilità con:
   a) studi di idraulica ed idrologia delle caratteristiche e del comportamento idrogeologico del territorio;
   b) studio del rischio idrogeologico dovuto a fenomeni di piena e alluvionali.

4. (D) Devono inoltre essere adottate modalità di intervento per la salvaguardia, la difesa e la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica, si devono introdurre opere di mitigazione laddove indicazioni tecniche richiedano la realizzazione di opere con impatto significativo.

Articolo II – 19. Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico

1. (I) I corsi d'acqua di rilievo idrobiologico, individuati nella Tav. 3 "Rete Ecologica e Rete Verde Provinciale", hanno natura demaniale, anche in caso di mancata inclusione negli elenchi delle acque pubbliche di cui all'art. 1 del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii.. Rappresentano maglie di connessione della Rete Ecologica Provinciale necessitano di opportuni interventi di rinaturazione, in coerenza anche con le indicazioni normative previste per le aree della Rete Verde Provinciale che tendono a:
   a) recuperare e salvaguardare le caratteristiche naturali degli alvei, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti;
   b) favorire la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano le aste individuate, garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità e la contestuale predisposizione delle opportune misure di sicurezza per scongiurare danni irreversibili all'ambiente naturale ed in particolare alla vegetazione ripariale;
   c) valorizzare gli elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di valorizzazione dei siti, un nodo di forte interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e a elementi storico-architettonici di matrice idraulica presenti.

2. (I) Il ruolo svolto dai corsi d'acqua di rilievo idrobiologico nell'ambito della REP e della RVP presuppone il mantenimento o il ripristino di una buona funzionalità lungo fasce contigue agli alvei incisi di ampiezza superiore a quella strettamente necessaria alla salvaguardia dei soli ecosistemi acquatici e del loro valore paesaggistico. Fermi restando i condizionamenti da imporre alle porzioni immediatamente adiacenti all'idrografia, lungo tali fasce, che, di norma, per i corpi idrici di pianura, devono avere lungo ciascuna sponda un'ampiezza di almeno dieci volte quella dell'alveo inciso, vanno promossi usi dei suoli idonei ad assicurare, oltre che la copertura vegetale permanente, adeguate dotazioni arboree ed arbustive e massima distribuzione di unità ad assetto naturale.

3. (D) Ai fini della tutela delle condizioni ecologiche e paesaggistiche dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico si applicano:
   a) le disposizioni del "Regolamento Provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38/2010, cui si conformano i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni di programmazione, progettazione ed autorizzazione delle attività disciplinate dal Regolamento stesso, nonché gli esecutori delle attività medesime;
   b) le "Norme di tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico" di cui all'Allegato 5 alla presente disciplina.

4. (D) Le presenti disposizioni di salvaguardia dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 42, comma 3, delle N.d.A. del PTUA della Regione Lombardia, specificano ed articolano i contenuti della pianificazione della tutela delle acque, coordinandoli con gli aspetti ambientali e paesistici, e individuano ulteriori corpi idrici, con le relative fasce di pertinenza, su cui prevedere specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate.

5. (D) Il comune, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, tenendo conto delle indicazioni del Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici di cui al Piano Ittico Provinciale (Delibera del Consiglio Provinciale n.38 del 24 giugno 2010) nei propri atti di pianificazione:
   a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i corsi d'acqua individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
   b) verifica che l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei corsi d'acqua individuati dal PTCP non ne pregiudichi la naturalità;
   c) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi ammessi;
   d) applica quanto disposto all'articolo 20 della normativa del PPR, ed in particolare: procede ad una analisi dettagliata, recependo le indicazioni regionali relative alla definizione del reticolo idrico principale, e mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovralocale, riferendosi in modo coerente alle indicazioni del Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio rurale secondo la DGR n 6/44128 del 9 luglio1999.

Articolo II – 20. Geositi

1. I geositi di prevalente interesse paleontologico e mineralogico sono normati dall'articolo 22 del PPR, fatte salve eventuali disposizioni vigenti in forza della Parte II del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e sono oggetto di assoluto divieto di manomissione e richiedono la predisposizione di efficaci misure di limitazione all'accesso e di vigilanza per garantirne l'integrità, impedendo sottrazioni di materiale che possano depauperarne il valore.

2. (D) Il PTCP recepisce quanto definito dalla pianificazione regionale, e ne approfondisce i contenuti perimetrando con maggior dettaglio e specificando le caratteristiche dei geositi presenti sul territorio ed aventi rilevanza sovralocale. Le azioni di tutela sono differenziate in relazione alle caratteristiche areali ed alle specificità dei siti cosi come riportate nel repertorio di cui allo studio geologico allegato alla Relazione generale, che costituisce articolazione e precisazione dei siti individuati nella tavola 2. In particolare, in relazione all'estensione degli areali valgono le seguenti disposizioni:
   a) Geositi ad ampia scala territoriale – GAST. Si tratta di geositi che rappresentano un processo geologico non comune, non ripetitivo, di estensione areale notevole. L'individuazione di questi areali, proprio in relazione alla loro dimensione, non presuppone una tutela generalizzabile a priori, ma ha principalmente valore cognitivo e di riferimento per la successiva pianificazione locale, attraverso la quale dovranno essere effettuati opportuni approfondimenti per individuare situazioni puntuali e/o di maggior dettaglio (ad es. affioramenti significativi) o realmente definibili con precisione, da sottoporre a specifiche norme di tutela e di valorizzazione in base alle caratteristiche specifiche di seguito riportate:
      a1. I geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico dovranno essere oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la conformazione e connotazione.
      a2. I geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-strutturale, vulcanologico e petrografico devono essere salvaguardati nelle loro potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visitabilità delle esposizioni esistenti; sono pertanto da escludersi gli interventi sullo stato dei luoghi che possono nascondere alla vista le esposizioni o impedirne di fatto la possibilità di accedervi e visitarli
      a3. I geositi di prevalente interesse paleontologico, fatte salve eventuali disposizioni vigenti in forza della Parte II del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e mineralogico rivestono rilevante valore scientifico. Dovranno pertanto essere oggetto di assoluto divieto di manomissione e richiedono la predisposizione di efficaci misure di limitazione all'accesso e di vigilanza per garantirne l'integrità, impedendo sottrazioni di materiale che possano depauperarne il valore. La loro più precisa localizzazione cartografica e l'apposizione di segnaletica informativa e didattica è assolutamente subordinata all'effettiva messa in atto delle azioni di controllo suddette da parte degli enti locali e dei gestori dei siti, fatte salve situazioni motivatamente escluse in quanto non a rischio di compromissione dello specifico valore scientifico. La perimetrazione di maggior dettaglio e la puntuale individuazione delle situazioni locali di particolare interesse e' demandata alla pianificazione locale che, in ogni caso, dovrà prevedere specifiche azioni di tutela e di valorizzazione dei beni in funzione della loro peculiarità (riferimento ai precedenti punti a.1, a.2, a.3). Qualora all'interno di questi areali il PTCP individui altri elementi di interesse naturalistico o paesistico (es. emergenze naturalistiche, aree di elevato contenuto naturalistico, ecc.) vengono richiamate anche le rispettive norme di tutela.
   b) Contesti areali diffusi – CAD. Trattasi di luoghi di elevato interesse geologico per i quali il PTCP riporta una perimetrazione indicativa in quanto riferiti ad un contesto areale diffuso, non ad un sito specifico perimetrabile con precisione, quali ad es. tratti di corsi d'acqua con particolari caratteristiche geomorfologiche. La perimetrazione di maggior dettaglio e la puntuale individuazione delle situazioni locali di particolare interesse e' demandata alla pianificazione locale che, in ogni caso, dovrà prevedere specifiche azioni di tutela e di valorizzazione dei beni in funzione della loro peculiarità (riferimento ai precedenti punti a.1, a.2, a.3). Anche in questi areali possono essere individuati ulteriori elementi di interesse naturalistico e/o paesistico (es. emergenze naturalistiche, aree di elevato contenuto naturalistico, ecc.) per i quali valgono in ogni caso le rispettive norme di tutela.
   c) Dissesto – DISS. Questi geositi, perimetrali nella tavola 2, rivestono un particolare significato per le loro caratteristiche geomorfologiche ed evolutive che conferiscono loro una notevole valenza didattica oltre che significato geologico – geomorfologico applicato. Questi siti, per i quali già valgono limitazioni d'uso in relazione alla loro condizione di rischio geologico, sono da considerare "emergenze naturalistiche" e da assoggettare alle disposizioni di cui al Titolo II cui si potrà derogare

unicamente per gli interventi di risanamento idrogeologico e/o a presidio del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente. In sede di pianificazione locale dovranno essere previste opportune fasce di rispetto dei siti individuati.

d) Ambiti perimetrali – PERIM. Trattasi di oggetti geologici fisicamente ben definiti, per i quali il PTCP ha operato una individuazione di dettaglio. Questi ambiti sono equiparati alle emergenze naturalistiche e sottoposti alla specifica normativa di cui al Titolo II. Potranno derogare alle limitazioni previste modeste attività di cava all'interno del geosito "Ex. Cava S. Michele" esclusivamente finalizzate alla produzione di conci per il restauro della Basilica di S. Michele in Pavia per la cui originaria realizzazione sembra sia stato utilizzato materiale proveniente da questo sito. In sede di pianificazione locale, oltre a recepire le prescrizioni di cui sopra, tese ad evitare ogni modificazione o alterazione del bene geologico, si dovranno prevedere interventi per la valorizzazione e per la fruizione pubblica dei siti.

e) Elementi puntuali – PUNT. Trattasi di situazioni puntuali, di ridottissima estensione territoriale (es. fontane, fonti ecc.), cartograficamente individuati come tali nel PTCP. Questi elementi sono oggetto di specifica tutela per garantirne la conservazione e valorizzazione. In sede di pianificazione locale deve essere individuata un'idonea fascia di rispetto rapportata alla situazione morfologica e/o territoriale locale, per garantire la salvaguardia e la corretta fruibilità del bene. All'interno di tale fascia troveranno applicazione le limitazioni d'uso di cui al precedente punto d).

f) Per tutti i geositi individuati, gli strumenti di pianificazione locale e di programmazione settoriale, dovranno prevedere interventi per la loro fruizione didattico – scientifica (es. aree di sosta, piazzole, punti panoramici, recinzioni, cartellonistica ecc.) nonché fissare regole di compatibilità' per le attività in atto o per le strutture esistenti.

Articolo II – 21. Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica

1. Oltre ai geositi individuati come siti di rilevanza provinciale, costituiscono elemento di interesse paesistico da individuare in sede di pianificazione locale, i seguenti elementi:
   a) i dossi emergenti sul piano fondamentale della pianura;
   b) le scarpate morfologiche definite;
   c) le pareti rocciose;
   d) gli affioramenti ofiolitici ed i massi erratici;
   e) le grotte;
   f) i fronti fossiliferi;
   g) le linee di crinale.

2. (I) Il principio generale da adottare rispetto a questi elementi è quello della conservazione dei caratteri morfologici e della valorizzazione paesistica. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra significativi, impianti vari, infrastrutture, introduzione di elementi di interferenza visuale, cancellazione dei caratteri specifici.

3. (D) Nei PGT, nei piani settoriali e nei progetti dovranno essere adottate scelte coerenti con tale indicazioni prevedendo, fra l'altro:
   a) idonei ambiti di rispetto delle emergenze, con preclusioni insediative;
   b) destinazioni d'uso coerenti con la vocazione del luogo;
   c) conservazione e ripristino delle condizioni di naturalità.

4. (D) Eventuali deroghe al principio conservativo possono essere valutate in relazione agli approfondimenti della pianificazione locale e settoriale, in presenza di situazioni già oggetto di alterazioni o di adattamenti antropici.

5. (D) Gli interventi ammessi devono in ogni caso perseguire il recupero ambientale dei luoghi garantendo la coerenza sia formale che paesistica con il contesto interessato.

Articolo II – 22. Zone umide e aree palustri

1. Le zone umide e le aree palustri individuate nella tavola 2 costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico di rilevanza provinciale.

2. Nei casi in cui gli elementi siano ricompresi in aree non assoggettate a specifica tutela, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n 42 del 2004 e ss.mm.ii., le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

3. (D) Le zone umide e palustri assumono la funzionalità di nodi della Rete Verde Provinciale così come definiti nell'articolo II – 44 del presente testo normativo.

4. (D) Il PGT nel Documento di Piano:
   a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le aree umide individuate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
   b) non consente interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di minimo 50 m dal confine dell'area umida;
   c) non consente azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
   d) non consente opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno in un intorno minimo di 25 m;
   e) definisce criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi, e incentiva interventi di rinaturalizzazione e fruibilità.

Articolo II – 23. Rete Ecologica Provinciale

1. La Rete Ecologica Regionale, individuata nel PTR, è costituita dai siti della Rete Natura 2000 e dalle aree con valenza ecologica di collegamento che per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali, e assume valore prescrittivo ai sensi dell'art. 6 della LR 12/2011 e ss.mm.ii.

2. La Rete Ecologica Provinciale, riportata nella tavola 3, contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale introdotta dal PTR, documento di piano, paragrafo 1.5.6 – infrastrutture prioritarie della Lombardia – di cui i corridoi ecologici primari sono riportati nella tavola 3 del PTCP, assumendone i criteri costituenti e dettagliandone gli elementi portanti. Costituisce inoltre il riferimento prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Piano Paesistico Regionale, per la Rete Verde Provinciale.

3. (I) Obiettivi principali della Rete Ecologica Provinciale sono:
   a) fornire alla pianificazione settoriale, provinciale e di altri enti, un quadro organico dei condizionamenti naturalistici ed eco sistemici e quindi fornire l'opportunità di individuare azioni di piano compatibili o eventuali compensazioni;
   b) fornire alle autorità ambientali impegnate nei processi VAS e agli uffici responsabili delle procedure di VIA, uno strumento di rifermento per le valutazioni dei piano, programmi e progetti;
   c) fornire quadro di riferimento generale e indicazioni di priorità per la previsione degli interventi ecologici alla scala comunale e per lo sviluppo della Rete Ecologica Comunale;
   d) fornire agli uffici deputati all'assegnazione di contributi per misure finalizzate al miglioramento naturalistico degli ecomosaici, indicazioni di priorità concorrenti ad un miglioramento complessivo del sistema.

4. (I) Gli elementi costituenti la Rete Ecologica Provinciale normati dai seguenti commi possono essere progressivamente perfezionati attraverso i programmi e i piani di settore competenti per le singole categorie di intervento seguendo la procedura di cui all'articolo I-8. Attraverso le intese di cui all'articolo I-1 comma 5 la Rete Ecologica Provinciale viene integrata con gli studi di approfondimento sviluppati dall'Ente Parco del Ticino.

5. (D) Costituiscono gangli della rete ecologica, di cui alla tavola 3:
   a) Capisaldi sorgenti in ambito planiziale, costituiti dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle riserve, e dalle oasi faunistiche, svolgono funzione di sorgente di biodiversità, a livello locale e sovralocale, la salvaguardia deve essere assoluta secondo le norme riportate nell'articolo II-12 e inoltre si fa riferimento all'articolo II-42 per la funzionalità nella Rete Verde Provinciale.
   b) Capisaldi sorgenti in ambito collinare e montano, costituiti dall'unica riserva presente in Oltrepò, dai sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica normati all'articolo II-21 del presente testo normativo, dalle aree di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici di cui all'articolo II-43 riferito alla Rete Verde Provinciale.

6. (D) Elementi di connessione ecologica, con specifica valenza strutturale e funzionale o di residualità da tutelare e consolidare attraverso il mantenimento e il ripristino dei caratteri ecologici e paesistici esistenti.

7. (D) Ambiti di riqualificazione ecosistemica a completamento degli ambiti di connessione ecologica, sono da considerarsi prioritari ai fini degli interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43 bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e delle misure agro-ambientali, e sono inoltre normati all'articolo II-46 riferito alla Rete Verde Provinciale.

8. (D) Elementi puntuali e lineari di elevato valore:
   a) Aree di interesse naturalistico in ambito planiziale, ricadenti all'esterno dei gangli e degli elementi di connessione della Rete Ecologica Provinciale, sono rappresentate dalle aree umide di cui all'articolo II-22 del presente testo normativo e dai biotopi individuati che, per interesse specifico e/o rarità rispetto al contesto di appartenenza costituiscono emergenze di notevole significato ecologico-ambientale. Per tali elementi sono da preservare l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso senza alterare le dinamiche ecologiche in atto. Essi sono inoltre normati all'articolo II-44 riferito alla Rete Verde Provinciale.
   b) I corsi d'acqua naturali e i corsi d'acqua naturalizzati che presentano una forte connotazione ecologica.
   c) Geositi che sono normati all'articolo II-20 del presente testo normativo.
   d) Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico individuati ai sensi del Piano Ittico del Provincia di Pavia, dall'articolo II-19 delle presenti norme e dall'articolo II-45 riferito alla Rete Verde Provinciale.

9. (D) Ambiti di elevata vulnerabilità. Sono i varchi di permeabilità residuale da salvaguardare ai fini della tutela della continuità funzionale della Rete Ecologica Provinciale e della delimitazione tra urbanizzato e ambiti non edificati periurbani. Sono normati nell'articolo II-47 riferito alla Rete Verde Provinciale.

10. (D) Ambiti ecosistemici di indirizzo. Sono gli elementi di connessione ad ulteriore supporto per le reti locali definiti al fine di fornire alla pianificazione comunale il raggruppamento in un unico tematismo degli elementi esterni alla struttura portante della rete ecologica regionale.

11. (D) Elementi antropici che inducono problematicità sul sistema. Sono elementi di pressione attuali e previsti da altri strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale, per i quali si riconoscono le criticità attuali o potenziali, normati nel Capo 7 del presente Titolo II.

12. (D) I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei PGT, o con provvedimento specifico, riconoscono e dettagliano la Rete Ecologica provinciale di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto del ruolo ambientale e delle caratteristiche del territorio.

13. (D) Nel Documento di Piano del PGT viene definita la Rete Ecologica Comunale che dovrà prevedere le seguenti azioni:
   a) verifica dell'adeguatezza del quadro conoscitivo disponibile sulla base delle indicazioni fornite dal progetto di rete ecologica regionale e provinciale;
   b) recepimento delle indicazioni di livello provinciale e loro precisazione alla scala comunale, curando anche il coordinamento e la continuità con le indicazioni delle amministrazioni comunali limitrofe;
   c) riconoscimento degli ambiti che dovranno essere sottoposti a regime di tutela, e loro valorizzazione attraverso funzioni compatibili, del tipo: naturalistiche, didattiche, ed eco-turistiche;
   d) definizione di concrete azioni per attuare il progetto della rete ecologica, anche attraverso l'introduzione dei meccanismi di perequazione e compensazione o forme di convenzione;

e) individuazione degli interventi da realizzarsi come compensazioni ambientali secondo quanto previsto dagli articoli della presente normativa;

f) definizione di modalità colturali compatibili con la funzione ecologica, secondo quanto definito al Titolo III e al capitolo 4.5 della Relazione generale;

g) le nuove previsioni insediative ed infrastrutturali non devono indurre frammentazione delle continuità naturalistiche riconosciute negli ambiti; in corrispondenza degli eventuali punti di conflitto si devono prevedere progetti di ricomposizione del tipo: fasce tampone, macchie boscate, sistemi lineari di siepi arboreo-arbustive, sottopassi faunistici su suolo e lungo corpi idrici superficiali;

h) per le aree di trasformazione che confinano con unità ecologiche riconosciute si deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 20 metri di ampiezza con interventi naturalistici, e interventi a verde naturalistici anche all'interno delle aree di trasformazione per una quota di superficie pari almeno al 50% delle superficie territoriale; gli interventi a verde naturalistici includono in via esemplificativa: macchie boschive, siepi arboreo-arbustive, zone umide, praterie stabili, sistemi ecotonali;

i) individuazione dei varchi non edificati che sono necessari per garantire la continuità delle connessioni ecologiche, ed indicazioni volte a consolidare tale funzione rafforzando le delimitazioni tra urbanizzato ed aree non edificate.

14. (D) Gli elaborati tecnici da produrre per la Rete Ecologica Comunale sono:

a) Uno schema direttore allegato al Documento di Piano, in scala adeguata tale da consentire anche il raffronto delle relazioni con i comuni contermini, le cui voci di legenda di riferimento sono quelle indicate dalla Rete Ecologica Provinciale integrate con le specificità territoriali.

b) Una carta della Rete Ecologica Comunale di maggiore dettaglio da allegare al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

Capo 4. Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore storico e culturale

Articolo II – 24. Centri e nuclei storici

1. (D) I centri e i nuclei storici sono individuati nella tavola 2 sulla base degli insediamenti riportati nella prima levata delle tavolette IGM 1:25000, e comprendendo gli spazi aperti interclusi. Eventuali scostamenti rispetto a tale delimitazione possono essere proposti nel PGT sulla base di cartografie di maggior dettaglio o di altre motivazioni adeguatamente documentate.

2. (I) Nei centri rurali il recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, va perseguito attraverso interventi che rispettino i fondamentali segni e caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.

3. (D) Per i nuclei o centri con valenza tipologica e morfologica individuati nel PPR o individuati a livello locale, il Documento di Piano del PGT dovrà prevedere uno sviluppo urbanistico coerente con la matrice di origine (centri di sommità, di versante, di terrazzo orografico ecc.), da controllare mediante previsioni planivolumetriche sufficientemente dettagliate nello strumento attuativo.

4. (I) Dovranno essere previste, all'interno delle programmazioni settoriali e nel Documento di Piano dei PGT, misure di sostegno per gli interventi finalizzati a:

a) recuperare l'architettura identitaria, anche attribuendo agli immobili vocazione turistica, di servizio, di promozione sociale e culturale;

b) riadattare e far rinascere gli spazi pubblici comunitari quali le piazze, i luoghi della socializzazione e i mercati tradizionali;

c) riattivare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, reinterpretandoli secondo i canoni della contemporaneità;

d) promuovere la salubrità, la sicurezza e la qualità della vita nell'abitato mediante interventi di messa a norma, di adeguamento igienico-sanitario, di rimozione delle barriere architettoniche e di riqualificazione con modalità rispettose dell'identità.

5. (I) Al fine di valorizzare i caratteri tipici dei luoghi il comune può predisporre un piano del colore che definisca materiali, componenti edilizie, colori utilizzabili.

Articolo II – 25. Complessi rurali e manufatti di interesse storico

1. Il patrimonio diffuso dei complessi rurali e dei manufatti di interesse storico è individuato in prima analisi nella tavola 2. Tale individuazione deve essere completata e confrontata con i repertori degli elementi costitutivi del paesaggio realizzati nel Piano delle Regole.

2. (D) L'edificazione storica, non utilizzabile a fini insediativi, va annoverata quale patrimonio identitario, tutelata quale simbolo dell'identità e resa fruibile;

3. (D) L'edificazione storica, utilizzabile a fini insediativi, va salvaguardata e rivitalizzata secondo destinazioni di uso compatibili con il suo mantenimento.

4. (D) La riqualificazione del patrimonio insediativo esistente e delle aree già compromesse ha priorità rispetto alla nuova edificazione in aree libere intorno ai manufatti storici.

5. (I) Il riuso e la valorizzazione dei complessi rurali e delle cascine storiche sono da correlare con la funzionalità della Rete Verde Comunale.

6. (I) Le disposizioni del presente articolo possono essere attuate favorendo il concorso di risorse pubbliche e private, attraverso l'introduzione di misure premiali e semplificazioni amministrative.

7. (I) Le opere infrastrutturali di particolare interesse storico e tipologico relative a canali e corsi d'acqua devono essere mantenuti in quanto elementi identitari della tradizione rurale.

Articolo II – 26. Beni di rilevante interesse storico, culturale e paesaggisitco

1. I beni di rilevante interesse storico sono vincolati ai sensi degli articoli 10, 11, 136 del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e le bellezze individuate dall'articolo 136 comma 1 lettere a-b.

2. (I) La categoria dei beni di rilevante interesse storico culturale e paesaggistico va estesa al patrimonio diffuso presente sul territorio, la cui salvaguardia richiede un sistematico approfondimento dei dati conoscitivi del PTCP attraverso il recepimento dei Repertori dei beni Costitutivi del Paesaggio sviluppati nei PGT.

3. (D) Il Piano delle Regole individua aree di rispetto adeguate in relazione alla rilevanza dei singoli edifici o manufatti ed alla loro contestualizzazione.

4. (I) Le modalità d'intervento previste dovranno favorire il riuso dei beni interessati, ricercando elementi di compatibilità fra le funzioni ammesse e la valorizzazione dei caratteri peculiari dei beni stessi.

Articolo II - 27. Ambiti di particolare interesse paesistico

1. I beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1 lettere c) e d) del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., "bellezze d'insieme" e "bellezze panoramiche" sono individuati nella tavola 4 ed elencati nell'allegato 4.

2. (D) Qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche indicazioni di tutela alle quali attenersi, valgono le prescrizioni che sono dettate sia dall'articolo 16 bis della normativa del PPR oltre che dai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n 12" di cui alla DGR n 9/2727 del 22 dicembre 2011: in particolare le indicazioni contenute nella sezione modalità delle trasformazioni delle "Schede degli elementi costitutivi del paesaggio" (appendice B), assumendo quali cautele per le modalità d'intervento gli "Elementi di vulnerabilità e di rischio" e le "Categorie compatibili di trasformazione" ivi indicate.

3. (I) Attraverso i programmi di sviluppo agricolo e le azioni volte alla costruzione della Rete Verde Provinciale si incentivano e si assegna priorità alle colture agricole tradizionali e al consolidamento e miglioramento delle produzioni esistenti, nonché al recupero delle aree agricole dismesse per le quali non siano già in atto fenomeni consolidati di rinaturalizzazione. Devono altresì essere incentivate le attività

complementari di tipo turistico ricettivo anche mediante il recupero e l'adattamento degli accessori rurali esistenti.

4. (D) Il Documento di Piano del PGT dovrà individuare beni e ambiti di cui al comma 1 nella Carta Condivisa del Paesaggio e dovrà prevedere specifiche norme volte a:
   a) controllare le trasformazioni in relazione all'alta sensibilità paesistica e panoramica degli ambiti;
   b) conservare gli elementi tipici (ad esempio: presidi agricoli, percorsi interpoderali, terrazzi, impianti agricoli);
   c) salvaguardare le macchie boschive ed i filari esistenti, quali importanti elementi di organizzazione percettiva e di corridoio ecologico;
   d) disincentivare l'edificazione sparsa a vantaggio dei nuclei o centri esistenti;
   e) ridimensionare le aree di espansione in rapporto a reali esigenze e previsioni socio-economiche;
   f) promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie (anche in ordine ai volumi) caratteristiche dei luoghi.

5. (D) Per gli interventi progettuali negli ambiti di cui al comma 1 è sempre richiesta la presentazione di una relazione tecnica che illustri le scelte dell'intervento in rapporto agli elementi relativi al paesaggio, alla permanenza dei segni topografici della centuriazione ed agli altri elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale del territorio interessato dagli interventi

Articolo II - 28. Ambito del Barco Certosa

1. Il limite dell'ambito del Barco Certosa è definito nella tavola 4 ed è recepito dall'articolo 18 del PPR.

2. (O) La disciplina di tutela paesaggistica è demandata al Piano Paesistico di Dettaglio approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n 41 del 29.09.2005. Tale Piano deve essere aggiornato entro diciotto mesi dall'approvazione del PTCP, in coerenza con le nuove previsioni relative al sistema paesistico-ambientale e in particolare con le disposizioni della Rete Ecologica e della Rete Verde Provinciale.

3. Fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Paesistico di Dettaglio valgono per gli elementi costitutivi le norme del Piano paesistico approvato. Per le aree a sistema "Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici" e aree di "Riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica" si dovrà fare riferimento alle disposizioni della Rete Verde Provinciale di cui al capo 6 del Titolo II.

Articolo II – 29. Navigli storici

1. Coerentemente con la pianificazione di livello sovraordinato, in particolare con l'articolo 21 (Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua) del PPR, il PTCP valorizza a tutela il sistema territoriale dei Navigli e riconosce quale sistema di specifica connotazione il Naviglio di Pavia, il Naviglio Sforzesco e il Naviglio di Bereguardo.

2. (I) Sono da perseguire i seguenti obiettivi specifici:
   a) valorizzazione del sistema territoriale e dei valori ambientali, attraverso forme di sviluppo sostenibile, compatibili con le esigenze di tutela delle risorse storico culturali che caratterizzano il sistema stesso (pubblicizzazione, corretta fruizione, governo delle trasformazioni);
   b) tutela del patrimonio storico-ambientale e più in generale del contesto paesaggistico, garantendo una corretta integrazione fra Navigli e territori contermini, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e relativa disciplina di dettaglio, e con particolare attenzione a continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra insediamenti, residenze nobiliari e via d'acqua.

3. (D) All'interno degli ambiti del Naviglio di Pavia e del Naviglio di Bereguardo, cosi come delimitati nella tavola 2 del PTCP, trovano applicazione le disposizioni del PTRA (piano territoriale regionale d'area) "Navigli Lombardi", redatto ai sensi dell'articolo 20 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e, per quanto non in contrasto con gli obiettivi del PTRA, le disposizioni di cui al presente articolo e di quelle contenute nella Rete Verde Provinciale.

4. (D) In particolare per i Navigli Storici sono richiamate le seguenti disposizioni:
   a) All'interno di una fascia di profondità non inferiore a m 100 dalle sponde del naviglio non possono essere previste nuove edificazioni, è vietato realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti di gestione dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali. Per gli interventi già previsti negli strumenti di pianificazione locale, che si interfacciano direttamente con il naviglio, dovranno essere attuate adeguate opere di mitigazione consistenti in filari alberati ed impianti a verde di mitigazione e di ricucitura paesistica lungo il naviglio. Tali sistemazioni dovranno avere le seguenti profondità minime:
      a1. m 25 all'interno dell'abitato consolidato;
      a2. m 50 negli ambiti di trasformazione;
      a3. sono ammesse deroghe solo in caso di allineamenti in atto e di cortine edilizie esistenti.

   b) Devono essere salvaguardati:
      a1. la fruibilità e la percorribilità del sistema;
      a2. i manufatti originari quali conche, chiuse, incili, alzaie, ponti, molini e opifici;
      a3. il sistema dei derivatori e degli adduttori;
      a4. la vegetazione di margine;
      a5. le ville ed i parchi in affaccio;
      a6. le visuali sul paesaggio agrario.

   c) Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione dei navigli e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati.

5. (P) Il comune recepisce negli elaborati del PGT la fascia di 100 metri del PTRA per i Navigli di Bereguardo e Pavese, eventualmente perfezionandola con modifiche al perimetro a seguito di apposita indagine paesaggistica ai sensi delle disposizione degli articoli 76 e 77 della LR 12/2005 e ss.mm.ii..

6. (D) La tavola 3 del PTCP individua la fascia di 500 m dalle sponde dei Navigli di Bereguardo e Pavese, esterna al tessuto urbano consolidato, entro cui gli interventi di trasformazione devono essere coerenti con obiettivi e indirizzi di cui all'obiettivo 2 "valorizzare il sistema rurale e paesistico-ambientale" sezione Territorio del PTRA, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio ed il consolidamento delle attività agricole.

7. (D) Nel Documento di Piano del PGT dovranno essere definiti i criteri localizzativi e costruttivi per eventuali nuovi attraversamenti, al fine di contenere al minimo la frammentazione dell'infrastruttura, ed individuare le migliori condizioni di inserimento nel sistema paesistico.

8. (D) Nel Piano delle Regole devono essere definiti:
   a) allineamenti, tipologie e cromatismi da adottare nella nuova edificazione e nel recupero di quella esistente;
   b) soluzioni varie di arredo e di segnaletica, limitando la cartellonistica pubblicitaria a quella strettamente connessa alla valorizzazione dei tracciati.

9. (D) Per la riqualificazione delle conche, dei manufatti idraulici e degli edifici agricoli esistenti lungo il Naviglio di Bereguardo e il Naviglio Pavese si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella sezione sul paesaggio del PTRA.

10. (D) In sede di progettazione di eventuali opere di attraversamento dei Navigli di Bereguardo e Pavese dovranno essere applicate le "Linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti" di cui alla DGR 11045/2002 e le "Linee guida per la progettazione paesaggistica e la valorizzazione delle infrastrutture per la mobilità di cui alla DGR 8837/2008, garantendo allo stesso tempo la salvaguardia delle condizioni di residua navigabilità dei Navigli secondo l'allegato "Azioni di sviluppo della navigazione" di cui alla sezione 2 Turismo del PTRA.

11. (D) Le opere a scavalco di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione devono essere progettate e realizzate con franco idraulico atto a consentire il passaggio di natanti adibiti a navigazione collettiva e l'impiego di idonee imbarcazioni per le operazioni di manutenzione del corso d'acqua.

Articolo II – 30. Siti di interesse archeologico

1. Nel territorio provinciale non risultano individuate “zone di interesse archeologico” sottoposte al vincolo del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e, pertanto, non esistono fattispecie di vincolo di questa natura. Nel PTCP, con il supporto della Soprintendenza, sono state individuate nella tavola 2 le aree di interesse archeologiche suddivise per:
   a) areali di ritrovamento
   b) areali di rischio

2. (D) Nelle aree così individuate, ogni attività di trasformazione urbanistica, o che comporti escavazione di profondità superiore a cm 50, anche ai fini dell’esecuzione di indagini geologiche dirette, deve essere sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

3. (D) E’ sempre esclusa la possibilità di realizzare impianti per la gestione dei rifiuti, come definito dalla DGR 10360/2009, ivi compresi i recuperi ambientali di cui all’articolo 5, DM 5/2/1998 e ss.mm.ii.

4. (D) Non sono soggette a limitazioni per effetto del presente articolo, anche in assenza dei piani di settore di cui al comma 2, le seguenti attività:
   a) interventi direttamente connessi alle attività di studio e di ricerca sui siti, da parte degli enti e degli istituti scientifici autorizzati;
   b) interventi di manutenzione e di risanamento conservativo delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente;
   c) l’ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti colturali in atto.

Articolo II – 31. Viabilità storica

1. Con riferimento all’articolo 26 del PPR il sistema della viabilità storica richiede una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela volta alla conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di piante e ogni altro elemento che sia testimonianza del tracciato.

2. (D) I tracciati storici individuati nella tavola 2 sono di interesse sovracomunale e sono funzionali alla Rete Verde Provinciale così come indicato nell’articolo II-45.

3. (D) L’individuazione di maggior dettaglio nel Documento di Piano per la viabilità di interesse sovralocale e nella Carta Condivisa del Paesaggio, per i tracciati di interesse locale, deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:
   a) vincolo specifico (ex articoli 10, 11, 136 decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.);
   b) riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale);
   c) storicità: l’ambito nella configurazione attuale compare nella prima levata IGM.

4. (I) L’azione di tutela dovrà essere differenziata in relazione alla rilevanza degli elementi da valutarsi secondo i seguenti criteri:
   a) leggibilità del contesto territoriale;
   b) appartenenza ad un sistema;
   c) consistenza e continuità del tracciato;
   d) valenza tipologica;
   e) valenza testimoniale e documentativa.

5. (D) I tracciati storici rientrano nei Programmi di Azione Paesistica definiti all’articolo II–8, al fine di armonizzare e valorizzare in maniera coordinata i singoli tracciati nella rete dei percorsi fruitivi dell’intero territorio provinciale.

Articolo II – 32. Parchi storici

1. I parchi storici, indipendentemente dal titolo attuale di proprietà, dal soggetto gestore o dallo stato di frazionamento del bene, costituiscono insiemi unitari di tutela della memoria storica.

2. (D) Nel Piano delle Regole e nella Carta Condivisa del Paesaggio devono essere valutati gli elementi che connotano il parco e le relazioni con le aree contigue ai fini dell'inserimento in ambiti di maggiore tutela di interesse sovracomunale.

3. Il riconoscimento di un nuovo parco storico deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
   a) vincolo specifico (articoli 10, 11, 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
   b) riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea);
   c) storicità: l'ambito è rilevabile nella prima levata IGM ed è possibile riconoscerne le persistenze;
   d) intenzionalità progettuale, l'assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile;
   e) collocazione in sistemi di interesse paesaggistico.

Articolo II – 33. Fontanili attivi

1. (D) Ai sensi dell'articolo 21 comma 7 del PPR i fontanili ancora attivi sono da salvaguardare e valorizzare in riferimento alla loro funzionalità idrica ed ecosistemica, alla particolare connotazione vegetazionale e al significato simbolico e testimoniale che rivestono nel sistema paesistico rurale, tenendo conto di quanto indicato nella scheda n 2.1.4 dell'allegato B alla DGR 2121/2006 " Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005 e ss.mm.ii.,".

2. (I) Al fine di valorizzare il ruolo storico e le valenze paesaggistiche e ambientali dei fontanili si promuove:
   a) il recupero e la riqualificazione, in correlazione con la definizione della Rete Verde Provinciale e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde;
   b) la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove necessario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione.

3. (D) La pianificazione comunale e i piani di settore prevedono la tutela dei fontanili attivi allo scopo di mantenerne e migliorarne i caratteri ecosistemici e la stabilità biologica e, ove ne ricorrano le condizioni, anche il ruolo di testimonianza storica.

4. (P) E' vietata l'immissione nelle teste e nelle aste di:
   a) reflui di qualsiasi entità ed origine, compresi quelli occasionalmente veicolabili da sfioratori di reti di fognatura e collettamento;
   b) canalizzazioni provenienti da altri sistemi naturali o artificiali;
   c) drenaggi o colature di terreni agricoli ove si utilizzino fertilizzanti ed ammendanti di qualsiasi natura, pesticidi o fitofarmaci o che comunque non siano interessati da una copertura vegetale permanente.

5. (P) Entro una fascia minima di 10 m dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente può essere riqualificata con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ecosistemiche dei siti.

6. (P) L'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti da una fascia non inferiore a 50 m misurati dall'orlo della testa e non inferiore a 10 m dalle sponde dei primi 200 m dell'asta.

7. (P) Fermo restando quanto prescritto al precedente comma 4, nei fontanili sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi ed attività:
   a) opere che alterino l'assetto idraulico, con particolare riferimento alle strutture trasversali, fisse o mobili, che possano determinare incrementi anche temporanei del tirante idrico, diminuzione della

velocità di corrente, aumento della sedimentazione o fenomeni anche modesti di rigurgito delle acque;

b) manutenzioni idrauliche, comprese quelle di sfalcio delle macrofite sommerse ed emergenti, che possano determinare l'allargamento e l'appiattimento delle sezioni trasversali ovvero l'innalzamento della quota di massima incisione dell'alveo.

Articolo II – 34. Siepi e filari

1. Il PTCP individua nella tavola 2 le siepi, gli arbusteti ed i filari, che rappresentano un'elevata rilevanza nella strutturazione del paesaggio, nonché nelle dinamiche proprie di connessione fra i differenti elementi ecologici costituenti il paesaggio stesso e si possono qualificare come importanti riferimenti della memoria storico-culturale dei luoghi.

2. (O) Il PTCP, in attuazione della Rete Verde Provinciale, promuove, all'interno dei sistemi paesaggistici di rilevanza sovracomunale, progetti finalizzati al mantenimento e al recupero di antichi filari e siepi, da intendersi in contemporanea come elementi identificativi del paesaggio agrario e corridoi ecologici, anche con riferimento alle risorse economiche attivabili attraverso il PSR.

3. (D) Nel Documento di Piano e nella Carta Condivisa del Paesaggio Comunale del PGT devono essere individuati filari e siepi esistenti di rilevanza paesaggistica, e di progetto ai fini della riqualificazione paesaggistica da realizzarsi attraverso meccanismi di compensazione o incentivi.

Articolo II – 35. Alberi di interesse monumentale

1. (O) Il PTCP afferma l'importanza di questi elementi del paesaggio, promuovendo il censimento del patrimonio arboreo per la valorizzazione degli esemplari monumentali individuati in apposito elenco da istituire. I comuni attraverso il Documento di Piano, le associazioni o singoli cittadini attraverso il forum permanente, definito nell'articolo I-11 comma 1 punto d), ne segnalano la presenza.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e ss.mm.ii., per albero monumentale si intendono:
   a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
   b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
   c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. (D) L'inclusione di alberi e alberate nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è svolta anche al fine di proporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n 63/2008 e ss.mm.ii.

4. (D) Il Comune nella Carta Condivisa del Paesaggio comunale, coerentemente con le apposite linee guida regionali di cui alla DGR 1044 del 22 dicembre 2010:
   a) individua gli alberi proposti come monumentali e recepisce quelli eventualmente individuati nell'elenco provinciale;
   b) tutela gli esemplari individuati attraverso la definizione di una opportuna fascia di rispetto e normando le attività in essa consentite;
   c) non consente di danneggiare o abbattere gli alberi individuati, ed eseguire lavori sul suolo, in una fascia di rispetto individuata dalla proiezione della chioma dell'albero al suolo e di ampiezza comunque non inferiore a 7 metri misurati a partire dal piede dell'albero;
   d) definisce le condizioni entro cui l'abbattimento può avvenire prevedendo esclusivamente le esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie. L'abbattimento è autorizzato dal comune, previa acquisizione di una perizia tecnica presentata dal proprietario dell'area.

Articolo II – 36. Relitti di centuriazione

1. L'obiettivo di tutela è riferito in particolare alle zone, più o meno estese ed omogenee, nelle quali l'organizzazione territoriale ed in particolare quella agricola ricalca la struttura centuriata, della quale sopravvivono i segni, localizzati o diffusi.

2. (D) Nel Documento di Piano e nella Carta Condivisa del Paesaggio comunale del PGT:
   a) vengono individuati e tutelati gli elementi salienti della struttura, quali: tracciati stradali (compresi quelli interpoderali), canali di scolo posti lungo gli assi principali della centuriazione, case coloniche, tabernacoli posti agli incroci degli assi, relitti di filari antichi;
   b) vengono individuati e tutelati gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativo, storico, culturale e funzionale.

3. (D) Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.

4. (D) Ogni intervento da attuare in queste zone deve essere complessivamente coerente con l'organizzazione centuriata, con gli orientamenti obbligati e le suddivisioni che ne tramandano la suggestione e l'impronta.

Capo 5. Altri ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale

Articolo II – 37. Punti di osservazione del paesaggio, visuali sensibili

1. Il PTCP recepisce l'articolo 27 del PPR relativo ai punti di osservazione individuati nella tavola A del piano e nel volume i Paesaggi di Lombardia; in particolare è stato individuato come uno dei punti di osservazione del paesaggio lombardo il Monte Penice.

2. (O) La provincia inserisce nelle Linee guida dei tracciati paesaggistici i punti di osservazione del paesaggio come nodi fondamentali della fruizione paesistica.

3. (O) Il PTCP nella tavola 2 individua ulteriori siti che, per fattori relazionali con elementi di particolare significato paesistico e per sensibilità percettiva, necessitano di una specifica salvaguardia.

4. (D) In corrispondenza dei siti di cui ai commi 2 e 3 è esclusa la possibilità di realizzare impianti di gestione dei rifiuti; questa attività, come altre potenzialmente impattanti, deve essere soggetta a particolari limitazioni (mascheramento, ecc.) nella zona panoramica esterna percepibile dal sito.

5. (D) Nel Documento di Piano e nella Carta Condivisa del Paesaggio del PGT dovranno essere previste norme specifiche atte a garantire:
   a) la corretta fruizione degli elementi paesistici cui la visuale si riferisce, e il mantenimento o miglioramento delle caratteristiche delle aree stesse;
   b) Il mantenimento dei coni visivi lungo i percorsi di riferimento attraverso la regolamentazione delle altezze dell'edificato, i tracciati delle linee elettriche che devono evitare di seguire il profilo dei crinali montani e collinari, sviluppando in tutti i casi dove tecnicamente fattibile la soluzione in interramento.

Articolo II – 38. Luoghi della memoria storica e del culto

1. Il PTCP individua i luoghi della percezione e della memoria di rilevanza paesaggistica provinciale quali elementi identitari da valorizzare.

2. (O) Il PTCP promuove progetti finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione con la specifica finalità di evitare la perdita della memoria storica collettiva, anche ai fini della potenziale fruizione turistica.

3. (D) Nel Documento di Piano e nella Carta Condivisa del Paesaggio del PGT dovranno essere previste:
   a) norme specifiche atte ed articolare ulteriormente il tema dei luoghi della memoria storica e del culto, le relative criticità e potenzialità evidenziando e tutelando i gradi di sensibilità paesaggistica e ambientale;
   b) regole su ogni eventuale intervento edilizio che si pone in relazione con quei luoghi.

Articolo II – 39. Tracciati guida paesaggistici e viabilità di interesse panoramico

1. Il PTCP recepisce i contenuti dell'articolo 26 del PPR e correlati repertori.

2. (D) I tracciati guida paesaggistici e quelli panoramici rientrano nei Programmi di Azione Paesistica definiti all'articolo II-8, al fine di armonizzare e valorizzare in maniera coordinata i singoli tracciati nella rete dei percorsi fruitivi dell'intero territorio provinciale.

3. (D) I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei PGT, o con provvedimento specifico, riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio attraversato.

4. (D) Il sistema della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici) deve essere tutelato attraverso:
   a) la conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi;
   b) l'individuazione delle aree circostanti i percorsi o punti di vista panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito e della qualità del territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di accertata qualità paesaggistica in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.,.

5. (I) Nella valutazione delle interferenze tra manufatto e contesto si dovrà prestare una particolare cura affinché siano rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa quando la loro dimensione interferisca con la lettura e la percezione dell'ambiente circostante.

Articolo II – 40. Percorsi per la fruizione tematica

1. I percorsi per la fruizione tematica sono costituiti dalla rete delle attività ricettive, dalle principali polarità dell'economia e della produzione agraria, comprese le principali aziende legate alla trasformazione alimentare che strutturano la filiera agroalimentare con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità.

2. (O) Il PTCP promuove:
   a) l'integrazione della fruizione del territorio con l'offerta produttiva agroalimentare ed artigianale locale anche attraverso il miglioramento della accessibilità e della dotazione di servizi per le attività produttive nelle zone agricole;
   b) il riconoscimento di specifiche valenze culturali ed ambientali per il territorio della provincia;
   c) l'integrazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia con i percorsi enogastronomici legati alla colture vitivinicole e risicole;
   d) la formazione di percorsi di fruizione dei geositi presenti in Oltrepò Pavese.

3. (D) I percorsi per la fruizione tematica rientrano nei Programmi di Azione Paesistica definiti all'articolo II-8, al fine di armonizzare e valorizzare in maniera coordinata i singoli tracciati nella rete dei percorsi fruitivi dell'intero territorio provinciale.

Capo 6. Rete Verde Provinciale

Articolo II – 41. Obiettivi e disposizioni attuative

1. Il PTCP in coerenza con l'articolo 24 del PPR contestualizza a livello provinciale le previsioni sovraordinate della Rete Verde Regionale, la cui articolazione è rappresentata nella tavola 3.

2. (O) La Rete Verde Provinciale prevista dal PTCP relaziona i sistemi paesaggistici esistenti e di progetto con la Rete Ecologica Provinciale, aggregandoli in un disegno organico finalizzato alla qualificazione e ricomposizione paesaggistica del territorio, alla tutela dei valori ecologici e naturalistici presenti, al contenimento del consumo di suolo ed alla fruizione del paesaggio.

3. (D) La provincia, d'intesa con la regione, i parchi, i comuni e gli altri enti competenti, partecipa direttamente attraverso gli strumenti di attuazione all'articolo I-11 del presente testo normativo alla costruzione della rete verde al fine di:
   a) acquisire e rinaturalizzare le aree strategiche per la Rete Verde Provinciale (con riferimento anche agli interventi mitigativi e compensativi dei progetti infrastrutturali);
   b) valorizzare i sistemi di fruizione naturalistica, paesaggistica e storico-culturale e i punti di attrazione (beni architettonici, beni paesaggistici, musei, ecc).

4. (D) Il PTCP assume gli elementi della Rete Verde Provinciale come aree preferenziali per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore.

5. (D) I piani e i progetti che assumono specifico valore paesaggistico, definiti nell'articolo 24 comma 6, del PPR, dovranno coordinarsi con lo schema della Rete Verde Provinciale, rendendo ad essa compatibile finalità e articolazione.

6. (D) I piani e i progetti che interagiscono con elementi della Rete Ecologica Provinciale non dovranno comprometterne ruolo e prestazione ecologica, ambientale e paesistica. Apposite misure mitigative devono essere previste nel caso in cui gli interventi presentino impatti, anche temporanei, sulle sensibilità ecologiche ed ambientali delle aree.

7. Dal punto di vista funzionale gli elementi della Rete Verde Provinciale, la rete ecologica e i sistemi paesaggistici si relazionano secondo lo schema contenuto nella tabella di corrispondenza riportata nel capitolo 4.3 della Relazione generale.

Articolo II – 42. Struttura naturalistica primaria provinciale

1. La struttura naturalistica primaria, rappresentata nella tavola 3, è composta dall'area perifluviale del Po e del Sesia di cui all'art II-17, dalle aree protette, dai Siti Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), dalle riserve non riconosciute e dagli elementi geomorfologici rilevanti.

2. (O) La funzione di questi gangli all'interno del progetto della Rete Verde Provinciale va definita con gli enti gestori delle aree protette e con i comuni, in base alle caratteristiche ecologiche dei siti e ai seguenti principi di sostenibilità:
   a) funzioni svolte per la conservazione del patrimonio di biodiversità, del paesaggio, degli equilibri ecologici e la tutela degli habitat;
   b) capacità di gestire l'ambiente naturale in modo da rendere disponibili i servizi ambientali e creare opportunità per la sostenibilità dello sviluppo delle comunità locali;
   c) svolgere il compito di agire per tramandare alle generazioni future il patrimonio naturale e culturale, garantendo l'equità dello sviluppo e la tutela dei valori culturali presenti.

3. (D) Il PTCP promuove l'adesione delle aree protette alla Carta Europea per il turismo sostenibile nelle aree protette e al programma regionale "10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali" come strumenti idonei alla conservazione degli habitat naturali funzionali al miglior raggiungimento degli obiettivi complessivi individuati da Rete Natura 2000.

Articolo II – 43. Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici

1. A questi ambiti è riconosciuta una specifica valenza strutturale e funzionale per la Rete Ecologica Provinciale e per la Rete Verde Provinciale e riguardano:
   a) i versanti collinari a morfologia più accentuata e/o ad esposizione meno favorevole, quindi meno inclini all'utilizzo intensivo dei suoli;
   b) i versanti della montagna appenninica a morfologia più blanda e quindi interessati da destinazioni agricole, comunque poco intensive e pertanto compatibili con il mantenimento di una buona complessità ecosistemica;
   c) altre aree di pianura ove fattori soprattutto strutturali hanno limitato la pressione agricola, favorendo la conservazione di taluni elementi residuali dell'ecosistema (es. area dei dossi lomellini; la collina Banina; ecc.).

2. (D) L'insieme complessivo degli elementi fisici strutturanti i diversi ambiti concorrono alla definizione di areali funzionali alle connessioni ecologiche di livello locale e sovralocale, garantendo, al contempo, il mantenimento delle permeabilità ecologiche e percettive nei territori della pianura.

3. Obiettivi specifici:
   a) tutela degli elementi ecosistemici e paesistici ancora presenti negli ambiti interessati;
   b) consolidamento dei caratteri connotativi, ovvero incremento del patrimonio di naturalità e paesistico presenti, attraverso interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile del territorio;
   c) valorizzazione degli ambiti incentivandone la funzione di servizio ecosistemico al territorio e la fruizione umana in forma ecosostenibile;
   d) controllo e orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.

4. (P) Le modificazioni territoriali dovranno essere attuate coerentemente con gli obiettivi di cui sopra, tenendo conto delle specificità che caratterizzano e gli indirizzi specifici di tutela dei singoli elementi e previa verifica di compatibilità ambientale.

5. (D) Il principio da adottare per qualsiasi attività o intervento è quello del riconoscimento, mantenimento e ripristino dei caratteri ecosistemici e paesistici presenti, la ricostituzione degli habitat naturali, il potenziamento degli elementi strutturali, anche attraverso la diversificazione delle attività agricole e l'adozione di tecniche colturali ecocompatibili. Sono vietate le attività antropiche che inducano alla frammentazione della continuità riconosciuta tramite l'ambito. Queste aree devono essere considerate prioritarie ai fini di attuare interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43 comma 2bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

6. (D) Dovranno essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento degli interventi nel contesto ambientale di riferimento. Per quanto riguarda in particolare le attività estrattive previste dal vigente piano di settore dovranno essere previsti interventi di recupero rispondenti alle seguenti finalità:
   a) continuità paesistica con le aree circostanti. Quando queste presentano caratteri di precarietà o di degrado, le stesse dovranno essere incluse in più esteso progetto di recupero paesistico volto a ripristinare aspetti tipici del contesto di appartenenza;
   b) valorizzazione dei siti e loro utilizzo secondo funzioni compatibili (didattiche, ricreative, turistiche);
   c) nuovi interventi estrattivi potranno essere previsti dalle future pianificazioni di settore solo con le finalità di cui sopra;
   d) non sono ammessi nuovi impianti di gestione dei rifiuti, nuove discariche o luoghi di deposito anche temporaneo per materiali dimessi, ne' impianti per il trattamento e la gestione dei rifiuti;
   e) solo nel caso di aree degradate da attività estrattiva è consentita la realizzazione di discariche per inerti e interventi di recupero ambientale ex articolo 5 del DM 5/2/1998 e ss.mm.ii. se finalizzati al recupero paesaggistico-ambientale e alla rinaturalizzazione del sito;
   f) sono consentite varianti sostanziali all'impiantistica esistente solo ove vengano previste opere di mitigazione e interventi di inserimento paesaggistico-ambientale dell'intero comparto;
   g) le trasformazioni da incentivare sono quelle che prevedono la multifunzionalità delle aree agricole;

h) possono essere individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri prevalenti dell'area stessa, e fermo restando il rispetto dei limiti e dei criteri insediativi di cui ai commi successivi.

7. (D) Le previsioni insediative, nel Documento di Piano del PGT, devono essere correlate al soddisfacimento di reali fabbisogni e privilegiare soluzioni volte al completamento e alla razionalizzazione dell'esistente. Eventuali previsioni insediative potranno essere ammesse all'interno di queste aree unicamente se dimostrata in sede di pianificazione comunale l'impossibilità di assecondare esternamente alle aree medesime il soddisfacimento delle esigenze insediative che comunque dovranno essere finalizzate a scopi di interesse pubblico.

8. (D) Eventuali opere infrastrutturali dovranno prevedere specifici interventi di deframmentazione e di compatibilizzazione ecologica nei punti di conflitto indotto, nonché di mitigazione dell'impatto paesistico rispetto al contesto di riferimento.

9. (D) I piani settoriali competenti, compatibilmente con le esigenze produttive del settore agricolo, dovranno prevedere specifiche disposizioni tese a:
   a) migliorare qualitativamente e quantitativamente i boschi esistenti (rimboschimenti, metodi di governo ecc.), privilegiando la messa a dimora e lo sviluppo delle specie autoctone;
   b) incentivare la naturalizzazione delle aree agricole dismesse, o il loro riuso secondo criteri di compatibilità ambientale;
   c) favorire la progressiva riconversione delle colture agricole pregiudizievoli per gli equilibri e per la qualità dell'ambiente interessato, con particolare riguardo alle zone interessate da dissesto idrogeologico (in atto o potenziale).

10. (D) Gli interventi di miglioramento e di riconversione delle attività pregiudizievoli attuati in questi ambiti potranno costituire titolo prioritario ai fini della individuazione di forme incentivanti nel settore agricolo ed ambientale.

Articolo II – 44. Elementi puntuali di elevato valore (Nodi)

1. Gli elementi puntuali di elevato valore, identificati nella tavola 3, si caratterizzano per unicità ambientale, eccezionalità e tipicità, e sono i beni singoli o diffusi di riferimento territoriale, qualificanti un ambito territoriale o un "sistema" di beni.

2. (I) La provincia attraverso gli strumenti di attuazione previsti nel l'articolo I-11 promuove l'associazione dei comuni per la valorizzazione dei caratteri storico-culturali-territoriali, ed in particolare per i geositi presenti in Oltrepò la loro valorizzazione nell'ambito della Rete Verde Provinciale inserendoli in itinerari tematici naturalistici e promuovendo la formazione dei PLIS.

3. (D) Nel Documento di Piano del PGT, per gli elementi puntuali di elevato valore, oltre alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e alla definizione nel Piano delle Regole delle destinazioni d'uso ammesse, devono essere individuate le condizioni di conservazione dei coni visuali, delle strade di accesso, degli eventuali spazi liberi connessi all'area naturale o al complesso monumentale, evitando che alterazioni degli ambiti di contesto ne impediscano la percezione e la fruizione collettiva.

Articolo II – 45. Corridoi Verdi

1. I corridoi verdi provinciali, identificati nella tavola 3, svolgono un ruolo di connessione contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e i nodi; in particolare i corridoi della rete verde si appoggiano ad elementi dell'idrografia superficiale, e delle unità ambientali in grado di connettere elementi e sistemi del paesaggio.

2. (I) Il PTCP propone, lungo i corridoi principali della rete verde non già valorizzati e tutelati come aree protette, la costituzione di Piani locali di interesse sovra comunale attraverso programmi di azione paesistica.

3. (D) Nel Documento di Piano del PGT gli ambiti dei corsi d'acqua, Sesia (limitatamente alla zona golenale), Agogna, Terdoppio, Olona, Lambro, Staffora, Coppa, Scuropasso, Versa che costituiscono

corridoi ecologici della rete provinciale, dovranno essere descritti e normati a partire dalle seguenti categorie, indicandone il tipo di paesaggio fluviale e il ruolo all'interno della rete verde:

a) paesaggio naturale non antropizzato;
b) paesaggio prettamente agrario-rurale;
c) paesaggio urbano;
d) paesaggio con presenza di fabbricati, o infrastrutture viarie-ferroviarie.

4. (D) Per i corridoi verdi che coincidono con i percorsi di fruizione e di valorizzazione paesistica, oltre al recepimento del tracciato ed alla sua contestualizzazione alla scala comunale, i PGT nel Piano dei Servizi dovranno garantire adeguate aree di rispetto (non inferiori a m 20 all'esterno dell'abitato consolidato), nelle quali inibire edificazioni e realizzazioni artificiose, favorendone la riqualificazione anche attraverso criteri compensativi e perequativi.

5. (D) Per la tutela e riqualificazione dei filari e siepi inseriti nei sistemi della rete verde possono essere utilizzati meccanismi di compensazione o incentivi.

Articolo II – 46. Ambiti di riqualificazione ecosistemica

1. Gli ambiti di riqualificazione ecosistemica individuati nella tavola 3 sono aree la cui connotazione ed i cui contenuti risultano banalizzati o compromessi da un punto di vista paesistico a seguito della pressione antropica attuata nel tempo.

2. (I) La riqualificazione delle aree è finalizzata alla ricomposizione della Rete Verde Provinciale attraverso:
   a) la salvaguardia degli elementi ecosistemici e paesistici ancora presenti sul territorio, garantendo, al contempo, il relativo ruolo funzionale dell'ambito per il sistema delle connessioni comunali e sovracomunali;
   b) l'incremento attivo del patrimonio di naturalità e, pertanto, delle strutture esistenti, attraverso nuovi interventi di rinaturazione in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile, e concorrendo alla riduzione dei punti di debolezza dell'ecosistema attuale in modo da offrire maggiori prospettive per un suo riequilibrio.

3. (D) Gli ambiti di riqualificazione ecosistemica vanno considerati prioritari ai fini di attuare interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43 comma 2bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e secondo le norme dell'articolo I-23 del presente testo normativo.

4. (D) I comuni possono proporre limitate modifiche ai perimetri degli ambiti individuati dal PTCP, ai soli fini di una migliore contestualizzazione dei medesimi alla realtà locale, e a condizione che venga garantita la funzionalità rispetto al disegno provinciale della rete verde, e venga a tal fine concordata la modifica con le realtà comunali limitrofe.

Articolo II - 47. Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare

1. Il PTCP individua nella tavola 3 i varchi territoriali minacciati da potenziale occlusione indotta da fenomeni insediativi e infrastrutturali.

2. (D) In corrispondenza dei varchi deve essere evitata l'individuazione di nuove edificazioni, concorrendo di fatto al contenimento delle possibilità di saldatura dell'urbanizzato e al mantenimento contestuale dello spazio utile a garantire le funzionalità all'interno della rete verde.

3. (D) Per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di contenimento dei fattori di alterazione e perdita ecosistemica, morfologica, percettiva e funzionale.

4. (D) Nel Documento di Piano del PGT:
   a) devono essere perimetrati, a scala di maggior dettaglio, gli ambiti dei varchi;
   b) devono essere definiti i criteri per ridurre l'effetto antropico e ristabilire il tipo di connessione ecologica possibile.

Capo 7. Aree e ambiti di degrado o compromissione paesaggistica o a rischio di degrado

Articolo II - 48. Disposizioni generali

1. Il PTCP individua alla tavola 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 del PPR, gli ambiti e le aree di degrado, in atto e potenziali, che assumono rilevanza sovracomunale. Ne definisce la disciplina d'uso e i programmi e le azioni da mettere in atto sugli aspetti che possano essere affrontati attraverso competenze specifiche della provincia, che riguardano in particolare secondo l'articolo 28 comma 9 del PPR: attività agricole, attività estrattive, smaltimento rifiuti, attività commerciali nell'esercizio di grande distribuzione, strade di interesse provinciale, interventi nel demanio lacuale, trasformazioni del bosco, linee elettriche e impianti/opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Il PTCP definisce disposizioni per l'adozione da parte dei comuni di azioni di riqualificazione o di prevenzione sulle situazioni di competenza. Tali disposizioni assumono valore di direttiva o prescrizione quando riguardino la tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici e l'attuazione della rete ecologica.

3. (D) Il PGT verifica e specifica alla scala di maggiore dettaglio, in applicazione del criterio di maggiore definizione di cui all'articolo 6 del PPR, gli ambiti e le aree di degrado o compromissione paesaggistica, in essere e potenziale. Il Documento di Piano definisce le azioni di riqualificazione o di prevenzione, assumendo le disposizioni di cui all'articolo 28 del PPR, e facendo riferimento alle indicazioni prioritarie sugli aspetti sovracomunali contenute al'articolo I-13 comma 4 ed agli indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali riportati nelle diverse parti della presente normativa, come specificato all'articolo 50.

4. (I) Gli interventi di recupero, riqualificazione, contenimento e prevenzione delle situazioni di degrado, in essere o potenziali, dovranno in via prioritaria essere concentrati sulle situazioni dove si manifesta la contemporanea presenza di: contesti paesaggistici particolarmente sensibili, come definiti nel complesso degli articoli del Titolo II, e condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per cause antropiche e al rischio per calamità naturali.

5. (I) Le compensazioni ambientali come definite all'articolo I-23 vengono in via prioritaria indirizzate al recupero delle situazioni di degrado o compromesse o alla prevenzioni del degrado nelle situazioni a rischio. Qualora gli interventi insediativi e infrastrutturali interessino, anche in via indiretta, ambiti e aree di degrado di cui al comma 1, una quota non inferiore al 30% della spesa per le compensazioni ambientali viene dedicata ad interventi di recupero delle situazioni di degrado o compromissione paesaggistica.

6. O) La Giunta Provinciale procede entro un anno ad approvare specifico studio di approfondimento, come previsto all'articolo 28 comma 8 del PPR, volto a verificare con i comuni gli ambiti e le aree di degrado o di compromissione, in atto o potenziali, e a definire nel dettaglio le azioni da intraprendere, secondo le competenze della provincia e dei comuni, a seconda che ambiti e aree siano compromessi, degradati, o a rischio di degrado o compromissione. Lo studio sarà articolato nei seguenti contenuti:
   a) Individuazione degli ambiti di degrado dove è necessario intervenire, definizione di azioni ed interventi di recupero e riqualificazione necessari, e delle modalità per la loro attuazione attraverso l'utilizzo di: programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo II-8, progetti prioritari di cui all'articolo I-20, strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18, percorsi di concertazione di cui all'articolo I-15 e piani territoriali d'ambito di cui all'articolo I-17.
   b) Verifica di localizzazione e perimetrazione delle aree di degrado, distinguendo tra quelle che possono essere affrontate con le competenze di area vasta della provincia e quelle per le quali è di competenza della pianificazione comunale determinare le azioni da intraprendere.
   c) Individuazione delle situazioni di degrado che hanno priorità di intervento, e di modalità di dettaglio al fine di indirizzare su tali situazioni le risorse provenienti dalle compensazioni di cui all'articolo I-23 e dagli oneri per gli interventi insediativi e infrastrutturali di cui all'articolo I-18.
   d) Definizione delle azioni e modalità di intervento su ambiti, aree di degrado ed elementi detrattori per i casi di competenza della pianificazione territoriale e di settore della provincia.
   e) Definizione di disposizioni volte ad indirizzare la pianificazione comunale nel recupero e riqualificazione delle situazioni di degrado che assumano rilevanza sovracomunale.

f) Individuazione, tra le situazioni di degrado, di quelle che incidono su potenziali risorse turistiche, sia puntuali che diffuse, e che incidono negativamente sull'immagine del territorio e sulle sue potenzialità di attrazione turistica. Definizione delle azioni da intraprendere, anche mediante il coinvolgimento degli strumenti e delle risorse del Sistema turistico Po di Lombardia.

g) Individuazione di interventi sulla rete verde e di misure e azioni prioritarie di riqualificazione, ripristino o ricomposizione paesaggistica, da realizzare unitamente ai comuni mediante progetti sostenuti attraverso le modalità di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18, e secondo le indicazioni dell'articolo 28 comma 15 del PPR.

7. (I) In attesa del completamento dello studio di approfondimento di cui al precedente comma 6, si applicano i seguenti indirizzi per gli interventi negli ambiti e aree di degrado:
   a) Indicazioni per l'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica di cui all'articolo 28 comma 12 del PPR.
   b) Indicazioni sulle azioni prioritarie di cui all'articolo II-49 e sugli elementi detrattori di cui all'articolo II-50.
   c) Priorità negli interventi di recupero del degrado va assegnata alle situazioni:
      c1. che possono incidere sull'immagine del territorio e sulle sue potenzialità di attrazione turistica;
      c2. che interferiscono con la continuità della rete verde e delle rete ecologica.
   d) Il Rapporto Ambientale per la valutazione ambientale strategica del PGT individua gli ambiti e le aree degradate prioritarie e gli interventi di recupero che è necessario attuare.
   e) Riconoscimento e recupero dei caratteri del contesto paesaggistico in cui l'intervento viene a collocarsi.
   f) Recupero o mantenimento di situazioni di equilibrio tra spazi aperti e costruiti, e potenziamento degli aspetti naturalistici attraverso l'attuazione della Rete Verde Provinciale.
   g) Mantenimento di aree permeabili in percentuale adeguata a non alterare il deflusso delle acque superficiali e a mantenere la capacità del terreno di assorbire gli eventi meteorici.
   h) Utilizzo delle aree incluse nelle fasce del Codice della Strada per la creazione di una fascia verde di transizione e mitigazione degli insediamenti e delle aree a parcheggio, e di protezione dei percorsi ciclabili e pedonali.

Articolo II- 49. Ambiti e aree di degrado e azioni prioritarie

1. Il PTCP individua nell'elenco di cui al comma 2 le principali tipologie di ambiti e aree di degrado che interessano il territorio della provincia. Per ciascuna tipologia sono definite le azioni prioritarie. L'elenco può essere integrato attraverso i piani territoriali d'area di cui all'articolo I-17 oppure tramite lo studio di approfondimento di cui all'articolo II-48 comma 6.

2. (I) Principali tipologie di ambiti e aree di degrado o compromissione paesaggistica individuati dal PTCP sulla base delle indicazioni contenute nella parte IV degli Indirizzi di tutela del PPR:
   a) dissesti idrogeologici
      a1. frane ed erosione in Oltrepò pavese; azioni prioritarie: attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi di manutenzione e gestione dei territori a rischio e nelle azioni conseguenti di consolidamento e messa in sicurezza - creazione di barriere o deviazioni naturali tramite ripristino, creazione e mantenimento di filari, siepi, boschi e interventi di regimazione delle acque;
      a2. esondazioni fluviali che interessano principalmente il fiume Po, il Fiume Ticino in corrispondenza della città di Pavia e i Torrenti Staffora, Coppa, Versa e Curone; azioni prioritarie: ripristino e riqualificazione degli ambiti di naturalità dei corsi d'acqua e recupero dei manufatti di valore storico collegati ai corsi d'acqua.
   b) Conurbazione lineare continua lungo i principali tracciati di collegamento tra Mortara e Vigevano, tra Alessandria - Voghera e Bosnasco/Arena Po, tra Pavia - San Martino Siccomario e Bressana Bottarone, lungo la Vigentina SP 205 tra Pavia e Zeccone, lungo la SP 234 tra Corteolona e Miradolo, e diffusione puntiforme dell'edificato in pianura e nei sistemi collinari; azioni prioritarie: salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti per il rafforzamento della Rete Verde Provinciale, salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e chiara disincentivando l'occupazione di nuove aree per garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli.

c) Centri e nuclei storici soggetti a perdita d'identità e riconoscibilità dovuta a trasformazioni urbanistiche e sostituzioni edilizie, o a chiusura dei piccoli esercizi di vendita e pubblici esercizi; azioni prioritarie: iniziative per prevenire la perdita di vitalità dei centri e nuclei storici e la realizzazione di opere non compatibili, regole per prevenire la realizzazione di elementi incongrui.

d) Piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi (con particolare riferimento all'edilizia rurale storica) in abbandono; azioni prioritarie: impostazione di politiche e interventi di recupero e di valorizzazione dei caratteri identitari di matrice storica all' interno di scenari di sistema più ampi legati agli usi multifunzionali dell'agricoltura, alla promozione del turismo sostenibile, alla soluzione di problematiche insediative, alla formazione della rete verde e dei percorsi di fruizione paeasaggistica.

e) Aree industriali-logistiche, soprattutto localizzate nel Vigevanese e lungo le direttici di conurbazione connotate dalla presenza quasi esclusiva di capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle merci, contigui ad ambiti agricoli o urbanizzati; azioni prioritarie: attenta localizzazione degli interventi e indicazioni di obiettivi di qualificazione estesi alla sistemazione delle aree contermini attraverso la definizione di elementi di correlazione paesistica con il contesto.

f) Ambiti estrattivi in attività presenti soprattutto nelle fasce fluviali del Po e del Ticino; azioni prioritarie: integrazione degli aspetti paesaggistici nei piani settoriali e comunali con l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione della Rete Verde Provinciale e della rete ecologica, sinergie con le politiche di difesa del suolo e di valorizzazione dei sistemi fluviali.

g) Impianti di smaltimento, recupero e trattamento dei rifiuti diffusi sul territorio; azioni prioritarie: interventi di mitigazione degli effetti di disturbo durante l'attività orientati al miglioramento della qualità paesistico-ambientale del contesto per gli impianti di maggior estensione, interventi di rilocalizzazione delle attività di raccolta e lavorazione quando intrusivi o particolarmente incidenti per estensione in contesti di particolare rilevanza paesaggistica, accompagnati da interventi di ricomposizione delle aree non più utilizzate.

h) Aree a colture specializzate, vigneti e risaie dove si registrano modificazioni dell'assetto tradizionale non compatibili con le caratteristiche del paesaggio; azioni prioritarie: favorire il potenziamento della pluralità di funzioni di alto valore (culturale, sociale, economica, di difesa del suolo) anche connesse all'utilizzo del paesaggio come fattore di valorizzazione del prodotto, promozione di studi per verificare gli effetti indotti sui cambiamenti di giaciture, orientamenti, pendenze e dimensioni anche in relazione ai rapporti consolidati dei diversi paesaggi, tenendo conto delle esigenze produttive al fine di definire linee guida per gli interventi sostenibili da diversi punti di vista.

i) Aree agricole dismesse diffuse vicino ad alcuni centri urbani e nelle zone collinari; azioni prioritarie: promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento delle reti verdi provinciali, valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili.

j) Corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati, il fenomeno riguarda in particolare le valli fluviali dei fiumi Olona e Lambro Meridionale con perdita di valore ecosistemico e fruitivo delle aree spondali; azioni prioritarie: integrazione degli aspetti paesaggistici e eco sistemici negli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque e definizione di scenari strategici integrati e condivisi nei processi volti a perseguire obiettivi di qualità delle acque e di sicurezza idraulica contestualmente a quelli di tutela e valorizzazione paesistica dei sistemi fluviali, promozione e supporto a iniziative sovracomunali volte a leggere i sistemi fluviali nel loro insieme

Articolo II – 50. Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali

1. (I) Il PTCP assume il recupero delle situazioni di degrado e la prevenzione delle situazioni di degrado potenziale come obiettivo strategico da affrontare con azioni trasversali, che coinvolgono tutte le componenti programmatiche del piano. Vengono quindi definite le seguenti disposizioni per gli interventi da attivare sugli elementi detrattori puntuali, in aggiunta o a maggiore specificazione di quelli elencati all'articolo 28 comma 12 del PPR:
   a) Indicazioni per la localizzazione degli impianti per le energia rinnovabili, fotovoltaici e a biomassa, di cui all'articolo II-5, e le indicazioni per l'inserimento paesaggistico di cui al medesimo articolo al comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b).
   b) Indicazioni per la localizzazione di discariche ed impianti di smaltimento rifiuti, come da vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti.
   c) Indicazioni per la prevenzione dal degrado derivante dagli eventi calamitosi nelle zone a rischio idrogeologico, di cui al Capo 2 del Titolo II.

d) Indicazioni per la qualificazione ed il rafforzamento degli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale di cui al Titolo III su sistemi rurali e ambiti agricoli.

e) Valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche significative per il turismo di cui all'articolo IV-9.

f) Disposizioni volte ad incentivare la ricollocazione di aree produttive in situazioni non compatibili con le situazioni al contorno, di cui all'articolo IV-13, alla riqualificazione delle aree produttive esistenti, articolo IV-14, al miglioramento della compatibilità ambientale e territoriale degli insediamenti produttivi, articolo IV-16.

g) Disposizioni per il recupero delle aree produttive dismesse, articolo IV-17.

h) Indicazioni per la localizzazione e l'inserimento territoriale e paesaggistico degli insediamenti di logistica, articolo IV- 18 comma 2.

i) Individuazione degli elementi ambientali e territoriali vulnerabili in relazione agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, articolo IV-19 comma 1.

j) Indicazioni per la localizzazione e l'inserimento nel tessuto territoriale, nel sistema urbano e nel paesaggio delle strutture commerciali, grandi e medie strutture, di cui agli articoli IV-21 e IV-22.

k) Indicazioni per il rafforzamento e la valorizzazione dei centri commerciali naturali e degli esercizi di vicinato, di cui all'articolo IV-23.

l) Indicazioni volti alla qualificazione delle aree delle stazioni e fermate del trasporto su ferro e su gomma che svolgono importante funzione di interscambio, articolo V-2.

m) Indicazioni volte a creare un rapporto più organico tra sviluppo insediativo e mobilità, evitando il crearsi di situazioni di congestione e inquinamento, articolo V-4.

n) Inserimento paesaggistico delle infrastrutture lineari di cui all'articolo V-7.

o) Indicazioni per l'inserimento nel territorio e nel paesaggio delle infrastrutture per trasporto dati ed energia, articolo V-8 comma 2 e comma 5.

p) Orientare i progetti di recupero delle cave al miglioramento della qualità paesaggistica e al recupero degli aspetti naturalistici, con priorità agli interventi che possano essere di supporto all'attuazione delle Rete Ecologica Provinciale.

q) Mitigazione degli impatti sul paesaggio dei siti di cava con l'introduzione di fasce verdi nell'intorno del sito di escavazione, compresi gli eventuali accumuli per depositi di materiali.

r) Valorizzazione ambientale delle aree contermini ai tracciati stradali, anche ai fini di evitarne il progressivo abbandono o la coltivazione di prodotti agricoli per fini alimentari.

s) Massimizzare la continuità degli spazi aperti evitando di saldare le aree urbane continue, e lo sviluppo di conurbazioni lineari lungo le principali arterie stradali.

t) Realizzazione delle mitigazioni a verde anteriormente all'avvio della fase di cantiere compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione.

u) La realizzazione di impianti per telefonia e radiofonia deve essere limitata nelle aree soggette a tutela dell'articolo 136 del Decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., individuando alla scala di dettaglio della pianificazione comunale i criteri di esclusione.

2. Nel caso specifico delle infrastrutture lineari come elemento detrattore per la funzionalità e qualità del territorio, le disposizioni fanno riferimento alle indicazioni che seguono, oltre che a quelle che sono contenute nell'articolo V-7 e nel Rapporto Ambientale.

Capo 8 - Difesa del suolo e geologia

Articolo II – 51. Prescrizioni e indirizzi di carattere generale

1. Fatto salvo quanto già normato e definito in merito dai vigenti Piani di Bacino dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (PSFF, PAI, PS267), dalla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 e loro ss.mm.ii. (DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616), nonché dalle norme vigenti sovraordinate, il presente PTCP, in funzione delle peculiarità del proprio territorio provinciale e al fine della sua tutela geologica e sismica, fornisce ulteriori prescrizioni per la predisposizione degli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica dei piani di governo dei territori comunali (PGT), definisce il ruolo del PTCP in materia geologica e sismica, le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria, i compiti dei comuni e le competenze degli enti territoriali in merito a tali aspetti, perimetra i geositi e definisce le modalità di

coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione provinciale con interconnessioni con la componente geologica. Un inquadramento complessivo dei compiti dei comuni conseguenti alla DGR 30 novembre 2011, n.IX/2616 è fornito al capitolo 4.4 della Relazione generale del PTCP.

2. Nella Carta del dissesto e della classificazione sismica, tavola 5, sono riportati gli elementi normati specificatamente dalle Norme di Attuazione del PAI, che qui si richiamano integralmente; è inoltre riportata la classificazione sismica di ogni comune ove a livello di PGT devono essere effettuati gli approfondimenti previsti al punto 1.4 dell'Allegato A alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 così come modificato dalla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616, fermo restando che gli studi geologici a corredo dei PGT devono comunque ovviamente ottemperare ai requisiti minimi della DGR sopra citata. Dovranno inoltre considerare le indicazioni elencate al capitolo 4.4 della relazione del PTCP: gli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (PGT); ruolo del PTCP, procedure di coordinamento dell'attività istruttoria, compiti dei comuni e competenze della Provincia e Regione.

3. Per ciò che riguarda il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale (PGT) e quelli sovraordinati, con particolare riferimento ai Piani stralcio di Bacino, si fanno proprie per i rispettivi aspetti le Parti 2, 3 e 4 dell'Allegato B alla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616.

4. Al fine di migliorare il livello di comprensione ed applicazione a fini urbanistici dei risultati dello studio per la componente geologica di PGT, il Piano delle Regole deve obbligatoriamente riportare in una specifica matrice di correlazione la compatibilità tra classi (ed eventuali sotto-classi) di fattibilità geologica per le azioni di piano e i singoli interventi di possibile trasformazione urbanistica e edilizia come definiti dal vigente Testo unico sull'edilizia, e dal PAI per quanto riguarda dissesti e fasce fluviali, specificandone le eventuali prescrizioni particolari derivanti da un maggior livello di conoscenza del territorio.

5. Gli elaborati del PTCP vengono integrati con le indicazioni di maggiore dettaglio derivanti dagli studi geologici dei comuni che hanno raggiunto la compatibilità ai sensi dell'articolo 18 delle N.d.A. del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Tali integrazioni vengono assunte mediante la procedura di cui all'articolo I-8.

Articolo II – 52. Prescrizioni specifiche

1. Per gli elementi riportati nella Carta del dissesto e della classificazione sismica" valgono inoltre le seguenti norme specifiche, a meno che i vigenti strumenti urbanistici comunali non risultino già conformati al PAI e alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 e DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616.

Articolo II – 53. Aree soggette a rischio idraulico PAI: fasce A, B, C e C delimitata da un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C progetto

1. Per le aree soggette a rischio idraulico PAI: fasce A, B, C e C delimitata da un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C valgono le norme del PAI relative al Titolo II, con particolare riferimento alle attività consentite e vietate di cui agli art. 29, 30, 31, 38 bis e 39. Nello studio geologico di PGT per ognuna di queste aree deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" dell'Allegato A alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 così come modificato dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti Norme.

Articolo II – 54. Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi

1. Per le aree caratterizzate dall'instabilità del suolo (frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi soggette a rischio idraulico), così distinte:
   a) Area di frana attiva (Fa)
   b) Area di frana quiescente (Fq)

c) Area di frana stabilizzata (Fs)
d) Area di frana attiva non perimetrata (Fa)
e) Area di frana quiescente non perimetrata (Fq)
f) Area di esondazioni a pericolosità molto elevata (Ee)
g) Area di esondazioni a pericolosità elevata (Eb)
h) Area di esondazioni a pericolosità media o moderata (Em)
i) Area di esondazioni a pericolosità molto elevata (Ee)
j) Area di conoide attivo non protetta (Ca)
k) Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)

valgono le norme del PAI relative al Titolo I, con particolare riferimento all'art. 9 per ciò che concerne le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.

2. Nello studio geologico di PGT per ognuna di queste aree deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" dell'Allegato A alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 così come modificato dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti norme.

Articolo II – 55. Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura

1. Nell'allegata Carta del dissesto e della classificazione sismica, tavola 5, sono evidenziate le aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura, così distinte:
   a) Area di frana instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento dal fenomeno in tempi brevi (Zona 1);
   b) Area di frana potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta rispetto ai danni potenziali sui beni esposti (Zona 2);
   c) Area di esondazione instabile o che presenta una elevata probabilità di coinvolgimento dal fenomeno in tempi brevi (Zona 1);
   d) Area di esondazione potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta rispetto ai danni potenziali sui beni esposti (Zona 2);
   e) Area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiore o uguale a 50 anni (Zona I).

2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le norme del PAI relative al Titolo IV, con particolare riferimento agli articoli dal 48 al 54 per ciò che concerne le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.

3. Nello studio geologico di PGT per ognuna delle aree di cui al comma 1 deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" dell'Allegato A alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 così come modificato dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti Norme (vedi articoli successivi).

Articolo II – 56. Ulteriori elementi di approfondimento

1. Nell'allegata Tavola 5, Carta del dissesto e della classificazione sismica, sono inoltre riportati i seguenti elementi:
   a) classificazione a livello comunale della tipologia del dissesto (conoide, esondazione, fluvio-torrentizia, frana, ecc.);
   b) classificazione a livello comunale delle classi di rischio, così distinte:
      - R1 - Moderato: sono possibili danni sociali ed economici marginali;

- R2 - Medio: sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche;
- R3 - Elevato: sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale
- R4 - Molto elevato: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio-economiche;

c) classificazione SCAI (Comuni della Provincia di Pavia nei quali sono presenti centri abitati interessati da provvedimento di risanamento, consolidamento o trasferimento segnalati dal Progetto di Studio sui Centri Abitati Instabili);

d) classificazione Geoiffi (Comuni della Provincia di Pavia nei quali sono presenti fenomeni franosi e aree soggette a crolli, fenomeni di franosità o sprofondamenti segnalati nell'Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia).

2. Nello studio geologico di PGT per ognuna delle aree di cui al comma 1 devono essere effettuati specifici accertamenti ed approfondimenti onde attribuire la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" dell'Allegato A alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 così come modificato dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, come integrata dalle presenti norme (articoli seguenti del Capo 8).

Articolo II – 57. Valutazione della pericolosità sismica

1. Nell'allegata tavola 5 Carta del dissesto e della classificazione sismica sono inoltre riportati i seguenti elementi, per ogni Comune:

a) Zona Sismica (ZS) di appartenenza dei comuni
- Comune il cui territorio è classificato in zona sismica 2
- Comune il cui territorio è classificato in zona sismica 3
- Comune il cui territorio è classificato in zona sismica 4

b) Valore di Massima Intensità Macrosismica (MIM) osservata nei comuni della Provincia di Pavia (valori in scala MSC ˜ MSK) (dato desunto dalla Banca dati macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA, elaborato per il Dipartimento della Protezione Civile)
- Valore massimo osservato: 6
- Valore massimo osservato: 7
- Valore massimo osservato: 8

2. Nello studio geologico di PGT, in funzione della classificazione sismica comunale, devono essere effettuate specifiche analisi della pericolosità sismica locale in coerenza a quanto definito al Punto 1.4 "Analisi della pericolosità sismica" dell'Allegato A alla DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374 e successivo Allegato 5 così come modificato dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616, onde considerare anche il rischio sismico nella pianificazione urbanistica comunale.

3. Le classificazioni di cui al comma 1 sono state aggiornate con DGR n. X/2129 del 21 luglio 2014, ed entrano in vigore il 14 ottobre 2015, come stabilito con DGR n. X/2489 del 10 ottobre 2014. La stessa delibera stabilisce che nei comuni interessati da cambi di classificazione da zona 4 a zona 3, oppure da zona 3 a zona 2, i progetti di strutture di nuove costruzioni siano prima del 14 ottobre 2015 redatti in linea con le norme vigenti rispettivamente nelle zone 3 e 2.

Articolo II – 58. Ulteriori elementi di approfondimento del PGT

1. Nei commi del presente articolo vengono definiti gli ulteriori elementi di approfondimento specifici negli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio per i comuni in cui sono segnalate situazioni di dissesto idrogeologico, anche interferenti con le infrastrutture viarie fondamentali e a salvaguardia delle stesse, nonché in riferimento all'uso agrario del suolo. I Comuni in cui sono segnalate situazioni di dissesto idrogeologico sono quelli che comprendono:

a) aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi;

b) aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano ed in pianura;

c) aree in dissesto segnalate nel Progetto di Studio sui Centri Abitati Instabili (SCAI);

d) aree inserite nell'inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia (GEOIFFI);

e) aree circostanti a quelle individuate dal censimento effettuato dalla Divisione LL.PP. e Protezione Civile, Settore Lavori Pubblici della Provincia di Pavia delle situazioni di dissesto che hanno interessato la viabilità provinciale a seguito di recenti eventi meteorologici intensi (agosto 2007, febbraio ed aprile 2009);

f) situazioni segnalate in studi di settore nel frattempo predisposti (si fa in particolare riferimento allo "Studio dei fenomeni franosi innescati a seguito dell'evento del 27 aprile 2009 in Oltrepò pavese e redazione di Linee Guida per una corretta gestione dei versanti" promosso dalla Regione Lombardia, Provincia di Pavia e in corso di ultimazione da parte del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pavia).

La consultazione di tali elaborati nelle loro versioni più aggiornate è obbligatoria nella fase di ricerca storica e bibliografica definita dalla DGR 7374/2008 così come modificato dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616oltre a quanto già richiesto in merito da quest'ultima.

2. Come infrastrutture viarie fondamentali si intendono tutte le strade provinciali nonché quelle ritenute strategiche dai Comuni in sede di redazione del PGT.

3. Al fine della salvaguardia delle infrastrutture viarie fondamentali di cui al precedente comma 2, i Comuni di cui al precedente comma 1 e nel caso in cui lo studio geologico da redigere a supporto del PGT evidenzi diretta o potenziale interferenza tra situazioni di dissesto idrogeologico di cui al precedente comma 1 (e/o situazioni confrontabili evidenziate dalle analisi di maggior dettaglio effettuate nello studio geologico di cui sopra) e tali infrastrutture, provvedono ad integrare lo studio geologico di cui sopra con la redazione di specifici "Piani di Assetto di Versante (PAV)" con i contenuti di cui al successivo comma 4 e in analogia al "Piano di Assetto di Versante Tipo" che sarà elaborato dalla Provincia di Pavia, Settore LL.PP;.

4. Il "Piano di Assetto di Versante (PAV)" ha la finalità di definire l'assetto del territorio compatibile, in termini di drenaggio delle acque superficiali e profonde, con l'equilibrio del pendio, con l'erosione del terreno e con il consolidamento del versante, con particolare riferimento alla salvaguardia delle infrastrutture viarie fondamentali di cui al precedente comma 2. Per versante si intende l'area composta da uno o più sotto-bacini idrografici chiusi ad una significativa sezione di valle. Il "Piano di Assetto di Versante (PAV)" integra la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT individuando, su cartografia in scala almeno 1:5000 o 1:10000 corredata da apposito capitolo descrittivo nella relazione:

   a) gli elementi geomorfologici caratteristici, quali impluvi e crinali /dossi spartiacque, movimenti franosi presenti (attivi o quiescenti), dissesti idraulici (erosioni, esondazioni, alluvionamenti, conoidi), ecc.;

   b) le infrastrutture viarie provinciali, comunali e interpoderali presenti, evidenziando quelle fondamentali di cui al precedente comma 2 e le relative opere esistenti di presidio idraulico (cunette, fossi, diversori, tombini, caditoie, sottopassi, ecc.);

   c) il reticolo idrico nel suo complesso (principale, minore e secondario, considerando all'interno di quest'ultimo quello privato, interpoderale, ecc.) alla scala di dettaglio ritenuta utile a tal fine (in ogni caso non inferiore a 1:5000), integrando quello eventualmente già vigente con l'esistente rete di drenaggio superficiale e sotterranea dei singoli appezzamenti e con i dispositivi regolanti la raccolta e lo scarico o recapito delle acque intercettate dalle strutture viarie provinciali, comunali e minori presenti;

   d) sulla base delle risultanze e analisi critica del censimento di cui sopra, si provvederà a valutare l'efficacia degli esistenti sistemi di controllo del ruscellamento, erosione superficiale e stabilità, considerando la densità di drenaggio superficiale e sotterranea o profonda necessaria ed evidenziandone le eventuali criticità e relative possibili soluzioni, definendo un assetto della rete drenante del versante compatibile con la locale sicurezza idrogeologica. Come densità di drenaggio superficiale si intende la frequenza dei canali di scolo delle acque aventi pendenza prossima all'1%, mentre per quella sotterranea o profonda si intende quella ove necessaria nel caso di reimpianto di vigneti. In funzione di ciò, saranno evidenziate le fasce di rispetto del reticolo idrico nel suo complesso e quelle della viabilità pubblica e privata in conformità alla vigente normativa in materia, considerando inoltre che:

      d1. la rete di drenaggio superficiale e sotterranea o profonda deve recapitare mediante opportune opere di intercettazione in impluvi stabili senza arrecarne problematiche di dissesto; è

comunque esclusa la possibilità di recapito delle acque di tale drenaggio nelle cunette di pertinenza della viabilità pubblica;

d2. nelle fasce di rispetto del reticolo idrico e delle infrastrutture viarie pubbliche sono vietate le operazioni che comportano il dissodamento del terreno (scasso, aratura, fresatura, ecc.);

d3. spetta alla provincia, ai comuni e ai privati la manutenzione delle opere di presidio idraulico della viabilità e delle aree di rispettiva competenza;

d4. è vietato alterare le opere idrauliche di presidio della viabilità pubblica senza specifico nulla-osta da parte dell'ente gestore.

5. Al fine di attuare una corretta gestione agraria del territorio volta a prevenire il dissesto idrogeologico, i Comuni collinari e montani dell'Oltrepò Pavese, con riferimento ai territori posti a meridione della S.P. ex S.S. n. 10, potranno adottare, come allegato al PGT, uno specifico "Regolamento di Polizia Rurale (PPR)", le cui linee essenziali sono riportate nel regolamento tipo approvato dal Consiglio Provinciale (DCP n.95 del 21 dicembre 2012) e che detta i comportamenti da adottare per l'impianto e la gestione dei vigneti, la gestione dei seminativi nonché delle aree di vigneto abbandonate o gerbide in generale.

Articolo II – 59. Prescrizioni particolari per le aree dismesse e per le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità delle matrici ambientali

1. Per i siti contaminati o potenzialmente tali (procedure ex DM 471/1999 e ss.mm.ii., D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e situazioni confrontabili pre DM 471/1999 e ss.mm.ii.) ad esclusione dei siti già indagati con verifica di assenza di contaminazioni o già bonificati, con area svincolata e/o con certificato provinciale di avvenuta bonifica già emesso senza vincoli, ogni intervento è subordinato al recepimento delle risultanze e delle eventuali prescrizioni dell'istruttoria conclusa. Tali aspetti devono essere esplicitati nella cartografia di PGT e riportati nel certificato di destinazione urbanistica, in coerenza a quanto prescritto al comma 2, art. 251 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nella cartografia di PGT sono anche segnalati i casi di iter in corso ex art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. I siti non ancora indagati, comprensivi di tutte le ex aree industriali dismesse, gli ex distributori di carburanti, le aree ove sono stati presenti stoccaggi di idrocarburi e comunque in ogni caso in cui la storia del sito e le attività condotte su esso può far supporre una alterazione delle matrici ambientali, devono essere soggetti a preventiva indagine preliminare con i contenuti richiesti a quest'ultima dall'articolo 242 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO III – SISTEMA RURALE E AMBITI AGRICOLI

Articolo III - 1. Definizioni, obiettivi e criteri

1. (P) La tavola 6 del PTCP individua gli ambiti agricoli di interesse strategico, in conformità con le indicazioni contenute nella DGR 8-8059 del 19 settembre 2008. Tale individuazione assume, ai sensi dell'art 15 c.5 e 18 c.2 della LR 12/2005 e smi, efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale, fino all'approvazione del PGT di adeguamento al presente PTCP.
2. (D) Negli ambiti agricoli di interesse strategico si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della LR 12/2005 e smi. Il PTCP fornisce indicazioni ulteriori integrative di tali disposizioni anche ai fini di dare attuazione, attraverso la pianificazione comunale e di settore, alle indicazioni di tutela paesaggistica ed ecologica contenute nel Piano Paesaggistico Regionale.
3. (I) Il suolo agricolo, all'interno del quale vengono individuati gli ambiti agricoli di interesse strategico, è riconosciuto, ai sensi dell'art 4 quater della LR 31/2008 e ss.mm.ii., come bene comune, come spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.
4. (D) L'individuazione o variazione degli ambiti agricoli di interesse strategico, e la relativa disciplina d'uso, devono essere coerenti con i criteri di seguito elencati:
    a) Significativa rilevanza ai fini della valorizzazione del sistema produttivo agricolo, inteso come comparto produttivo strategico per la provincia, e mantenimento delle aziende agricole insediate ed attive, evitando la frammentazione dei fondi e la riduzione delle dimensioni al di sotto dei parametri di competitività.
    b) Valutazione medio-alta o elevata nell'attribuzione della classe di valore agroforestale, per la quale si può fare riferimento all'allegato 2 della DGR 8-8059 del 19 settembre 2008.
    c) Mantenimento della continuità territoriale di scala sovracomunale, anche ai fini di garantire una dimensione produttiva adeguata a tutelare e valorizzare specifiche filiere agro silvo pastorali e produzioni tipiche.
    d) Mantenimento di forme urbane compatte e della riconoscibilità dei margini urbani, contenimento dei fenomeni di conurbazione e saldatura tra abitati contigui.
    e) Promozione della multifunzionalità delle aziende agricole, assegnando priorità alla valorizzazione delle vocazioni fruitive e turistiche, con particolare riferimento a quelle funzionali alle attività all'Expo 2015.
    f) Mantenimento dei caratteri paesaggistici integrati con la produzione agricola, quando questi assumano valore storico testimoniale della tradizione rurale.
    g) Tutela degli elementi del territorio rurale che svolgono funzione di supporto ecologico ed ecosistemico, con riferimento alla rete ecologica regionale e provinciale.
    h) Tutela del reticolo irriguo e delle risorsa idrica necessaria per la funzionalità del sistema agricolo.
    i) Tutela della colture tipiche presenti sul territorio: risaie, viticole, alcune varietà di frutti e di ortaggi.
5. (I) Gli ambiti agricoli di interesse strategico individuati nel territorio del Parco del Ticino hanno valore di proposta fino al momento in cui non siano state raggiunte le specifiche intese per il coordinamento tra PTCP e PTC del Parco.
6. (I) La modifica del perimetro delle zone IC del Parco del Ticino, una volta assentita dal Parco ed approvata nel PGT, comporta adeguamento automatico del perimetro della ambiti agricoli strategici proposti dal PTCP.
7. (O) Eventuali sovrapposizioni tra ambiti agricoli strategici e previsioni insediative dei PGT vigenti al momento dell'approvazione del PTCP sono da considerare come errori materiali. In tali casi gli ambiti agricoli strategici del PTCP vengono modificati con la procedura di cui all'articolo I-8, per riportarli in coerenza con quanto previsto nel PGT.

Articolo III - 2. Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale

1. (P) Gli ambiti agricoli di interesse strategico individuati nella tavola 6 del PTCP si articolano, a seconda delle vocazioni significative presenti, in:
   a) *Agricoli strategici a prevalente interesse produttivo*, che sono individuati nelle parti del territorio rurale dove si verifichino una o più delle seguenti condizioni: presenza di suoli di valore agronomico elevato, idoneità alla produzione alimentare per tradizione o specializzazione, presenza di coltivazioni di prodotti tipici o ad origine controllata o protetta.
   b) *Agricoli strategici con valenza paesaggistica*, suddivisi in ambiti di pianura e di collina-montagna, dove produzione agricola, elementi e valori naturali ed antropici, e morfologia dei luoghi si integrano strettamente determinando caratteri territoriali di particolare rilievo dal punto di vista paesaggistico e storico testimoniale delle tradizioni rurali. Tale integrazione è particolarmente evidente per le zone collinari e montane, dove le colture legnose di pregio sono spesso associate a filiere e produzioni tipiche, e ne costituisce carattere distintivo da tutelare anche rispetto alle modifiche dell'assetto agrario determinato da finalità produttive.
   c) *Agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico*, dove il territorio rurale svolge, oltre alla primaria funzione produttiva agricola, anche funzione di tutela e potenziamento degli aspetti ecologici ed ecosistemici, e concorre all'attuazione della rete ecologica regionale e provinciale, ove queste siano presenti.

2. (D) Per gli ambiti agricoli di cui al comma 1 sono previsti specifici criteri di tutela e valorizzazione.
   a) In particolare per gli ambiti strategici a prevalente interesse produttivo di cui al comma 1 lettera a) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione:
      a1. Mantenimento delle aziende agricole insediate sul territorio, e della continuità con le zone agricole esistenti nei comuni confinanti, anche ai fini della valorizzazione del comparto produttivo agricolo come opportunità occupazionale.
      a2. Priorità alla produzione agricola per uso alimentare, che utilizzi le migliori tecniche e metodi per limitare l'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla qualità delle acque ed al risparmio della risorsa idrica potabile.
      a3. Adozione di misure per favorire le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agroambientali, ecosistemici, ricreativi e turistici, e alla realizzazione di infrastrutture verdi.
      a4. Valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio, e di nicchia, promuovendo la qualità dei prodotti e la filiera corta.
      a5. Sono ammesse le attività di fruizione pubblica del territorio agricolo, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri e percorsi turistici culturali ed enogastronomici.
      a6. Limitazione delle attività diverse da quelle necessarie per l'attività agricola ai casi in cui siano di interesse pubblico e non siano fattibili soluzioni alternative, in particolare se possano compromettere la qualità dei suoli, delle acque, e la continuità funzionale dei fondi. Tali attività devono comunque essere sviluppate in modo da garantire coerenza con i caratteri rurali del territorio.
      a7. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare la frammentazione poderale dovuta alla realizzazione di infrastrutture, anche attraverso la promozione di piani ed iniziative volte a favorire la ricomposizione fondiaria.
      a8. Adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare gli impatti delle coltivazioni agricole su ecosistemi naturali e altre componenti dell'ambiente, declinando alla scala locale le indicazioni in materia della regione, come delineate al capitolo 4.4 della relazione generale, nonché al capitolo 4.2.2 del Rapporto Ambientale e al paragrafo 6.2.3 dello Studio di Incidenza allegati al PTCP.
      a9. Per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto i comuni fissano una maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'art 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in una percentuale variabile tra 1,5 e 5 per cento, in funzione del valore produttivo, paesaggistico ed ambientale delle superfici sottratte.
      a10. Le attività di spandimento di fanghi per uso agricolo dovranno seguire le indicazioni contenute nelle apposite linee guida provinciali (Delibera di Consiglio Provinciale n.42 dell' 11 giugno 2012).
      a11. Ai sensi dell'articolo 96 del RD 523/1904 le attività agricole non sono ammesse all'interno della fascia di 10 m di distanza dai corsi d'acqua, come definiti nell'elenco regionale delle acque pubbliche, allegato D della DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002.

b) Per gli ambiti strategici con valenza paesaggistica di cui al comma 1 lettera b) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione, in aggiunta a quelli già elencati al precedente punto a):

b1. Priorità allo sviluppo di attività agricole che siano ambientalmente sostenibili e che caratterizzino l'identità paesaggistica del territorio.

b2. Priorità alle colture che costituiscono carattere identitario per il territorio e che siano funzionali a filiere e produzioni tipiche.

b3. Nelle aree dedicate a monocoltura intensiva si dovranno adottare iniziative volte a ricostituire il paesaggio rurale tradizionale con interventi di reintroduzione di siepi, filari arborei e fasce filtro, anche sulla base delle risorse economiche disponibili attraverso il PSR.

b4. Tutela e valorizzazione degli elementi storico testimoniali del paesaggio rurale, compresi impianti idraulici, edicole, ed altri impianti tecnici e elementi architettonici minori, anche con riferimento alle iniziative previste all'articolo IV-10 in relazione al Sistema turistico Po di Lombardia.

b5. Chiara definizione dei margini urbani, qualificando il rapporto tra città e campagna attraverso l'inserimento di filari e macchie boscate, anche sulla base delle risorse economiche disponibili attraverso il PSR.

b6. Divieto di collocazione di cartelli pubblicitari, fatta eccezione per quelli di interesse pubblico relativi all'informazione ed orientamento sul territorio.

b7. Gli impianti per la trattazione e gestione dei rifiuti sono consentiti solo se funzionali al soddisfacimento del fabbisogno aziendale.

b8. La viabilità sovracomunale è consentita solo se non sono fattibili diverse soluzioni di localizzazione dei tracciati e dei manufatti. Si dovranno prevedere idonei progetti di inserimento ambientale delle opere che riconoscano e valorizzino i caratteri paesaggistici esistenti nell'intorno dell'opera. L'ampiezza dell'intorno è da intendersi variabile in funzione della distanza alla quale l'opera è visibile.

b9. Gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità collegati con l'incremento del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 dovranno svolgere anche una funzione di valorizzazione dei caratteri del paesaggio, ed essere localizzati in via prioritaria nelle zone interessate dai progetti di valorizzazione del territorio rurale ai fini fruitivi e turistici individuati nel Piano di Sviluppo Turistico del Po di Lombardia.

b10. Gli interventi di nuova costruzione (esclusi gli interventi infrastrutturali per cui si rimanda alla specifica disciplina) che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, oltre alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005, devono prevedere interventi di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione del paesaggio (siepi, filari, fasce filtro, aree boscate) su una superficie almeno pari a due volte la superficie agricola sottratta. Le superfici devono essere messe a disposizione dal proponente e trasferite al demanio pubblico del comune. Gli interventi possono essere realizzati anche su territorio già di proprietà pubblica, ed in tale caso si svilupperà apposito accordo con il comune per interventi di qualificazione del paesaggio più estesi per un impegno economico equivalente a quello che sarebbe stato necessario per l'acquisto delle aree.

Per le zone di collina-montagna, come individuate nella tavola 6 del PTCP, si applicano in aggiunta ai precedenti anche i seguenti criteri:

b11. Mantenimento delle coltivazioni esistenti viticole e frutteti, che costituiscono elementi identitari del paesaggio collinare e del territorio.

b12. Mantenimento degli alpeggi e delle aree verdi a pascolo che rientrano nelle filiere corte per la realizzazione dei prodotti tipici di elevata qualità.

b13. Organizzazione e gestione degli impianti viticoli e dei frutteti devono essere tali da contribuire, sulla base della caratteristiche e della morfologia dei luoghi, alle funzioni di protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde.

b14. Salvaguardia dei punti di vista panoramici e delle visuali sensibili, come individuati nella tavola 2 del PTCP e ulteriormente specificati nei PGT.

c) Per gli ambiti strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico di cui al comma 1 lettera c) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione, in aggiunta a quelli generali per la rete ecologica dettagliati all'articolo II-23, e a quelli già elencati al precedente punto a):

c1. Priorità alle colture biologiche, o che comunque adottino le migliori tecniche disponibili ai fini della sostenibilità ambientale delle coltivazioni.

c2. L'attività agricola dovrà essere attuata nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento agli aspetti relativi al mantenimento e alla riqualificazione dell'assetto eco sistemico compatibile con la pratica colturale in ragione della particolare valenza attribuita (standard 4.4 della DGR IX/4613 del 28 dicembre 2012.

c3. Introduzione, sulla base delle condizionalità e delle incentivazioni rese disponibile con il PSR, di fasce filtro, para-naturali di protezione, tra corridoi e aree naturalistiche e le zone interessate dalle produzioni agricole, definendo percentuali adeguate di suolo da destinare alla realizzazione di tali fasce in funzione degli impatti potenziali e dei valori ambientali interessati.

c4. Adozione di tecniche e metodi per valorizzare gli elementi della rete ecologica regionale e provinciale, secondo quanto individuato al capitolo 4.4 della relazione generale e al capitolo 4.2.2 del Rapporto Ambientale.

c5. Introduzione, sulla base delle condizionalità e delle incentivazioni rese disponibili con il PSR, di fasce verdi di transizione, con siepi e alberi di alto fusto, ai margini urbani per favorire il collegamento ecologico tra le aree verdi interne all'abitato e il territorio rurale.

c6. Gli impianti per lo smaltimento e gestione dei rifiuti sono consentiti solo se funzionali soddisfacimento del fabbisogno aziendale.

c7. La viabilità sovracomunale è consentita solo se non sono fattibili diverse soluzioni di localizzazione dei tracciati e dei manufatti. Dovrà comunque essere dotata di idonee soluzioni di deframmentazione ecologica per assicurare la continuità negli spostamenti della fauna.

c8. Gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità collegati con l'incremento del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., dovranno essere realizzati in via prioritaria nelle zone interessate dai progetti di valorizzazione del territorio rurale ai fini fruitivi e turistici individuati nel Piano di Sviluppo Turistico del Po di Lombardia.

c9. Gli interventi di nuova costruzione (esclusi gli interventi infrastrutturali per cui si rimanda alla specifica disciplina) che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, oltre alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., devono prevedere modalità di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione naturalistica ecologica su una superficie almeno pari a quattro volte la superficie agricola sottratta. Le superfici devono essere messe a disposizione dal proponente e trasferite al demanio pubblico del comune. Gli interventi possono essere realizzati anche su territorio già di proprietà pubblica, ed in tale caso si svilupperà apposito accordo con il comune per interventi di qualificazione del paesaggio più estesi per un impegno economico equivalente a quello che sarebbe stata necessario per l'acquisto delle aree.

Articolo III - 3. Ambiti e aree agricole nella pianificazione comunale

1. (D) I Comuni individuano nel PGT le aree agricole, anche prevedendone un'articolazione in sub-ambiti più dettagliata rispetto agli ambiti agricoli di interesse strategico del PTCP come individuati nella tavola 6, in modo da tenere conto delle specificità locali in merito a territorio e sistema agricolo, esigenze di tutela e valorizzazione paesaggistica e naturalistica, e interazione tra aree rurali e urbanizzate. Per l'individuazione delle aree agricole si fa riferimento ai criteri indicati all'allegato 5 della DGR VIII-8059 del 19 settembre 2008. Si devono inoltre assicurare la continuità con le aree agricole dei PGT vigenti nei comuni confinanti, con gli interventi per la rete ecologica regionale e provinciale, e contrastare le tendenze alla saldatura e conurbazione tra abitati. Nel Documento di Piano vengono evidenziate, attraverso apposita tabella delle corrispondenze, le relazioni intercorrenti tra aree agricole individuate dal PGT e ambiti agricoli di interesse strategico individuati nei PGT.

2. (D) Le disposizioni normative dei PGT sulle aree agricole comunali dovranno essere coerenti con principi e obiettivi di cui ai precedenti articoli I-2, I-4 e svilupperanno i seguenti contenuti minimi di rilevanza sovracomunale:
   a) Specificazione per ciascuno dei sub-ambiti delle modalità d'uso, di valorizzazione e salvaguardia in conformità con quanto previsto al titolo terzo parte seconda della LR 12/2005 e smi, e con quanto previsto al comma 2 dell'articolo III-2.
   b) Per le aree ricadenti negli ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica e negli ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, il PGT detta, ai sensi dell'art 10 c.4 lett.b) della LR 12/2005 e smi, ed in attuazione di indicazioni paesaggistiche del PTR, del Titolo II del PTCP, e del PTC del Parco del Ticino, ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione,

eventualmente finalizzate a imporre limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal titolo terzo parte seconda della LR 12/2005 e smi. Una disciplina più restrittiva all'attività edilizia agricola deve comunque essere tale da non impedire nei fatti lo svolgimento o la competitività dell'attività dell'imprenditore agricolo.

c) Verifica, aggiornamento e maggiore specificazione dei beni storico testimoniali e degli elementi che caratterizzano il paesaggio secondo la legenda della tavola 2 del PTCP.

d) Individuazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario, definendone prescrizioni ed indicazioni volte alla loro tutela, ripristino e valorizzazione. Gli elementi individuati possono essere proposti alla Provincia ai fini dell'inserimento nelle risorse turistiche del Sistema Turistico del Po di Lombardia.

e) Individuazione delle colture agricole che contribuiscono in modo significativo a caratterizzare l'identità paesaggistica locale, così come di quelle che sono funzionali alla realizzazione di filiere corte per i prodotti tipici.

f) Individuazione degli edifici esistenti che non sono più adibiti ad uso agricolo, dettandone le norme di uso e trasformazione, e rispettandone i caratteri rurali storico testimoniali presenti.

g) Definizione nel Documento di Piano degli interventi da attuare nel territorio comunale sulla base della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione per i nuovi interventi insediativi e infrastrutturali che sottraggono superfici agricole negli ambiti agricoli strategici. Definizione delle modalità di attuazione degli interventi, anche attraverso il Fondo Aree Verdi gestito dalla Regione.

3. (D) Il PGT recepisce nel Piano delle Regole gli ambiti agricoli di interesse strategico, eventualmente introducendo rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, supportate con apposita documentazione riferita a studi e banche dati di cui all'allegato 4 della DGR 8-8059 del 19 settembre 2008, sulla base dei seguenti approfondimenti:

   a) Relazione agronomica sul territorio comunale volta a verificare nel dettaglio le caratteristiche agronomiche, e quelle paesistiche ed ecologico naturalistiche.

   b) Idonea documentazione volta a mostrare la tutela dell'integrità delle aziende agricole esistenti e delle colture di pregio.

   c) Documentazione relativa alle aree dismesse esistenti e alle strategie messe in atto o programmate per il loro recupero e riuso.

   d) Cartografia che dimostri il raggiungimento di una maggiore compattezza ed unitarietà degli ambiti agricoli e degli insediamenti urbani.

   e) Studio di incidenza ambientale nel caso che le aree interessino o siano prossime ai siti della Rete Natura 2000.

   f) Studio per la valorizzazione dei margini urbani degli abitati interessati da rettifiche, precisazioni e miglioramenti, con inserimento di sistemazioni ambientali volte a:

      f1) raccordare aree verdi interne all'abitato con il circostante territorio rurale;

      f2) rafforzare gli elementi del paesaggio (zone boscate, filari arborei, siepi e fasce verdi filtro), quando siano interessati ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica di cui all'articolo III-2 c.1 lett b);

      f3) rafforzare i corridoi della rete ecologica regionale e provinciale, o in assenza di questi nel territorio comunale a supporto di aree naturalistiche esistenti, quando siano interessati ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico di cui all'articolo III-2 c.1 lett c).

4. (D) Rettifiche, precisazioni e miglioramenti di cui al comma 3, per essere valutati ammissibili ai fini dell'oggettiva risultanza di cui all'articolo 15 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., dovranno essere coerenti con i criteri di seguito elencati:

   a) Siano contigue e continue rispetto all'urbanizzato esistente. Lo sviluppo complessivo del perimetro delle aree agricole non strategiche deve coincidere per almeno il 30% con il perimetro dell'area urbana, comprensiva delle aree consolidate e programmate.

   b) La sommatoria delle superfici di tutte le aree agricole non strategiche individuate nel singolo comune non deve eccedere il 10% della superficie urbanizzata esistente nel comune stesso.

   c) Non possono interessare aree tutelate ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., fasce di esondazione del Piano di Assetto Idrogeologico, vincolo idrogeologico, aree di tutela dei beni paesaggistici, percorsi fruitivi, visuali, aree boscate, elementi morfologici di rilievo, elementi della Rete Natura 2000, elementi primari della rete ecologica regionale e provinciale.

d) Deve essere garantita la continuità di collegamento tra aree naturalistiche presenti sul territorio, e tra aree verdi interne all'abitato e zone agricole all'intorno dell'abitato.

e) Non determinino effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

5. (D) Proposte di modifiche agli ambiti agricoli di interesse strategico che non siano coerenti con principi e obiettivi di cui agli articoli I-2 e I-4 o con i criteri di cui al precedente comma 4 sono da considerare come variante del PTCP di cui all'articolo I-7 comma 3.

6. (D) Nel Parco del Ticino le zone IC di interesse comunale del PTC del Parco sono esterne agli ambiti agricoli strategici del PTCP. Per le altre zone valgono le indicazioni del PTC del Parco fino alla definizione delle specifiche intese per il coordinamento tra PTCP e PTC del Parco.

7. (I) All'interno delle aree agricole non strategiche all'intorno delle aree urbane esistenti possono essere previsti limiti più restrittivi di quelli definiti nel titolo terzo parte seconda della LR 12/2005 e ss.mm.ii., quando sia necessario garantire adeguate distanze di salvaguardia tra abitato e attività agricole, o in considerazione del valore paesaggistico che i margini urbani assumono anche ai fini degli obiettivi del PTR e del PTCP di migliore definizione del rapporto tra abitati e sistema rurale. La definizione di limiti più restrittivi deve comunque essere adeguatamente motivata mediante approfonditi studi ambientali e paesaggistici riferiti ai contenuti paesaggistici del PTR, del PTCP, e dove applicabile al PTC del Parco del Ticino o ai piani di gestione delle riserve naturali regionali.

Articolo III - 4. Distanze da rispettare per gli impianti zootecnici (O)

1. Il Comune provvede nel PGT a definire apposite norme che assicurino distanze minime dei nuovi impianti zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate, per usi residenziali, commerciali o terziari, secondo quanto previsto dai regolamenti locali ASL. In assenza di regolamento ASL si può fare riferimento alle linee guida regionali ("Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale", DDG 20109 del 29.12.2005, pubblicate sul BURL del 10.2.2006 3° supplemento).

2. La distanza viene calcolata a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o delle strutture adibite alla raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari.

3. Nel caso di comuni che non abbiano alternative nelle direzioni di espansione insediativa possono essere previste distanze inferiori in deroga a quelle dell'ASL, inserendo nella normativa del PGT indicazioni per le soluzioni impiantistiche che permettano di contenere la diffusione degli odori, previo studio di approfondimento sulle specifiche situazioni, in accordo con le strutture competenti di ASL.

4. Le distanze devono essere applicate reciprocamente sia nei confronti degli impianti zootecnici che degli usi del suolo esistenti o previsti nel Comune, e si applicano anche tra comuni confinanti o limitrofi.

TITOLO IV - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

Capo 1 - Contenimento del consumo di suolo

Articolo IV - 1. Definizioni e strategie di area vasta

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della LR 31/2014 e ss.mm.ii., il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene fondamentale di importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

2. Le disposizioni degli articoli IV-1 commi 4 secondo periodo, 5, 6, 7 e IV-2 commi da 1 a 7 non si applicano fino al termine della fase di transizione prevista dall'articolo 5 della LR 31/2014 e ss.mm.ii., e successivamente vengono riferite alla soglia di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche definite nel PTR (Piano territoriale regionale) in attuazione del comma 1 dell'articolo 5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, durante la fase di transizione i comuni possono approvare unicamente varianti e piani attuativi in variante al PGT che non comportino nuovo consumo di suolo.

3. La provincia adotta modalità e regole per contenere il consumo di suolo nella pianificazione comunale in ragione del rilievo sovracomunale che assume l'utilizzo di una risorsa che è scarsa e non rinnovabile.
   Per consumo di suolo si intende la sottrazione dello strato organico superficiale e sua sostituzione con superfici artificiali o con materiali impermeabili o a bassa permeabilità.
   Il suolo soggetto a tutela dal PTCP e dai PGT è costituito dalle superfici non edificate dotate di strato organico superficiale e da tutte le superfici funzionali o potenzialmente funzionali all'attività agricola al momento dell'approvazione del PTCP, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dal loro effettivo utilizzo ai fini agricoli.

4. (D) I comuni individuano nel PGT le trasformazioni localizzandole in via prioritaria nell'ambito delle aree dismesse o comunque all'interno del tessuto urbanizzato consolidato esistente, o riorganizzando le previsioni non attuate dei piani precedenti. Nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti solo qualora venga dimostrata l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali.

5. (D) Ai fini dell'attuazione di strategie di contenimento e razionalizzazione del consumo di suolo comuni e provincia predispongono ed approvano uno specifico documento di intesa sugli aspetti di area vasta con i seguenti contenuti:
   a) Individuazione delle problematiche di area vasta più critiche e definizione di strategie unitiarie tra comuni e provincia per la loro soluzione.
   b) Individuazione all'interno dei centri urbani delle aree dismesse, abbandonate, o intercluse, e definizione di indirizzi per la loro riqualificazione, bonifica se necessario, e recuperate ad usi urbani compatibili con il contesto.
   c) Definizione per ciascun comune della quota di consumo di suolo, sulla base della formula di cui all'articolo IV-2 comma 5. Le quote possono essere diversamente distribuite tra i comuni utilizzando modalità di perequazione territoriale, fermo restando che la superficie complessiva di consumo di suolo non può superare la sommatoria dei valori dei singoli comuni partecipanti all'intesa, come ricavati dall'applicazione della formula sopra citata.
   d) Definizione di modalità e strumenti da utilizzare per perequare le ricadute sovracomunali dovute alla realizzazione degli interventi nei PGT, o le quote di consumo di suolo, sulla base delle indicazioni previste all'articolo I-18.
   e) Individuazione delle aree produttive dove sono presenti attività non compatibili con il contesto ed eventuale individuazione di area produttiva sovracomunale, secondo le modalità previste al capo 4 del Titolo IV, per le esigenze di delocalizzazione o di insediamento di nuove attività.
   f) Definizione delle azioni necessarie per attuare la rete ecologica regionale nella pianificazione comunale.

g) Individuazione delle situazioni di degrado, partendo dalle indicazioni contenute nella tavola 1 del PTCP, e definizione di modalità di intervento secondo le indicazioni contenute al Capo 7 del Titolo II.

6. (D) Il documento di intesa viene promosso e sviluppato da un gruppo di comuni, ed ha valore quando sia sottoscritto dalla provincia e da un numero di comuni non inferiore a 5 e con una popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti, 3.000 nella Comunità montana, che siano contigui territorialmente.

7. (D) Fino alla sottoscrizione del documento di intesa e al recepimento dei suoi contenuti nel PGT, i comuni possono prevedere nel PGT solo interventi che comportino il riutilizzo e la riorganizzazione del tessuto edilizio esistente e di quanto già programmato e non ancora attuato nel piano vigente, senza ulteriori consumi di suolo. La presente disposizione si applica ai comuni che nel piano comunale vigente siano dotati di una quantità di aree in espansione programmate, ma non ancora attuate, superiore al 5% della superficie urbanizzata esistente. L'esenzione per i comuni al di sotto del 5% viene attestata dalla provincia con atto del dirigente competente, prima dell'avvio del procedimento di variante al PGT o ad almeno uno dei suoi atti costituenti, su richiesta del comune interessato.

Articolo IV - 2. Condizioni per il consumo del suolo

1. (D) Fermo restando quanto specificato all'articolo IV-1 commi 4 e 5, in assenza di una o più delle condizioni di seguito elencate, il comune potrà procedere unicamente alla redazione di varianti per il riutilizzo e la riorganizzazione del tessuto edilizio esistente e di quanto già programmato e non ancora attuato nel piano vigente.
   a) coerenza con le indicazioni e i criteri sui contenuti minimi relativi agli aspetti sovracomunali prioritari di cui all'articolo I-13 comma 4;
   b) i comuni che rientrano nell'elenco di quelli polo attrattore dei servizi, di cui all'articolo IV-5 comma 1, devono prevedere ed attuare almeno un progetto strategico che rientri nella categorie elencate all'articolo I-20;
   c) compensazione tra maggiori consumi e risparmi energetici attraverso lo sviluppo del bilancio energetico di cui al comma 2 dell'articolo II-2;
   d) congruenza delle previsioni insediative del PGT rispetto alla capacità di carico dell'acquedotto e all'adeguatezza dimensionale e tecnologica della rete di scarico e degli impianti di trattamento esistenti e programmati, anche coinvolgendo, qualora necessario, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale;
   e) Adozione nel PGT del regolamento di polizia rurale sviluppato secondo le caratteristiche locali del territorio a partire dal regolamento tipo della provincia.

2. (D) I nuovi impegni di suolo dovranno comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale. A tale fine si prevedono le seguenti modalità compensative minime, tra loro alternative, da definire nel dettaglio nella normativa del PGT in funzione delle caratteristiche e necessità locali e da attuare in contemporanea con l'effettivo consumo del suolo programmato:
   a) realizzazione di aree boscate o di aree di valenza naturalistica in attuazione del progetto di rete ecologica, nella misura minima di 3 ettari per ciascun ettaro di superficie di nuova urbanizzazione;
   b) in alternativa alla superficie naturalistica si potranno realizzare filari arborei, in zone agricole e di rilievo paesaggistico, per una lunghezza minima di 3 km per ciascun ettaro di nuova urbanizzazione;
   c) in alternativa alle compensazioni di cui ai punti a) b) si potranno realizzare fasce verdi o fasce tampone, di ampiezza pari ad almeno 20 metri, di rinforzo dei caratteri naturalistici, per una lunghezza di 2 km per ciascun ettaro di nuova urbanizzazione.

   Le misure minime di cui al presente comma possono essere incrementate nel PGT sulla base di un'analisi di dettaglio sui costi locali delle azioni compensative. Gli interventi a verde devono essere realizzati preventivamente all'avvio della realizzazione degli interventi insediativi.

3. (I) In aggiunta alle compensazioni ambientali di cui al comma 2 il comune può prevedere con apposito atto l'incremento degli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti che comportino impegno di suolo, destinando attraverso il PGT tali proventi al miglioramento delle reti tecnologiche, degli edifici e degli spazi pubblici nei centri storici o nei quartieri esistenti limitrofi ai nuovi insediamenti.

4. (D) In presenza di conurbazioni lineari l'intesa di cui all'articolo IV-1 commi da 5 a 7, comprende tutti i comuni direttamente interessati dal fenomeno conurbativo lungo l'asse stradale, ed è finalizzata a definire gli interventi per risolvere la situazione di congestione, limitare le espansioni insediative lungo l'asse, e prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica, e recupero di un maggiore equilibrio tra edificato e aree agricole o naturali. Gli eventuali oneri di cui al precedente comma 3 vengono dedicati a tali finalità. Le conurbazioni lineari esistenti, individuate alla tavola 1, sono le seguenti: ex-SS10 tra Voghera – Stradella e Bosnasco/Arena Po, ex-SS 35 tra Pavia e Bressana Bottarone, ex-SS 494 tra Vigevano e Mortara, SP 205 tra Pavia e Zeccone, SP 234 tra Corteolona e Miradolo;

5. (D) Fermo restando il pieno soddisfacimento delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti e ai commi da 4 a 7 dell'articolo IV-1, ogni comune può nel PGT programmare una quota di consumo di suolo massima da calcolare secondo la seguente formula:

   QCS = 6 x 1 / CSA , dove:
   - QCS rappresenta la quota di consumo di suolo annua massima ammessa, espressa in percentuale di incremento rispetto alla superficie urbanizzata esistente. Tale valore non può comunque superare la soglia massima dell' 1 %.
   - CSA rappresenta il consumo di suolo attuale, espresso come % di superficie urbanizzata rispetto alla superficie territoriale.

   Come chiarito nella Relazione generale al capitolo 4.6 la quota include la quantità programmata di ambiti di trasformazione che possa effettivamente assumere valore conformativo secondo quanto previsto dalla normativa di attuazione del piano comunale, in considerazione della natura non conformativa che la LR 12/2005 assegna agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano.

6. (D) Una maggiorazione fino al 50% del valore di QCS, come calcolato sulla base della formula del comma 5, in ogni caso non superiore alla soglia massima dell' 1%, è ammessa per i comuni che rientrano nell'elenco di quelli definiti polo attrattore per i servizi, di cui all'articolo IV-5 comma 1, qualora debbano programmare la realizzazione di funzioni e servizi di rilevanza sovracomunale, e nell'ambito dell'intesa di cui al comma 6 dell'articolo IV-1.

7. (D) Eventuali programmazioni di consumo di suolo eccedenti i valori limite di cui ai precedenti commi, connesse con la localizzazione di importanti interventi di rilevanza sovracomunale, potranno essere approvate solo a seguito di adozione di misure di perequazione territoriale nell'ambito del percorso di confronto di cui all'articolo I-15, dell'adozione di obiettivi aggiuntivi di risparmio energetico e idrico fissati dalla provincia e del raddoppio degli oneri aggiuntivi previsti al comma 3. L'approvazione costituisce variante al PTCP come da articolo I-7 comma 3.

8. (I) Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PTCP la provincia sviluppa apposito rapporto di monitoraggio sul suolo agricolo consumato e programmato nei PGT, e può modificare la precedente formula per dare luogo ad un ulteriore decremento dei valori di QCS, attraverso percorso semplificato di variazione al piano da sottoporre, prima dell'approvazione in Consiglio Provinciale, a parere della Conferenza di cui all'articolo 16 comma 1 della LR 12/2005. e ss.mm.ii.

9. (I) Al fine di monitorare il tema del consumo di suolo viene istituito presso gli uffici della provincia apposito osservatorio, supportato da banche dati dedicate nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui al precedente articolo I-25. I comuni collaborano in sede di aggiornamento del PGT fornendo alla provincia i dati necessari per la gestione della banca dati.

Articolo IV - 3. Aspetti qualitativi del patrimonio insediativo (D)

1. Nella previsione di nuovi insediamenti e di interventi sui margini del tessuto urbano consolidato si dovrà operare in modo da decrementare rispetto all'esistente il valore dell'indicatore di dispersione insediativa della forma urbana, di cui all'articolo I-13 comma 4 obiettivo P3, che esprime il rapporto tra perimetro dell'area urbanizzata e perimetro del cerchio di area corrispondente alla superficie urbanizzata. La condizione non si applica nel caso che gli interventi riguardino unicamente la riorganizzazione di aree già urbanizzate.

2. Nella redazione del PGT si applicano le seguenti disposizioni volte a migliorare e compattare la forma urbana:
   a) Utilizzare in via prioritaria aree dismesse o già urbanizzate, lotti o aree intercluse.
   b) Evitare la saldatura tra centri abitati contigui.

c) Evitare la creazione di insediamenti lineari continui lungo le strade locali o interurbane, e lungo le aste dei corsi d'acqua.

d) Mantenere i varchi non edificati necessari alla realizzazione di corridoi della Rete Ecologica Provinciale.

e) Collocare i nuovi insediamenti in adiacenza, con almeno uno o due lati, alle aree urbanizzate esistenti, evitando di aggravare la dispersione insediativa o di costruire insediamenti isolati.

f) Mantenere gli spazi necessari tra due insediamenti contigui al fine di realizzare progetti di inserimento paesaggistico adeguatamente attrezzati con inserimenti a verde.

g) Ricomporre i fronti urbani al fine di ricreare margini riconoscibili tra città e campagna, nei casi dove la diffusione insediativa ne abbia fatto perdere la leggibilità.

h) I progetti sui margini devono costituire occasione per la progettazione di sistemi a verde che consentano di potenziare la connessione ecologica tra le aree a verde interne al tessuto edificato e le aree agricole e naturalistiche esterne.

3. Per una maggiore integrazione ambientale degli interventi insediativi si deve fare riferimento al Rapporto Ambientale e ai paragrafi 6.2.4 e 6.2.5 dello Studio di Incidenza allegati al PTCP.

Capo 2 – Servizi di rilevanza sovracomunale

Articolo IV - 4. Obiettivi specifici per i servizi

1. La provincia persegue i seguenti obiettivi specifici per il coordinamento dei servizi di rilevanza sovracomunale:
   a) Valorizzare la strutturazione policentrica del sistema insediativo, integrando a rete le polarità urbane e mantenendo allo stesso tempo le differenze che le caratterizzano.
   b) Favorire la cooperazione tra gli enti ai diversi livelli al fine di affrontare gli aspetti insediativi che presentino potenziali ricadute di interesse sovracomunale.
   c) Riequilibrare e razionalizzare la distribuzione delle funzioni e dei servizi, concentrando le funzioni che richiedono una rilevante massa critica nelle polarità urbane di riferimento, decentrando in modo policentrico le funzioni necessarie allo sviluppo complessivo del territorio, e mantenendo i servizi essenziali nei comuni più piccoli.
   d) Favorire l'incremento dei servizi destinati a fornire supporto alle attività produttive, e a rafforzare il sistema di servizi offerti per il turismo.

Articolo IV - 5. Poli urbani attrattori per i servizi

1. (I) Il PTCP individua, ai sensi dell'articolo 9 comma 5, i seguenti comuni che svolgono funzione di polo attrattore di riferimento per l'organizzazione dei servizi nell'ambito territoriale di area vasta di appartenenza:
   a) scala provinciale o di ambito territoriale: Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella, Varzi;
   b) scala sovralocale: Belgioioso, Broni, Casorate Primo, Casteggio, Garlasco, Godiasco-Salice Terme, Mede, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, Siziano.

2. (D) Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati e integrati nell'ambito della predisposizione del Piano territoriale d'ambito di cui all'articolo I-17. I servizi che si riferiscono ad un bacino sovracomunale esteso a comprendere l'intero ambito territoriale, o parti maggioritarie di esso, possono trovare collocazione solo nei comuni di cui al comma 1 lettera a).

3. (I) I comuni nell'elenco di cui al comma 1 sviluppano nella relazione del Documento di Piano apposito capitolo che quantifichi l'offerta e la domanda di servizi di interesse sovracomunale presenti nel comune, fornendo un bilancio della situazione e portando all'attenzione della provincia le eventuali situazioni di offerta critiche, sia in termini quantitativi che qualitativi, ed eventuali correlate proposte di intervento. Lo studio dovrà anche quantificare la mobilità indotta dalla domanda di servizi di utenti gravitanti non residenti. Il Piano dei Servizi del PGT prevede una dotazione congrua di servizi in relazione alle

specificità sulle attività prevalenti evidenziate nel piano dei servizi sovracomunali, oppure in assenza di questo ultimo evidenziate nel Documento di Piano.

Articolo IV - 6. Funzioni di servizio con bacino di rilevanza sovracomunale

1. (D) Nel caso il PGT preveda un nuovo insediamento per servizi collettivi che ricade nell'elenco di cui all'articolo I-14 comma 2, esso viene sottoposto al percorso previsto all'articolo I-15 e la relazione allegata al Documento di Piano contiene, in aggiunta a quanto previsto all'articolo I-14 comma 3, anche i seguenti approfondimenti:
   a) Identificazione del bacino di provenienza dell'utenza e quantificazione dei flussi prevalenti sovracomunali, e verifica sull'adeguato dimensionamento degli accessi veicolari o tramite trasporto pubblico.
   b) Vicinanza e collegamento diretto pedonale con stazioni o fermate del trasporto pubblico, ferroviario o su gomma, che siano integrate con la rete che serve il potenziale bacino di captazione.
   c) Collegamento, ove possibile in considerazione delle condizioni orografiche, con la rete ciclabile cittadina.
   d) Dotazione di parcheggi adeguata all'utenza prevista, con convenzioni per altri usi pubblici dei parcheggi nei periodi od orari in cui l'area di parcheggio non viene utilizzata dagli utenti dei servizi.
   e) Verifica interferenza con i flussi veicolari nelle strade di scorrimento veloce, e modalità di innesto sulla viabilità principale, anche attraverso la previsione di strade di disimpegno che collegano più accessi tra loro.
   f) Verifica delle maggiori pressioni indotte dalla funzione di polo attrattore su ecosistemi naturali ed elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale.
   g) Nelle situazioni complesse da stimare e valutare in sede progettuale si potranno prevedere appositi programmi di monitoraggio per i primi due anni dall'entrata in esercizio, al fine di valutare eventuali interventi per migliorare l'accessibilità.
   h) Sicurezza degli incroci di accesso, ed interventi necessari per risolvere situazioni di pericolo esistenti o per rendere più sicuro l'accesso ciclabile e pedonale.
   i) Sistemazione paesaggistica con verde arboreo nelle fasce di rispetto stradale, dove la collocazione dei parcheggi è di norma da evitare, fatte salve le situazioni dove sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare in modo differente la dotazione di aree a parcheggio.
   j) La domanda di spazi per servizi viene prioritariamente soddisfatta attraverso l'utilizzo di spazi già edificati o urbanizzati dei quali si preveda la trasformazione fisica o funzionale. Nuove urbanizzazioni dedicate ai servizi sono ammesse solo a seguito della dimostrata assenza di spazi già urbanizzati o soluzioni alternative all'interno del tessuto edificato consolidato.

Articolo IV - 7. Piano dei servizi sovracomunali (O)

1. La provincia sviluppa apposito piano di settore sui servizi sovracomunali, finalizzato a definire un quadro conoscitivo e programmatorio complessivo della situazione dei servizi di interesse sovracomunale, fornendo indirizzi per l'ottimizzazione della situazione e per la creazione di collaborazioni ed economie di scala tra i comuni. Il piano avrà di massima i seguenti contenuti:
   a) individuazione dei servizi di interesse sovracomunale e definizione dei bacini di riferimento;
   b) individuazione delle attività prevalenti per ciascuno dei comuni polo urbano di cui all'articolo IV-5 comma 1, e degli specifici servizi di interesse sovracomunale da prevedere nel Piano delle Regole;
   c) elaborazione del quadro di offerta quantitativa e qualitativa, e individuazione situazioni di criticità rispetto alla domanda;
   d) definizione della domanda di mobilità intercomunale indotta e verifica dell'offerta di trasporto pubblico;
   e) indirizzi volti ad ottimizzare i servizi e favorire la collaborazione tra comuni;
   f) programmazione e localizzazione dei servizi di competenza della provincia;
   g) indicazioni per i servizi di rilievo provinciale e sovra provinciale.

2. Il piano dei servizi viene sviluppato in collaborazione con la Conferenza di cui all'articolo 16 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., eventualmente attraverso la preventiva elaborazione del tema nei piani territoriali di ambito di cui all'articolo I-17. Il piano dei servizi viene avviato con delibera della Giunta Provinciale e approvato con delibera del Consiglio Provinciale.

3. Il piano dei servizi viene dotato di apposito programma di monitoraggio e la Giunta Provinciale provvede ad istituire apposito osservatorio sui servizi con il compito di sovrintendere all'aggiornamento delle banche dati necessarie per attuare e aggiornare il piano.

Capo 3 – Turismo

Articolo IV - 8. Obiettivi specifici per il turismo

1. Il PTCP contribuisce alla valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio provinciale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
   a) Censimento sistematico delle risorse con potenziale attrattivo turistico presenti sul territorio provinciale e loro organizzazione e valorizzazione secondo itinerari di visita tematici e territoriali.
   b) Valorizzazione patrimonio naturalistico, sistema delle acque, paesaggio rurale, città d'arte e borghi storici come assi portanti per la promozione dell'offerta turistica della provincia.
   c) Potenziamento dell'offerta ricettiva attraverso l'adozione di soluzioni a basso impatto privilegiando il riuso di strutture dismesse e storiche.
   d) Promozione di modalità di mobilità sostenibile per gli spostamenti lungo gli itinerari turistici e per l'accesso alle risorse turistiche dalle grandi aree urbane.
   e) Riqualificazione degli approdi per lo sviluppo della navigazione turistica lungo i principali corsi d'acqua, anche per brevi tratti in integrazione con le ciclovie.
   f) Uso di modalità di perequazione territoriale per lo sviluppo e messa a sistema dei servizi per il turismo attraverso i piani territoriali d'ambito.

Articolo IV - 9. Risorse territoriali per il turismo (I)

1. La provincia sviluppa e gestisce, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'articolo I-25, apposita banca dati che censisce le risorse che hanno potenzialità rilevanti ai fini del potenziamento dell'offerta turistica. I comuni, nell'ambito delle varianti del PGT, aggiornano e completano le informazioni per la banca dati, con particolare riferimento ai seguenti temi:
   a) parchi, riserve, aspetti naturalistici, elementi di Rete Natura 2000, Rete ecologica provinciale, Rete verde provinciale;
   b) città d'arte, borghi rurali, di collina e montagna, monumenti religiosi;
   c) corsi d'acqua, canali, rogge, fontanili;
   d) geositi e altre rilevanze geomorfologiche;
   e) manufatti e caratteri del paesaggio rurale, colture tipiche e di origine protetta o controllata;
   f) percorsi naturalistici, rurali, enogastronomici, paesaggistici, religiosi, sentieristica.

2. Sulla base di tale banca dati la provincia individua nel PTCP e nella pianificazione e programmazione di settore le modalità più opportune per mettere a sistema e promuovere attraverso offerte integrate le risorse evidenziate dai comuni, in particolare attraverso la promozione di:
   a) Percorsi tematici o territoriali attrezzati, con modalità fruitive coordinate, anche attraverso il coinvolgimento delle diverse forme associative comunali.
   b) Progetti strategici di valorizzazione turistica da presentare per la richiesta di finanziamenti europei, nazionali e regionali, coordinando le diverse istituzioni pubbliche e organizzazioni e rappresentanze imprenditoriali presenti sul territorio.
   c) Modalità, strumenti e azioni volti a recuperare e rafforzare i caratteri naturalistici e rurali come fattori fondamentali del paesaggio e dell'attrazione turistica del territorio provinciale.

d) Iniziative di promozione dell'immagine del territorio provinciale e di marketing di prodotto, anche attraverso marchi tematici, prodotti d'area, club di prodotto, o altre forme di coordinamento e garanzia di qualità su prodotti e servizi offerti.

Articolo IV - 10. Sistema turistico Po di Lombardia

1. (O) Il PTCP definisce strategie ed azioni finalizzate a favorire l'attuazione degli indirizzi territoriali contenuti nel Programma di sviluppo del Sistema turistico Po di Lombardia, ferma restando la coerenza con i principi e gli obiettivi di cui agli articoli I-2 e I-4 e con i temi prioritari di cui all'articolo I-13 comma 4. A tale fine individua i seguenti elementi di rilevanza sovracomunale:
   a) Percorsi e direttrici di collegamento tra le diverse risorse turistiche, da recepire e attuare attraverso la pianificazione comunale e di settore provinciale.
   b) Indirizzi per la valorizzazione dei caratteri del paesaggio rurale e degli aspetti naturalistici come fattori fondamentali per la qualificazione dell'immagine del Sistema turistico.
   c) Indirizzi per il coinvolgimento delle aziende agricole in attività di offerta di servizi, manutenzione del territorio e dei percorsi, e di potenziamento degli aspetti naturalistici attraverso gli strumenti europei e regionali finalizzati a favorire la multifunzionalità.
   d) Infrastrutture e interscambi modali che devono essere attrezzati o potenziati ai fini di migliorare l'accesso al sistema mediante trasporto pubblico, e la mobilità sostenibile all'interno del Sistema turistico.
   e) Strategie e azioni da attivare attraverso i piani territoriali d'ambito, anche mediante utilizzo di strumenti e modalità di perequazione territoriale come definiti all'articolo I-18.
   f) Progetti strategici per il turismo che integrano l'elenco all'articolo I-20.

2. (D) La partecipazione dei comuni all'attuazione delle strategie del Sistema turistico Po di Lombardia, ai fini dell'obiettivo P6, costituisce oggetto della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. A tale fine costituiscono contenuti minimi sovracomunali dei PGT:
   a) La verifica, integrazione e aggiornamento delle banche dati sulle risorse di cui all'articolo IV-9 comma 1.
   b) La verifica dei dati alla scala locale sull'offerta ricettiva nelle diverse tipologie, e sui flussi turistici organizzati per provenienza e motivazione.
   c) La mappatura delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali e dei sentieri, delle stazioni e fermate intermodali, dei servizi, esistenti e programmati sul territorio, che svolgono o possono svolgere una funzione turistica.
   d) L'individuazione di offerta ricettiva e di servizi adeguata, sia quantitativamente che qualitativamente, secondo le indicazioni generali fornite dal Programma di sviluppo del Sistema turistico, con priorità alle strutture esistenti rurali e storiche.
   e) La mappatura delle strade rurali vicinali ad uso pubblico, anche di proprietà privata, che siano funzionali al collegamento pedonale e ciclabile tra i percorsi di interesse fruitivo e turistico e le risorse di interesse turistico, come individuate dal Sistema turistico. Dove necessario, al fine di favorire le finalità pubbliche turistiche, il comune definisce mediante convenzioni con i proprietari le modalità di uso promiscuo pubblico e agricolo e di manutenzione delle stesse.
   f) La definizione alla scala locale degli interventi per valorizzare le risorse turistiche, secondo le indicazioni del Programma di sviluppo del Sistema turistico, e per potenziare gli aspetti naturalistici e i caratteri del paesaggio rurale.
   g) La definizione di azioni locali di promozione territoriale turistica, in coordinamento con azioni ed indirizzi previsti dal Sistema turistico, e delle modalità per l'eventuale partecipazione ai marchi di qualità gestiti dal Sistema turistico.
   h) La definizione di iniziative di area vasta, secondo quanto previsto alla tabella dell'articolo 13 comma 4, per la valorizzazione e promozione delle potenzialità turistiche con almeno tre comuni tra loro associati, anche nell'ambito degli obblighi normativi sulle funzioni fondamentali di cui alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii.

Articolo IV - 11. Servizi per il turismo

1. (I) Il PTCP individua i comuni con significativa attrattività turistica nell'ambito del piano dei servizi sovracomunali di cui all'articolo IV-7.

2. (D) I comuni elencati al comma 1 sviluppano nell'ambito del Documento di Piano apposito studio volto a caratterizzare i flussi turistici, le potenzialità turistiche e l'indotto correlato, ed individuare carenze nei servizi necessari, e le adeguate misure di risposta da adottare, di competenza locale, e le proposte sugli aspetti sovracomunali da affrontare in collaborazione con la provincia, ed eventualmente includere nell'aggiornamento del Programma di cui all'articolo IV-10.

3. (D) I comuni al comma 1 prevedono indicatori appositi da inserire nel programma di monitoraggio del PGT volti a verificare le variazioni nei flussi turistici e l'attuazione delle azioni previste per la valorizzazione del turismo.

Articolo IV - 12. Valutazione di impatto turistico

1. (D) Per gli interventi di seguito elencati il Documento di Piano del PGT sviluppa apposito capitolo dedicato alla valutazione degli effetti su risorse e potenzialità turistiche, come elencate all'articolo IV-9 comma 1, con riferimento a immagine e attrattività del territorio, paesaggio rurale e naturale, funzionalità e qualità dei servizi.
   a) Strutture espositive e fieristiche, centri congressi e funzioni annesse
   b) Grandi strutture di vendita, e strutture per cinema multisala
   c) Insediamenti di logistica e impianti produttivi
   d) Servizi tecnologici, impianti per rifiuti o energie rinnovabili
   e) Strutture ricettive o impianti per il turismo di dimensioni rilevanti
   f) Infrastrutture ferroviarie e strade a 4 corsie o a scorrimento veloce

Capo 4 – Aree produttive

Articolo IV - 13. Competitività e poli produttivi sovracomunali

1. (O) La provincia contribuisce alla valorizzazione e potenziamento del capitale territoriale di livello sovracomunale attraverso le azioni di qualificazione territoriale, ambientale e paesaggistica promosse dal complesso del PTCP, e attraverso le seguenti specifiche azioni dedicate al comparto produttivo industriale e artigianale:
   a) lo sviluppo di progetti strategici di cui all'articolo I-20 volti a favorire la realizzazione di servizi di supporto per le imprese;
   b) la promozione, unitamente ai comuni, di localizzazioni per la realizzazione di nuove aree produttive di rilevanza sovracomunale;
   c) lo sviluppo delle linee guida per la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (nel prosieguo individuate con l'acronimo APEA);
   d) la definizione delle aree produttive esistenti che hanno rilevanza sovacomunale;
   e) la definizione dei criteri per individuare le aree produttive che non siano più compatibili con gli usi del contesto urbano;
   f) la definizione dei criteri per la riqualificazione ambientale delle aree produttive esistenti.

2. (I) Il Documento di Piano del PGT contiene un apposito capitolo nella relazione volto a descrivere le strategie del comune per il sostegno alla competitività delle attività produttive esistenti e alla riconversione delle aree dismesse. In particolare la relazione si concentrerà sulle azioni messe in campo, anche in collaborazione o come proposte per altri enti, per valorizzare il capitale territoriale, definito come l'insieme delle opportunità e delle risorse a carattere territoriale, che costituiscono il potenziale

competitivo di un territorio. Le azioni vengono riferite alle diverse componenti del capitale territoriale così individuate:

a) sul capitale insediativo: infrastrutture di mobilità, logistica, struttura del sistema urbano, ambiente, localizzazioni produttive per attività presenti da rilocalizzare;
b) sul capitale cognitivo: tutela e potenziamento delle competenze professionali, formazione, servizi di supporto specialistico professionale alle imprese;
c) sul capitale culturale e identitario: paesaggio, natura, cultura, prodotti tipici; marketing territoriale;
d) sul capitale sociale e relazionale: relazioni esterne con altre istituzioni ai diversi livelli, relazioni interne, associazionismo, capacità di azione collettiva.

3. (I) Provincia e comuni collaborano, anche attraverso gli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18, al fine di favorire il trasferimento delle attività produttive in poli di interesse sovracomunale più efficienti, accessibili ed ambientalmente compatibili, nei casi in cui le localizzazioni esistenti non siano più funzionali o siano incompatibili con gli usi al contorno.

4. (D) Le nuove attività produttive industriali o artigianali possono essere collocate nei poli produttivi di interesse sovracomunale, nuovi o esistenti, o in aree produttive esistenti al momento di approvazione del PTCP che siano compatibili con il contesto, come da indicazioni agli articoli IV-14 e IV-15. Nuovi poli produttivi sovracomunali possono essere individuati con variante del PTCP, anche su un'area produttiva esistente che ne abbia le caratteristiche, mediante:
   a) I piani territoriali di ambito di cui all'articolo I-17.
   b) Lo sviluppo del Documento di Piano tra tre o più comuni associati.
   c) Il percorso di confronto interistituzionale e intesa di cui all'articolo I-15, a seguito di proposta di un comune, con il coinvolgimento di almeno altri quattro comuni territorialmente contigui.

5. (D) Per la realizzazione del polo produttivo sovracomunale si possono utilizzare gli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18 al fine di ridistribuire gli effetti positivi e negativi derivanti dalla realizzazione degli interventi. I comuni che intendono presentare alla provincia una proposta per l'individuazione di un polo produttivo sovracomunale, su localizzazione nuova o su area produttiva esistente, sviluppano uno studio di fattibilità con i seguenti contenuti:
   a) localizzazione, dimensionamento, schema organizzativo di massima, e tipologia delle attività insediabili, anche sulla base delle informazioni richieste per soddisfare i criteri di cui al successivo comma 6;
   b) verifica della eventuale disponibilità di aree produttive dismesse, abbandonate o sottoutilizzate per effettuare l'intervento senza consumo di suolo;
   c) nel caso di area produttiva esistente che viene proposta come polo produttivo sovracomunale, verifica delle condizioni di compatibilità ambientale e territoriale di cui all'articolo IV-16 comma 2, ed eventuali interventi previsti per il raggiungimento delle caratteristiche di APEA di cui all'articolo IV-15;
   d) nel caso di localizzazione nuova, verifica delle caratteristiche di APEA di cui all'articolo IV-15;
   e) definizione di modalità e quote perequate tra i comuni promotori del polo produttivo sovracomunale, per la realizzazione, attuazione e gestione del sito;
   f) impegno di ciascuno dei comuni partecipanti a trasferire nel polo produttivo sovracomunale il proprio fabbisogno locale per attività produttive, incluso quanto necessario per la rilocalizzazione delle attività produttive situate in localizzazioni non compatibili.

6. (I) La provincia utilizza i seguenti criteri per valutare il rilievo sovracomunale dell'area produttiva:
   a) dimensione territoriale degli insediamenti
   b) numerosità delle aziende presenti
   c) numero di addetti per 1.000 m2 di SLP
   d) percentuale di aziende che operano nei settori di riferimento provinciale, con significativa presenza di innovazione tecnologica e ricerca scientifica
   e) dimensione delle relazioni economiche
   f) potenziale di sviluppo socioeconomico
   g) dotazione infrastrutturale (acquedotti, depuratori, reti telematiche, ecc)
   h) modalità di connessione al sistema della mobilità e dei trasporti

Articolo IV - 14. Riqualificazione e rilancio delle aree produttive esistenti

1. (I) I comuni attraverso i PGT perseguono la finalità strategica prioritaria di salvaguardare la consolidata tradizione imprenditoriale e migliorare la capacità competitiva del sistema produttivo attraverso la razionalizzazione, l'aggiornamento e l'innovazione del sistema delle aree produttive presente sul territorio provinciale. A tale fine il Documento di Piano:
   a) Censisce le aree produttive esistenti e le classifica in compatibili o non compatibili, rispetto alle funzioni di contesto, secondo i criteri di cui all'articolo IV-16 comma 1.
   b) Individua le condizioni per migliorare la compatibilità ambientale e territoriale delle aree produttive esistenti classificate come compatibili attuando le indicazioni di cui all'articolo IV-16 comma 2.
   c) Nelle situazioni di incompatibilità con il contesto territoriale, o per motivate ragioni di funzionalità, favorisce la rilocalizzazione delle attività produttive in poli produttivi di rilievo sovracomunale.

2. (D) Per le aree produttive dove siano presenti attività compatibili, e ove le condizioni al contorno lo consentano, il PGT può ammettere un ampliamento, che non può comunque superare il 10% della superficie lorda di pavimento (SLP) esistente, e che non è ripetibile, da dedicare unicamente al soddisfacimento di dimostrate esigenze di ristrutturazione dei cicli produttivi per le attività produttive già insediate al momento di approvazione del PTCP. Tale ampliamento non rientra negli obblighi di cui all'articolo IV-2. Il PGT attraverso la propria normativa di attuazione condiziona l'ampliamento al recupero di eventuali situazioni di degrado e al miglioramento complessivo delle condizioni di inserimento ambientale e territoriale degli impianti, con riferimento ai criteri di cui all'articolo IV-16 comma 2.

3. (D) Per le aree dove sono presenti attività produttive non compatibili con le funzioni presenti nel contesto territoriale, il PGT definisce misure volte a favorire il trasferimento di tali attività in altri siti e a recuperare tali aree, una volta dismesse, ad altre attività produttive o altri usi compatibili. Le misure possono includere incentivi, nella forma di incrementi volumetrici fino al 20%, che si attivano solo a seguito di trasferimento in polo produttivo sovracomunale. Nel caso di trasformazioni parziali di aree produttive esistenti ad altri usi non produttivi si deve evitare la creazione di situazioni di contiguità tra usi produttivi esistenti e nuovi usi residenziali, o comunque situazioni, anche temporanee, di incompatibilità tra usi confinanti o limitrofi.

Articolo IV - 15. Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di rilevanza sovracomunale

1. (D) In via transitoria fino all'emanazione di specifiche disposizioni in materia di APEA da parte della regione, i nuovi poli produttivi di rilevanza sovracomunale perseguono le seguenti priorità strategiche:
   a) Accessibilità alla rete viabilistica principale e dove necessario alla rete ferroviaria per il trasporto delle merci via ferro.
   b) Accessibilità alle fermate e stazioni del trasporto pubblico su gomma o su ferro.
   c) Definizione di siti che favoriscano la rilocalizzazione delle attività produttive che si trovano in situazioni di incompatibilità con le funzioni presenti nei siti dove sono attualmente localizzate.
   d) Trasferimento nei siti sovracomunali delle quote di domanda locale comunale per attività produttive, in modo da evitare un'eccessiva frammentazione e contenere il consumo di suolo.
   e) Contiguità e continuità con aree urbanizzate già esistenti, evitando in ogni caso la costruzione di nuovi siti produttivi isolati con conseguente frammentazione del tessuto agricolo.
   f) Evitare la collocazione in ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica e di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, e assegnare priorità alle collocazioni nelle aree dismesse o abbandonatene, o negli ambiti agricoli periurbani.
   g) Evitare l'interazione con parchi, riserve naturali, siti d'importanza comunitaria e regionale e altre aree di interesse naturalistico, come definite alla tavola 2 e tavola 3 del PTCP.
   h) Evitare l'interazione funzionale e visiva con i beni di rilevanza storica e architettonica di cui alla tavola 2 e tavola 4 del PTCP.
   i) Evitare l'interferenza con le visuali di pregio paesaggistico come definite alla tavola 2 del PTCP.
   j) Evitare di interessare aree a rischio idrogeologico come da tavola 5 del PTCP.
   k) In generale, coerenza con i criteri di compatibilità ambientale e territoriale di cui al successivo articolo IV-16.

2. (D) Le aree produttive esistenti dichiarate di interesse sovracomunale a seguito degli accordi di cui all'articolo 13 definiscono un programma temporale, anche esso oggetto dell'accordo, con gli impegni per il raggiungimento della piena coerenza con le priorità strategiche di cui al precedente comma 1.

3. (I) Gli incentivi volumetrici di cui all'articolo IV-14 comma 3 possono essere dai comuni elevati fino al valore del 40% nel caso che l'attività produttiva venga trasferita in polo produttivo sovracomunale che sia in possesso della qualifica di APEA.

4. (I) Le aree produttive ecologicamente attrezzate vengono soggette periodicamente, al massimo ogni tre anni, su iniziativa della provincia o dei comuni territorialmente interessati, alla verifica di mantenimento dei requisiti di base. Nel caso che tale verifica non sia soddisfatta si dovranno prevedere gli interventi necessari a ripristinare le condizioni base per la qualifica di area produttiva ecologicamente attrezzata, senza la quale non possono essere inserite nuove attività produttive, o sostituite quelle esistenti.

Articolo IV - 16. Condizioni di compatibilità ambientale e territoriale

1. (I) La compatibilità ambientale e territoriale dei siti destinati ad attività produttiva è determinata dalla provincia per i siti di rilievo sovracomunale, e dai comuni per i siti di rilievo comunale, con riferimento ai seguenti criteri:
   a) Urbanistico, in relazione al disturbo arrecato dalla presenza di attività produttive nei confronti di limitrofe destinazioni residenziali o pubbliche, o in relazione alle eccessive limitazioni funzionali indotte alle attività produttive dalla presenza di altri usi all'intorno.
   b) Ambientale, in relazione all'impossibilità di rispettare le normative vigenti di settore sugli aspetti ambientali e di rischio, o alla presenza di industrie insalubri di classe I.
   c) Sicurezza, per il rischio indotto dalle attività presenti sugli usi residenziali o pubblici limitrofi, o per l'incremento del rischio di incidentalità sulla rete viabilistica.
   d) Paesaggistico, in relazione all'interferenza con zone di interesse paesaggistico, o di manufatti di interesse storico architettonico, o di zone a rischio archeologico.
   e) Ecologico, in relazione all'interferenza del sito produttivo, e del traffico indotto, con importanti aree o connessioni ecologiche presenti nella zona.
   f) Rischio idrogeologico, in relazione alla localizzazione in zone di rischio di esondazione o da frana secondo le indicazioni fornite dal PTC e dalla pianificazione di settore della Regione e delle Autorità di Bacino.
   g) Accessibilità, in relazione all' interferenza dei flussi di mezzi pesanti con i flussi di traffico locale, o per la difficoltà di accesso diretto alle infrastrutture primarie per i flussi di mezzi pesanti.

2. (D) Ai fini degli accordi di cui all'articolo IV-13 comma 5 si deve dimostrare la compatibilità ambientale e territoriale delle attività previste nel sito, secondo i criteri di cui al successivo comma 3 e prevedere la realizzazione di interventi aggiuntivi di miglioramento ambientale relativamente ai seguenti punti, da specificare in maggiore dettaglio nel testo dell'accordo:
   a) Ampliamenti e nuovi edifici devono essere realizzati in continuità stretta con quelli esistenti e con il tessuto urbanizzato.
   b) Adozione di misure mitigative e comportamentali per riportare i livelli di rumore entro quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.
   c) Adozione di misure mitigative, riorganizzative dei cicli produttivi o comportamentali volte a ridurre le emissioni in atmosfera e gli impatti olfattivi e a non superare i valori di attenzione previsti dalla legge.
   d) Adozione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici su almeno il 50% della superficie piana di copertura degli edifici, e adozione di fonti geotermiche ed altre forme energetiche rinnovabili.
   e) Adozione di modalità di raccolta delle acque piovane per usi secondari non potabili, preferenzialmente attraverso la realizzazione di bacini con caratteri semi-naturali, e delle migliori tecnologie disponibili nei cicli produttivi per limitare il consumo idrico potabile.
   f) Adozione di sistemi filtro con bacini semi-naturali e vegetazione al contorno per l'affinamento delle acque depurate e l'assorbimento delle acque meteoriche.
   g) Adozione del principio di invarianza idraulica, garantendo che non vi sia un aggravio della portata di piena del reticolo ricevente i deflussi superficiali attraverso la realizzazione di un bacino di laminazione per eventi meteorici eccezionali ed uno scarico delle acque adeguatamente dimensionati.

h) Inserimento di interventi di sistemazione paesaggistica con ampie fasce a verde, in particolare sui perimetri che sono a contatto con contigue funzioni residenziali.

i) Mantenimento degli elementi di naturalità presenti all'interno e in contiguità con le aree produttive, anche adottando forme di tutela durante la fase di cantiere.

j) Sistemazione a verde sia interne all'insediamento che lungo i margini a contatto con le aree agricole o naturalistiche esterne all'abitato, al fine di favorire i collegamenti ecologici tra aree verdi interne ed esterne all'abitato. Le sistemazioni a verde devono essere realizzate in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti.

k) Adozione di superfici pavimentate permeabili, e interrotte da sistemazioni a verde, per almeno il 30% delle aree di manovra e di parcheggio esistenti.

l) Adozione di soluzioni del tipo "tetti verdi" o "pareti verdi" con funzioni di inserimento visivo, mitigazione microclimatica, e laminazione delle acque meteoriche.

m) Previsione di collegamenti ciclopedonali con le aree residenziali e con i centri urbani in presenza di numeri significativi di addetti.

3. (D) Nelle aree produttive dove siano presenti o meno attività produttive non compatibili in attesa di rilocalizzazione in siti più idonei, il PGT e gli altri strumenti di pianificazione comunale individuano le trasformazioni necessarie al fine di migliorare la configurazione fisica dei luoghi, da realizzarsi in occasione di interventi di ristrutturazione o avvicendamento delle attività produttive. A tale fine i PGT seguono e specificano in maggiore dettaglio i seguenti indirizzi, ove applicabili:

   a) Conseguimento di rapporti adeguatamente equilibrati tra spazi coperti, scoperti e volumi edificati, attraverso l'incremento ed il miglioramento degli spazi scoperti, anche ai fini di fruizioni di interesse pubblico o collettivo.

   b) Adozione di una quota significativa di superfici permeabili, anche interrotte da inserti a verde, nelle zone adibite a parcheggi e spazi di manovra.

   c) Raggiungimento di una maggiore articolazione funzionale attraverso l'inserimento di attività di servizio per le imprese, per gli addetti, attività commerciali ed espositive connesse con i beni prodotti, attrezzature tecnologiche per la tutela ambientale, per il contenimento dei rischi, e per il risparmio energetico e di risorsa idrico potabile.

   d) Introduzioni di quote significative di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sulle coperture piane degli edifici produttivi.

   e) Miglioramento dell'accessibilità ai siti con interventi di razionalizzazione delle immissioni volte a risolvere eventuali situazioni di pericolosità degli incroci o a eliminare gli impatti sui flussi di traffico della viabilità principale.

   f) In presenza di un numero significativo di addetti, inserimento di percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento verso le zone residenziali e commerciali, verso i centri urbani, e verso le fermate del trasporto pubblico.

   g) L'inserimento di sistemazioni a verde arborate, utilizzando specie certificate autoctone, per migliorare l'inserimento paesaggistico, per migliorare la leggibilità dei margini e della forma urbana, e per contribuire alla realizzazione dei progetti di Rete Ecologica Provinciale e locale.

   h) Fasce di sistemazione a verde di adeguata ampiezza dovranno essere previste anche per separare visivamente le aree produttive da eventuali contigue aree residenziali.

   i) Realizzazione degli interventi a verde preventivamente alla realizzazione degli interventi.

   j) In presenza di contigue aree residenziali, adozione di misure mitigative e comportamentali per riportare i livelli di rumore entro quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.

   k) Adozione di misure mitigative, riorganizzative dei cicli produttivi o comportamentali volte a ridurre le emissioni in atmosfera e gli impatti olfattivi.

Articolo IV - 17. Recupero aree produttive dismesse

1. (D) Le aree dismesse possono essere destinate ad usi diversi da quello produttivo, che siano comunque compatibili con il contesto nel quale si inseriscono, anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo IV-16, e a condizione che siano coerenti con i seguenti criteri, sulla base dei quali i PGT sviluppano specifiche indicazioni attuative di maggiore dettaglio:

   a) Riorganizzazione di spazi scoperti, coperti e volumi edificati in modo da conseguire un rapporto più equilibrato e l'inserimento di spazi scoperti attrezzati per fruizioni di interesse pubblico o collettivo.

b) Incremento significativo delle superfici permeabili, attraverso l'adozione di pavimentazioni appositamente progettate, l'inserimento di sistemazioni a verde, e la previsione di percentuali significative di parcheggi in strutture interrate o multipiano.

c) Adozione di sistemazioni plurifunzionali coerenti e sinergiche con le funzioni presenti nel contesto urbano di riferimento.

d) Introduzione di quote significative di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sulle coperture degli edifici, adozione di misure di contenimento energetico, e dove economicamente fattibile introduzione di sistemi di teleriscaldamento, anche a servizio delle aree urbane esistenti limitrofe.

e) Miglioramento dell'accessibilità ai siti con interventi di razionalizzazione delle immissioni volte a risolvere eventuali situazioni di pericolosità degli incroci o a eliminare gli impatti sui flussi di traffico della viabilità principale.

f) Creazione di percorsi pedonali e ciclabili verso le zone commerciali, le fermate del trasporto pubblico, le scuole, gli uffici e gli altri servizi urbani di interesse generale.

g) Realizzazione dei nuovi edifici in continuità fisica, e coerenza estetica e dimensionale con l'edificato delle aree urbane contigue.

h) Inserimento di sistemazioni a verde arborate, utilizzando specie certificate autoctone, per migliorare l'inserimento paesaggistico, per migliorare la leggibilità dei margini e della forma urbana, e per contribuire alla realizzazione dei progetti di Rete Ecologica Provinciale e locale.

i) Mantenimento dei fabbricati e manufatti industriali di interesse storico architettonico prevedendone nel recupero il mantenimento delle caratteristiche strutturali ed estetiche.

2. (D) Il riuso delle aree dismesse per funzioni diverse da quella produttiva è soggetto a verifica rispetto al carico indotto sui flussi di traffico e sulla capacità portante della rete viabilistica esistente, ed include anche l'individuazione delle misure progettuali necessarie per fare fronte agli impatti, che dovranno essere realizzate contestualmente all'intervento e completate prima dell'entrata in esercizio dell'intervento stesso.

3. (P) Preliminarmente all'attuazione di interventi di riconversione e recupero di aree produttive dismesse si deve verificare l'eventuale compromissione di matrici ambientali da parte delle attività pregresse e, qualora necessario, dovranno essere eseguite in fase di progettazione le indagini ambientali previste dal Titolo V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo IV - 18. Insediamenti di logistica

1. (D) I nuovi insediamenti di logistica superiori a 30.000 m2 di superficie lorda di pavimento possono essere collocati unicamente nell'ambito di poli produttivi sovracomunali che siano stati riconosciuti come aree produttive ecologicamente attrezzate di cui all'articolo IV-15, utilizzando il percorso di concertazione di cui all'articolo I-15. Localizzazioni diverse sono consentite solo nel caso che siano previsti il collegamento diretto con la rete ferroviaria ed una intermodalità ferro-gomma che sia prevalente, in termini di volume trasferito, rispetto a quella gomma-gomma. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ampliamenti degli insediamenti di logistica già esistenti antecedentemente all'approvazione del PTCP.

2. (D) Ai fini della compatibilità degli insediamenti di logistica con l'ambiente, il paesaggio ed il territorio, il Documento di Piano sviluppa specifiche prescrizioni in merito ai seguenti aspetti e a quelli dell'articolo IV-16, ove pertinenti:

a) Localizzazione dei nuovi insediamenti, anche di quelli di cui al comma 1, in adiacenza a viabilità primaria, a due corsie per senso di marcia, o ad una corsia per senso di marcia e svincoli a due livelli adeguatamente dimensionati, che permetta il collegamento diretto ed in sicurezza verso i caselli autostradali, evitando l'attraversamento di abitati. Di norma le localizzazioni di impianti superiori a 10.000 m2 di superficie lorda di pavimento devono essere situate entro una distanza massima di 3 chilometri di percorso dai caselli dell'autostrada.

b) Interventi volti al miglioramento della sicurezza negli incroci viabilistici interessati dal traffico pesante, ed in particolare dedicati alla protezione degli utenti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti.

c) Dotazione di pannelli fotovoltaici e/o pannelli solari termici su almeno il 70% della superficie delle coperture piane. Adozione delle altre modalità di risparmio energetico previste dalle norme e dai regolamenti locali.

d) Dotazione di impianti per la raccolta delle acque meteoriche prevedendone il riutilizzo per fini non potabili, eventualmente anche per usi pubblici da concordare con il comune qualora la disponibilità ecceda le necessità interne del sito per usi non potabili.

e) Adozione del principio di invarianza idraulica, garantendo che non vi sia un aggravio della portata di piena del reticolo ricevente i deflussi superficiali attraverso la realizzazione di un bacino di laminazione per eventi meteorici eccezionali ed uno scarico delle acque adeguatamente dimensionati.

f) Organizzazione di spazi scoperti, coperti e volumi edificati in modo da conseguire un rapporto più equilibrato anche attraverso la previsione di inserti a verde.

g) Realizzazione degli edifici in continuità fisica, e coerenza estetica e dimensionale con l'edificato delle aree urbane contigue. Preferenzialmente la continuità dovrà essere con aree produttive e da evitare la contiguità con zone residenziali. Nel caso che funzioni residenziali siano presenti si dovrà curare la separazione dei flussi locali con quelli dei mezzi pesanti, e soprattutto evitare l'intersezione di percorsi pedonali.

h) Inserimento di sistemazioni a verde arborate, utilizzando specie certificate autoctone, per migliorare l'inserimento paesaggistico, per migliorare la leggibilità dei margini e della forma urbana, e per contribuire alla realizzazione dei progetti di Rete Ecologica Provinciale e locale. Gli interventi a verde devono essere realizzati in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti di logistica.

i) Ove non sia possibile prevedere adeguati inserimenti a verde per carenza di spazi o per problematiche funzionali legate alle attività logistiche, vengono previsti interventi compensativi da realizzare, in accordo con gli uffici comunali, in altra parte del territorio comunale e volti all'attuazione delle reti ecologiche provinciale o comunale.

3. (D) Modalità di perequazione territoriale, come definite all'articolo I-18, devono essere utilizzate per compensare tra comuni i vantaggi e svantaggi della localizzazione dell'impianto, quando superi i 10.000 m2 di superficie territoriale, sulla base di uno studio appositamente sviluppato dal comune proponente, e secondo i seguenti criteri:
   a) Gli oneri di urbanizzazione e i contributi di costruzione devono essere dedicati, sulla base delle risultanze dello studio, ad interventi di qualificazione degli spazi urbani dei centri storici o a interventi per servizi pubblici volti a riequilibrare gli effetti socioeconomici dell'insediamento.
   b) Nell'eventualità di impianti superiori a 10.000 m2 di superficie lorda di pavimento localizzati ad una distanza superiore ai 3 km di percorso dal casello autostradale, una quota parte di oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione, non inferiore al 50%, viene dedicata alla realizzazione di compensazioni nei comuni attraversati dal percorso diversi dal comune sul cui territorio è localizzato l'impianto
   c) L'accordo per la realizzazione dell'impianto dovrà prevedere apposita fideiussione a favore dei comuni interessati e della provincia a garanzia della realizzazione degli interventi compensativi previsti nel presente e nel successivo comma.

4. (D) Le somme oggetto di perequazione nell'ambito dell'accordo di cui al comma 3 dovranno comprendere il compenso, da versare alla provincia, per i maggiori oneri di manutenzione delle strade dovuti all'incremento del traffico pesante. La provincia definisce attraverso apposito provvedimento, successivamente all'approvazione del PTCP, le modalità e le quote di compensazione per il maggiore uso del manto stradale. Le quote crescono proporzionalmente nel caso di localizzazione dell'impianto ad una distanza superiore ai 3 km di percorso dal casello autostradale.

Articolo IV - 19. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D)

1. La provincia individua nell'elenco che segue gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili ai fini della valutazione degli effetti indotti dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui agli articoli 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e ss.mm.ii.:
   a) Aree residenziali, anche ad uso misto, e centri o nuclei storici
   b) Scuole, asili, ospedali, case di cura, luoghi di culto, cinema, teatri, attrezzature sportive, e altri servizi di interesse generale con afflusso di pubblico
   c) Parchi, riserve, SIC, ZPS, ZSC, boschi, altre aree naturali protette o di pregio, elementi della rete ecologica regionale e provinciale
   d) Zone agricole di pregio: produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, Igt, Produzioni tradizionali

e) Beni soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e altre aree di pregio paesaggistico individuate nel PTCP alla tavola 4
f) Aree a rischio sismico medio ed elevato, a rischio idrogeologico o da incendi
g) Aree di ricarica della falda profonda, aree di risorgiva, e zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile
h) Risorse idriche superficiali, e di falda profonda in situazioni di elevata permeabilità dei terreni
i) Medie strutture di vendita, centri commerciali naturali, mercati stabili o periodici
j) Infrastrutture per la mobilità sovracomunale su gomma e su ferro, con particolare riferimento ai luoghi di stazione, di fermata e le connesse funzioni di interscambio, ai caselli autostradali, alle stazioni di servizio e a tutti i luoghi di sosta di persone
k) Reti tecnologiche di rilievo sovracomunale

2. I comuni che sono sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui agli articoli 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e ss.mm.ii., come da elenco aggiornato pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia, provvedono alla redazione e approvazione dell’elaborato tecnico sul rischio di incidenti rilevanti (di seguito denominato ERIR) sulla base del DM 9 maggio 2001 e ss.mm.ii., e delle indicazioni contenute nelle apposite linee guida regionali di cui alla DGR 3753 dell’11 luglio 2012. I comuni definiscono e riportano nelle cartografie del PGT le aree di danno riferite agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e trasmettono l’elaborato ERIR approvato alla provincia, come previsto al punto 3.3 della DGR sopra richiamata.

3. I comuni verificano, aggiornano ed integrano alla scala di maggiore dettaglio del PGT gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili elencati al comma 1 e individuati nelle tavole del PTCP, e ne trasmettono informazione agli uffici della provincia che provvede ad aggiornare le proprie banche dati territoriali.

4. I comuni individuano nel Documento di Piano le situazioni di interazione con gli usi esistenti e programmati, anche sulla base dell’elenco degli elementi vulnerabili, e definiscono specifiche regolazioni e limitazioni d’uso ai sensi del DM 9 maggio 2001 e ss.mm.ii., e successivo regolamento attuativo. In ogni caso il comune dovrà dare priorità alla ricerca con il gestore dell’impianto di soluzioni che prevedano la delocalizzazione dello stabilimento in area idonea o la realizzazione di barriere fisiche o altre misure volte a minimizzare il rischio.

5. I nuovi impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, o gli impianti esistenti da rilocalizzare, dovranno in via prioritaria essere localizzati nell’ambito di aree produttive ecologicamente attrezzate di rilievo sovracomunale appositamente predisposte. Qualora tale soluzione sia dimostrata tecnicamente non perseguibile, lo stabilimento potrà essere localizzato unicamente in aree industriali esistenti. A seguito di istanza di parte i comuni valutano la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento, o della modifica al ciclo produttivo di uno stabilimento esistente, rispetto alle indicazioni del PGT, del PTCP e degli altri strumenti di pianificazione vigenti. La valutazione viene effettuata sulla base del rapporto preliminare di sicurezza di cui al decreto legislativo 334 /1999 e ss.mm.ii., e all’articolo 3 della LR 19/2001 e ss.mm.ii., oltre che con riferimento ai requisiti dell’articolo IV-16, e nel caso di nulla osta di fattibilità il comune avvia le procedure di variante urbanistica.

6. Nel caso che le aree di danno o gli scenari incidentali ricadano nel territorio di comuni limitrofi, il comune sede dello stabilimento a rischio trasmette le informazioni ai comuni interessati e alla provincia al fine di individuare eventuali situazioni d’incompatibilità territoriale e ambientale anche con gli usi e le destinazioni presenti e programmate negli altri comuni, e di attivare il tavolo di confronto e la conferenza di servizi prevista al punto 3.3.1 della DGR 3753 dell’ 11 luglio 2012 e ss.mm.ii.

7. Con successivo documento approvato dalla Giunta Provinciale entro un anno dall’approvazione del PTCP, la provincia, ricevuti dai comuni gli studi ERIR approvati, riporta le aree di danno sulle cartografie del PTCP e sviluppa linee guida di dettaglio per valutare e regolare le situazioni di interazione con gli elementi ambientali e territoriali sensibili di cui al comma 1.

Capo 5 – Insediamenti commerciali

Articolo IV - 20. Obiettivi specifici per il commercio

1. Il PTCP persegue nella pianificazione e organizzazione del commercio i seguenti obiettivi specifici:
   a) Mantenimento di un'equilibrata coesistenza tra le forme di commercio alle diverse scale, dando priorità alla tutela degli esercizi di vicinato.
   b) Tutela e rivitalizzazione degli esercizi di vicinato esistenti, anche attraverso forme organizzate come centri commerciali naturali o mercati periodici, intesi come elementi essenziali per garantire sicurezza, qualità e vitalità di centri storici, quartieri e piccoli centri urbani.
   c) Realizzazione di medie strutture di vendita unicamente quando queste costituiscano occasione per la qualificazione del tessuto insediativo in cui si collocano.
   d) Realizzazione di grandi strutture di vendita unicamente quando sia dimostrato che non entrino in conflitto con gli obiettivi ai punti a) b), con criteri e indicatori di cui all'articolo I-13 comma 4, e con le disposizioni di cui all'articolo IV-21.
   e) Limitazione per le medie e grandi strutture di vendita nei contesti sensibili dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

2. Localizzazione e funzionamento delle strutture commerciali sono regolate dalle apposite norme di settore nazionali e regionali, alle quali il comune e i proponenti degli interventi devono fare riferimento. Negli articoli del presente capo 5 sono riportate disposizioni che hanno valore di contenuti minimi sugli aspetti sovracomunali per i PGT, e che costituiscono, unitamente agli obiettivi del comma 1, riferimento per la provincia nel parere di compatibilità di cui all'art 13 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e nel parere di competenza reso nell'ambito dell'istruttoria regionale per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita.

Articolo IV - 21. Grandi strutture di vendita

1. (P) Le grandi strutture di vendita vengono localizzate e autorizzate nell'ambito dell'apposita conferenza dei servizi ai sensi del D.lgs 114/1998 e ss.mm.ii., e secondo le indicazioni di cui alla DGR 1193 / 2013 e ss.mm.ii. In presenza di impatti negativi sui comuni contermini il proponente sviluppa lo studio di cui all'articolo I-14 comma 3 integrato con gli approfondimenti necessari sui seguenti temi:
   a) Analisi dell'impatto socioeconomico sull'occupazione locale e sulla rete degli esercizi commerciali di vicinato, sui centri commerciali naturali, e sugli esercizi presenti nei centri storici. L'analisi va riferita al contesto di area vasta interessato dal bacino di utenza.
   b) Analisi della compatibilità con i diversi usi nel contesto urbano di riferimento, ad evitare situazioni di conflitto funzionale, di impatto ambientale, o effetti negativi su ricettori sensibili o di rilevo sovracomunale.
   c) Priorità al riuso di aree dismesse o già urbanizzate, anche come occasioni di recupero di manufatti storici o di archeologia industriale, con attenzione alla possibilità di recuperare la permeabilità di una parte significativa dei suoli, non inferiore al 30% della superficie territoriale dell'intervento, attraverso l'inserimento di aree a verde e di sistemi di pavimentazione permeabili.
   d) Priorità alla localizzazione nei comuni individuati come polo attrattore per i servizi, di cui all'articolo IV-5, ferma restando la necessità di verificare comunque tutte le condizioni di compatibilità previste al presente articolo e alla presente normativa di attuazione.
   e) Rispetto dei limiti di consumo di suolo attribuiti al comune per il quinquennio di validità del Documento di Piano, come definiti all'articolo IV-2.
   f) Localizzazione lungo le principali arterie di traffico, con valutazione degli effetti sulla viabilità locale e sovracomunale e definizione dei conseguenti interventi viabilistici a carico di proponente e comune, e degli effetti territoriali e ambientali indotti da questi ultimi.
   g) Preferenza a localizzazioni che possano essere facilmente raggiunte da stazioni e fermate del trasporto pubblico, anche attraverso collegamenti protetti pedonali e ciclabili.
   h) Inibizione alle localizzazioni che fronteggino o siano limitrofe lungo la stessa arteria ad altre grandi strutture di vendita, ad evitare effetti conurbativi e eccessivo aggravio di traffico sulla viabilità.
   i) Divieto di collocazione all'interno o in prossimità, in termini di relazione visiva, dalle seguenti zone protette: Parco del Ticino, ad esclusione della zona IC, parchi naturali, riserve naturali, SIC e ZPS, componenti della rete ecologica regionale, parchi locali di interesse sovracomunale, siti di interesse

archeologico, zone di protezione delle risorse idriche destinate ad uso potabile, aree di rischio idrogeologico.

j) Divieto di collocazione negli ambiti agricoli di interesse strategico definiti nella tavola 6 del PTCP e successivamente recepiti alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale.

k) Rischi idrogeologici connessi con l'impermeabilizzazione di ampie superfici di terreno.

2. (I) In presenza di esternalità positive o effetti negativi dovuti all'intervento si prevede l'utilizzo di modalità di perequazione territoriale, che possono includere la distribuzione ai comuni contermini, come compensazione degli impatti, di almeno il 40% degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di costruzione. Le risorse economiche ricavate saranno preferenzialmente utilizzate per interventi di riqualificazione di centri storici, o per il potenziamento del commercio di vicinato e dei centri commerciali naturali, o per interventi per servizi pubblici di riequilibrio socioeconomico. Ai fini del presente comma in sede di prima seduta della conferenza dei servizi si prevede il coinvolgimento dei comuni contermini, secondo i criteri e le procedure previste alla DGR 1193/2013.

3. (D) Nell'istruttoria di autorizzazione per le grandi strutture di vendita la provincia esprime il parere sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale, assegnando particolare rilevanza e priorità ai seguenti aspetti in quanto direttamente correlati con le caratteristiche del territorio provinciale:

a) Studio sull'accessibilità all'area con viabilità di gronda locale, ad evitare l'accesso diretto alle grandi arterie o alla viabilità locale e agli incroci con livello di servizio critici già nella situazione esistente.

b) Progetti delle mitigazioni necessarie a separare visivamente e funzionalmente rispetto a limitrofe destinazioni residenziali o ad altre funzioni pubblico o collettive ad elevato afflusso di utenti.

c) Progetto di inserimento paesaggistico, e rispetto dei caratteri morfologici, delle visuali, dei materiali e della vegetazione che caratterizzano il contesto territoriale. Il progetto deve essere riferito non solo ai manufatti edilizi, ma anche alle aree di pertinenza, ai parcheggi, alla cartellonistica e alle insegne.

d) Verifica degli impatti degli insediamenti e del traffico indotto sugli elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale.

e) Realizzazione di condizioni di integrazione con le funzioni esistenti qualora la struttura sia realizzata in ambito urbano, con la definizione di una adeguato mix funzionale di residenza, terziario, servizi e spazi ricreativi di uso pubblico.

f) Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali adeguatamente protetti di collegamento con le aree residenziali limitrofe.

g) Previsione di una quota almeno superiore al 50% della dotazione di parcheggi in strutture multipiano o interrate. Le nuove superfici a parcheggio esterne alla struttura devono essere realizzate con soluzioni di pavimentazione semipermeabili, ed interrotte con l'inserimento di vegetazione.

h) Adozione nei progetti di misure di contenimento dell'utilizzo di risorsa idrica, anche mediante raccolta acque meteoriche per usi secondari.

i) Realizzazione di soluzione tipo tetti verdi e pareti verdi per la mitigazione microclimatica e come supporto alla laminazione degli eventi meteorici. Inserimento di bacini semi-naturali con vegetazione al contorno per affinamento depurazione delle acque e filtrazione acque meteoriche.

j) Previsione di pannelli fotovoltaici e solari termici che interessino almeno il 70% della superficie delle coperture degli edifici, anche nel caso che la copertura sia destinata a parcheggio.

k) Per i progetti che si collocano ai margini dell'abitato, inserimento di aree a verde funzionali al miglioramento delle connessioni tra verde urbano e aree agricole o naturalistiche esterne all'abitato.

l) Sviluppo di progetto di inserimento paesaggistico dell'intervento, comprendendo anche la realizzazione di fasce a verde di separazione di parcheggi ed edifici della struttura commerciale rispetto alle aree residenziali contigue.

m) Realizzazione delle compensazioni ambientali sugli impatti residui come previste all'articolo I-23.

n) Gli interventi a verde devono essere realizzati in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti.

o) Dotazione di impianti per la raccolta delle acque meteoriche, anche con funzione di laminazione in caso di eventi eccezionali, prevedendone il riutilizzo per fini non potabili, eventualmente anche per usi pubblici da concordare con il comune qualora la disponibilità ecceda le necessità interne del sito per usi non potabili.

4. (D) L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è ammesso secondo quanto previsto dalla normativa, e la provincia verifica, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. (D) Non è ammessa la contiguità tra più medie strutture vendita, esistenti o programmate, con le quali si possano nel territorio creare condizioni di funzionamento, carico sul traffico ed impatto paragonabili a quelle di una grande struttura di vendita. In tale evenienza la proposta deve essere trattata e valutata come grande struttura di vendita.

Articolo IV - 22. Medie strutture di vendita

1. (I) Le nuove medie strutture di vendita sono preferenzialmente localizzate in aree dismesse o urbanizzate, o in aree interne, o contigue e continue, al tessuto urbano consolidato, anche con la finalità di contribuire al recupero di situazioni di degrado urbano, ivi compreso il rilancio dei negozi di vicinato, e un significativo miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale dei quartieri e del tessuto insediativo in cui vengono collocate. A tale fine i comuni possono prevedere di introdurre nel PGT la richiesta di sviluppare nel progetto alcuni o tutti gli approfondimenti elencati al successivo comma 4.

2. (P) Ai sensi della L 14 / 1999 e ss.mm.ii., per medie strutture di vendita si intendono gli interventi compresi tra 250 m2 e 2.500 m2 di superficie di vendita, nel caso di localizzazione in comuni di popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti le medie strutture di vendita sono comprese tra 150 m2 e 1500 m2 di superficie di vendita.

3. (I) I comuni di minori dimensioni possono assumere i seguenti limiti dimensionali massimi per le medie strutture di vendita alimentari in considerazione del crescere dell'impatto e della rilevanza sovracomunale al decrescere delle dimensioni insediative del comune: fino a 1.000 m2 per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e fino a 600 m2 per comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

4. (D) Qualora la struttura assuma carattere sovracomunale secondo i parametri previsti al punto 3 paragrafo 2.9 della DGR 6024/2007, si applica quanto previsto al punto 2 della medesima DGR in merito alla necessità da parte del comune sede dell'intervento di acquisire il parere dei comuni contermini nell'ambito del procedimento autorizzatorio. In tale caso il progetto dell'intervento dovrà sviluppare adeguate valutazioni di fattibilità e sostenibilità in merito ai seguenti aspetti:
   a) Impatti sugli esercizi commerciali di vicinato, in particolare nei centri storici, e sulle forme organizzate come centro commerciale naturale. Approfondimento su sinergie e capacità di attrazione attivabili ai fini del potenziamento a rete degli esercizi di vicinato.
   b) Nel caso di recupero di aree dismesse o già urbanizzate, con attenzione alla possibilità di recupero alla permeabilità di una parte significativa dei suoli, non inferiore al 30% della superficie territoriale dell'intervento, attraverso l'inserimento di aree a verde e di sistemi di pavimentazione permeabili.
   c) Realizzazione di interventi per il recupero di eventuali situazioni di degrado nel tessuto urbano in cui si va a collocare l'intervento, anche attraverso la previsione di funzioni residenziali o terziarie, o la costituzione di luoghi centrali di aggregazione.
   d) Realizzazione di soluzione tipo tetti verdi e pareti verdi per la mitigazione microclimatica e come supporto alla laminazione degli eventi meteorici.
   e) Indicazioni progettuali al fine di migliorare l'inserimento della struttura nel contesto urbano e paesaggistico.
   f) Verifica sull'accessibilità all'area e sugli effetti indotti sul traffico della viabilità locale e di interesse sovracomunale, ed interventi da prevedere in contemporanea alla realizzazione dell'intervento.
   g) Previsione di una quota almeno pari al 50% della dotazione di parcheggi in strutture multipiano o interrate. Le nuove superfici a parcheggio esterne alla struttura devono essere realizzate con soluzioni di pavimentazione semipermeabili, ed interrotte con l'inserimento di vegetazione.
   h) Approfondimento sull'inserimento paesaggistico dell'intervento, comprendendo anche la realizzazione di fasce a verde di separazione di parcheggi ed edifici della media struttura rispetto alle aree residenziali contigue.
   i) Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali adeguatamente protetti di collegamento con le aree residenziali limitrofe.
   j) Adozione nei progetti di misure per il contenimento dell'utilizzo di risorsa idrica, anche mediante raccolta delle acque meteoriche per usi secondari, e per l'utilizzo di energia da fonti non rinnovabili. Gli impianti di raccolta delle acque possono avere anche funzione di laminazione dei fenomeni meteorologici eccezionali.
   k) Per i progetti che si collocano ai margini dell'abitato, inserimento di aree a verde funzionali al miglioramento delle connessioni tra verde urbano e aree agricole o naturalistiche esterne all'abitato.

l) Gli interventi a verde devono essere realizzati in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti.

m) Previsione di pannelli fotovoltaici che interessino almeno il 50% delle coperture degli edifici anche in caso che la copertura sia destinata a parcheggio.

5. (I) Nel caso di media struttura con ricadute sovracomunali di cui al comma 4, una percentuale pari o superiore al 30% di oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione viene ripartita tra i comuni interessati direttamente dagli impatti per la qualificazione dei centri commerciali naturali e del commercio di vicinato.

Articolo IV - 23. Centri commerciali naturali ed esercizi di vicinato (I)

1. Il PGT individua gli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire centri commerciali naturali, definendone in apposito approfondimento la consistenza e le caratteristiche, i punti di forza e di debolezza, le forme di tutela e valorizzazione con riferimento ai seguenti indirizzi:
   a) Introduzione di specifiche condizioni ed eventuali destinazioni funzionali per gli esercizi di vicinato, o per mercati temporanei di particolare interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità.
   b) Mantenimento e valorizzazione nell'ambito dei mercati di spazi per la vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità.
   c) Identificazione dei parcheggi, degli interventi viabilistici e dei servizi di supporto necessari al fine di contenere le situazioni di impatto e disagio nei giorni di svolgimento dei mercati.
   a) Potenziare la dotazione di aree di parcheggio ai margini del centro commerciale naturale, anche attraverso convenzioni con parcheggi ad uso privato, nella misura orientativa di un metro quadrato per ciascun metro quadrato di superficie di vendita.
   b) Inibizione di destinazioni ed usi incompatibili con la funzione di centro commerciale naturale, anche qualora siano collocati a distanza dal centro storico, quali strutture medie di vendita in posizione periferica o semicentrale che possono creare condizioni di concorrenza conflittuali con l'obiettivo prioritario di equilibrio delle diverse forme di commercio presenti nel territorio.
   c) Sviluppo di un progetto unitario che renda il centro commerciale naturale riconoscibile attraverso il coordinamento degli interventi su pavimentazioni, colori, insegne, e elementi dell'arredo urbano; nei centri storici perseguire la sostituzione degli asfalti esistenti con pavimentazioni in pietra naturale.
   d) Creazione di adeguato mix commerciale e funzionale, comprendendo funzioni residenziale, terziaria, e funzioni di supporto come sale cinematografiche, altre funzioni ad elevato afflusso di utenti, o anche attraverso l'integrazione con le fermate e stazioni del trasporto pubblico e i nodi di interscambio modale.
   e) Priorità alla riqualificazione e restauro del patrimonio edificato di valore storico e architettonico che caratterizzano il centro commerciale naturale.
   f) Recupero delle aree dismesse e degradate, garantendo il mantenimento delle caratteristiche dell'intorno urbano in cui sono collocate.
   g) Inibizione di attività o categorie merceologiche che potrebbero essere incompatibili con le esigenze di tutela o con i caratteri del centro commerciale naturale.

2. I proventi dagli oneri di cui all'articolo IV-22 comma 5 vengono destinati alla realizzazione dei seguenti servizi rivolti a rafforzare i centri commerciali naturali:
   a) Realizzazione di parcheggi, anche localizzati in adiacenza della media struttura di vendita qualora questa sia inserita o confinante con il centro commerciale naturale.
   b) Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento con le aree residenziali e con le localizzazioni di uffici pubblici.
   c) Ristrutturazione e restauro di edifici e testimonianze storico architettoniche che caratterizzano il centro commerciale naturale.
   d) Qualificazione degli spazi pubblici con pavimentazioni, sistemazioni a verde, ed elementi di arredo urbano.

3. Nei comuni di piccole dimensioni di alta collina e montagna assume valore prioritario il mantenimento di un'adeguata presenza di esercizi di vicinato. Ove questo non sia realizzabile i comuni possono prevedere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali dove l'attività di commerciale venga associata con altri esercizi pubblici o servizi di interesse collettivo.

TITOLO V - SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Articolo V – 1. Obiettivi per la mobilità

1. Il PTCP persegue, in coordinamento con il Piano di bacino della mobilità e dei trasporti della provincia, i seguenti obiettivi specifici per la mobilità, e favorisce le azioni volte alla loro realizzazione nei tavoli regionali e interistituzionali ai quali la provincia è chiamata a partecipare:
   a) Rafforzare, attraverso l'organizzazione delle infrastrutture su ferro e viarie esistenti, la caratterizzazione policentrica del sistema insediativo della provincia, e favorirne il collegamento con le principali direttrici nazionali ed internazionali.
   b) Favorire un interscambio più efficace ed un utilizzo più ampio delle diverse modalità di spostamento, ottimizzando orari e modalità di integrazione tariffaria.
   c) Riqualificare le ferrovie secondarie, potenziare gli interscambi con le direttrici principali, i collegamenti interprovinciali e interregionali, e l'accessibilità verso l'area metropolitana, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie dell'alta velocità (Milano, Novara, Piacenza).
   d) Raddoppiare linea Milano-Mortara, tratta Albairate (Cascina Bruciata) – Parona, e quadruplicamento linea Tortona-Voghera (tratta Lombarda), interventi individuati come prioritari nel PTR.
   e) Potenziare il trasporto delle merci su ferro attraverso il miglioramento dell'accessibilità ai porti Liguri e verso il Nord Europa, e la creazione di piattaforme logistiche intermodali.
   f) Potenziare i collegamenti viari lungo le direttrici più congestionate, con riqualificazione e potenziamento dei ponti su Po, Ticino e Sesia.
   g) Migliorare la funzionalità della rete viaria esistente e prevedere viabilità di circonvallazione ai fini di evitare l'attraversamento dei centri abitati da parte del traffico non locale e dei mezzi pesanti.
   h) Migliorare la sicurezza delle strade e degli incroci, prevedendo interventi volti all'uso esclusivo e alla protezione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti e motociclisti).
   i) Organizzazione degli accessi mediante apposite viabilità di distribuzione, limitando le intersezioni a raso e sostituendole con adeguate rotatorie, a seguito di specifici studi di approfondimento sul traffico locale.
   j) Favorire lo sviluppo di modalità di fruizione pedonale e ciclabile nei centri abitati, estendendone i percorsi fino a raggiungere i parcheggi a corona dell'abitato e del centro.
   k) Migliorare l'accessibilità ai borghi di collina e montagna dagli assi di collegamento di fondovalle.
   l) Favorire lo sviluppo di reti ciclabili urbane di connessione tra i diversi servizi e le stazioni e fermate del trasporto pubblico.
   m) Potenziare i collegamenti ciclabili di tipo fruitivo turistico lungo canali e corsi d'acqua, di connessione tra aree naturalistiche, centri storici e luoghi di rilevanza paesaggistica.
   n) Favorire l'utilizzo dei corsi d'acqua e dei navigli a fini turistici e fruitivi, anche in combinazione con gli itinerari ciclabili.

2. (O) La provincia si dota di apposito osservatorio sulla mobilità con il compito di:
   a) monitorare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, anche attraverso la raccolta e aggiornamento dei dati sui flussi di veicoli e passeggeri, e lo sviluppo di apposito modello previsionale per la mobilità;
   b) favorire il confronto permanente con le istituzioni, operatori e parti sociali interessati al funzionamento della mobilità provinciale;
   c) promuovere in sede regionale e nelle altre sedi istituzionali l'attuazione degli obiettivi della mobilità provinciale.

Articolo V - 2. Nodi di interscambio modale

1. (I) Il PTCP individua le stazioni e fermate di interscambio modale passeggeri secondo la seguente classificazione:
   a) di interesse strategico provinciale e regionale, e raccordo tra mobilità sovracomunale e locale, nelle stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma di Pavia, Vigevano, Voghera e Mortara.

b) di interesse sovracomunale primario, nelle stazioni e fermate ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma relative a servizi che si estendono su più ambiti territoriali: Casteggio, Garlasco, Groppello Cairoli, Stradella, Varzi, Belgioioso, Casei Gerola.

c) di interesse turistico fruitivo, oltre a quelle del punto a): Varzi, Certosa di Pavia, Lomello, Godiasco Salice Terme, Miradolo Terme - Chignolo Po.

2. (D) I PGT dei comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale passeggeri di cui ai punti a), b), c) del comma 1 attuano le seguenti disposizioni:
   a) L'accesso alla stazione o fermata dagli altri comuni deve essere facilitata, tramite l'utilizzo dei percorsi viabilistici, ciclabili, pedonali più diretti e di semplice accesso.
   b) La dotazione di parcheggi di interscambio deve essere dimensionata in funzione del movimento passeggeri, e viene collocata entro una distanza massima di 300 metri di percorso pedonale per le stazioni e fermate ferroviarie e di 100 metri per le fermate del trasporto pubblico su gomma di rilevanza sovracomunale.
   c) Realizzazione, ove l'orografia lo consenta, di rete ciclabile o pedonale locale per favorire il collegamento del nodo di interscambio con i principali servizi di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc.), e le aree residenziali collocate entro 2 km di distanza.
   d) Le aree nell'intorno della stazione e fermata devono essere in via prioritaria adibite ad usi inerenti la funzione di interscambio come: parcheggi per auto, moto e bici, fermate bus, locali di servizio per i viaggiatori, uffici pubblici o di interesse pubblico e funzioni terziarie con significativo afflusso di utenti, esercizi commerciali al dettaglio.

3. (D) I PGT dei comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale passeggeri di cui al punto a) del comma 1 sviluppano anche le seguenti disposizioni in aggiunta a quelle del comma 2:
   a) Gli esercizi commerciali devono svolgere una funzione di rafforzamento della funzione di interscambio. Con apposito studio di approfondimento si deve verificare che accessibilità, flussi e sosta relativi alla funzioni commerciale non interferiscano con i flussi di passeggeri e la funzione di interscambio.
   b) Tra le funzioni terziarie entro 100 metri dalla stazione si deve dare priorità a quelle di supporto a sportelli aperti al pubblico, o servizi di interesse generale, con flussi significativi di utenti, curando comunque la coerenza con i flussi afferenti alla funzione di interscambio.
   c) Entro una distanza di 300 metri dalla stazione devono essere fissati limiti per l'inserimento di nuova funzione residenziale al fine di non saturare aree che possono ospitare funzioni più strategiche per il ruolo di interscambio modale.

4. (D) I PGT dei comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale passeggeri di cui al punto b) del comma 1 sviluppano anche le seguenti disposizioni in aggiunta a quelle del comma 2:
   a) In un intorno dalla stazione, di ampiezza da definire nel PGT, si deve dare priorità alle funzioni necessarie all'efficace utilizzo come interscambio modale, anche ove necessario inserendo limitazioni all'introduzione di nuova residenza.
   b) Si deve dare priorità a funzioni terziarie o commerciali che non siano in conflitto con il funzionamento intermodale della stazione.

5. (D) I PGT dei comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale passeggeri di cui al punto c) del comma 1 sviluppano le seguenti disposizioni:
   a) Previsione di servizi di parcheggio custodito e di affitto di biciclette.
   b) Realizzazione dei percorsi ciclabili protetti necessari per il collegamento con le principali direttrici ciclo viarie o con le mete di interesse turistico del Sistema Po di Lombardia.
   c) Realizzazione di collegamenti ciclabili e pedonali verso i principali itinerari, o gli approdi lungo i corsi d'acqua del Sistema Po di Lombardia.

6. (D) Con riferimento all'ambito azzonato come "Inserimento urbanistico, territoriale e ambientale dell'interporto di Mortara" nell'elaborato Tavola 1, e in ragione della valenza dell'area ai fini della massimizzazione degli effetti di maggiore ricorso alla ferrovia quale modalità meno impattante per il trasporto delle merci, le previsioni del PGT sviluppano le seguenti disposizioni:
   a) per almeno il 50% della superficie complessiva in adiacenza all'ambito azzonato come "interporto di Mortara" deve essere consentita la realizzazione di infrastrutture ferroviarie in appoggio al terminale intermodale esistente;

b) nella parte più prossima all'abitato, e fatta salva la previsione di un corridoio per la realizzazione della viabilità di circonvallazione, il PGT individua una fascia di ampiezza da definire nell'ambito dello strumento urbanistico stesso, nella quale dare priorità a previsioni miranti a sistemazioni a verde per l'inserimento paesaggistico delle adiacenti infrastrutture.

Articolo V - 3. Mobilità ciclabile e a basso impatto

1. (O) La provincia sviluppa il Piano strategico della mobilità ciclistica previsto dall'articolo 3 della LR 7/2009 e ss.mm.ii., in coerenza gli indirizzi e con i percorsi ciclabili contenuti nel Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) approvato con DGR n. X-1657 dell'11.4.2014. In tale piano la provincia:
   a) Verifica e dettaglia alla scala provinciale le indicazioni contenute nelle schede descrittive dei percorsi ciclabili di interesse regionale individuati nel PRMC, e fornisce indicazioni attuative per i piani di mobilità ciclabile dei comuni.
   b) Individua le direttrici ciclabili per le quali è necessario sviluppare percorsi di collegamento tra centri urbani e insediamenti collocati in comuni limitrofi, e di collegamento sovracomunale per l'accesso alle stazioni e principali fermate del trasporto pubblico su ferro e su gomma.
   c) Individua i percorsi ai fini fruitivi e turistici di collegamento tra le risorse presenti sul territorio, partendo da quanto previsto nel Programma di sviluppo del Sistema turistico Po di Lombardia.
   d) Individua gli interventi per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e degli incroci che interessano la viabilità extraurbana gestita dalla provincia.

2. (D) I PGT sviluppano i seguenti contenuti minimi sovracomunali in relazione alla mobilità ciclabile, anche attraverso la redazione di apposito Piano strategico della mobilità ciclabile comunale previsto dalla LR 7/2009 e ss.mm.ii., e in coordinamento con PUT (Piano urbano del traffico) e PUM (Piano urbano della mobilità) ove questi siano previsti:
   a) Censimento dei percorsi ciclabili esistenti e definizione delle priorità di intervento per la loro messa in rete. Definizione di programma temporale per l'estensione della rete sulla base delle risorse disponibili, e delle risorse attivabili attraverso la realizzazione degli interventi insediativi programmati dal PGT.
   b) Individuazione dei percorsi principali casa-lavoro e casa-scuola che possono essere serviti attraverso il potenziamento dell'offerta di direttrici ciclabili protette.
   c) Ove l'orografia lo consenta realizzazione di una rete di percorsi ciclabili che metta tra loro in connessione i principali servizi di interesse pubblico, o ad elevato afflusso di utenti, i parchi urbani, le attrezzature sportive, le principali destinazioni residenziali, le aree commerciali, le stazioni e fermate del trasporto pubblico, provvedendo anche alla dotazione di parcheggi protetti e sicuri per biciclette.
   d) Criteri ed interventi per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili, ove questi siano in sede promiscua, e degli incroci stradali urbani, con attenzione prioritaria ai percorsi casa-lavoro e casa-scuola.
   e) Le disposizioni per la realizzazione degli interventi da inserire nella pianificazione e progettazione attuativa devono prevedere modalità per la realizzazione di percorsi ciclabili, come parti della rete di cui al precedente punto a), come compensazione per i carichi aggiuntivi sul traffico urbano. L'entità delle compensazioni deve essere proporzionata agli effetti indotti.
   f) Individuazione dei percorsi locali da attrezzare affinché svolgano funzione di collegamento con le risorse turistiche presenti sul territorio e le principali direttrici del Sistema turistico Po di Lombardia.
   g) Individuazione delle strade vicinali, che siano funzionali ai fini turistico fruitivi di cui al comma 2 dell'articolo IV–10, e sviluppo delle modalità per assicurarne l'uso pubblico, anche mediante convenzioni con i proprietari.

3. (I) I comuni nei PGT, in coordinamento con i PUT (piani urbani del traffico) o i PUM (piani urbani della mobilità) ove previsti, localizzano le aree da pedonalizzare e le zone da sottoporre a limitazione del traffico, preferibilmente in corrispondenza dei centri storici o dei centri commerciali naturali. Nelle zone a traffico limitato si possono prevedere forme di accesso regolamentate, consentendo l'accesso solo a residenti e a veicoli con motori a basso livello di emissioni.

4. (I) La pianificazione comunale prevede zone a 30km/h nei luoghi ove sono presenti attrezzature e servizi a forte richiamo di flussi pedonali o lungo la viabilità locale a destinazione prevalentemente residenziale.

5. (I) La pianificazione comunale prevede adeguati sistemi di parcheggi lungo gli assi principali di penetrazione urbana, esterni alle sedi stradali, con tariffe progressivamente decrescenti all'aumentare della distanza dal centro. Dai parcheggi più periferici vengono organizzate adeguate modalità di spostamento per il raggiungimento del centro, con mezzo pubblico, o attraverso percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.

6. (O) Nei piani territoriali d'ambito, o nel piano dei servizi provinciale di cui all'articolo IV-7, vengono adottate modalità di coordinamento tra comuni per l'attivazione di forme di spostamento a basso impatto del tipo car-sharing, o altre forme sperimentali che necessitino per essere attuate di un bacino di utenza esteso a più comuni.

7. (O) La provincia promuove il coordinamento dei mobility manager che operano nelle istituzioni e nelle organizzazioni presenti sul territorio al fine di migliorare l'offerta di trasporto pubblico e favorire il trasferimento modale verso il mezzo pubblico.

8. (O) Ai fini della fruizione turistica del Sistema Po di Lombardia provincia e comuni promuovono l'adozione di modalità di spostamento a basso impatto, attraverso la realizzazione di ciclo vie, e l'accesso mediante trasporto pubblico.

9. (D) Le strade d'argine del Po, del Ticino, e degli altri corsi d'acqua e canali, sono direttrici strategiche ai fini della realizzazione di percorsi ciclopedonali di carattere turistico e fruitivo, e la provincia ne favorisce l'utilizzo coordinando a tale fine le competenze di comuni ed enti gestori delle strade.

Articolo V - 4. Insediamenti e mobilità

1. (I) L'equilibrata integrazione tra previsioni insediative e programmazione della mobilità costituisce componente sovracomunale essenziale dei PGT, ai fini della qualità insediativa, e dell'efficienza del sistema urbano.

2. (D) Il Documento di Piano illustra le modalità adottate per perseguire le finalità di cui al comma 1 e verifica, qualora necessario anche attraverso apposito studio di approfondimento, la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete di mobilità in relazione ai flussi di traffico esistenti incrementati dalla stima di quelli derivanti dalla capacità insediativa aggiuntiva prevista dal piano, e programmano gli eventuali interventi necessari sulla rete locale. La Giunta Provinciale provvede entro un anno dall'approvazione del PTCP a definire apposite linee guida sui contenuti dello studio per la verifica della capacità di carico.

3. (D) La normativa del PGT dispone per i nuovi insediamenti lo sviluppo di apposito approfondimento per gli impatti sul traffico nei seguenti casi: interventi che interessano aree di superficie superiore a 50.000 m2 di superficie territoriale, oppure prevedano più di 50.000 m3 di volume edificabile o parcheggi con superficie superiore a 10.000 m2. Analogo studio può essere richiesto per quegli insediamenti per i quali sussistano situazioni di incertezza previsionale a fronte di una potenziale significatività degli impatti, anche se di dimensioni inferiori alle soglie sopra riportate. Quando gli impatti sul traffico interessino la viabilità di proprietà della provincia lo studio viene inviato al settore viabilità della provincia che esprime parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione.

4. (D) La preventiva realizzazione di eventuali interventi necessari di potenziamento delle infrastrutture, evidenziati come necessari a seguito dello studio comunale di cui al comma 2 o all'approfondimento di cui al comma 3, deve essere inserita nei piani o progetti attuativi come precondizione ad autorizzazione e realizzazione degli interventi.

5. (D) I nuovi insediamenti devono essere collegati in modo organico alla viabilità extraurbana o agli assi di scorrimento della viabilità urbana, utilizzando strade di distribuzione dedicate, ed evitando accessi diretti dalle singole proprietà. La realizzazione di nuove strade di distribuzione deve essere accompagnata da interventi più ampi di razionalizzazione lungo l'arteria principale, che permettano di non incrementare il numero complessivo di accessi, di mantenere le distanze minime tra accessi stabilite dall'ente gestore, e che migliorino la funzionalità di quelli esistenti e la scorrevolezza del traffico. Anche questi interventi, come quelli al comma 4 precedente, devono essere inseriti nella normativa del PGT come precondizione per autorizzazione e realizzazione degli interventi.

6. (D) Per gli insediamenti produttivi, nuovi o esistenti, il PGT prevede viabilità di accesso dedicata al fine di allontanare il traffico pesante dalle funzioni residenziali o da altre funzioni sensibili. Lungo tale viabilità non possono essere localizzati nuovi insediamenti residenziali o altre funzioni sensibili.

7. (I) Nella localizzazione degli insediamenti si tiene conto dei seguenti orientamenti di massima, da approfondire nel PGT tenendo conto delle specifiche situazioni di contesto:
   a) Localizzazione degli insediamenti residenziali e terziari entro una distanza di 300 metri dalle strade percorse da linee di trasporto pubblico su gomma o entro 500 metri da stazioni o fermate ferroviarie.
   b) Per distanze maggiori di quelle di cui al precedente punto a) si potranno prevedere, compatibilmente con l'orografia, adeguati percorsi ciclabili protetti e di connessione con la stazione/fermata.
   c) Localizzazione degli insediamenti ad adeguata distanza dalle infrastrutture lineari, con riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada, dalla normativa per l'inquinamento acustico, e dalla necessità di prevedere sistemazioni per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere.
   d) Localizzazione di funzioni con elevati flussi di utenti in corrispondenza di stazioni o fermate del trasporto pubblico extraurbano, preferenzialmente di quello su ferro.
   e) Per la localizzazione delle attività logistiche si rinvia all'apposito articolo IV-18.
   f) Collegamento delle attività commerciali, quali medie strutture di vendita e centri commerciali naturali, con le aree residenziali comprese nel bacino di captazione attraverso percorsi pedonali, quando questi non superino i 300 metri, e percorsi ciclabili per distanze fino a 2 km.

8. (D) I nuovi insediamenti, qualora limitrofi a viabilità extraurbana o assi di scorrimento urbani, dovranno essere da questa separati attraverso fasce filtro di adeguata ampiezza, da piantumare e assoggettare a progettazione paesaggistica nell'ambito della quale prevedere collegamenti con le altre aree verdi urbane e con i corridoi delle reti ecologiche regionale e provinciale.

Articolo V - 5. Trasporto pubblico su gomma

1. (I) Il PGT favorisce la funzionalità delle fermate del trasporto pubblico su gomma secondo le indicazioni fornite all'articolo V-2. Gli interventi, sia strutturali che gestionali, che interessano le aree delle fermate o la viabilità percorsa dalle linee del trasporto pubblico su gomma di rilievo sovracomunale, devono essere concordati con gli uffici competenti della provincia preventivamente all'adozione del PGT o di altri strumenti di pianificazione territoriale o di settore del comune.

2. (D) Sulle strade che sono percorse da linee di trasporto pubblico su gomma di interesse sovracomunale non possono essere introdotti nuovi accessi viabilistici diretti da proprietà private, a meno che questi non siano compresi in interventi di riqualificazione della viabilità e degli incroci finalizzati a razionalizzare gli accessi e a migliorare la fluidità del traffico.

3. (I) Gli incroci semaforizzati interessati dalle linee di trasporto pubblico su gomma di interesse sovracomunale devono essere equipaggiati in modo da assegnare priorità, o quantomeno favorire, il transito o le svolte degli autobus.

4. (I) Le fermate del trasporto pubblico vengono, ove l'orografia lo consente, collegate alle rete locale dei percorsi ciclabili, e vengono inoltre collegate attraverso percorsi pedonali protetti alle principali destinazioni residenziali presenti nell'intorno.

Articolo V – 6. Viabilità e salvaguardie

1. (P) I tracciati delle nuove infrastrutture viabilistiche sono evidenziati nella tavola 1 del PTCP. Su tali tracciati si applicano le salvaguardie di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., per un'ampiezza di 60 metri calcolati da entrambe i lati della linea di mezzeria del tracciato. Il PGT recepisce e definisce alla scala di maggiore dettaglio tali tracciati, e la relativa fascia di salvaguardia.

2. (P) Nella fascia di salvaguardia sono vietate nuove previsioni insediative, sono consentiti interventi di ampliamento di edifici esistenti per i fini agricoli, qualora permesso dal PGT vigente al momento di approvazione del PTCP, a condizione che non siano collocati ad una distanza dal tracciato programmato dell'infrastruttura inferiore a quella degli edifici esistenti.

3. (P) Il vincolo di salvaguardia per le infrastrutture viabilistiche ha efficacia per cinque anni dall'approvazione del PTCP, trascorsi i quali decade se non è stato approvato il progetto preliminare dell'infrastruttura. In caso di decadenza conserva comunque efficacia di indirizzo per la pianificazione comunale fino al successivo aggiornamento del PTCP. Sono fatti salvi, in qualsiasi caso, i disposti di cui all'art 102 bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in ordine all'obbligo di individuazione in capo ai comuni delle misure di salvaguardia dei nuovi tracciati delle infrastrutture per la mobilità previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, nei termini disciplinati dai criteri regionali approvati con DGR n. VIII-8579 del 3.12.2008.

4. (I) Il comune può chiedere, in sede di istruttoria di compatibilità sul Documento di Piano adottato, modifiche puntuali alla fascia di salvaguardia qualora tale modifica non precluda la piena realizzabilità del progetto dell'infrastruttura.

5. Eventuali modifiche locali al tracciato, derivanti dagli approfondimenti in sede di progettazione preliminare o definitiva, qualora non incidano su principi di cui all'articolo I-2 o sugli obiettivi generali di cui all'articolo I-4, sono assunti negli elaborati del PTCP secondo le indicazioni di cui all'articolo I-8.

6. (P) Per la previsione della nuova tratta autostradale Broni-Mortara sono operanti le misure di tutela di cui all'art 19 della LR 9/2001 individuate in sede di approvazione del progetto preliminare; le salvaguardie ex art 18 c.2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., di cui al comma 1 del presente articolo sono da intendersi come riferite alla configurazione di tracciato del progetto definitivo dell'opera.

Articolo V - 7. Inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture

1. (D) Le indicazioni per le mitigazioni e compensazioni ambientali per le infrastrutture, dettagliate nel Rapporto Ambientale, e nei paragrafi 6.2.4 e 6.2.5 dello Studio di Incidenza allegati al PTCP, vengono recepite nella pianificazione comunale e costituiscono precondizioni alla realizzazione dell'infrastruttura.

2. (D) Il progetto preliminare dell'infrastruttura contiene specifico studio di approfondimento per l'inserimento paesaggistico e ambientale, secondo le indicazioni tecniche fornite dalla normativa sulla VIA ove prevista, e verifica i seguenti argomenti di interesse sovracomunale ai fini della coerenza con gli obiettivi del PTCP:
   a) Consumo di suolo, e priorità al riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e degradate.
   b) Frammentazione della struttura poderale agricola, delle connessioni ecologiche, e del sistema del verde e delle aree libere di uso pubblico, ed interventi di ricucitura previsti.
   c) Interferenza con le componenti che caratterizzano il contesto paesaggistico e con le visuali significative, e previsione di azioni di ricomposizione delle interruzioni indotte dal tracciato.
   d) Interferenza con elementi di pregio culturale e paesaggistico, e con i siti di importanza comunitaria di Rete Natura 2000, ed interventi di equipaggiamento a verde nelle fasce laterali al tracciato e di ricostituzione delle macchie boschive.
   e) Effetto barriera o conurbativo rispetto al tessuto dei centri urbani esistenti, ed interventi volti a mantenere la permeabilità del tracciato e ad evitare la proliferazione delle immissioni da insediamenti ai lati del tracciato.
   f) Ricettori residenziali o sensibili interferiti dalle emissioni inquinanti acustiche ed in atmosfera, e misure previste per l'abbattimento degli inquinanti o la protezione dagli effetti.
   g) Inserimento nel paesaggio con sistemazioni a verde, modellazione morfologica dei luoghi e progettazione architettonica di ponti e manufatti.
   h) Progettazione delle aree di servizio e di sosta in modo che si raccordino con il contesto, anche prevedendo percorsi che rendano fruibili le risorse presenti nell'intorno, come punti panoramici, itinerari locali, borghi, geositi, e altre risorse di potenziale interesse turistico.
   i) Compensazioni ambientali con interventi volti all'attuazione della Rete Ecologica Provinciale e al recupero delle situazioni di degrado intercettate dal tracciato.
   j) Previsione di mitigazioni per la fase di cantierizzazione, anche a carattere temporaneo, e anticipazione delle mitigazioni a verde compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione.
   k) Quantificazione economica di massima delle mitigazioni e compensazioni ambientali ai fini della previsione di eventuale garanzia bancaria per la loro realizzazione e funzionalità.

3. (D) Ai fini dell'inserimento paesaggistico e ambientale viene prevista adeguata fascia di ambientazione, di ampiezza variabile secondo quanto definito allo studio di approfondimento di cui al comma 2, che ospita le misure di mitigazione e compensazione necessarie, e che viene individuata nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, anche ai fini degli espropri o delle servitù necessarie.

4. (D) Dove non esistano documentate motivazioni tecniche le mitigazioni a verde vengono messe in opera in via preventiva alla realizzazione delle opere. Apposite mitigazioni dovranno essere previste anche per mitigare gli impatti durante le fasi di cantierizzazione delle opere.

5. (D) Per le opere di mitigazione e compensazione viene definita nel progetto la somma da mettere a disposizione con apposita fideiussione al fine di garantirne la realizzazione a regola d'arte. Apposito monitoraggio, durante la fase di cantiere e i primi due anni dopo l'entrata in esercizio, verifica l'efficacia delle mitigazioni. Eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto sulla previsione degli impatti in fase di progettazione danno luogo a interventi mitigativi o compensativi integrativi da realizzare con le somme messe a disposizione con fideiussione.

6. (D) Per il dimensionamento delle compensazioni ambientali connesse con il consumo di suolo si fa riferimento a quanto previsto all'articolo IV-2 comma 2. Le opere compensative possono essere realizzate anche in aree esterne e distanti dall'infrastruttura, secondo le indicazioni date dalla provincia e dal comune, ed inserite nel progetto, anche ai fini espropriativi, e dovranno in via prioritaria essere destinate all'attuazione della Rete Ecologica Provinciale.

Articolo V - 8. Infrastrutture per trasporto dati ed energia

1. (I) I corridoi delle reti tecnologiche di interesse sovracomunale vengono in via prioritaria localizzati nel sottosuolo in cavidotti appositamente attrezzati e collocati, dove le condizioni tecniche e di sicurezza lo consentano, lungo le principali infrastrutture viarie.

2. (D) Nel caso le reti tecnologiche non possano esser collocate nel sottosuolo, per documentate motivazioni tecniche, si devono prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione degli impatti indotti su paesaggio, ambiente e funzionalità agricola, sulla base delle indicazioni fornite nel Rapporto Ambientale del PTCP.

3. (O) La provincia sviluppa, attraverso apposito tavolo di lavoro con i soggetti gestori delle reti tecnologiche, un apposito quaderno di soluzioni tipo di mitigazione e compensazione da applicare nei casi ricorrenti per l'inserimento ambientale e territoriale delle infrastrutture.

4. (D) I soggetti gestori delle reti tecnologiche collaborano con provincia e comuni fornendo le informazioni necessarie a censire le infrastrutture esistenti, e ad individuare nella tavola 1 del PTCP i corridoi di interesse sovracomunale per la localizzazione delle nuove reti. La tavola 1 viene a tale fine integrata con la procedura prevista all'articolo I-8, a meno che non si manifestino incoerenze rispetto ai principi di cui all'articolo I-2 o agli obiettivi generali di cui all'articolo I-4. In tale caso si procede con procedura di variante generale di cui all'articolo I-7 comma 3. I corridoi per le nuove reti tecnologiche individuati alla tavola 1 vengono recepiti alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale.

5. (I) I comuni individuano nei PGT, in collaborazione con i soggetti gestori, i tracciati delle reti tecnologiche esistenti ed in progetto, e le relative fasce di rispetto secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Individuano inoltre i tratti dei tracciati esistenti dove programmare l'interramento dell'infrastruttura.

6. (D) Nella progettazione dei tracciati delle nuove infrastrutture sopra suolo, o in occasione di interventi di riqualificazione e razionalizzazione di quelli esistenti, si seguono le seguenti disposizioni, in attesa delle linee guida più organiche e strutturate di cui al precedente comma 3:
   a) Massimizzare il distanziamento dalle zone edificate residenziali, terziarie o dove siano presenti servizi e usi sensibili con presenza continuativa di persone per periodi di tempo significativi.
   b) Evitare, o comunque minimizzare, l'interferenza visiva con linee di crinale, geositi, elementi geomorfologici significativi, edifici ed altri elementi di rilevanza storica e architettonica, viste e panorami di rilievo. Nei casi dove il tracciato è vincolato, dare priorità a soluzioni di interramento.
   c) Evitare, o comunque minimizzare, l'interferenza con l'organizzazione poderale delle aziende agricole, e con il loro funzionamento tenendo anche conto delle colture generalmente presenti nella zona e delle tecniche di coltivazione e di irrigazione abitualmente utilizzate.

d) Dare priorità a soluzioni tecniche che minimizzino l'interferenza visiva con il paesaggio, in particolare negli attraversamenti delle aree tutelate e degli ambiti agricoli strategici di interesse paesaggistico e di interazione con il sistema naturalistico.

e) Adottare soluzioni di tracciato e tecniche volte ad evitare l'attraversamento delle zone in cui sono presenti aree naturalistiche segnalate dal PTCP e a minimizzare l'interferenza con la fauna presente nell'intorno di tali aree.

Articolo V - 9. Rete distributiva dei carburanti

1. (P) I comuni in sede di aggiornamento del PGT, ed in accordo con PUT (piano urbano del traffico) e PUM (piano urbano della mobilità), si devono dotare di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art 86 della LR 6/2010 e ss.mm.ii.

2. (D) Contestualmente al piano di cui al comma 1, il comune prevede lo sviluppo di una rete distributiva di impianti dotati di distribuzione dotati di prodotti ecocompatibili, con particolare riferimento al metano, secondo la programmazione regionale di settore (DCR VIII-834/2009, DGR VIII-9590/2009, o DGR VI-48714/2000 per i comuni che non sono ancora dotati del piano di cui al comma 1).

3. (I) Nell'ambito del piano di cui al comma 1 il comune favorisce l'installazione di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, anche con riferimento alle misure incentivanti di cui alla DGR VIII-9590/2009.

ALLEGATI

1. Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT
2. Articolazione degli ambiti territoriali di area vasta
3. Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio
4. Elenco vincoli paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. Art 136

B1. Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico, allegato al Piano Ittico Provinciale (DCP n.38 del 24.6.2010)

Allegato 1

Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT

Riferimento: articolo I-13 comma 4

Nella tabella seguente vengono definiti i contenuti sovracomunali che rivestono importanza prioritaria ai fini dell'attuazione degli obiettivi generali del piano elencati all'articolo I-4. Per ciascun obiettivo sono riportati i contenuti prioritari, accompagnati da specifici criteri, indicatori e valori obiettivo. Tali contenuti sono da intendersi come disposizioni direttive, ove non siano diversamente classificate negli articoli della normativa cui fanno riferimento. Gli eventuali scostamenti o incoerenze devono essere adeguatamente motivati, e sono oggetto prioritario di valutazione di compatibilità ai sensi dell'articolo 18 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

Il Documento di Piano del PGT, nel capitolo appositamente previsto dall'articolo I-13 comma 5, fornisce evidenza di come queste disposizioni siano state tenute in considerazione e attuate, con particolare riferimento a:

a) coerenza dei contenuti del PGT con gli obiettivi generali
b) sviluppo dei temi sovracomunali prioritari nel PGT e nei suoi strumenti attuativi
c) rispetto dei criteri, e dei valori obiettivo previsti per gli indicatori

N°	OBIETTIVO GENERALE (art 4 della normativa)	TEMI SOVRACOMUNALI PRIORITARI PER I PGT	CRITERI E INDICATORI
Sistema produttivo e insediativo			
P1	Valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord-ovest	a) Individuazione di interventi e strategie locali che possano, anche in associazione con altri comuni, contribuire con le strategie regionali e provinciali alla valorizzazione del favorevole posizionamento geografico. b) Miglioramento accessibilità locale ai corridoi regionali e nazionali. Vedere anche obiettivo M1 sugli aspetti relativi all'intermodalità. c) Salvaguardia dei corridoi e delle aree dove localizzare gli interventi strategici di livello sovraprovinciale.	**Criterio**. Individuazione di almeno un intervento di valenza sovralocale da attuare in associazione con altri comuni mediante modalità e strumenti di perequazione territoriale. Vedere anche obiettivo M1 sugli aspetti relativi all'intermodalità.
P2	Favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo, per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti	a) Potenziamento dei servizi di supporto alle imprese b) Avvio di strumenti di cooperazione tra comuni c) Individuazione delle attività produttive industriali e artigianali che sono in situazioni ambientalmente non compatibili con le funzioni del contesto e che necessitano di essere rilocalizzate in nuovi poli produttivi.	**Criterio**. Individuazione di almeno due iniziative volte a creare un contesto più competitivo per le imprese. **Criterio**. Individuazione con altri comuni di almeno un polo produttivo sovracomunale, per rilocalizzazione attività non compatibili e per localizzazione delle attività nuove. **Indicatore**. SLP attività produttive in situazioni ambientalmente non compatibili con il contesto. **Valore obiettivo**: decremento della SLP in situazione di non compatibilità.
P3	Tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto	a) Contenimento del consumo di suolo agricolo o non edificato, da intendersi come risorsa di interesse generale, scarsa e non riproducibile.	**Indicatore.** Superficie urbanizzata / superficie territoriale. **Valore obiettivo**: rispetto indicazioni e valori

N°	OBIETTIVO GENERALE (art 4 della normativa)	TEMI SOVRACOMUNALI PRIORITARI PER I PGT	CRITERI E INDICATORI
	tra città e campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia.	b) Priorità al riuso, ove esistenti, di aree dismesse, abbandonate e degradate. c) Mantenimento di forme urbane compatte, evitando fenomeni di generalizzata diffusione insediativa, o di conurbazione lungo le arterie viabilistiche principali e lungo le aste dei corsi d'acqua. d) Localizzazione degli interventi insediativi in coerenza con le infrastrutture presenti sul territorio	di cui all'articolo IV-2. **Criterio**. Individuazione delle superfici dismesse, abbandonate e degradate, e programmazione interventi di riuso, previa bonifica dove necessaria. **Indicatore**. Perimetro della superficie urbanizzata / perimetro del cerchio di area equivalente alla superficie urbana. **Valore obiettivo**: diminuzione rispetto al valore nella situazione esistente . **Criterio.** Rispetto di indicazioni e parametri di distanza dalle infrastrutture di cui all'articolo V-4 comma 7.
P4	Valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale	a) Individuazione dei fabbisogni di servizi per gli utenti gravitanti non residenti. b) Individuazione delle strutture esistenti che hanno bacino di riferimento sovracomunale, quantificazione delle potenzialità ed ipotesi di inserimento nelle funzioni gestite nell'ambito di associazioni tra più comuni. c) localizzazione dei servizi sovracomunali per i comuni definiti polo attrattore nel PTCP.	**Criterio**. Individuazione di almeno due servizi da attuare in associazione con altri comuni mediante modalità e strumenti di perequazione territoriale.
P5	Favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti	a) Mantenimento delle aziende insediate sul territorio. b) Individuazione aree agricole, dettagliando le indicazioni degli ambiti agricoli provinciali, sia in cartografia che nelle norme d'uso. c) Definizione di indirizzi per la tutela di ambiente e paesaggio nel territorio rurale. d) Tutela dei prodotti agricoli di qualità e di valore paesaggistico, anche rispetto ad altri usi emergenti legati alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili. e) Apertura e integrazione dell'agricoltura con le attività agroindustriali e agrituristiche.	**Indicatore**. Superficie complessiva degli ambiti agricoli di interesse strategico. **Valore obiettivo**: evitare decrementi del valore complessivo della superficie **Criterio.** Incremento del numero aziende agrituristiche presenti sul territorio comunale
P6	Mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio	a) Censimento delle risorse turistiche (storico culturali, naturalistiche, rurali, altre) presenti sul territorio, anche ai fini dell'inserimento nel programma di sviluppo del Sistema turistico del Po di Lombardia. b) Individuazione delle sinergie attivabili dalla messa a sistema delle risorse e dei servizi turistici, unitamente agli altri comuni compresi nelle associazioni tra più comuni. c) Individuazione delle strade vicinali ad uso pubblico che possono costituire direttrice ciclopedonale per l'accesso alle risorse turistiche presenti sul territorio. d) Individuazione di strutture ricettive con priorità a riuso strutture già esistenti, storiche o rurali, o collocate in aree urbanizzate.	**Criterio.** Realizzazione censimento sistematico delle risorse turistiche. **Criterio**. Individuazione di almeno due iniziative di promozione turistica da attuare in associazione con altri comuni. **Criterio**. Individuazione nel PGT delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se di proprietà privata. **Indicatore**. Sviluppo lineare piste ciclabili su percorsi turistici. **Valore obiettivo**: incremento del 10% del valore rispetto alla situazione esistente. **Indicatore.** Posti letto ricettivo in strutture agrituristiche e storiche / totale posti letto ricettivo. **Valore obiettivo:** incremento del valore rispetto alla situazione esistente
P7	Organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale	a) Misure volte a sostenere e mantenere gli esercizi commerciali di vicinato: accessibilità, parcheggi, forme organizzate del tipo "centri commerciali naturali", mercati periodici. b) Realizzazione di medie strutture unicamente quando queste costituiscano occasione per la qualificazione del tessuto insediativo in cui si collocano. c) Evitare le situazioni di congestione causate dalla vicinanza di più medie e grandi strutture di vendita.	**Indicatore**. Numero degli esercizi commerciali di vicinato / abitanti residenti. **Valore bersaglio:** incremento del valore per comuni che presentano un valore inferiore alla media provinciale

N°	OBIETTIVO GENERALE (art 4 della normativa)	TEMI SOVRACOMUNALI PRIORITARI PER I PGT	CRITERI E INDICATORI
Sistema infrastrutture e mobilità			
M1	Migliorare l'accessibilità e l'interscambio modale delle reti di mobilità	a) Realizzazione delle funzioni di interscambio in corrispondenza delle stazioni e fermate del trasporto pubblico. b) Favorire l'accesso veicolare, ciclabile e pedonale dai comuni limitrofi verso le stazioni del servizio ferroviario e le principali stazioni del trasporto su gomma.	**Criterio**: per le stazioni ferroviarie, studio di approfondimento e definizione di una dotazione adeguata di parcheggi per autovettura in funzione del numero di partenze **Criterio**: almeno 5 stalli protetti per biciclette per ogni 100 partenze in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e delle principali fermate autobus extraurbane (solo per comuni di pianura)
M2	Favorire l'inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali	a) Priorità alla realizzazione di centri/piattaforme logistiche intermodali localizzate nei pressi delle linee ferroviarie. b) Collocazione in luogo accessibile dalla viabilità principale e studio degli effetti indotti sul traffico esistente. c) Indirizzi per un equilibrato inserimento territoriale e paesaggistico dei nuovi impianti	**Criterio.** Collocazione degli insediamenti entro 3 km da casello autostradale, o ~~in~~ vicino a ferrovia con prevalenza di intermodalità ferro-gomma **Criterio.** Da assoggettare a modalità di perequazione territoriale secondo i criteri di cui all'articolo IV-18
M3	Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità	Verifica del carico e degli impatti delle trasformazioni insediative sulla funzionalità della rete viabilistica sovracomunale. Messa in salvaguardia dei tracciati stradali di rilevanza sovralocale, ad evitare la creazione di situazioni di conurbazione, e razionalizzazione degli accessi. Interventi volti a migliorare la sicurezza negli incroci e nella rete stradale, e protezione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti).	**Criterio.** Realizzazione approfondimento impatti sul traffico secondo le casistiche di cui all'articolo V-4
M4	Favorire l'adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruitivo	Collegamenti a rete ciclabili che mettano tra loro in connessione i principali servizi e le stazioni e fermate del trasporto pubblico. Adozione di parcheggi di interscambio esterni alle aree urbane, unitamente a strategie di tariffazione crescente dei parcheggi verso il centro, con realizzazione di collegamenti ciclabili e pedonali verso il centro, o bus navetta per i comuni di maggiori dimensioni.	**Indicatore**. Numero parcheggi esterni / numero parcheggi interni al tessuto urbano consolidato. **Valore obiettivo:** Crescita del 20% del valore dell'indicatore **Indicatore.** Sviluppo lineare piste ciclabili / abitanti. **Valore obiettivo**. Crescita del 20% del valore dell'indicatore **Criterio**. Incremento nei centri urbani delle aree pedonali e a traffico limitato rispetto alla situazione esistente
M5	Razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell'energia e della informazioni	Individuazione delle situazioni critiche di interazione con ambiti residenziali, paesaggistici e naturalistici.	**Criterio.** Censimento delle reti e individuazione delle situazioni critiche
Sistema paesaggistico e ambientale			
A1	Recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate	Recupero funzionale e reinserimento paesaggistico delle aree produttive dismesse, con salvaguardia dei manufatti testimoni dell'archeologia industriale. Verifica degli impatti delle nuove funzioni previste nelle aree dismesse su viabilità ed efficacia del sistema urbano.	**Criterio**. Individuazione delle superfici dismesse, abbandonate e degradate, e programmazione interventi di riuso, previa bonifica dove necessaria (come per P3).
A2	Tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici	Definizione della Carta del Paesaggio e di quanto altro previsto dalla linee guida regionali sui contenuti paesaggistici dei PGT Verifica, aggiornamento ed integrazione banche dati e tematismi PTCP sul paesaggio Articolazione delle indicazioni paesaggistiche in funzione dei caratteri specifici di ciascuna unità di paesaggio.	**Criterio.** Verifica ed integrazione alla scala di maggiore dettaglio delle banche dati sul paesaggio di cui al Titolo II.

N°	OBIETTIVO GENERALE (art 4 della normativa)	TEMI SOVRACOMUNALI PRIORITARI PER I PGT	CRITERI E INDICATORI
A3	Migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio	Tutela e recupero dei centri storici e dei nuclei rurali, sia negli aspetti fisici che in riferimento alle attribuzioni di funzioni coerenti con il contesto nel quale si collocano. Incremento della dotazione di verde e di parchi nelle zone a più elevata densità insediativa e urbanizzazione. Recepire alla scala di maggiore dettaglio comunale le indicazioni regionali e provinciali per l'inserimento paesaggistico di impianti ed infrastrutture.	**Indicatore.** Esemplari arborei in area urbana / abitante **Valore obiettivo**. Incremento di almeno il 10% del valore per i comuni che presentano un valore esistente inferiore alla media provinciale **Criterio**. Inserimento nelle norme del PGT di apposito regolamento per l'inserimento paesaggistico di impianti ed infrastrutture
A4	Garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali	Adozione nei piani comunali di misure per la salvaguardia dei ricettori sensibili rispetto a rischi frane ed esondazione, secondo indicazioni regionali e Autorità di Bacino. Sviluppo studi di microzonizzazione sismica e adozione nei piani comunali di misure di prevenzione per il rischio sismico, secondo quanto normative nazionali e regionali. Sviluppo di studi di rischio e adozione delle misure previste dalle norme per la messa in sicurezza industrie a rischio di incidente rilevante. Contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, e adozione di sistemi volano per rallentamento deflusso acque meteoriche.	**Criterio.** Piena corrispondenza alle norme vigenti su rischio idrogeologico, sismico e industriale. **Indicatore**. Superficie permeabile / superficie territoriale. **Valore obiettivo.** 50% per nuovi insediamenti esterni all'abitato; 30% per nuovi insediamenti in riuso di aree dismesse, come da articolo II-4
A5	Invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico e della biodiversità	Compensazione preventiva per la realizzazione delle trasformazioni sul territorio. Attuazione progetto di rete verde ed ecologica, anche attraverso compensazione ambientale al consumo di suolo. Valorizzazione potenzialità ecosistemiche degli spazi rurali prossimi alle aree naturalistiche. Collegamento aree verdi interne agli abitati e aree agricole, naturali e seminaturali esterne. Salvaguardia, nelle zone più densamente urbanizzate, dei varchi inedificati con potenzialità di connessione ecologica.	**Indicatore**. Superficie boscata / abitanti. **Valore obiettivo**: Incremento valore del 10% se il valore esistente è inferiore alla media provinciale **Indicatore**. Sviluppo lineare di filari arborei o fasce tampone / superficie territoriale. Si applica solo alle parti di territorio in pianura. **Valore obiettivo:** Incremento del 10% se inferiore al valore obiettivo minimo di 60 metri lineari / ettaro
A6	Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili	Migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio, nuovo ed esistente. Favorire l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili e contenere l'uso di energia proveniente da fonte fossile. Contenimento produzione pro-capite di rifiuti e incremento quote di raccolta differenziata. Razionalizzazione uso dell'illuminazione pubblica, e contenimento dell'inquinamento luminoso in relazione agli aspetti naturalistici.	**Criterio.** Previsioni insediative e strategie di risparmio devono portare ad un bilancio energetico comunale positivo. **Indicatore**. Consumo idrico potabile / abitante. **Valore obiettivo**: diminuzione annuo del consumo di almeno l' 1%.
A7	Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti	Aggiornamento delle zonizzazioni acustiche e risanamento delle situazioni fuori norma. Evitare o mitigare l'interazione tra ricettori e sorgenti acustiche, in particolare in situazioni di promiscuità tra usi produttivi e residenziali. Contenimento dell'esposizione ai campi elettromagnetici nelle vicinanze di infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell'energia. Minimizzazione degli sversamenti in falda da aree produttive, da attività agricole, e da sedi stradali e parcheggi.	**Criterio.** Aggiornamento e approvazione Piano di zonizzazione acustica entro mesi sei da approvazione nuovo PGT
A8	Definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile	Priorità alla collocazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture di impianti produttivi, logistici e centri commerciali, e definizioni di criteri restrittivi per localizzazione su suolo agricolo.	

Allegato 2

Articolazione degli ambiti di area vasta

Riferimento: articolo I - 16

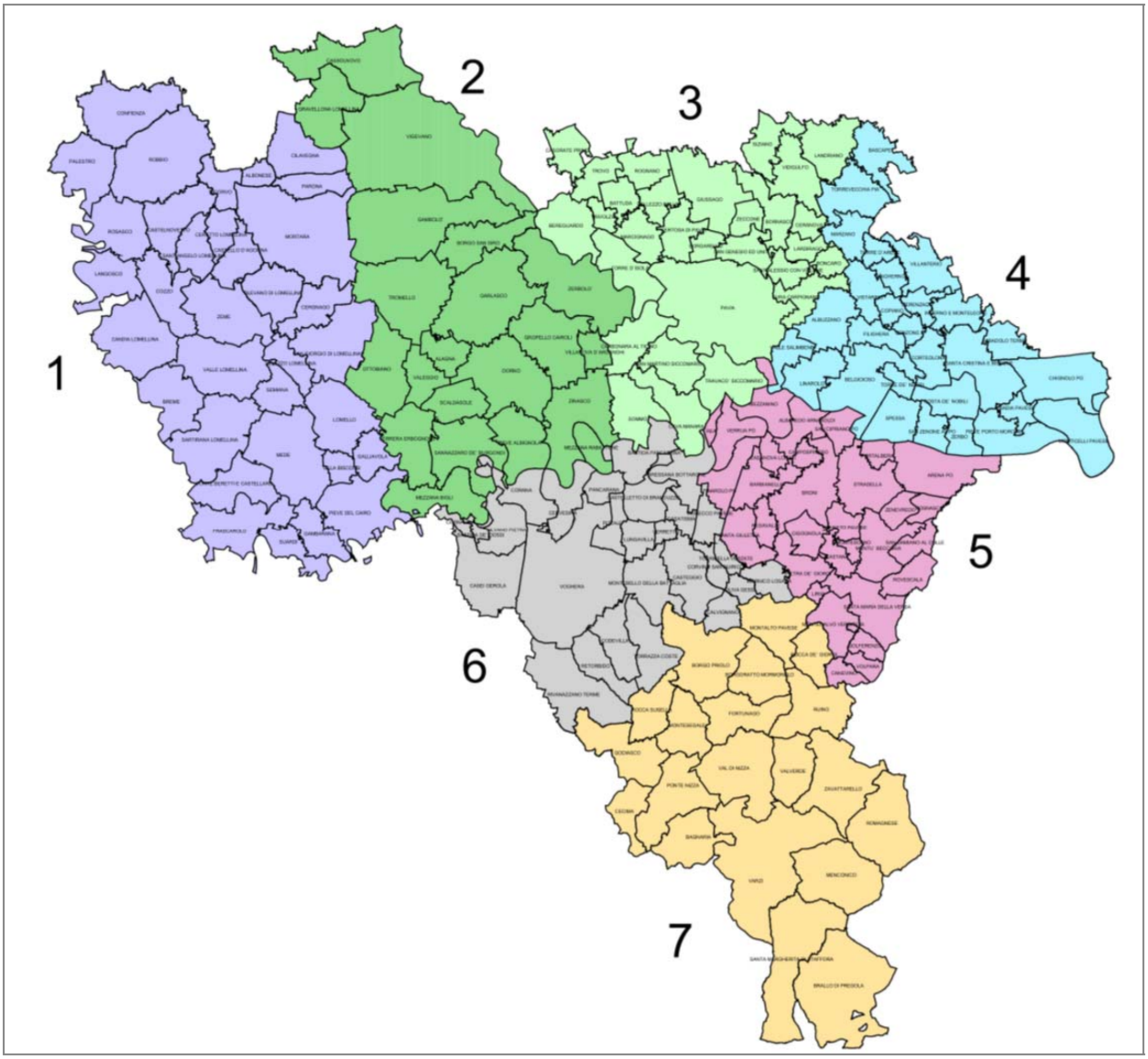

Allegato 3

Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio

Riferimento: articolo II - 11

1. L'appartenenza di un comune alla specifica Unità tipologica di paesaggio (UdP) è definita con apposita simbologia grafica sulla tavola 2, di cui si riporta uno stralcio nella figura successiva.

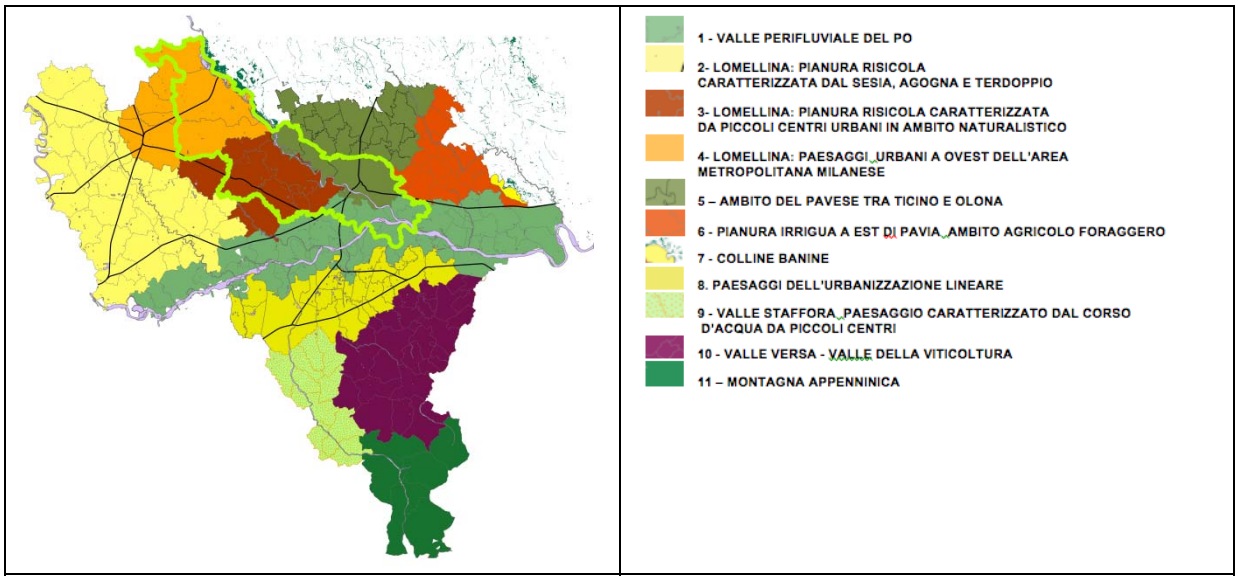

Figura 1. Articolazione delle Unità tipologiche di Paesaggio provinciali

2. Ai sensi del PPR, il PTCP riprende ed articola le unità tipologiche di paesaggio regionali che presentano una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività delle combinazioni di fattori naturali ed elementi storico-culturali. Le unità tipologiche di paesaggio costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per la descrizione, la caratterizzazione e la tutela di area vasta, nonché per l'attivazione di misure di valorizzazione e per lo sviluppo dei contenuti paesaggistici dei PGT. Attraverso la lettura delle trasformazioni che nel tempo sono intervenute le unità di paesaggio sono state definite secondo le categorie della evoluzione, trasformazione e conservazione. Tali categorie costituiscono il riferimento per gli indirizzi di trasformazione, controllo e valorizzazione che sono stati predisposti per ciascuno degli undici sistemi paesaggistici articolati nel PTCP, riportati in dettaglio al punto 3, e che sono da considerarsi prioritari per gli interventi di programmazione e pianificazione a livello provinciale e comunale:
   a) Le UdP della valorizzazione paesaggistica: appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio in cui permangono i segni e gli usi storici del territorio. Rappresentano quindi le situazioni della continuità, ove cioè le trasformazioni intervenute nel tempo non hanno agito in modo strutturale e quindi si è in presenza di sistemi che conservano immagini e situazioni paesaggistiche così da configurarle quali ambiti storici. Per tali UdP la normativa di indirizzo è volta alla valorizzazione delle sistemazioni tipiche e alla salvaguardia attiva dei siti e delle strutture paesaggistiche presenti.
   b) Le UdP della evoluzione paesaggistica: appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio i cui tratti caratteristici sono stati relativamente trasformati così da attuare un passaggio dalla forme storiche del paesaggio a quelle attuali in modo graduale e continuo. Rappresentano le situazioni della evoluzione dalle forme paesaggistiche tradizionali a quelle attuali e sono contraddistinte dalla

persistenza di segni e usi, anche se presenti in quantità e qualità tali da non costituire più dominanti paesaggistiche o che rischiano di divenire tali. Per queste UdP è stata predisposta una normativa di indirizzo volta alla individuazione degli elementi di valore e delle regole di mantenimento delle preesistenze al fine di una loro conservazione e reinterpretazione nelle future trasformazioni paesaggistiche e territoriali. Queste UdP sono classificate nella disciplina degli indirizzi relativi al controllo.

c) Le UdP della trasformazione paesaggistica: comprendono le unità tipologiche di paesaggio che hanno subito trasformazioni strutturali radicali e che non presentano più i tratti e gli usi della situazione storica. Rappresentano in sostanza tutte quelle aree che sono state oggetto, dal dopo guerra ad oggi, del processo di modernizzazione della campagna e del territorio ed in cui le tracce dell'assetto storico del paesaggio sono state cancellate. Per tali UdP l'indirizzo è volto alla qualificazione che, nella considerazione delle logiche economiche che le presiedono, sappia reintrodurre elementi di qualità sia nella loro immagine che nella loro condizione ecologica.

Ogni unità tipologica di paesaggio è associata in base ai suoi caratteri ad uno dei seguenti indirizzi:

a) valorizzazione degli ambiti e degli elementi territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi e che mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale; gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi; si riferiscono a questi indirizzi le Unità di Paesaggio della Valle perifluviale del Po, della Lomellina: pianura risicola caratterizzata dal Sesia, Agogna e Terdoppio, della Lomellina: pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico, delle colline Banine e della Montagna Appenninica;

b) controllo degli ambiti e degli elementi territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali é necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di copianificazione con i comuni. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi devono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione. Si riferiscono a questi indirizzi le Unità Tipologiche della Ambito del pavese tra Ticino e Olona, la Valle Versa - valle della viticoltura, la Valle Staffora paesaggio caratterizzato dal corso d'acqua da piccoli centri;

c) qualificazione degli ambiti e degli elementi territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali UdP in due diverse modalità: o interpretare le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono. In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementare la qualità formale e ambientale dei luoghi da essi interessati; si riferiscono a questi indirizzi le UdP della Pianura irrigua a est di Pavia ambito agricolo foraggero, la Lomellina: paesaggi urbani a ovest dell'area metropolitana milanese, i Paesaggi dell'urbanizzazione lineare della pianura pedeappennica,

3. Caratteri principali delle unità tipologiche di paesaggio (UdP) e indirizzi specifici

UdP 1. Valle perifluviale del Po (aree della conservazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

La Valle perifluviale si estende lungo il Fiume Po e comprende, oltre alle aree golenali, le aree delle vecchie golene bonificate caratterizzate dalle divagazioni del Po e della foce dei suoi affluenti. Insieme alla Valle del Ticino rappresenta la struttura naturalistica portante della provincia pavese.
Gli elementi morfologici di delimitazione (scarpate definite) rappresentano un importante fattore di articolazione e di differenziazione del paesaggio.
L'area golenale è ricca di elementi di interesse naturalistico sia per la sua struttura idrografica che per la presenza di residue formazioni boschive; gli argini e le golene diversificano la dominante paesaggistica caratterizzata dall'uniformità della pianura.
E' tutelato l'ambito della Fascia C del PAI, la Zona di protezione speciale del fiume Po che si estende dai territori di Albaredo ad Arena Po. Costituisce la struttura naturalistica primaria della Rete Ecologica ed è Ambito prioritario degli interventi delle Rete Verde Provinciale.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR.

B. Riconoscimento della confluenza tra Ticino e Po come nodo principale strutturante l'intero sistema naturalistico provinciale da connettere con gli altri elementi naturalistici e storici.

C. Recepimento e coordinamento con i comuni degli obiettivi della Consulta provinciale del fiume Po e partecipazione attiva al Progetto Valle Fiume Po, in particolare per quanto riguarda:
   a) la conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del Po;
   b) il sistema della fruizione e dell'offerta culturale e turistica;
   c) il sistema della *governance* e delle reti immateriali per la conoscenza, formazione e partecipazione;
   d) la valorizzazione del paesaggio e della cultura locale anche attraverso percorsi ecomuseali;
   e) il completamento della Ciclovia del Po e della rete dei sentieri ad essa collegata, il Cammino del Po;
   f) lo sviluppo della rete per la navigabilità turistica;
   g) il potenziamento dei servizi per la fruibilità e il turismo e per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
   h) la Grande gustovia del Po, percorso tra le eccellenze enogastronomiche del Po;
   i) il completamento del sistema dei portali turistici del Po e promozione unitaria del territorio fluviale.

D. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio di golena fluviale, e parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.

Indirizzi

a) Valorizzazione dell'ambito fluviale e dei suoi paesaggi naturali e seminaturali, riferita all'intero spazio delle fasce fluviali, con terrazzi e meandri, di cui vanno protetti i caratteri di naturalità, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi. Va difesa la vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che tendono all'incremento della continuità verde lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di corridoi ecologici attraverso l'intera pianura padana.

b) Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale e insediamenti urbani.

c) Ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento degli elementi costituenti la Rete Verde Provinciale, con specifica attenzione ai sistemi ripariali e le formazioni lineari ai margini dei coltivi e lungo il reticolo irriguo.

d) Recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica funzionale dei siti e degli insediamenti degradati di carattere antropico.

e) Recupero ambientale dei siti degradati già interessati da attività di tipo estrattivo che si distribuiscono lungo tutta la fascia fluviale.

f) Realizzazione di servizi a supporto delle attività di carattere turistico e ricreativo anche attraverso il riutilizzo ed il ripristino degli insediamenti e dei fabbricati d'origine agricola esistenti.

g) Recupero finalizzato al ripristino dei caratteri ambientali e delle funzioni idrauliche delle lanche inattive.

h) Realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale.

i) Limitazione dello sviluppo insediativo lungo le fasce fluviali ed a ridosso delle delimitazioni morfologiche.

j) Tutela e valorizzazione, anche in termini di accessibilità pubblica ed idoneo equipaggiamento vegetazionale, della viabilità minore e della rete dei percorsi di fruizione del territorio, quale sistema di relazione tra i centri e nuclei di antica formazione, edilizia rurale diffusa tramite la promozione di servizi connessi a circuiti e percorsi di fruizione culturale ed agro-eno-gastronomica ed a forme di turismo sostenibile correlate al rilancio del sistema turistico del Po.

k) Attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e strutture di vendita, qualora ammessi dalle norme specifiche relative all'ambito di tutela.

l) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.

m) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

UdP 2. Lomellina: Pianura risicola caratterizzata dal Sesia, Agogna e Terdoppio (aree della conservazione paesaggistica

Sintesi delle principali caratteristiche

Ambito territoriale che comprende i comuni interessati dalla presenza del Fiume Sesia e delle aste fluviali dei Torrenti Agogna e Terdoppio. L'ambito è caratterizzato:

a) da una antropizzazione contenuta, ad eccezione della zona nord-est lungo la ex SS494;
b) da una significativa presenza di elementi di valore naturalistico: zone umide e golenali del Sesia e del Po, garzaie e altre aree protette, la Zona di protezione speciale Risaie della Lomellina;
c) da un sviluppo esteso dell'idrografia superficiale;
d) dai dossi residuali, dai geositi, dai fontanili.

L'utilizzo agricolo richiede il consumo di rilevanti quantità di risorse idriche e determina effetti diffusi di inquinamento della rete irrigua e dei corsi d'acqua.
Le fasce fluviali del Fiume Sesia e Torrente Agogna sono a rischio di degrado ed erosione.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR, incentivazione al mantenimento e alla valorizzazione della struttura agraria esistente.
B. La tutela del paesaggio della risicoltura significa anche tutela di immagine e va dunque preservata:
    a) la tessitura territoriale fondata su piccoli o grossi centri di impianto rurale, sulle cascine, sui sistemi viari rettilinei, sulla rete dei percorsi minori legati ai poderi;
    b) il sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di raccolta, ai cavi distributori;
    c) l'eredità fossile dei fiumi, sui dossi sabbiosi, sui lembi boschivi ripariali, sulle aree faunistiche (garzaie).
C. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.
D. Raccordo del sistema di tutela del Parco Fluviale del Po previsto sulla riva destra, in Piemonte, con analoga iniziativa sulla riva Lombarda.

Indirizzi

a) Incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale.
b) Progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti dell'ambito fluviale con particolare riferimento ai nuclei urbanizzati-edificati di Sannazzaro, Ferrera Erbognone, Lomello, Castello d'Agogna.
c) Localizzazione lungo le aste fluviali di assi verdi attrezzati e spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive.
d) Previsione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi spondali caratterizzati da fenomeni di artificializzazione e degrado nella fascia del Po e degli affluenti Sesia, Agogna, Erbognone.
e) Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale.
f) Valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole. Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale, secondo criteri di sostenibilità, dei nuovi interventi sulla viabilità, con particolare riferimento ai corridoi stradali e agli attraversamenti del Terdoppio.
g) Attuazione della proposta di PLIS lungo la riva sinistra del corso del Po (progetto Po-net) con promotori i Comuni di Pieve del Cairo, Mezzana Bigli, Sannazzaro de' Burgondi, Pieve Albignola.
h) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.
i) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

UdP 3. Lomellina: pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico (aree della conservazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, dove il disegno di queste segue ancora oggi il corso del fiume. Si tratta di aree poco urbanizzate incluse quasi completamente nel Parco della Valle del Ticino. La maggiore criticità é rappresentata dalla possibile dilatazione del sistema metropolitano lombardo da Vigevano verso Gambolò. L'attraversamento autostradale e i due caselli presenti in questo ambito rafforzano la presenza dei mezzi pesanti sulla Strada dei Cairoli, lungo la quale sono sparsi in maniera disordinata capannoni e industrie.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR e promozione con il Parco del Ticino di progetti per la creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione.
B. Valorizzazione della coltura del riso sia nella funzione economico-produttiva sia nel significato paesaggistico.
C. La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali o nelle aree di prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione territoriale, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire il repertorio di cui all'articolo II-38 della normativa, relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo patrimonio storico e architettonico. Va valorizzato il rapporto tra ambiti tutelati dalla presenza del Parco e insediamenti urbani; Si deve prevenire la conurbazione tra Vigevano e Gambolò e la diffusione disordinata di aree produttive lungo la Strada dei Cairoli.
D. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.

Indirizzi

a) Incentivare interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale e nel contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell'agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti) affinché rispondano a criteri di buon inserimento nell'ambiente e nel paesaggio.
b) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.
c) Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice dei Cairoli.
d) Promozione di progetti, di concerto con l'Ente Parco, per creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione turistica e valorizzazione del Naviglio di Bereguardo.
e) Promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di manufatti rurali in abbandono.
f) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

UdP 4. Lomellina: paesaggi urbani a ovest dell'area metropolitana milanese (aree della trasformazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Unità tipologica a matrice prevalente di stampo rurale, con significativi e diffusi elementi di pregio naturalistico, e del Parco fluviale del Ticino, con i comuni maggiori che definiscono il sistema urbano e territoriale attestato sulla direttrice Vigevanese, su cui si addensano i maggiori rischi conurbativi. Presenza dell'interporto di Mortara.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Qualificazione volta a limitare il processo evolutivo disordinato degli spazi aperti, dei margini urbani, in relazione con le emergenze naturalistiche presenti. Valorizzazione del Naviglio Sforzesco.

B. Tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario, della trama e dei canali attraverso l'inserimento di nuovi elementi vegetazionali, il mantenimento delle cortine verdi, il recupero e la ricostruzione della vegetazione ripariale.

C. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.

Indirizzi

a) Progettazione d'interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati d'interfaccia con gli spazi aperti a vocazione agricola.

b) Realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale.

c) Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti d'origine rurale.

d) Attivazione di procedure di coordinamento delle politiche paesaggistiche in relazione alla definizione degli interventi della viabilità, e alla presenza dell'Interporto di Mortara.

e) Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice Vigevanese e lungo la direttrice ferroviaria del Naviglio Grande in direzione Milano.

f) Promozione di progetti per la riqualificazione e l'inserimento paesaggistico delle di medie e grandi strutture di vendita intorno a Vigevano, anche mediante il coinvolgimento della Provincia di Milano e l'attivazione di procedure di concertazione per quanto riguarda l'asse commerciale che si distribuisce sulla direttrice del Naviglio Grande.

g) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.

h) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

UdP 5. Ambito del pavese tra Ticino e Olona (aree della evoluzione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Unità tipologica che comprende i comuni interessati dalla presenza:

a) del Fiume Ticino e dell'Olona;
b) del sistema urbano insediativo dei comuni attestati sulla direttrice della Vigentina, sul tracciato del Naviglio Pavese e del Naviglio di Bereguardo, storicamente ordinatori dei processi di trasformazione del territorio;
c) del Barco Certosa;
d) di numerosi manufatti diffusi di interesse storico architettonico e testimoniale.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Articolare il ruolo del Naviglio Pavese nell'ambito del Progetto Greenway Milano-Varzi attaverso la progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti dell'ambito del Naviglio.

B. Attuare l'aggiornamento delle disposizioni del Piano Paesistico di dettaglio del Barco Certosa approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 29.09.2005.

C. Valorizzazione e controllo dei sistemi ed elementi storici rilevanti, a rischio di pressioni dell'area metropolitana milanese.

D. Attuazione e recepimento delle disposizioni del Piano Territoriale d'Area dei Navigli, e inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti di espansione e degli elementi di completamento della viabilità secondo criteri di sostenibilità, con particolare attenzione alla conservazione dei caratteri propri del paesaggio agrario (tessitura e trama, rete irrigua, alberature interpoderali) nonché alle modalità di realizzazione dell'accessibilità veicolare e delle aree di parcheggio a servizio dei beni monumentali.

E. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.

Indirizzi

a) Tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio storico.
b) Valorizzazione finalizzata alla promozione di attività turistiche, culturali e per il tempo libero.
c) Recupero degli elementi di naturalità dei corpi idrici e dei relativi sistemi spondali.
d) Tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio storico e naturale.
e) Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire il repertorio di cui all'articolo II-38 della normativa, relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo patrimonio storico e architettonico.
f) Inserimento eco-paesistico degli interventi insediativi e infrastrutturali attraverso progetti di specifica mitigazione e compensazione ambientale.
g) Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche sito in area agricola, con indicazioni normative urbanistiche che ne facilitino il riuso nel rigoroso rispetto delle tipologie edilizie e dei caratteri costruttivi tradizionali.
h) Realizzazione di circuiti per la mobilità turistica e ciclopedonale.
i) Progettazione e localizzazione lungo l'asta fluviale dell'Olona di spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive.
j) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.
k) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

UdP 6. Pianura irrigua a est di Pavia: ambito agricolo foraggero (aree della trasformazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Unità di paesaggio caratterizzata:

a) dalla coltivazione foraggera;
b) dall'asta fluviale del Lambro;
c) dai comuni attestati sul limite della Provincia di Milano e del Parco Agricolo Sud Milano;
d) dai comuni attestati sulla direttrice Codognese.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Contenere la pressione antropica dell'area metropolitana milanese e riconnettere i sistemi paesisitici con il Parco Agricolo Sud e i territori della Provincia di Lodi. Riqualificazione del sistema urbano e territoriale connesso all'ambito fluviale.
B. Costituzione di tavoli di concertazione tra i comuni interessati, della Provincia di Milano e Lodi in ordine a questioni di rilevanza sovracomunale, relativamente ai temi che riguardano il Fiume Lambro e la strutturazione di percorsi per la fruizione turistico-culturale.
C. Risanamento e valorizzazione ambientale dell'asta fluviale.
D. Mantenimento del ruolo e della funzione agricola.
E. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzare a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.

Indirizzi

a) Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione dei territori compresi nell'ambito fluviale e progettazione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi spondali caratterizzati da fenomeni di artificializzazione e degrado.

b) Progettazione e localizzazione lungo l'asta fluviale di assi verdi attrezzati e spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive.

c) Realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale.

d) Progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti dell'ambito fluviale.

e) Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale.

f) Attivazione di progetti e interventi finalizzati al trattamento e al miglioramento della qualità delle acque per usi irrigui.

g) Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice Codognese.

h) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.

i) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

UdP 7. Colline Banine emergenza naturalistica (aree della conservazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Si tratta di un'emergenza morfologica netta sul piano della pianura, che assume pertanto carattere particolare ed evidente sensibilità paesistica.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Valorizzazione e controllo volto all'unificazione degli indirizzi con i PTCP di Milano e Lodi - Attivazione di un programma di azione paesaggistica che coinvolge le Province di Lodi e Milano.

B. Valorizzazione della valenza strutturale e funzionale all'interno della Rete Ecologica Provinciale (REP) e per la Rete Verde Provinciale (RVP) così come definito nell'articolo II-43.

Indirizzi:

a) Salvaguardare i caratteri morfologici storico-culturali, percettivi e naturalistici residui.

b) Verificare attentamente le previsioni urbanistiche e progettuali, in rapporto alla sensibilità dei luoghi.

UdP 8. Paesaggi dell'urbanizzazione lineare (aree della trasformazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Unità tipologica in evoluzione paesaggistica caratterizzata dalla banalizzazione del territorio agricolo, da numerosi e rilevanti fenomeni di degrado in relazione alla presenza di siti degradati di tipo estrattivo e industriale. A nord è delimitato dal Fiume Po in cui sfociano i Torrenti Scuropasso, Coppa e Staffora che rappresentano i segni naturali del territorio. I maggiori centri si dispongono:

a) lungo la direttrice pedecollinare caratterizzata da piccole industrie ma anche obsoleti opifici, edifici commerciali che hanno originato un continuo urbanizzato da Voghera a Casteggio, Broni e Stradella e che rischia di estendersi fino all'Alessandrino;

b) attestati a sud di Pavia, caratterizzati da una rilevante conurbazione di tipo lineare con scarsi livelli di porosità. Oltre la linea degli insediamenti si estendono campagne prevalentemente occupate dalla cerealicoltura, con case e nuclei sparsi tra un tessuto agrario rotto da piantate, colture promiscue, e ville.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Qualificazione in coerenza con gli indirizzi specifici del volume 2 del PPR. Controllo dei processi di conurbazione in atto lungo la direttrice Voghera – Stradella, e Pavia – Cava Manara.

B. La qualificazione in questo paesaggio connotato dal dinamismo deve prioritariamente interessare gli spazi verdi e le aree agricole adiacenti e interstiziali, associandovi il ripristino e la ricomposizione delle situazioni lacerate dalle espansioni recenti. Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la via Emilia. Ulteriore attenzione va rivolta alla fascia golenale del Po nei suoi residui caratteri di naturalità.

Indirizzi

a) Nei nuclei abitati prospicienti la golena del Po si devono salvaguardare determinati allineamenti dell'edificato, come pure i centri che mantengono caratteri insediativi originari.

b) Nei centri maggiori l'espansione non deve raggiungere e risalire le attigue colline, vocate alla viticoltura, salvaguardando anche gli apparati conoidali e le piccole incisioni dei torrenti che scendono dall'Oltrepò collinare.

c) Nella campagna, la minuta trama del paesaggio agrario non deve essere scardinata da opere fuori scala, in grado di alterare l'organizzazione di base del territorio.

d) Recupero dei siti degradati finalizzato alla ridefinizione delle caratteristiche ecologiche ed ambientali dei luoghi e al recupero del loro uso da parte della cittadinanza.

e) Riconoscimento della struttura naturale portante e definizione del ruolo all'interno della Rete Verde Provinciale, in particolar modo per la golena del Po, degli ambiti fluviali dei torrenti che vi sfociano e del SIC Roggia Torbida, attualmente in stato di abbandono.

f) Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione degli ambiti residui di interesse naturalistico e nei confronti del ripristino delle aree degradate.

g) Realizzazione di circuiti turistico-sportivi di carattere tematico legati alla valorizzazione dei luoghi.

h) Caratterizzazione della Via Postumia e Greenway Milano-Varzi.

i) Tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti.

j) Riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti.

k) Riqualificazione dei torrenti attraverso scelte di carattere urbanistico mirate alla valorizzazione dei suoli e degli usi delle aree connesse al corso d'acqua.

l) Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione dei margini urbani.

m) Mantenimento dei residuali varchi di permeabilità ed in particolare creazione di aree di connessione ecologica nelle aree agricole contigue alla via Emilia e nelle aree agricole residue dei Comuni di Broni e Stradella.

UdP 9. Valle Staffora paesaggio caratterizzato dal corso d'acqua e da piccoli centri (Godiasco - Salice Terme, Rivanazzano) con direttrice principale verso la montagna appenninica (aree in evoluzione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di frutteti e vitigni e dalla Valle dello Staffora dove si allineano i centri abitati principali. Sono diffusi i nuclei di poche case, spesso in abbandono o abitate saltuariamente, ancora contraddistinti da un certo rispetto delle forme tradizionali, collocati in posizioni panoramiche, lungo le dorsali o sulle sommità. La trasformazione del paesaggio agrario coincide con l'elevazione altimetrica passando dai vigneti ai prati avvicendati, a macchie vegetali o coperture boschive di interi versanti sulle quali talvolta spicca il rudere di una torre o il campanile di una pieve. I tracciati stradali si conformano alle leggi insediative, correndo i crinali e risalendo le valli con larghe vedute panoramiche. Il fenomeno di degrado diffuso è rappresentato dall'abbandono dei campi in pendio, da strutture agricole abbandonate e da nuclei storici degradati.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Controllo dei processi di interventi dispersi sul territorio, dell'abbandono colturale nelle colline. Attivazione di programmi di azione paesistica tesi alla costituzione di un sistema sostenibile costituito dai geoparchi, dal sistema fluviale e dalle strutture termali.

B. Vanno salvaguardati dal fenomeno di degrado le permanenze storiche del territorio, garantite le visuali protette sui nuclei di sommità e di dorsale, i corsi d'acqua minori, tutelate le zone boschive e controllate le formazioni forestali recenti. Va disincentivata l'urbanizzazione lungo il Torrente Staffora, da valorizzare in senso fruitivo e integrato con il sistema circostante.

C. Prioritario il riconoscimento e recupero del patrimonio storico, permeato da presenze minori ma diffuse.

Indirizzi

a) Adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione ambientale dei territori compresi nell'ambito fluviale.

b) Incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale.

c) Salvaguardia delle linee di crinale.

d) Valorizzazione dei geositi.

e) Individuazione dei percorsi fruitivi e valorizzazione dei borghi rurali.

f) Favorire le connessioni ecologiche trasversali, anche intervallive, procedendo a contenere l'espansione dei fenomeni conurbativi.

UdP 10. Valle Versa - valle della viticoltura (aree in evoluzione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Comprende la Valle del Tidone verso il confine provinciale e la Valle Scuropasso verso la parte occidentale, collegate tra loro da piccoli valichi. L'unità tipologica è caratterizzata dalla sistemazione dei versanti delle colline a vigneto e si estende sulla bassa, media ed alta collina. Gli abitati maggiori sono collocati in posizioni panoramiche, lungo le dorsali o sulle sommità. Numerose sono le strade di interesse panoramico che portano al Passo del Carmine e al Passo del Penice.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Attivazione di programmi di azione paesistica, tesi alla valorizzazione del paesaggio della viticoltura. Interventi finalizzati alla realizzazione della Rete Verde Provinciale sugli ambiti fluviali.

B. Occorre tutelare le condizioni morfologiche di questi territori, evitando interventi di consolidamento dei versanti con materiali e opere non appropriate. Gli interventi di trasformazione o riorganizzazione, compresi quelli relativi alla tutela idrogeologica, devono avvenire con metodi compatibili con la protezione dei caratteri connotativi del paesaggio.

C. Va difesa la percepibilità delle dorsali.

Indirizzi

a) Valorizzazione del paesaggio tipico della viticoltura e le produzioni locali.

b) Incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti d'origine rurale.

c) Valorizzazione dei tracciati panoramici anche in funzione di circuiti turistici di carattere tematico legati alla viticoltura.

d) Salvaguardia delle linee di crinale e delle visuali sensibili.

e) Favorire le connessioni ecologiche trasversali, anche intervallive, procedendo a contenere l'espansione dei fenomeni conurbativi.

Udp 11. Montagna Appenninica (aree della conservazione paesaggistica)

Sintesi delle principali caratteristiche

Unità tipologica connotata delle dorsali montuose più elevate dove affiorano rocce dure, serpentini e ofioliti, aree boscate di pregio e praterie d'altitudine ed è scarsamente antropizzato. Gli insediamenti sono raggruppati in abitati di piccole dimensioni attorno ai quali si sospingono caratteristici campi di paese.
Le visuali sono ampie e sempre raccordate tra loro seguendo il filo delle dorsali e il continuo sovrapporsi di quinte montuose più o meno calcate dai versanti boschivi.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

A. Valorizzazione attraverso programmi di azione paesistica tesi alla salvaguardia dei sistemi naturali e alla fruizione controllata del territorio. Promozione di geoparchi.
B. Gli interventi di trasformazione o riorganizzazione compresi quelli relativi alla tutela idrogeologica, devono avvenire con metodi compatibili con la protezione dei caratteri connotativi del paesaggio.
C. Gli indirizzi di tutela riguardanti morfologia, formazioni glaciali, idrografia, condizioni floristiche e faunistiche impongono una generale intangibilità, a salvaguardia della naturalità.
D. La fruizione escursionistica, alpinistica, turistica di queste aree va orientata verso la difesa delle condizioni di naturalità: questo deve essere il principio a cui deve informarsi ogni forma di programma o intervento.
E. Promozione di progetti finalizzati alla crescita dell'imprenditoria giovanile, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione turistica, alla produzione agricola, alla gestione di servizi di valorizzazione ambientale.
F. Progettazione d'interventi di riqualificazione dei centri storici e dei nuclei minori con particolari finalità di recupero degli insediamenti a fini turistico-ricettivi.
G. Pomozione di concerto con le Comunità Montane delle Province di Alessandria e di Piacenza di politiche per la valorizzazione di percorsi d'interesse turistico ed ambientale.
H. Miglioramento della qualità della vita in aree rurali e ripopolamento delle aree marginali.

Indirizzi di tutela (paesaggi della montagna appenninica)

a) Gli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti edilizi dovranno definire specifici parametri per gli insediamenti e le infrastrutture anche agricole e indicare puntuali localizzazioni degli stessi in funzione del mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi avendo anche riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali.
b) Gli interventi di completamento e di espansione edilizia necessari al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali o delle attività economiche (produttive, commerciali, turistiche ecc.) potranno essere allocati nelle aree agricole a condizione che interessino zone di completamento di frange urbane, ambiti agrari già dismessi o aree agricole di marginalità produttiva.
c) Si deve dare priorità alla valorizzazione dei borghi marginali e in genere al riuso del tessuto edificato esistente evitando la realizzazione di nuove aree di espansione, utilizzando gli strumenti e i modelli internazionali esistenti per uno sviluppo locale sostenibile.
d) Per quanto concerne le valli e i versanti la tutela va esercitata su tutto ciò che è parte del contesto naturale e su tutti gli elementi che concorrono alla stabilità dei versanti, all'equilibrio idrogeologico e ai punti di vista panoramici.
e) Si deve porre attenzione alla protezione dei boschi, degli ambienti floristici e delle dorsali spoglie.

Allegato 4

Elenco vincoli paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. Art 136

Riferimento: articolo II – 10

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i.* *Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18001	ALAGNA			
18002	ALBAREDO ARNABOLDI			
18003	ALBONESE			
18004	ALBUZZANO			
18005	ARENA PO			
18006	BADIA PAVESE			
18007	BAGNARIA			
18008	BARBIANELLO			
18009	BASCAPE'			
18011	BASTIDA PANCARANA			
18012	BATTUDA			
18013	BELGIOIOSO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18014	BEREGUARDO	D.M. 30.10.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER L'ARMONICA COMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO FLUVIALE DATO DAL CORSO DEL FIUME TICINO E DALLA VEGETAZIONE TIPICA DEL LUOGO DETERMINANTE INTENSE MACCHIE VERDI: TALE QUADRO E' RAVVIVATO E QUALIFICATO DAGLI ABITATI CHE SI TROVANO NELLA ZONA, SIA QUELLO DI BEREGUARDO CAPOLUOGO, SIA QUELLO DI ZELATA, E DA GRUPPI DI CASE SPARSE; ELEMENTI QUESTI ULTIMI CHE COSTITUISCONO UN INSIEME DI IMMOBILI DI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE.	LA ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A SUD-OVEST E DA MONTE A VALLE, DAI CONFINI CON I TERRITORI DEI COMUNI DI VIGEVANO, BORGO S. SIRO E ZERBELO'; A NORD-OVEST, DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI MILANO CHE SEGUE FINO ALL'INCROCIO DELLA STRADA CHE DA MOTTA VISCONTI PORTA A BEREGUARDO (STATALE EST TICINO); CORRE LUNGO IL CIGLIO SINISTRO DI QUESTA STRADA FINO NEI PRESSI DELL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE DI ZELATA, DETTA BEREGUARDINA, PER SCENDERE VERSO SUD CON LA STRADINA DI CAMPAGNA VOLGARMENTE DETTA _DEI GIRETT_ CHE SEGUE FINO A QUOTA 95, OVE SVOLTA VERSO EST SUD-EST ALL'ALTEZZA DELLA STRADINA PER LE CASCINE ORSINE CHE RAGGIUNGE PER PROSEGUIRE, SEMPRE IN LINEA RETTA, FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA CHE DAL PONTE IN CHIATTE SUL TICINO PORTA A BEREGUARDO, NEI PRESSI DEL CIMITERO; SEGUE QUEST'ULTIMA VERSO NORD FINO ALL'INCROCIO CON LA BEREGUARDO-TORRE D'ISOLA-PAVIA PER PERCORRERLA FINO AL CONFINE COL COMUNE DI TORRE D'ISOLA CHE SEGUE, LUNGO LA STRADA MEDESIMA, FINO ALLA LOCALITA' VIGNA DEL PERO PER SVOLTARE POI A SUD FINO AL FIUME ED IL COMUNE DI ZERBOLO'.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18015	BORGARELLO	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI	LA ZONA E' DI NTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI TRACCE (INDIVIDUABILI O ANCORA OCCULTE) DELL'ANTICO BARCO VISCONTEO TRA IL CASTELLO E LA CERTOSA DI PAVIA NONCHE', NELL'AREA SETTENTRIONALE DI TRACCE DELLA CENTURIAZIONE DELL'AGRO TICINESE E DEL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA; PER LA PRESENZA DI REPERTI DEL MURO DI RECINZIONE DEL BARCO, DI EDIFICI E DI MANUFATTI IN MURATURA QUALI LA CASCINA D'AGOSTO NEL COMUNE DI BORGARELLO, DI ARCHITETTURE QUATTROCENTESCHE E DI NUMEROSE CHIESE ALL'INTERNO DEI NUCLEI ABITATIVI DOVE L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE ARMONIOSAMENTE CON L'OPERA DELLA NATURA COME NELLO SPIRITO DELLA L. 1497/39, DI TRACCIATI VIARI DI VALORE STORICO TUTT'ORA PRESENTI E DI SISTEMI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PER ESEMPI NOTEVOLI DI ARCHITETTURA SPONTANEA DI MATRICE TIPICAMENTE LOMBARDA, LA CUI PRESENZA COSTITUISCE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PAESAGGIO COMPLESSIVO E IL CUI INNEGABILE VALORE AMBIENTALE RISIEDE NELLA VALIDITA' DI UNA LETTURA INSEPARABLE DALLE PREESISTENZE EVOLUTIVE DEL TERRITORIO, PER LA PRESENZA DI OASI GIA' VINCOLATE AI SENSI DELLA L.R. 86/83. IL VALORE STORICO DELL'AREA DEL BARCO VISCONTEO E' SOTTOLINEATO DALLA PRESENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CERTOSA DI PAVIA GIA' VINCOLATA AI SENSI DELLA L. 1497/39 OPPORTUNAMENTE UBICATA OLTR IL CONFINE SEGNATO DAL MURO DI CINTA DEL BARCO VISCONTEO,IN ADIACENZA AL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA. L'AREA E' STATA ASSOGETTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25.7.86 ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DI INIZIATIVA DIRETTA DELLA REGIONE CHE INTERESSA L'INTERA AREA COMPRESA NEL PERIMETRO INDICATO E REGOLAMENTERA' IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DIRETTA ALLA CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI CARATTERISTICI TUTT'ORA PRESENTI NELL'AREA. IL VINCOLO COMPRENDE AREE GIA' PARZIALMENTE INTERESSATE ALL'ART.1 DELLA L.R. N°431 DELL' 8.8.1985 E SULLE QUALI VIENE PERTANTO RICONFERMATO IL PUBBLICO INTERESSE.	L'AMBITO PROPOSTO E' COSI' DELIMITATO: - COMUNE DI GIUSSAGO. L'AREA COMPRESA TRA LA FERROVIA MILANO-PAVIA, LA STRADA MORIAGO-NOVEGRO FINO ALLA ROGGIA BARONA, LA ROGGIA STESSA, ED I CONFINI COMUNALI DI SAN GENESIO E BORGARELLO. - COMUNE DI BORGARELLO. IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO. - COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI: L'INTERO TERRITORIO. - COMUNE DI PAVIA: IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO, FINO ALLA S.S. 234 ED AI CONFINI COMUNALI CON VALLE SALIMBENE, CURA CARPIGNANO, S. ALESSIO CON VIALONE, SAN GENESIO ED UNITI, BORGARELLO.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18016	BORGO PRIOLO			
18017	BORGORATTO MORMOROLO			
18018	BORGO SAN SIRO	D.M. 08.07.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DELLA VEGETAZIONE CARATTERISTICA DELLA ZONA DEL TICINO, COSTITUITA DA BOSCHI CEDUI ALTERNATI A RADURE, A SINUOSI CANALI E RAMI DEL TICINO, CHE COSTITUISCONO UN QUADRO PANORAMICO DI NOTEVOLE BELLEZZA.	ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: VERSO SUD, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI ZERBOLO', CORRENTE LUNGO LA ROGGIA CERRO; AD EST, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI BEREGUARDO; A NORD, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI VIGEVANO, CORRENTE DALLA ROGGIA CASTELLANA, NEI PRESSI DELLA CASCINE DURAZZINA, SINO ALL'INCROCIO CON QUELLI DI MILANO E DI BEREGUARDO; AD OVEST DALLA RIVA DESTRA DELLA ROGGIA CASTELLANA.
18019	BORNASCO			
18020	BOSNASCO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18021	BRALLO DI PREGOLA	D.M. 13.11.1968 PARTE DEL TERRITORIO D.M. 20.09.1974 ZONE PEND. LESIMA	D.M. 13.11.1968: LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' POSTA SULLA SELLA DI DUE VALLI SPARTITE DA NORD A SUD DA UNA CATENA MONTANA CHE DETERMINA LO SCORRIMENTO DI NUMEROSI CORSI D'ACQUA CHE SCENDONO A NORD NELLA VALLE STAFFORA ED A SUD NELLA VALLE DELL'AVAGNONE, AFFLUENTE DEL TREBBIA, CARATTERIZZATA DAL VARIO ANDAMENTO DEL TERRENO CHE COMPRENDE LE PROPAGGINI SUD DEL MASSICCIO FORMANTE IL MONTE PENICE, FINO A BRALLO DI PREGOLA E DALLA TIPICA VEGETAZIONE QUASI ALPINA DEL LUOGO FORMATA DA LATIFOGLIO-FAGGETI E PIANTE, PUNTEGGIATA DA IMPONENTI MASSE DI ROCCE GRANITICHE, COSTITUISCE UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA E, PER LA PRESENZA DELL'ANTICO NUCLEO ABITATO DI CARATTERE MEDIOEVALE DI BRALLO DI PREGOLA, FORMA UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, IN CUI L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE CON GLI ELEMENTI DELLA NATURA. D.M. 20.09.1974 ZONE PEND. LESIMA::LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE', CARATTERIZZATA DALLA PARTE TERMINALE DELLA VALLE STAFFORA E LA SPONDA OVEST DELLA STESSA COMPRENDE UNA CATENA MONTANA CHE SI CONCLUDE A SUD COL PASSO DI GIOVA' FORMANDO UN'ANFITEATRO DOVE NASCE IL FIUME STAFFORA, RICCA DI VEGETAZIONE TIPICA COSTITUITA DA BOSCHI IN SPECIE DI FAGGI E GINESTRI CHE RICOPRONO MOLTE AREE AD ANDAMENTO PARTICOLARMENTE VARIO CHE CONFERISCONO AL PAESAGGIO DIVERSI ASPETTI DI CARATTERE ALPINO, CON AMPI DORSALI E PIANORI, CON PRATI FORMATI DA PREGEVOLI STRATI ERBOSI DI SECOLARE FORMAZIONE, COSTITUISCE UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA, E INOLTRE PER I PICCOLI NUCLEI ABITATI CHE SORGONO IN ALCUNI PUNTI DEL PENDIO DELLA VALLE, FORMA UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE IN CUI L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE MIRABILMENTE CON GLI ELEMENTI NATURALI.	D.M. 13.11.1968 parte del territorio :TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: _DALL'INCROCIO DEL CONFINE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA CON IL CONFINE DEL COMUNE DI S. MARGHERITA STAFFORA (QUOTA 1172 PRESSO LA CIMA DI VALLE SCURA) SEGUE LA LINEA CHE DETERMINA IL CONFINE DEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA CON S. MARGHERITA STAFFORA FINO A QUOTA 794 DI PIANOSTANO: INDI LA LINEA DI CONFINE CON LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA FINO ALLA CIMA DEL MONTE TERME, DA QUI, IN LINEA DIRETTA, FINO ALL'INTERSEZIONE DEL FOSSO DELLA CROSSA CON LA STRADA PER CORBESASSI FINO AL FOSSO DELLE RONCHE, DA QUEST'ULTIMO FINO ALL'INCROCIO COL TORRENTE AVAGNONE; SEGUE TRATTO DEL TORRENTE AVAGNONE FINO ALL'INCROCIO DEL FOSSO DEL MOLINO, INDI DA QUESTO PUNTO FINO A QUOTA 1082 CHE INTERSECA IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI PIACENZA PER RICONGIUNGERSI AL PUNTO DI PARTENZA QUOTA 1172 PRESSO LA CIMA DI VALLE SCURA_. D.M. 20.09.1974 zone pend. Lesima:TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD DAL CONFINE DELLA ZONA VINCOLATA, CON DECRETO MINISTERIALE 13 NOVEMBRE 1968 (GAZZETTA UFFICIALE N. 49 DEL 24 FEBBRAIO 1969) DA QUOTA 1489 (MONTE TERME) A QUOTA 1094; DAI MARGINI SETTENTRIONALI DELLE PARTICELLE CATASTALI 13, 15, 26 DEL FOGLIO 67; DA FOSSO NENEJO CHE SEGUE VERSO OVEST FINO ALLO SBOCCO NEL TORRENTE AVAGNONE; AD EST IL TORRENTE AVAGNONE FINO A RAGGIUNGERE IL FIUME TREBBIA; POI IL FIUME TREBBIA FINO AL CONFINE SUD DELLA PROVINCIALE CON IL COMUNE DI ZERBA (PIACENZA); A SUD E AD OVEST IL CONFINE CON IL TERRITORIO COMUNALE DI ZERBA (PIACENZA).

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18022	BREME			
18023	BRESSANA BOTTARONE			
18024	BRONI			
18025	CALVIGNANO			
18026	CAMPOSPINOSO			
18027	CANDIA LOMELLINA			
18028	CANEVINO			
18029	CANNETO PAVESE			
18030	CARBONARA AL TICINO	D.M. 08.07.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO QUALE QUADRO PANORAMICO GODIBILE DAI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO, COME STRADE ED ARGINI CHE SI TROVANO IN ESSA ZONA COMPRESA, NONCHE' LE OPPOSTE RIVE. IL QUADRO PANORAMICO E' DETERMINATO DALLA BELLEZZA DEL FIUME E DALL'ARMONICO, TRANQUILLO SUCCEDERSI DI UNA VEGETAZIONE PARTICOLARMENTE RICCA DI ESSENZE CARATTERISTICHE DEL TICINO, CON TRATTI DI BOSCO AVENTI PARTICOLARI REQUISITI DI BELLEZZA;	TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD-OVEST, DAL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ZERBOLO'; A NORD, DAL CONFINE CON IL TERRITORIO DI TORRE D'ISOLA E CON QUELLO DI PAVIA; A SUD-EST, DAL CONFINE CON I TERRITORI DI PAVIA E DI S. MARTINO SICCOMARIO; A SUD SUD-OVEST, DALLA STRADA CHE DAL MOLINO DI LIMIDO PORTA ALLA CASCINA DEI FRATI, OVE SEGUE L'OMONIMO FOSSO FINO ALLA ROGGIA MORASCHINO CHE SEGUE FINO A RITROVARE IL CONFINE COL TERRITORIO DI S. MARTINO SICCOMARIO.
18031	CASANOVA LONATI			
18032	CASATISMA			
18033	CASEI GEROLA			
18034	CASORATE PRIMO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18035	CASSOLNOVO	D.M. 08.07.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI UNA VEGETAZIONE CARATTERISTICA DELLA VALLE DEL TICINO, COSTITUITA DA BOSCHI CEDUI ALTERNATI A RADURE, A SINUOSI CANALI E RAMI DEL TICINO, CHE COSTITUISCONO UN QUADRO PANORAMICO DI NOTEVOLE BELLEZZA;	TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD-EST E NORD PER IL CONFINE DEL TERRITORIO DI CASSOLNOVO CON LA PROVINCIA DI MILANO; A NORD E NORD-OVEST DAL CONFINE DI DETTO TERRITORIO CON LA PROVINCIA DI NOVARA FINO AD OLTRE LA CASCINA BORDA, CHE TIENE A VALLE, PER PRENDERE, ALL'INCROCIO, LA STRADA CHE PORTA VERSO SUD-SUD-EST A CASCINA MONETA, PER RIVOLTARE AD OVEST VERSO S. GIACOMO E SEGUIRE DI QUI LA STRADA CHE PORTA SUBITO AD OCCIDENTE DI VILLAREALE, SCENDENDO SINO AL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO. DA QUI SEGUE VERSO EST IL CONFINE COL COMUNE DI VIGEVANO SINO AL NAVIGLIO SFORZESCO PER COSTEGGIARLO FINO A MONTE DELLA CASCINA BUCCELLATA ED INDI RAGGIUNGERE IL FIUME TICINO, PASSANDO PER IL RAMO DELLE STREGHE E QUELLO DEI PRATI, SINO AI LIMITI DELLA PROVINCIA DI MILANO.
18036	CASTANA			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18037	CASTEGGIO	D.M. 05.02.1975 ZONA DEL PISTORNILE D.M. 05.02.1975 ZONA FRAZ. DI MAIRANO	D.M. 05.02.1975 Zona del Pistornile : LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' E' COSTITUITA DA UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI, AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, INSISTENTE SU UNA COLLINA CHE DOMINA LA PIANURA, PALINTESTO DELL'ANTICA CLASTIDIUM, RAPPRESENTANTE UN QUADRO PANORAMICO OVE L'OPERA DELL'UOMO SI E' FUSA ARMONICAMENTE CON I RILIEVI NATURALI DEL TERRENO, GODIBILE DALLE STRADE, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI COMPRESI NEL VINCOLO. D.M. 05.02.1975 : LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' COSTITUISCE UN QUADRO PANORAMICO DI NOTEVOLE BELLEZZA, CARATTERIZZATA DALLA ZONA COLLINARE DELL'OLTREPO' PAVESE, CON EPISODI DI RICCA VEGETAZIONE DI ESSENZE PREGIATE (SEQUOIE, OLMI, MAGNOLIE, ECC.); E PERCHE' LE VECCHIE COSTRUZIONI CHE VI SORGONO COSTITUISCONO CARATTERISTICO ASPETTO AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, COMPOSTO CON AMISTA' FRA L'ESPRESSIONE DEL LAVORO DELL'UOMO E QUELLO DELLA NATURA.	D.M. 05.02.1975 ZONA DEL PISTORNILE : TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD PIAZZA DANTE, COMPRESA QUESTA NELLA ZONA PROPOSTA, VIA PONTE ROMANO, VIA GRAMSCI, VIA VIGORELLI (TUTTE COMPRESE NEL VINCOLO) FINO ALL'INCROCIO CON VIA CESARE BATTISTI; A EST DALL'INCROCIO PREDETTO SEGUE LA STRADA PROVINCIALE CASTEGGIO-MONTALTO COMPRESA NEL VINCOLO, FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA FAMIGLIA CIGNOLI; A SUD CON IL BORDO MERIDIONALE DELLA VIA FAMIGLIA CIGNOLI, POI COL BORDO MERIDIONALE DI VIA NARBUSTO INFERIORE FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA DUCA D'AOSTA; A OVEST IL BORDO OCCIDENTALE DELLA VIA DUCA D'AOSTA E LO STESSO BORDO DELLA VIA CANTU' FINO A RAGGIUNGERE PIAZZA DANTE. D.M. 05.02.1975 Zona fraz. Di Mairano :TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD DALLA STRADA VICINALE DEGLI ALTINAZZI, IN TUTTO IL SUO PERCORSO FRA LA STRADA DAL CIMITERO DI MAIRANO ALLA STATALE N. 10, E IL CONFINE COMUNALE CON CORVINOSAN QUIRICO; A EST IL CONFINE SUDDETTO FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA VICINALE DELLA MONTANARA; A SUD IL BORDO MERIDIONALE DELLA VICINALE DELLA MONTANARA, PER ANDARE POI VERSO SUD LUNGO IL MARGINE ORIENTALE DELLE PARTICELLE 129-B, 132-C, 259 E 150 DEL FOGLIO CATASTALE N. 16; I BORDI MERIDIONALI DELLE PARTICELLE DELLO STESSO FOGLIO 150, 145-C, 144-B, 211-B, 246, 231, 84 E 197 FINO ALL'INCONTRO CON LA STRADA VICINALE DELLE MOGLIE, CHE SEGUE FINO AL LIMITE OVEST DELLA PARTICELLA 156; A OVEST DELLA FRAZIONE BORGORATTO I LIMITI OVEST DELLE PARTICELLE 156 E 150 PER POI SEGUIRE LA STRADA VICINALE DEL MOMBRIONE E POI LA COMUNALE PER MAIRANO, E I BORDI OVEST E NORD DELLE PARTICELLE DEL FOGLIO N. 10, 127, 455, 131, 120 E 118, PER SEGUIRE POI IL BORDO OVEST DELLA STRADA COMUNALE DAL CIMITERO DI MAIRANO ALLA STATALE PADANA N. 10 FINO ALL'INCROCIO CON LA VICINALE DEGLI ALTINAZZI.
18038	CASTELLETTO DI BRANDUZZO			
18039	CASTELLO D'AGOGNA			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18040	CASTELNOVETTO			
18041	CAVA MANARA			
18042	CECIMA			
18043	CERANOVA			
18044	CERETTO LOMELLINA			
18045	CERGNAGO			
18046	CERTOSA DI PAVIA	D.R. 23.01.1979 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE' PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE RIMASTE PRESSOCHE' INALTERATE NEL CORSO DEI SECOLI; NON HA, INFATTI, SUBITO PROFONDE ALTERAZIONI, ANCHE PER IL FATTO CHE L'OPERA DELL'UOMO HA POTUTO FONDERSI IN SPONTANEA CONCORDANZA CON L'ESPRESSIONE DELLA NATURA; LA PARTICOLARE E COMPIUTA BELLEZZA DI QUESTO PAESAGGIO NATURALE RURALE, TIPICODELLA PIANURA LOMBARDA, SI ARRICCHISCE DELLA PRESENZA DI INSIGNI MONUMENTI QUALI LA CERTOSA DI PAVIA, CON LE SUE PERTINENZE, E INOLTRE VECHI CASCINALI SPARSI O AGGLOMERATI. VI SI RICONOSCONO, NELLA SUDDIVISIONE DEI CAMPI, NEGLI ORIENTAMENTI DELLE STRADE E DEI FABBRICATI, LE LINEE DI UN'ANTICHISSIMA REGOLAMENTAZIONE AGRARIA; ELEMENTO PAESISTICO DI GRANDE INTERESSE E' IL NAVIGLIO, COSTRUITO NEL SECOLO SCORSO, CON LE SUE CARATTERISTICHE STTRUTTURE PER LE CHIUSE E GLI ALTRI MANUFATTI IDRAULICI PER LA DERIVAZIONE E L'ATTRAVERSAMENTO; DALLA STRADA STATATLE E DALL'ALZAIA E DALLA FERROVIA, SI POSSONO GODERE PREGEVOLI QUADFRI NATURALI, CHE PRESENTANO UNA GRANDE VARIETA' DELLE COLTURE, ALTERNATE A ZONE A COLTIVO, A FILARI DI PIANTE, A PIOPPETI;VISTI I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N°320 DEL 21 APRILE 1978 E N°597 DEL 9 OTTOBRE 1978, CON I UQALI VIENE DELEGATO L'ASSESSORE	LE SINGOLE PARTI SONO COSI' DELIMITATE: PARTE DEL COMUNE DI GIUSSAGO: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD CON IL CONFINE PROVINCIALE TRA LE PROVINCE DI MILANO E PAVIA, FINO ALLA FERROVIA MILANO-GENOVA; AD EST CON LA FERROVIA STESSA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI BORGARELLO; A SUD IN VARIE TRATTE CON IL TERRITORIODEI COMUNI DI CERTOSA DI PAVIA, VELLEZZO BELLINI E ROGNANO. PARTE DEL COMUNE DI VELLEZZO BELLINI: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD CON IL TERRITORIODEL COMUNE DI GIUSSAGO; AD EST CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA AD OVEST CON IL NAVIGLIO DI PAVIA E SUE PERTINENZE. PARTE DEL COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD IN VARIE TRATTE CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI VELLEZZO BELLINI E GIUSSAGOINA VARIE TRATTE; A SUD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGARELLO; AD OVEST CON IL NAVIGLIO DI PAVIA E SUE PERTINENZE.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
			ALL'URBANISTICA A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE N°1497;	
18047	CERVESINA			
18048	CHIGNOLO PO			
18049	CIGOGNOLA			
18050	CILAVEGNA			
18051	CODEVILLA			
18052	CONFIENZA			
18053	COPIANO			
18054	CORANA			
18055	CORNALE E BASTIDA			
18056	CORTEOLONA			
18057	CORVINO SAN QUIRICO			
18058	COSTA DE' NOBILI			
18059	COZZO			
18060	CURA CARPIGNANO			
18061	DORNO			
18062	FERRERA ERBOGNONE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i.* *Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18063	FILIGHERA			
18064	FORTUNAGO			
18065	FRASCAROLO			
18066	GALLIAVOLA			
18067	GAMBARANA			
18068	GAMBOLO'	D.M. 08.07.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' VERDE E BOSCHIVA, RICCA DI CANALI E DI SUGGESTIVA BELLEZZA, CHE COSTITUISCE LA NATURALE CONTINUITA', DA NORD VERSO SUD, DI QUELLE LIMITROFE GIA' POSTE SOTTO TUTELA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO.	TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: DA NORD AD EST, DAL CONFINE CON IL TERRITORIO DI VIGEVANO;A SUD, DAL CONFINE CON IL TERRITORIO DI BORGO S. SIRO; AD OVEST, DALLA RIVA DESTRA DELLA ROGGIA CASTELLANA.
18069	GARLASCO			
18070	GENZONE			
18071	GERENZAGO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18072	GIUSSAGO	D.P.G.R. 23.01.1979 DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI D.G.R. N. 7/13832 DEL 25.07.2003	D.P.G.R. 23.01.1979 : LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE' PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE RIMASTE PRESSOCHE' INALTERATE NEL CORSO DEI SECOLI; NON HA, INFATTI, SUBITO PROFONDE ALTERAZIONI, ANCHE PER IL FATTO CHE L'OPERA DELL'UOMO HA POTUTO FONDERSI IN SPONTANEA CONCORDANZA CON L'ESPRESSIONE DELLA NATURA; LA PARTICOLARE E COMPIUTA BELLEZZA DI QUESTO PAESAGGIO NATURALE RURALE, TIPICODELLA PIANURA LOMBARDA, SI ARRICCHISCE DELLA PRESENZA DI INSIGNI MONUMENTI QUALI LA CERTOSA DI PAVIA, CON LE SUE PERTINENZE, E INOLTRE VECHI CASCINALI SPARSI O AGGLOMERATI. VI SI RICONOSCONO, NELLA SUDDIVISIONE DEI CAMPI, NEGLI ORIENTAMENTI DELLE STRADE E DEI FABBRICATI, LE LINEE DI UN'ANTICHISSIMA REGOLAMENTAZIONE AGRARIA; ELEMENTO PAESISTICO DI GRANDE INTERESSE E' IL NAVIGLIO, COSTRUITO NEL SECOLO SCORSO, CON LE SUE CARATTERISTICHE STTRUTTURE PER LE CHIUSE E GLI ALTRI MANUFATTI IDRAULICI PER LA DERIVAZIONE E L'ATTRAVERSAMENTO; DALLA STRADA STATATLE E DALL'ALZAIA E DALLA FERROVIA, SI POSSONO GODERE PREGEVOLI QUADFRI NATURALI, CHE PRESENTANO UNA GRANDE VARIETA' DELLE COLTURE, ALTERNATE A ZONE A COLTIVO, A FILARI DI PIANTE, A PIOPPETI.	D.P.G.R.. 23.01.1979 :PARTE DEL COMUNE DI GIUSSAGO: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD CON IL CONFINE PROVINCIALE TRA LE PROVINCE DI MILANO E PAVIA, FINO ALLA FERROVIA MILANO-GENOVA; AD EST CON LA FERROVIA STESSA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI BORGARELLO; A SUD IN VARIE TRATTE CON IL TERRITORIODEI COMUNI DI CERTOSA DI PAVIA, VELLEZZO BELLINI E ROGNANO. PARTE DEL COMUNE DI VELLEZZO BELLINI: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD CON IL TERRITORIODEL COMUNE DI GIUSSAGO; AD EST CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA AD OVEST CON IL NAVIGLIO DI PAVIA E SUE PERTINENZE. PARTE DEL COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD IN VARIE TRATTE CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI VELLEZZO BELLINI E GIUSSAGOINA VARIE TRATTE; A SUD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGARELLO; AD OVEST CON IL NAVIGLIO DI PAVIA E SUE PERTINENZE.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18072	GIUSSAGO	D.P.G.R. 23.01.1979 DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI D.G.R. N. 7/13832 DEL 25.07.2003	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI: LA ZONA E' DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI TRACCE (INDIVIDUABILI O ANCORA OCCULTE) DELL'ANTICO BARCO VISCONTEO TRA IL CASTELLO E LA CERTOSA DI PAVIA NONCHE', NELL'AREA SETTENTRIONALE DI TRACCE DELLA CENTURIAZIONE DELL'AGRO TICINESE E DEL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA; PER LA PRESENZA DI REPERTI DEL MURO DI RECINZIONE DEL BARCO, DI EDIFICI E DI MANUFATTI IN MURATURA QUALI LA CASCINA D'AGOSTO NEL COMUNE DI BORGARELLO, DI ARCHITETTURE QUATTROCENTESCHE E DI NUMEROSE CHIESE ALL'INTERNO DEI NUCLEI ABITATIVI DOVE L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE ARMONIOSAMENTE CON L'OPERA DELLA NATURA COME NELLO SPIRITO DELLA L. 1497/39, DI TRACCIATI VIARI DI VALORE STORICO TUTT'ORA PRESENTI E DI SISTEMI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PER ESEMPI NOTEVOLI DI ARCHITETTURA SPONTANEA DI MATRICE TIPICAMENTE LOMBARDA, LA CUI PRESENZA COSTITUISCE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PAESAGGIO COMPLESSIVO E IL CUI INNEGABILE VALORE AMBIENTALE RISIEDE NELLA VALIDITA' DI UNA LETTURA INSEPARABLE DALLE PREESISTENZE EVOLUTIVE DEL TERRITORIO, PER LA PRESENZA DI OASI GIA' VINCOLATE AI SENSI DELLA L.R. 86/83. IL VALORE STORICO DELL'AREA DEL BARCO VISCONTEO E' SOTTOLINEATO DALLA PRESENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CERTOSA DI PAVIA GIA' VINCOLATA AI SENSI DELLA L. 1497/39 OPPORTUNAMENTE UBICATA OLTR IL CONFINE SEGNATO DAL MURO DI CINTA DEL BARCO VISCONTEO,IN ADIACENZA AL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA. L'AREA E' STATA ASSOGETTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25.7.86 ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DI INIZIATIVA DIRETTA DELLA REGIONE CHE INTERESSA L'INTERA AREA COMPRESA NEL PERIMETRO INDICATO E REGOLAMENTERA' IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DIRETTA ALLA CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI CARATTERISTICI TUTT'ORA PRESENTI NELL'AREA. IL VINCOLO COMPRENDE AREE GIA' PARZIALMENTE INTERESSATE ALL'ART.1 DELLA L.R. N°431 DELL' 8.8.1985 E SULLE QUALI VIENE PERTANTO RICONFERMATO IL PUBBLICO INTERESSE.	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI: L'AMBITO PROPOSTO E' COSI' DELIMITATO: - COMUNE DI GIUSSAGO. L'AREA COMPRESA TRA LA FERROVIA MILANO-PAVIA, LA STRADA MORIAGO-NOVEGRO FINO ALLA ROGGIA BARONA, LA ROGGIA STESSA, ED I CONFINI COMUNALI DI SAN GENESIO E BORGARELLO. - COMUNE DI BORGARELLO. IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO. - COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI: L'INTERO TERRITORIO. - COMUNE DI PAVIA: IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO, FINO ALLA S.S. 234 ED AI CONFINI COMUNALI CON VALLE SALIMBENE, CURA CARPIGNANO, S. ALESSIO CON VIALONE, SAN GENESIO ED UNITI, BORGARELLO.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18072	GIUSSAGO	D.P.G.R. 23.01.1979 DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI D.G.R. N. 7/13832 DEL 25.07.2003	D.g.r. N. 7/13832 del 25.07.2003:LA ZONA IN QUESTIONE PRESENTA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E RISULTA MERITEVOLE DI TUTELA IN QUANTO COMPENDIO NATURALISTICO E STORICO-PAESISTICO CHE PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE, RIMASTE PRESSOCHE INALTERATE NEL CORSO DEI SECOLI, DOVE L'OPERA DELL'UOMO SI COLLOCA IN SPONTANEA CONCORDANZA CON LA NATURA. LA PARTICOLARE E COMPIUTA BELLEZZA DI QUESTO PAESAGGIO NATURALE E RURALE SEGNATO DALLA RAMA IRRIGUA DEI CANALI E DELLE ROGGE, CHE DISEGNANO LA TESSITURA AGRICOLA TIPICA DELLA BASSA PIANURA LOMBARDA, SI ARRICCHISCE POI DELLA PRESENZA DI INSIGNI MONUMENTI, MULINI, CASCINALI E NUCLEI RURALI TRADIZIONALI. NELLA SUDDIVISIONE DEI CAMPI, NEGLI ORIENTAMENTI DELLA STRADA E DEI FABBRICATI, SI RICONOSCONO LE LINEE DI UN'ANTICHISSIMA REGOLAMENTAZIONE AGRARIA, CHE RISALGONO ALLA CENTURIAZIONE ROMANA DELL'AGRO PAVESE.	D.g.r. N. 7/13832 del 25.07.2003:PAESAGGIO NATURALE E RURALE, INTERO TERRITORIO DI ZECCONE E E LA PARTE DI TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUSSAGO ATTUALMENTE ESCLUSA DAL VINCOLO APPOSTO CON D.P.R.L. 23 GENNAIO 1979 E DAL VINCOLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE BELLEZZE NATURALI DI PAVIA CON VERBALE DEL 4 AGOSTO 1987.
18073	GODIASCO			
18074	GOLFERENZO			
18075	GRAVELLONA LOMELLINA			
18076	GROPELLO CAIROLI			
18077	INVERNO E MONTELEONE			
18078	LANDRIANO			
18079	LANGOSCO			
18080	LARDIRAGO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18081	LINAROLO	D.M. 17.06.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA NOTEVOLE BELLEZZA DEL QUADRO NATURALE GODIBILE DAI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO, COME LE STRADE, I CORSI D'ACQUA, E LE OPPOSTE RIVE.	TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD, DALLA STRADA DI S. LEONARDO PER OSPITALETTO, NEL TRATTO FRA L'INCROCIO DEL CONFINE COMUNALE CON VALLE SALIMBENE FINO AD OLTRE OSPITALETTO, DOVE INCROCIA E SEGUE LA STRADA CHE PORTA A S. GIACOMO DELLA CEREDA FINO AD ARRIVARE AL CONFINE COMUNALE DI LINAROLO CHE SEGUE PER RAGGIUNGERE IL FIUME PO LUNGO LO SCOLO STELLETTA;A SUD, SEGUE IL FIUME PO PROSPICIENTE I TERRITORI DEL COMUNE DI ALBAREDO E DEL COMUNE DI MEZZANINO PO; AD OVEST DAL CONFINE COL COMUNE DI VALLE SALIMBENE.
18082	LIRIO			
18083	LOMELLO			
18084	LUNGAVILLA			
18085	MAGHERNO			
18086	MARCIGNAGO			
18087	MARZANO			
18088	MEDE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18089	MENCONICO	D.M. 13.11.1968 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' COSTITUITA DA UN EMICICLO MONTANO NATURALE FORMATO DAL DORSALE DEL MONTE D'ALPE A NORD, CHE SI INCURVA VERSO SUD COME CAVEA DA TEATRO AVENTE PER ASSE CENTRALE LA VETTA DEL MONTE PENICE, LE CUI PENDICI SCENDONO RIGIDAMENTE FACENDO CONFLUIRE IN DIREZIONE DI MENCONICO NUMEROSI CORSI D'ACQUA CHE SI RACCOLGONO NEL TORRENTE ARANCHIO, AFFLUENTE DELLO STAFFORA, RICCA DI VEGETAZIONE ARBOREA LA QUALE RIVESTE QUASI INTEGRALMENTE IL DORSALE DEL MONTE D'ALPE CON PINI ED ABETI, CON ZONE CHE INTERCALANO BOSCHI DI LATIFOGLIE, LARICI, FAGGI E DISTESE DI PRATI OVE MEGLIO SI MANIFESTA LA RICCA VEGETAZIONE FLOREALE, FORMA UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA, RICCO DI PUNTI DI VISTA E DI BELVEDERE ACCESSIBILI AL PUBBLICO, E, INOLTRE, IL PAESE DI MENCONICO E LE SUE FRAZIONI CON LE COSTRUZIONI NON INTONACATE SECONDO LA VECCHIA FOGGIA CHE FORMANO PITTORESCHI GRUPPI DI ABITAZIONI ALLE PENDICI DEL MONTE PENICE, COSTITUISCE UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, IN CUI L'OPERA DELL'UOMO MIRABILMENTE SI FONDE CON GLI ELEMENTI DELLA NATURA.	TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: PARTENDO DAL MONTE SCAPARINA QUOTA 1157, SEGUENDO LA LINEA DI CONFINE CON LA PROVINCIA DI PIACENZA FINO A QUOTA 1088: INDI SEGUENDO LA LINEA DI CONFINE CON IL COMUNE DI ROMAGNESE FINO AL PUNTO DI INCROCIO DEI SEGUENTI QUATTRO COMUNI: MENCONICO, ROMAGNESE, ZAVATTARELLO E VARZI, INDI IL FOSSO CHIAPPETTA IL FOSSO MAIOLO, E LA STRADA PER MENCONICO-CARROBBIOLO FINO A QUOTA 968: INDI IL SENTIERO CHE CONGIUNGE LA QUOTA 1002 ALLA QUOTA 1025 CHE INTERSECA LA STRADA PER MASSINIGO: SEGUE POI LA LINEA DI CONFINE CON IL COMUNE DI S. MARGHERITA STOFFORA FINO A RICONGIUNGERSI ALLA QUOTA 1157 DI MONTE SCAPARINA.
18090	MEZZANA BIGLI			
18091	MEZZANA RABATTONE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18092	MEZZANINO	D.M. 08.07.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA SUA NOTEVOLE BELLEZZA PANORAMICA E PER LA PRESENZA DI UNA VEGETAZIONE CARATTERISTICA DELLA ZONA DEL TICINO E DEL PO, COSTITUITA DA BOSCHI CEDUI ALTERNATI A RADURE.	PARTE IN RIVA DESTRA DEL PO: AD OVEST, DAL CONFINE COMUNALE FINO ALLA STRADA PER CASCINA BOVINA, FINO ALL'ARGINE CHE PRENDE E SEGUE VERSO EST PER CASCINA VENEZIA E LA LOCALITA' BUSCA, CHE COMPRENDE, PER SEGUIRE LA STRADA DEL TORNELLO FINO AL BIVIO NEI PRESSI DEL CONFINE DI SUD-EST COL COMUNE DI ALBAREDO CHE POI SEGUE FINO AL PO; A NORD E NORD-EST, DAL FIUME PO E DAL CONFINE COL TERRITORIO DI TRAVACO' SICCOMARIO. PARTE IN RIVA SINISTRA DEL PO: A NORD: DAL CONFINE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAVIA E A EST DI VALLE SALIMBENE, CORRENTI LUNGO IL TICINO; A OVEST, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI TRAVACO' SICCOMARIO, LUNGO IL CANAROLO;A SUD, DAL FIUME PO.
18093	MIRADOLO TERME			
18094	MONTALTO PAVESE			
18095	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	D.M. 24.05.1966 FRAZ. GENESTRELLO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' COSTITUISCE, CON IL COMPLESSO DELLA VILLA, LA RICCA ALBERATURA, L'ARMONIOSA FUSIONE FRA IL FABBRICATO ED IL PARCO DI RECENTE FORMAZIONE, UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONELA BELLEZZA NONCHE' UN INSIEME DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, GODIBILI SPECIALMENTE DA CHI TRANSITA PER LA STRADA STATALE N. 10 (PADANA INFERIORE).	TALE ZONA E' SEGNATA DAI SEGUENTI MAPPALI: N. 7, 6 (PARTE), 163, 8, 11, 17, 20, 21, 207, 164, 196, 166, 168, 51, 47, 26, 46, 59, 49, 41, E DELIMITATA COME APPRESSO: STRADA STATALE N. 10 PADANA INFERIORE, MAPPALI 27, 39, 40, 62, 61, 202, 60, 201, 205, PARTE DEL MAPPALE 6 FINO ALLO SPIGOLO NORD-OVEST DEL FABBRICATO ACCATASTATO AL N. 59, QUINDI LINEA CONGIUNGENTE TALE SPIGOLO CON L'ANGOLO FORMATO DAI MAPPALI 4, 7, 6, MAPPALI 4, 3.
18096	MONTECALVO VERSIGGIA			
18097	MONTESCANO			
18098	MONTESEGALE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18099	MONTICELLI PAVESE			
18100	MONTU' BECCARIA			
18101	MORNICO LOSANA			
18102	MORTARA			
18103	NICORVO			
18104	OLEVANO DI LOMELLINA			
18105	OLIVA GESSI			
18106	OTTOBIANO			
18107	PALESTRO			
18108	PANCARANA			
18110	PAVIA	D.M. 10.10.1952 E D.M. 05.08.1970 ZONE LUNGO LE SPONDE DEL TICINO D.M. 12.05.1967 ZONE DELLE VIE S. ULDERICO, P.ZZA DELLA ROSA, LUIGI SPALLANZANI DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI	D.M. 10.10.1952 : LE ZONE PREDETTE OLTRE AD ESSERE DEI QUADRI NATURALI DI PARTICOLARE BELLEZZA COSTITUISCONO VARI COMPLESSI DI CARATTERISTICO ASPETTO AVENTI VALORE ESTETICO.	LE ZONE LUNGO IL TICINO SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAVIA COSI' DELIMITATE, IN SPONDA DESTRA: AREA COMPRESA FRA IL RILEVATO FERROVIARIO A SUD DEL PONTE FERROVIE DELLO STATO SUL TICINO, ARGINE PERIDIONALE, STRADA VICINALE STRETTA, VIA PONTE VECCHIO FINO ALLA SPONDA DELFIUME AD EST DEL NUOVO PONTE COPERTO; IN SPONDA SINISTRA: AREA COMPRESA FRA IL PONTE DELLE FERROVIE, DELLOSTATO AD OVEST E GLI ORTI BORROMEO AD EST, DELIMITATA A NORD DALLE VIE DEL COLLEGIO BORROMEO E, IN RETTO PROSEGUIMENTO DALLE VIE SCARPA CAPSONI, SAN TEODORO, SANTA MARGHERITA, FINO ALL'INCROCIO CON IL VIALE DELLA LIBERTA' EIN RETTO PROSEGUIMENTO CON DIREZIONE OVEST FINO AL RILEVATO FERROVIARIO, HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E', QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18110	PAVIA	D.M. 10.10.1952 E D.M. 05.08.1970 ZONE LUNGO LE SPONDE DEL TICINO D.M. 12.05.1967 ZONE DELLE VIE S. ULDERICO, P.ZZA DELLA ROSA, LUIGI SPALLANZANI DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI	D.M. 05.08.1970: LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE' E' CARATTERIZZATA DALLA NATURA OROGRAFICA DEL FIUME TICINO, DALL'ASPETTO E DALLA CONFORMAZIONE DEL TERRENO, DAL CORSO D'ACQUA E DALLA VEGETAZIONE TIPICA DEL LUOGO; OFFRE INOLTRE AL PUBBLICO LA VISUALE PANORAMICA DELLA CITTA' CON PROSPETTIVE VARIE E VISTE IMPROVVISE DEL TESSUTO URBANO, FRRA CUI EMERGONO LE CARATTERISTICHE TORRI ERETTE IN EPOCA LONGOBARDA LE CUPOLE DELLE CHIESE, ELEMENTI ARCHITETTONICI DIVENUTI ORMAI PARTE, IN ARMONICA FUSIONE, DELLE VISUALI PAESAGGISTICHE.	A ZONA DEL COMUNE DI PAVIA LUNGO LE SPONDE DEL TICINO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E', QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: SULLA SPONDA SINISTRA VERSO NORD-OVEST, DAL CONFINE DI TORRE D'ISOLA FINO A RAGGIUNGERE IL RACCORDO AUTOSTRADALE PAVIA-CASELLO DI BEREGUARDO, PER SEGUIRLO SINO AL SOTTOPASSAGGIO DELLA STRADA CAMPESTRE DEL TORCHIETTO E DISCENDERLA SINO A QUESTA LOCALITA', INDI AL NAVIGLIACCIO PER SEGUIRLO, IN RIVA SINISTRA, FINO AL PONTE DELLA FERROVIA SUL TICINO; SULLA RIVA DESTRA, DAL CONFINE VERSO OVET CON CARBONARA TICINO, IN CORRISPONDENZA DEL ROTTONE, PER SEGUIRE QUESTO CONFINE VERSO SUD FINO AL CANALE GRAVELLONE, CHE SI CONTINUA A SEGUIRE LUNGO IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO FINO ALLA FERROVIA PER POI SEGUIRE IL CONFINE COMUNALE VERSO EST, GIRANDO ATTORNO IL BOSCO NEGRI, FINO ALLA CASCINA BOSCO, SEGUENDO POI IL CONFINE VERSO SUD FINO A RIPRENDEREIL CORSO DEL GRAVELLONE VERSOOVEST, SOTTOPASSANDO LA STRADA DEI GIOVI PER SEGUIRE POI IL CONFINE CON COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO, SEMPRERLUNGO IL GRAVELLONE, VERSO NORD POI VERSO EST, POI ANCORA VERSO SUD-EST FINO ALLA FOCE DI QUESTO COLATORE NEL TICINO, PASSANDO DA CASCINA CANAROLA; SULLA SPONDA SINISTRA, A DESTRA DELLA CITTA', IN CORRISPONDENZA DELL'IDROSCALO RISALE VERSO VIALE DELLA RESISTENZA ALL'INCROCIO CON IL VIALE PARTIGIANI, PRENDE QUESTO VIALE VERSO EST FINO ALL'INCROCIO CON VIA C. DOSSI. SEGUE VIA C. DOSSI PER SCENDERE A SUD PER LA PROSEGUENTE VIA MONTEFIASCONE FINO ALLA CASCINA OMONIMA CHE ATTRAVERSA PER SEGUIRE LA STRADETTA DI CAMPAGNA PER LA MEZZANELLA. DOPO CIRCA 80 MT. DAL CASCINALE MONTAFIASCONE, PRENDE AD EST LA STRADA CHE PORTA SUL LATO DI LEVANTE DELLA STAZIONE MUNICIPALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER PROSEGUIRE, SEMPRE IN DIREZIONE DI LEVANTE, SINO ALLA CASCINA VALBORNA, OVE INCROCIA LA ROGGIA VERNAVOLA PER RISALIRE, IN RIVA DESTRA, FINO A VIALE CREMONA. DI QUI, SEGUE LA STRADA PER CREMONA FINO AL BIVIO DELLA VELA PER PRENDERE LA STRADA STATALIZZANDA PER BRONI (ORA ANCORA PROVINCIALE) E SEGUIRLA FINO AL CONFINE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLE SALIMBENE, NEI PRESSI DELLA CASCINA SCARPONA. SEGUE INFINE QUESTO CONFINE FINO AL FIUME TICINO.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18110	PAVIA	D.M. 10.10.1952 E D.M. 05.08.1970 ZONE LUNGO LE SPONDE DEL TICINO D.M. 12.05.1967 ZONE DELLE VIE S. ULDERICO, P.ZZA DELLA ROSA, LUIGI SPALLANZANI DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI	D.M. 12.05.1967: LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE' E' CARATTERIZZATA OLTRE CHE DA EDIFICI DI INTERESSE MONUMENTALE SOTTOPOSTI AL VINCOLO DI LEGGE QUALI: L'ANTICO COLLEGIO GHISLIERI, L'EDIFICIO SETTECENTESCO DI S.EPIFANIO E QUELLO DELL'ORTO BOTANICO, ANCHE DALLA COPIOSA VEGETAZIONE DI ALBERI DI ALTO FUSTO DEL GIARDINO GHISLIERI E DI PIAZZA DELLA ROSA, NONCHE' DALLA COPIOSA ESPOSIZIONE DELLE RARE E VARIE ESSENZE DI FIORI DELL'ORTO BOTANICO E CHE GLI EDIFICI PROSPICIENTI LE SOPRAINDICATE VIE, DALLE TIPICHE FACCIATE DI ARCHITETTURA PREVALENTEMENTE OTTOCENTENTESCA, BENE ARMONIZZATI NELL'AMBIENTEIN CUI SORGONO, FORMANO UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, NELLA SPONTANEA CONCORDANZA E FUSIONE FRA L'ESPRESSIONE DELLA NATURA E UELLA DEL LAVORO UMANO.	IL CARATTERISTICO AMBIENTE DELLA CITTA' DI PAVIA, DELIMITATO DALLA VIA S. ULDERICO, PIAZZA DELLA ROSA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, VIA ALESSANDRO VOLTA, VIA S.EPIFANIO E A NORD DALLA PIAZZA DEL COLLEGIO GHISLIERI -IVI INCLUSE LE FACCIATE DEGLI EDIFICI PROSPICIENTI LE SOPRAINDICATE VIE LUNGO IL TRACCIATO ESTERNO DEL VINCOLO - HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E', QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18110	PAVIA	D.M. 10.10.1952 E D.M. 05.08.1970 ZONE LUNGO LE SPONDE DEL TICINO D.M. 12.05.1967 ZONE DELLE VIE S. ULDERICO, P.ZZA DELLA ROSA, LUIGI SPALLANZANI DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI: LA ZONA E' DI NTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI TRACCE (INDIVIDUABILI O ANCORA OCCULTE) DELL'ANTICO BARCO VISCONTEO TRA IL CASTELLO E LA CERTOSA DI PAVIA NONCHE', NELL'AREA SETTENTRIONALE DI TRACCE DELLA CENTURIAZIONE DELL'AGRO TICINESE E DEL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA; PER LA PRESENZA DI REPERTI DEL MURO DI RECINZIONE DEL BARCO, DI EDIFICI E DI MANUFATTI IN MURATURA QUALI LA CASCINA D'AGOSTO NEL COMUNE DI BORGARELLO, DI ARCHITETTURE QUATTROCENTESCHE E DI NUMEROSE CHIESE ALL'INTERNO DEI NUCLEI ABITATIVI DOVE L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE ARMONIOSAMENTE CON L'OPERA DELLA NATURA COME NELLO SPIRITO DELLA L. 1497/39, DI TRACCIATI VIARI DI VALORE STORICO TUTT'ORA PRESENTI E DI SISTEMI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PER ESEMPI NOTEVOLI DI ARCHITETTURA SPONTANEA DI MATRICE TIPICAMENTE LOMBARDA, LA CUI PRESENZA COSTITUISCE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PAESAGGIO COMPLESSIVO E IL CUI INNEGABILE VALORE AMBIENTALE RISIEDE NELLA VALIDITA' DI UNA LETTURA INSEPARABLE DALLE PREESISTENZE EVOLUTIVE DEL TERRITORIO, PER LA PRESENZA DI OASI GIA' VINCOLATE AI SENSI DELLA L.R. 86/83. IL VALORE STORICO DELL'AREA DEL BARCO VISCONTEO E' SOTTOLINEATO DALLA PRESENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CERTOSA DI PAVIA GIA' VINCOLATA AI SENSI DELLA L. 1497/39 OPPORTUNAMENTE UBICATA OLTR IL CONFINE SEGNATO DAL MURO DI CINTA DEL BARCO VISCONTEO,IN ADIACENZA AL.TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA. L'AREA E' STATA ASSOGETTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25.7.86 ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DI INIZIATIVA DIRETTA DELLA REGIONE CHE INTERESSA L'INTERA AREA COMPRESA NEL PERIMETRO INDICATO E REGOLAMENTERA' IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DIRETTA ALLA CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI CARATTERISTICI TUTT'ORA PRESENTI NELL'AREA. IL VINCOLO COMPRENDE AREE GIA' PARZIALMENTE INTERESSATE ALL'ART.1 DELLA L.R. N°431 DELL' 8.8.1985 E SULLE QUALI VIENE PERTANTO RICONFERMATO IL PUBBLICO INTERESSE.	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI: COMUNE DI PAVIA: L'INTERO TERRITORIO INCLUSO ENTRO IL PARCO DEL TICINO (PUNTO "F" DELL'ART.1 DELLA L. 431 DELL'8.8.1985); - COMUNE DI S. GENESIO ED UNITI: LE RISERVE NATURALI DI PORTA CHIOSSA (IN PARTE E GARZAIA DELLA CAROLA PUNTO "F" DELL'ART. 1 DELLA L. 431 DELL'8.8.1985); - COMUNE DI BORGARELLO: LA FASCIA DI 150 MT. LUNGO LE SPONDE DEL TICINELLO (PUNTO "C" DELL'ART. 1 DELLA L. 431 DELL'8.8.1985); SONO INDIVIDUATE DUE ZONE SU CUI INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'EDIFICABILITA' IN ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PAESISTICO, AI SENSI DELL'ART.1 DELLA L.R. 54/86. TALI ZONE SONO UBICATE NEI COMUNI DI BORGARELLO E DI S. GENESIO ED UNITI, COME DELIMITATE NELLE PLANIMETRIE ALLEGATE. A NORMA DEL MEDESIMO ARTICOLO, NON SUSSISTONO SULLE ZONE DELLA RESTANTE AREA DA VINCOLARE I PRESUPPOSTI PER INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'EDIFICABILITA', IN ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO BORGARELLO. L'AMBITO PROPOSTO E' COSI' DELIMITATO: - COMUNE DI GIUSSAGO. L'AREA COMPRESA TRA LA FERROVIA MILANO-PAVIA, LA STRADA MORIAGO-NOVEGRO FINO ALLA ROGGIA BARONA, LA ROGGIA STESSA, ED I CONFINI COMUNALI DI SAN GENESIO E BORGARELLO. - COMUNE DI BORGARELLO. IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO. - COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI: L'INTERO TERRITORIO. - COMUNE DI PAVIA: IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO, FINO ALLA S.S. 234 ED AI CONFINI COMUNALI CON VALLE SALIMBENE, CURA CARPIGNANO, S. ALESSIO CON VIALONE, SAN GENESIO ED UNITI, BORGARELLO.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18111	PIETRA DE' GIORGI			
18112	PIEVE ALBIGNOLA			
18113	PIEVE DEL CAIRO			
18114	PIEVE PORTO MORONE			
18115	PINAROLO PO			
18116	PIZZALE			
18117	PONTE NIZZA			
18118	PORTALBERA			
18119	REA			
18120	REDAVALLE			
18121	RETORBIDO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18122	RIVANAZZANO	D.M. 25.08.1965 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' PER LE SUE CARATTERISTICE - COSTITUITE DA UN PRIMITIVO NUCLEO MEDIOEVALE DI RIVANAZZANO BEN DELINEATO, ENTRO I RESTI DELL'ANTICA CINTA DI MURA CON TORRIONE, DAL TORRENTE STAFFORA E DA UNA RICCA VEGETAZIONE ARBOREA TIPICA DEL LUOGO E DALLA COLLINA DI NAZZANO, RICCA DI VIGNETI E PIANTE SEMPREVERDI, DALLA CUI SOMMITA' EMERGE LA ROCCA TURRITA, LA CHIESA BAROCCA, UNA CARATTERISTICA VILLA CON LOGGIATO ED ARCHI SU COLONNE PROSPICIENTI IL PARCO E GIARDINO CON TERRAZZE ARCHITETTONICHE E BELVEDERE SUL SOTTOSTANTE PAESE - FORMA UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE IMPORTANZA E UN PUNTO DI VISTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO NONCHE' UN INSIEME DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE.	DA UNA LINEA CHE PARTE DAL PUNTO N. 1 ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PER LA CASCINA SAN MARTINO SEGUE LA STRADA VOGHERA-BOBBIO; DAL PUNTO N. 2 SEGUE LA STRADA VIA PEDEMONTI, PIAZZA CORNAGGIA; DAL PUNTO N. 3 NELL'INCROCIO DI PIAZZA CORNAGGIA CON VIA GATTI, SEGUE LA LINEA FINO ALL'INCROCIO DI VIA LEIDI CON VIA I MAGGIO; DAL PUNTO N. 4 SEGUE LA VIA I MAGGIO FINO ALL'INCROCIO CON VIA GARIBALDI; DAL PUNTO N. 5 IN LINEA FINO ALL'INCROCIO DEL VIALE CAGARELLO CON LA STRADA PROVINCIALE BRESSANA-SALICE; (PUNTO N. 6) CHE SEGUE FINO ALL'INCROCIO CON IL CONFINE COMUNALE; (PUNTO N. 7) CHE SEGUE FINO ALL'INCROCIO CON IL RIO MADONNA; (PUNTO N. 8) CHE SEGUE FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA NAZZANO-BUSCAFA'; (PUNTO N. 9) CHE SEGUE IN LINEA FINO ALL'INCROCIO STRADA NAZZANO-BUSCAFA' CON IL RIO SAN FRANCESCO; (PUNTO N. 10) CHE SEGUE IN LINEA FINO ALLO SPIGOLO NORD DELLA CASA SUL MAPP. 188 FOGLIO XXVII, LOCALITA' CASCINETTA; (PUNTO N. 11) CHE SEGUE IN LINEA FINO ALL'INCROCIO STRADA DEI MULATTIERI CON STRADA VICINALE NUOVA; (PUNTO N. 12) CHE SI RICONGIUNGE CON L'INCROCIO DELLA STRADA PER CASCINA SAN MARTINO CON LA STRADA PROVINCIALE VOGHERA-BOBBIO.
18123	ROBBIO LOMELLINA			
18124	ROBECCO PAVESE			
18125	ROCCA DE' GIORGI			
18126	ROCCA SUSELLA			
18127	ROGNANO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18128	ROMAGNESE	D.M. 13.11.1968 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE', CARATTERIZZATA DALLA TIPICA VEGETAZIONE LOCALE CON BOSCHI DI FRASSINO, FAGGI E CASTANI CHE RICOPRONO LE PENDICI DELLA MONTAGNA CHE SI CORONA DI AMPI PRATI SULLA CUI SPESSA COLTRE ERBOSA SI MANIFESTA LA PREGEVOLE ED ABBONDANTE VARIETA' DELLA FLORA DI CARATTERE ALPINO (GENZIANA, GENZIANELLA, ERICA, ORCHIDEE DI VARIETA' DIVERSE, ECC.) E, INOLTRE, INSERITA NEL DORSALE NORD-EST DEL MONTE D'ALPE (METRI 1255), RICOLLEGANTESI ALLE PENDICI DELLA VETTA DEL MONTE PERNICE FORMANDO COSI' L'INIZIO DELLA VALLE DEL TIDONE IL CUI SCORRERE FRA PROFONDE INSENATURE ESALTA LA VARIETA' DEL PROFILO DELLA MONTAGNA, COSTITUISCE UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA RICCO DI BELVEDERI ACCESSIBILI AL PUBBLICO E, PER LA PRESENZA DI PITTORESCHI NUCLEI DI ABITAZIONE; IN MODO PARTICOLARE IL PAESE DI ROMAGNESE CHE CARATTERIZZA LA LOCALITA' PER LA SUA ARMONICA URBANIZZAZIONE VARIATA NELLA DISPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA E LA PITTORESCA COMPONENTE DELLE CASE CHE SI ARROCCANO ATTORNO AL MASSICCIO ED IMPONENTE CASTELLO MEDIOEVALE CHE DOMINA SULLA VALLE DEL TIDONE FORMA COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, IN CUI L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE MIRABILMENTE CON GLI ELEMENTI DELLA NATURA.	PARTENDO DA QUOTA 1088 SEGUENDO LA LINEA DI CONFINE CON LA PROVINCIA DI PIACENZA FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA PER ROMAGNESE PRESSO VILLA PENICINA (QUOTA 1009) SEGUENDO LA STRADA PER ROMAGNESE FINO ALL'INCROCIO CON RIO DEI NOVELLI: INDI LA LINEA DEL RIO DEI NOVELLI FINO AL TORRENTE TIDONE: DA QUI SEGUE FINO ALL'INCROCIO CON L'AFFLUENTE RIVAROLO: IL TORRENTE RIVAROLO FINO A QUOTA 941: INDI LA LINEA RETTA FINO AL PUNTO DI INTERSEZIONE DEI SEGUENTI QUATTRO COMUNI: ROMAGNESE, ZAVATTARELLO, VARZI E MENCONICO, DA QUI LA LINEA DI CONFINE CON IL COMUNE DI MENCONICO FINO A RICONGIUNGERSI AL PUNTO DI PARTENZA QUOTA 1088.
18129	RONCARO			
18130	ROSASCO			
18131	ROVESCALA			
18132	RUINO			
18133	SAN CIPRIANO PO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18134	S.DAMIANO AL COLLE			
18135	SAN GENESIO ED UNITI	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI: LA ZONA E' DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI TRACCE (INDIVIDUABILI O ANCORA OCCULTE) DELL'ANTICO BARCO VISCONTEO TRA IL CASTELLO E LA CERTOSA DI PAVIA NONCHE', NELL'AREA SETTENTRIONALE DI TRACCE DELLA CENTURIAZIONE DELL'AGRO TICINESE E DEL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA; PER LA PRESENZA DI REPERTI DEL MURO DI RECINZIONE DEL BARCO, DI EDIFICI E DI MANUFATTI IN MURATURA QUALI LA CASCINA D'AGOSTO NEL COMUNE DI BORGARELLO, DI ARCHITETTURE QUATTROCENTESCHE E DI NUMEROSE CHIESE ALL'INTERNO DEI NUCLEI ABITATIVI DOVE L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE ARMONIOSAMENTE CON L'OPERA DELLA NATURA COME NELLO SPIRITO DELLA L. 1497/39, DI TRACCIATI VIARI DI VALORE STORICO TUTT'ORA PRESENTI E DI SISTEMI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PER ESEMPI NOTEVOLI DI ARCHITETTURA SPONTANEA DI MATRICE TIPICAMENTE LOMBARDA, LA CUI PRESENZA COSTITUISCE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PAESAGGIO COMPLESSIVO E IL CUI INNEGABILE VALORE AMBIENTALE RISIEDE NELLA VALIDITA' DI UNA LETTURA INSEPARABLE DALLE PREESISTENZE EVOLUTIVE DEL TERRITORIO, PER LA PRESENZA DI OASI GIA' VINCOLATE AI SENSI DELLA L.R. 86/83. IL VALORE STORICO DELL'AREA DEL BARCO VISCONTEO E' SOTTOLINEATO DALLA PRESENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CERTOSA DI PAVIA GIA' VINCOLATA AI SENSI DELLA L. 1497/39 OPPORTUNAMENTE UBICATA OLTR IL CONFINE SEGNATO DAL MURO DI CINTA DEL BARCO VISCONTEO,IN ADIACENZA AL TRACCIATO ROMANO DELLA STRADA MILANO-GENOVA. L'AREA E' STATA ASSOGETTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25.7.86 ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DI INIZIATIVA DIRETTA DELLA REGIONE CHE INTERESSA L'INTERA AREA COMPRESA NEL PERIMETRO INDICATO E REGOLAMENTERA' IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DIRETTA ALLA CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI CARATTERISTICI TUTT'ORA PRESENTI NELL'AREA. IL VINCOLO COMPRENDE AREE GIA' PARZIALMENTE INTERESSATE ALL'ART.1 DELLA L.R. N°431 DELL' 8.8.1985 E SULLE QUALI VIENE PERTANTO RICONFERMATO IL PUBBLICO INTERESSE.	DELIBERAZIONE N°1 DEL 4.8.1987 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI: L'AMBITO PROPOSTO E' COSI' DELIMITATO: - COMUNE DI GIUSSAGO. L'AREA COMPRESA TRA LA FERROVIA MILANO-PAVIA, LA STRADA MORIAGO-NOVEGRO FINO ALLA ROGGIA BARONA, LA ROGGIA STESSA, ED I CONFINI COMUNALI DI SAN GENESIO E BORGARELLO. - COMUNE DI BORGARELLO. IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO. - COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI: L'INTERO TERRITORIO. - COMUNE DI PAVIA: IL TERRITORIO COMUNALE A EST DEL NAVIGLIO PAVESE, COMPRESO, FINO ALLA S.S. 234 ED AI CONFINI COMUNALI CON VALLE SALIMBENE, CURA CARPIGNANO, S. ALESSIO CON VIALONE, SAN GENESIO ED UNITI, BORGARELLO.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18136	SAN GIORGIO DI LOMELLINA			
18137	SAN MARTINO SICCOMARIO	D.M. 05.08.1970 PARTE DEL TERRITORIO	ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI UNA VEGETAZIONE CARATTERISTICA DELLA ZONA DEL TICINO, COSTITUITA DA BOSCHI DI ECCEZIONALE BELLEZZA E CONSERVAZIONE, FRA I QUALI SPICCA IL BOSCO NEGRI, CHE DAL CONSIGLIO D'EUROPA E' STATO CLASSIFICATO COME RISERVA NATURALE DA CONSERVARE.	PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. MARTINO SICCOMARIO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI, SOTTOPOSTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD-OVEST DAL CONFINE COL COMUNE DI CARBONARA TICINO, TRA LA STRADA LUNGO IL CAVO MORASCA ED IL CONFINE COL COMUNE DI PAVIA, CHE SEGUE VERSO EST, NELLA VICINANZA DEL CANALE GRAVELLONE, PER ATTRAVERSARE LA FERROVIA E SEGUIRE ANCORA IL CONFINE SINO A SUD DELLA CASCINA ROTTINO NOVO PER PIEGARE A SUD, PASSANDO AD OCCIDENTE DALLA CASCINA BOSCO, E SEGUIRE IL CONFINE COMUNALE FINO ALLA STRADA STATALE PER S. MARTINO SICCOMARIO. STRADA CHE SEGUE PER BREVE TRATTO, PER RIPRENDERE VERSO OVEST LA STRADA PER LA MADDALENA E SABBIONE, CHE NE COSTITUISCE IL CONFINE VERSO SUD, FINO AD ARRIVARE NEI PRESSI DEL KM. 5, DA DOVE IL CONFINE DELLA ZONA CHE SI PROPONE PER IL VINCOLO PRENDE LA STRADA PER LA CASCINA CODALUNGA FINO A GIUNGERE ALLA STRADA CHE COSTEGGIA IL CAVO MORASCA, GIA' RICORDATO, PER SEGUIRLO A NORD-OVEST FINO AL CONFINE DI CARBONARA TICINO.
18138	SANNAZZARO DE' BURGONDI			
18139	SANTA CRISTINA E BISSONE	D.M. 13.11.1958 GIARDINO PRIVATO NOTIFICATO AD PERSONAM	L'IMMOBILE PREDETTO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ COSTITUISCE CON LE SUE PREGIATE ESSENZE - QUALI PLATANI, PIOPPI E CEDRI - UNA GRADEVOLE ZONA DI VERDE DI NON COMUNE BELLEZZA NELL'AMBITO CITTADINO.	IL GIARDINO DI PROPRIETÀ DEI SIGG. BOSATRA VITTORIO DI CESARE,RAZZINI ANGELO FU ERNESTO, MAGNANI GEROLAMO FU ERCOLE, SITO NEL COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE SEGNATO IN CATASTO AL NUMERO DI MAPPA 354, CONFINANTE CON IL VIALE VITTORIO VENETO, CON I MAPPALI 352,353 E CON VIA ZARA.
18140	SANTA GIULETTA			
18141	SANT'ALESSIO CON VIALONE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18142	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	D.M. 13.11.1968 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE', CARATTERIZZATA DALLA PARTE TERMINALE DELLA VALLE STAFFORA E LA SPONDA OVEST DELLA STESSA COMPRENDE UNA CATENA MONTANA CHE SI CONCLUDE A SUD COL PASSO DI GIOVA' FORMANDO UN'ANFITEATRO DOVE NASCE IL FIUME STAFFORA, RICCA DI VEGETAZIONE TIPICA COSTITUITA DA BOSCHI IN SPECIE DI FAGGI E GINESTRI CHE RICOPRONO MOLTE AREE AD ANDAMENTO PARTICOLARMENTE VARIO CHE CONFERISCONO AL PAESAGGIO DIVERSI ASPETTI DI CARATTERE ALPINO, CON AMPI DORSALI E PIANORI, CON PRATI FORMATI DA PREGEVOLI STRATI ERBOSI DI SECOLARE FORMAZIONE, COSTITUISCE UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA, E INOLTRE PER I PICCOLI NUCLEI ABITATI CHE SORGONO IN ALCUNI PUNTI DEL PENDIO DELLA VALLE, FORMA UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE IN CUI L'OPERA DELL'UOMO SI FONDE MIRABILMENTE CON GLI ELEMENTI NATURALI.	LA ZONA DELL'ALTO APPENNINO PAVESE, DELL'ALTA VALLE STAFFORA E DEL MONTE PENICE SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. MARGHERITA STAFFORA (PAVIA) HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, NUMERO 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: 1 ZONA: PARTENDO DA QUOTA 1172, CIMA DI VALLE SCURA, SEGUENDO LA LINEA DI CONFINE CON LA PROVINCIA DI PIACENZA FINO ALLA QUOTA 1157 DI MONTE SCAPARINA, INDI LA LINEA DI CONFINE CON IL COMUNE DI MENCONICO FINO ALLO INCROCIO CON LA MULATTIERA CHE CONGIUNGE LA STRADA PER MENCONICO CON LA STRADA PER MASSINIGO PRESSO LA QUOTA 1025; INDI LA STESSA STRADA PER MASSINIGO FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA SANTA MARGHERITA-BRALLO: SEGUE QUESTA ULTIMA FINO ALL'INCROCIO CON LA LINEA DI CONFINE CON IL COMUNE DI PREGOLA DEL BRALLO, INDI LA STESSA LINEA DI CONFINE FINO ALLA QUOTA 1172, PRESSO LA CIMA DI VALLE SCURA. 2 ZONA: PARTENDO DA QUOTA 794 PRESSO PIANOSTANO, SEGUENDO LA LINEA DI CONFINE CON IL COMUNE DI PREGOLA DEL BRALLO FINO ALL'INCROCIO DEL FOSSO DELL'ISOLA: INDI SEGUENDO QUESTA LINEA FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA NEGRUZZO-CEGNI, FINO ALL'ORATORIO DELLA MADONNA DEL BOCCO: INDI IL FOSSO DELLA SCABBIA FINO ALL'INCROCIO DEI CONFINI DEI COMUNI DI S. MARGHERITA STAFFORA, DI VARZI E DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: SEGUE POI LA LINEA DI CONFINE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E QUELLA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA FINO A RICONGIUNGERSI ALLA QUOTA 794 DI PIANOSTANO.
18144	SANT'ANGELO LOMELLINA			
18145	SAN ZENONE AL PO			
18146	SARTIRANA LOMELLINA			
18147	SCALDASOLE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18148	SEMIANA			
18149	SILVANO PIETRA			
18150	SIZIANO			
18151	SOMMO			
18152	SPESSA			
18153	STRADELLA			
18154	SUARDI			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18155	TORRAZZA COSTE	D.G.R. 8/7564 DEL 27.06.08	PRESO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 27.02.2002 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE BELLEZZE NATURALI DI .PAVIA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TORRAZZA COSTE IN DATA 01.06.2002; DATO ATTO DELLA DELIBERAZIONE, DI CUI AL VERBALE N. 1 DEL 06.03.07, DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI PAVIA, NOMINATA AI SENSI DELL'ART. 78 L.R. 12/2005, CON LA QUALE LA SUDDETTA COMMISSIONE CONFERMA, AI SENSI DELLA LETTERE C) DEL COMMA 1 DELL'ART. 136 DEL D. LGS. 42/2004 E S.M.I., LA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER UN'AREA UBICATA IN COMUNE DI TORRAZZA COSTE, E APPROVA LA RELATIVA PROPOSTA DI DISCIPLINA DI TUTELA, DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 138 DEL D.LGS 42/2004 E S.M.I., COSTITUITA DA SPECIFICI CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI; PRESO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 06.03.07 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI DI PAVIA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TORRAZZA COSTE IN DATA 15.06.07; RITENUTO DI CONDIVIDERE LE MOTIVAZIONI ESPRESSE DALLA SUDDETTA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI CHE RILEVA COME SI TRATTI DI UN AMBITO COLLINARE CHE COSTITUISCE NEL SUO COMPLESSO UN QUADRO PAESISTICO DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA CARATTERISTICA INTEGRAZIONE TRA COMPONENTI NATURALISTICHE E GEO-MORFOLOGICHE E COMPONENTI ANTROPICHE CONNESSE ALLA TRADIZIONALE ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, NEL QUALE SI ALTERNANO VERSANTI PIU' ASPRI E MACCHIE BOSCHIVE A RILIEVI COLLINARI PIU' DOLCI SEGNATI DA TIPICHE COLTIVAZIONI A VIGNETO, COSTELLATO DI NUCLEI ABITATI SPARSI RAPPRESENTATIVI DELLA TIPOLOGIA RURALE LOCALE, ATTRAVERSATO DA NUMEROSI PERCORSI ANCHE DI RILEVANTE VALORE PANORAMICO, FORTEMENTE CARATTERIZZATO DALLA PARTICOLARISSIMA PRESENZA DI FORMAZIONI CALANCHIVE, CHE SI SVILUPPANO SU DUE IMPERVI VERSANTI COLLINARI ORIENTATI AD OCCIDENTE, CONTRIBUENDO A FORMARE SCENARI ALTAMENTE SUGGESTIVI, GODIBILI DA PIÙ PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO LUNGO I DIVERSI PERCORSI DI CRINALE O A MEZZA COSTA PROSPICIENTI;	PARTENDO, IN LOCALITA' PRAGATE, NEL PUNTO IN CUI LA STRADA VICINALE DI VALLE SCHIZZOLA (S.P. 20) INCONTRA IL TRACCIATO STRADALE STERRATO CHE SALE VERSO EST IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON LA VIA CODALUNGA, E PROCEDENDO IN SENSO ANTIORARIO, SI SEGUE LO STESSO TRACCIATO STERRATO SINO AD INCONTRARE, IN PROSSIMITA' DEL NUCLEO DI CASCINA COSTA, LA STRADA STERRATA PROVENIENTE DALLA LOCALITA' CASCINA DEL TUONO, PROCEDENDO QUINDI SULLA STESSA, IN DIREZIONE SUD, SI PASSA PER LA LOCALITA' CASCINA DEL TUONO, SINO AD INCONTRARE LA STRADA COMUNALE PER CADELAZZI E S. ANTONINO, DA QUESTO PUNTO, PROCEDENDO SEMPRE IN SENSO ANTIORARIO, SI SEGUE LA STRADA IN DIREZIONE DELLA FRAZIONE CASTELLARO, OLTREPASSATA LA QUALE, SI INCROCIA LA STRADA VICINALE PER BUFFALORA, IMBOCCANDOLA IN DIREZIONE ANTIORARIA, SI PROCEDE SULLA STESSA SINO AD INCONTRARE IL CONFINE COMUNALE, DA QUESTO PUNTO SI SEGUE IL CONFINE COMUNALE IN DIREZIONE SUD SINO AD INCONTRARE LA STRADA STERRATA PROVENIENTE DALLA FRAZIONE S. ANTONINO, DA QUESTO PUNTO SI PROCEDE PER QUESTA STRADA SINO ALLA FRAZIONE S. ANTONINO STESSA E, DA QUI, SI PROSEGUE SULLA STRADA ASFALTATA OLTREPASSANDO LA FRAZIONE S.ANTONINO IN DIREZIONE DELLA FRAZIONE TREBBIO, POI, A SEGUIRE, VERSO LA FRAZIONE COLOMBARA E OLTRE, SINO AD INCONTRARE, IN LOCALITA' CASA DEL FABBRO, LA STRADA PROVINCIALE N. 20, QUINDI, QUINDI SEGUENDO QUEST'ULTIMA IN DIREZIONE NORD SINO CI SI RICONGIUNGE AL PUNTO DI PARTENZA. SONO ESCLUDERSI DALLA PERIMETRAZIONE SUDDETTA I SEGUENTI MAPPALI RELATIVI ALL'INSEDIAMENTO DI TREBBIO: FOGLIO 15 MAPPALI 13, 14, 15, 16, 24, 29, 30, 52, 227, 249, 250, 259, 279, 280, 331;E I SEGUENTI MAPPALI RELATIVI ALL'INSEDIAMENTO DI COLOMBARA :FOGLIO 17 MAPPALI 367, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 407, 414, 431;

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18156	TORRE BERETTI E CASTELLARO			
18157	TORRE D'ARESE			
18158	TORRE DE' NEGRI			
18159	TORRE D'ISOLA	D.M. 17.06.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA PRESENZA DI UNA VEGETAZIONE CARATTERISTICA DELLA ZONA DEL TICINO, COSTITUITA DA BOSCHI ALTERNATI A RADURE CHE COMPONGONO UN QUADRO PANORAMICO DI STRAORDINARIA BELLEZZA;	PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE D'ISOLA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD-OVEST DAL CONFINE COL TERRITORIO COMUNALE DI BEREGUARDO, CHE SI ESTENDE DAL FIUME TICINO FINO ALLA LOCALITA' VIGNA DEL PERO, PER POI SEGUIRE IL CIGLIO SINISTRO DELLA STRADA INTERCOMUNALE BEREGUARDO-TORRE D'ISOLA-PAVIA FINO ALL'INCROCIO DI QUESTA CON LA ROGGIA BERGONZOLA CHE RISALE VERSO IL NORD. IN CORRISPONDENZA DEL CIGLIONE DI QUOTA 88, PIEGA VERSO ESTE NE SEGUE LA CRESTA FINO ALLA CASCINA SCALDASOLE, PER RAGGIUNGERE DA QUI, DRITTO VERSO NORD, LA STRADA DI RACCORDO DI PAVIA CON IL CASELLO DELL'AUTOSTRADA MILANO-GENOVA E SEGUIRLA FINO AL CONFINE COL TERRITORIO DI PAVIA. COSTEGGIA QUESTO CONFINE VERSO SUD FINO AD INCONTRARE QUELLO CON CARBONARA TICINO E QUELLO CON ZERBOLO', PER RISALIRLI FINO A RITROVARE IL CONFINE COL TERRITORIO DI BEREGUARDO.
18160	TORREVECCHIA PIA			
18161	TORRICELLA VERZATE			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18162	TRAVACO' SICCOMARIO	D.M. 03.10.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA NATURA OROGRAFICA DEL FIUME TICINO, PER LA VEGETAZIONE FOLTA IN ALCUNI GRUPPI E PIU' RADA IN ALTRI, CHE VIENE A FORMARE, CONGIUNTAMENTE ALLA VARIA NATURA DEL GRETO DEL FIUME, UN ASSIEME CHE SI CARATTERIZZA IN ASPETTI QUANTO MAI SINGOLARI ED UNICI. LA ZONA, INOLTRE, INTERSECATA DA STRADE E SENTIERI, PERMETTE L'ACCESSO A PUNTI DOMINANTI DEL PAESAGGIO	LA ZONA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO LUNGO IL TICINO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD-OVEST ED A NORD, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI PAVIA;A EST, DAL CONFINE COL COMUNE DI MEZZANINO PO, CHE POI SCENDE VERSO SUD PER PASSARE SULLA RIVA DESTRA DEL PO, LUNGO IL LEMBO DI TERRITORIO DI TRAVACO' SICCOMARIO POSTO SU QUESTA SPONDA CHE PURE SI PROPONE INTERAMENTE PER IL VINCOLO;A SUD, PARTENDO DAL CANALE GRAVELLONE SUL CONFINE COL TERRITORIO DI PAVIA, PRENDE PER LA CASCINA CARNEVALE E LA CASCINA TREZZA, INDI SEGUE LA STRADA ARGINALE PER LA CASCINA DELL'OROLOGIO E RIDISCENDE, SEMPRE LUNGO L'ARGINE, VERSO SUD SUD-OVEST PER LA CASCINA NOVELLO E CASA GATTI, OVE, IN PROSSIMITA' DEL BIVIO PER MEZZANO SICCOMARIO, SVOLTA PER RAGGIUNGERE LA RIVA SINISTRA DEL PO.
18163	TRIVOLZIO			
18164	TROMELLO			
18165	TROVO			
18166	VAL DI NIZZA			
18167	VALEGGIO			
18168	VALLE LOMELLINA			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18169	VALLE SALIMBENE	D.M. 05.08.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER LA NOTEVOLE BELLEZZA DEL QUADRO NATURALE GODIBILE DAI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO, COME LE STRADE, I CORSI D'ACQUA E LE OPPOSTE RIVE;	PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLE SALIMBENE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD DALLA STRADA PAVIA-S. LEONARDO, NEL TRATTO DALL'INCROCIO COL CONFINE DEL COMUNE DI PAVIA FINO AL CONFINE COMUNALE DI LINAROLO, CONFINE CHE SEGUE POI VERSO SUD FINO AL FIUME PO; A SUD-OVEST, DAL FIUME TICINO E DAL TERRITORIO DI MEZZANINO PO; A OVEST, DAL CONFINE COL COMUNE DI PAVIA.
18170	VALVERDE	D.M. 20.09.1974 ZONA CASTELLO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE'COSTITUISCE UN QUADRO PANORAMICO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA, CON RILIEVI BOSCOSI NELLA PARTE PIU' ALTA, CON ESSENZE DI CASTAGNI, LATIFOGLIE IN GENERE, ROVERE, FAGGI, ECC., DEGRADANTI CON COLTIVI PUNTEGGIATI DA CASOLARI VETUSTI, CASTELLI, ECC. DOVE L'OPERA DELL'UOMO SI MOSTRA BEN CONCORDATA E FUSA CON L'ASPETTO NATURALE; IL TUTTO E' GODIBILE DALLE STRADE E LUOGHI PUBBLICI COMPRESI NEL VINCOLO	LA ZONA DEL CASTELLO SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALVERDE, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E', QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' COSI' DELIMITATA: A NORD DALLA QUOTA 602 AL CONFINE DI VAL DI NIZZA, SEGUE IL BORDO NORD DELLA STRADA PROVINCIALE DI VAL DI NIZZA FINO ALL'INCROCIO DELLA STRADA COMUNALE DI VALVERDE; AD EST DALLA QUOTA 602 LUNGO LA STRADA PROVINCIALE VALVERDE, SEGUE VERSO SUD LA STRADA COMUNALE DI PORRI, ANDRINI E NARIGAZZI E LUNGO LA STRADA PODERALE CHE DA NARIGAZZI CONDUCE A BOZZOLA PASSANDO PER MONTICELLI E POI PASSANDO DA CASCINA STANGA, LE QUOTE 638, 589 FINO ALLA PROVINCIALE DI VALVERDE CHE SEGUE FINO AL RIO TORBIDO E IL CONFINE DI ZAVATTARELLO; A SUD IL CONFINE COMUNALE DI ZAVATTARELLO, POI QUELLO DI VARZI; AD OVEST IL CONFINE DEL COMUNE DI VARZI E VAL DI NIZZA.
18171	VARZI			
18172	VELEZZO LOMELLINA			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18173	VELLEZZO BELLINI	D.R. 23.01.1979 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE' PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE RIMASTE PRESSOCHE' INALTERATE NEL CORSO DEI SECOLI; NON HA, INFATTI, SUBITO PROFONDE ALTERAZIONI, ANCHE PER IL FATTO CHE L'OPERA DELL'UOMO HA POTUTO FONDERSI IN SPONTANEA CONCORDANZA CON L'ESPRESSIONE DELLA NATURA; LA PARTICOLARE E COMPIUTA BELLEZZA DI QUESTO PAESAGGIO NATURALE RURALE, TIPICODELLA PIANURA LOMBARDA, SI ARRICCHISCE DELLA PRESENZA DI INSIGNI MONUMENTI QUALI LA CERTOSA DI PAVIA, CON LE SUE PERTINENZE, E INOLTRE VECHI CASCINALI SPARSI O AGGLOMERATI. VI SI RICONOSCONO, NELLA SUDDIVISIONE DEI CAMPI, NEGLI ORIENTAMENTI DELLE STRADE E DEI FABBRICATI, LE LINEE DI UN'ANTICHISSIMA REGOLAMENTAZIONE AGRARIA; ELEMENTO PAESISTICO DI GRANDE INTERESSE E' IL NAVIGLIO, COSTRUITO NEL SECOLO SCORSO, CON LE SUE CARATTERISTICHE STTRUTTURE PER LE CHIUSE E GLI ALTRI MANUFATTI IDRAULICI PER LA DERIVAZIONE E L'ATTRAVERSAMENTO; DALLA STRADA STATATLE E DALL'ALZAIA E DALLA FERROVIA, SI POSSONO GODERE PREGEVOLI QUADFRI NATURALI, CHE PRESENTANO UNA GRANDE VARIETA' DELLE COLTURE, ALTERNATE A ZONE A COLTIVO, A FILARI DI PIANTE, A PIOPPETI;VISTI I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N°320 DEL 21 APRILE 1978 E N°597 DEL 9 OTTOBRE 1978, CON I UQALI VIENE DELEGATO L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE N°1497;	ART.1 LA ZONA FORMATA DALL'UNIONE DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DEI COMUNI DI CERTOSA DI PAVIA, VELLEZZO BELLINI E GIUSSAGO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E', QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. LE SINGOLE PARTI SONO COSI' DELIMITATE: PARTE DEL COMUNE DI GIUSSAGO: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD CON IL CONFINE PROVINCIALE TRA LE PROVINCE DI MILANO E PAVIA, FINO ALLA FERROVIA MILANO-GENOVA; AD EST CON LA FERROVIA STESSA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI BORGARELLO; A SUD IN VARIE TRATTE CON IL TERRITORIODEI COMUNI DI CERTOSA DI PAVIA, VELLEZZO BELLINI E ROGNANO. PARTE DEL COMUNE DI VELLEZZO BELLINI: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD CON IL TERRITORIODEL COMUNE DI GIUSSAGO; AD EST CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA AD OVEST CON IL NAVIGLIO DI PAVIA E SUE PERTINENZE. PARTE DEL COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA: ZONA AD EST DEL NAVIGLIO DI PAVIA: CONFINANTE A NORD IN VARIE TRATTE CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI VELLEZZO BELLINI E GIUSSAGOINA VARIE TRATTE; A SUD CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGARELLO; AD OVEST CON IL NAVIGLIO DI PAVIA E SUE PERTINENZE.
18174	VERRETTO			
18175	VERRUA PO			
18176	VIDIGULFO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18177	VIGEVANO	D.M. 08.07.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' PER LA PRESENZA DI UNA VEGETAZIONE CARATTERISTICA DELLA ZONA DEL TICINO, COSTITUITA DA BOSCHI CEDUI ALTERNATI A RADURE, COME IL BOSCO DEL MODRONE, QUELLO DELLA LITE, DEL GIARRETTO, IL PREBIETTA, IL PRESTINO, IL LUNGO ED IL SALVADORINO, NONCHE' DI SINUOSI CANALI E RAMI DEL TICINO (ROGGIA DELLE STREGHE, COMUNE, MAGNA, ECC.) CHE COSTITUISCONO UN QUADRO PANORAMICO DI NOTEVOLE BELLEZZA	PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI, SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD, DAL CONFINE COL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASSOLNOVO; A SUD, DAI CONFINI CON I TERRITORI DEI COMUNI DI GAMBOLO' E DI BORGO S. SIRO; AD OVEST DALLA STRADA, AD OCCIDENTE DELLE CASCINE BUCCELLA E CATTABREGA, CHE DA NORD PORTA VERSO SUD, PASSANDO PER LA CASCINA FASOLI. RAGGIUNTA LA ROGGIA MORA, LA SEGUE VERSO EST PER CONTORNARE IL CIMITERO SINO A VIA GIACOMO LEOPARDI E RISALIRE LUNGO LA FERROVIA (COMPRESA NEL VINCOLO) VIGEVANO-MILANO FINO AD ARRIVARE ALLA ROGGIA COMUNE; ROGGIA CHE SEGUE FINO AD INCONTRARE PRIMA LA STRADA PROVINCIALE DI MORTARA E POI, PIU' A SUD, LA NUOVA STRADA ESTERNA DELL'ABITATO FINO ALL'INCROCIO DELLA VIA PIEMONTE CHE SEGUE SINO ALL'INCROCIO A MONTE DELLA CASCINA CELOTTI, PER CONTINUARE VERSO IL TICINO ED IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA VICINALE DELL'AQUILONE FINO AD INCONTRARE LA VICINALE DELLA AGUZZAFAME. SEGUE QUEST'ULTIMA VICINALE VERSO SUD SINO ALLA VIA DEL GUADO DI GAMBOLINA O DEL SOLE, A VALLE DELLA CASCINA NUOVA BELLERIO. SEGUE POI VERSO SUD-EST LA STRADA DEL SALE FINO ALLA VALLE DEL CASONE DEL VIPRAT PER CONTINUARE ANCORA SINO ALLA ROGGIA CASTELLANA CHE SEGUE, LUNGO IL CONFINE COL COMUNE DI GAMBOLO', SINO AL TERRITORIO DI BORGO S. SIRO; A NORD-EST E AD EST IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI MILANO.
18178	VILLA BISCOSSI			
18179	VILLANOVA D'ARDENGHI			
18180	VILLANTERIO			
18181	VISTARINO			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18182	VOGHERA	D.M. 03.10.1958 GIARDINI PUBBLICI	D.M. 03.10.1958 Giardini pubblici:RICONOSCIUTO CHE L'IMMOBILE PREDETTO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ CON LE SUE ALBERATURE DI ESSENZE RARE E DI SINGOLARE BELLEZZA COSTITUISCE UNA CARATTERISTICA NOTA DI VERDE NEL PERIMETRO CITTADINO	D.M. 03.10.1958 Giardini pubblici: LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE PREDETTA, I GIARDINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA , SITI NEL COMUNE DI VOGHERA (PAVIA), SEGNATI IN CATASTO AI NUMERI DI MAPPA 12-13-14, CONFINANTI CON LA VIA GIACOMO MATTEOTTI, I MAPPALI 6-15 E LA RESTANTE PARTE DI PIAZZALE MARCONI
18182	VOGHERA	D.M. 06.10.1958 GIARDINI PUBBLICI	D.M. 06.10.1958 Giardini pubblici: GLI IMMOBILI SOPRA INDICATO HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA CITATA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497,PERCHÉ CON LA LORO MAGNIFICA VEGETAZIONE COSTITUISCONO UN'ATTRAENTE ZONA DI VERDE DI NON COMUNE BELLEZZA E QUINDI SOTTOPOSTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA	D.M. 06.10.1958 Giardini pubblici: LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE PREDETTA, IGIARDINI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA, SITI NEL COMUNE DI VOGHERA (PAVIA), SEGNATI IN CATASTO AI NUMERI DI MAPPA 265-256, CONFINANTI CON I MAPPALI 30-399 E LA VIA VITTORIO EMANUELE III
18182	VOGHERA	D.M. 06.10.1958 GIARDINI PUBBLICI	D.M. 06.10.1958 Giardini pubblici:GLI IMMOBILI SOPRA INDICATI HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA CITATA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, E SONO QUINDI SOTTOPOSTI A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA	D.M. 06.10.1958 Giardini pubblici: LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI HA INCLUSONELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE PREDETTA, I GIARDINI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA, SITI NEL COMUNE DI VOGHERA (PAVIA), SEGNATI IN CATASTO AI NUMERI DI MAPPA 351 E K1, E CONFINANTI CON LA PIAZZA MEARDI, CON IL VIALE PRINCIPE AMEDEO E CON IL MAPPALE 947 E LA VIA EMILIA, RICONOSCIUTO CHE GLI IMMOBILI PREDETTI HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ CON LE LORO PREGIATE ALBERATURE COSTITUISCONO UNA CARATTERISTICA NOTA DI VERDE ENTRO IL PERIMETRO CITTADINO

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18182	VOGHERA	D.M. 30.05.1963 GIARDINO COMUNALE	D.M. 30.05.1963 Giardino Comunale: IL GIARDINO DEL COMUNE DI VOGHERA, SITO NEL COMUNE DI VOGHERA, SEGNATO IN CATASTO AL NUMERO DI MAPPA 48, CONFINANTE CON VIA UGO FOSCOLO ED I MAPPALI 50-175-176, POICHÉ HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ CON LA SUA VEGETAZIONE ARBOREA CARATTERIZZATA DA UN FOLTO GRUPPO DI ESSENZA AD ALTO FUSTO COSTITUISCE UNA GRADEVOLE NOTA DI VERDE NELL'AMBITO CITTADINO, E' QUINDI SOTTOPOSTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA	D.M. 30.05.1963 Giardino Comunale: LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE PREDETTA, IL GIARDINO DEL COMUNE DI VOGHERA, SITO NEL COMUNE DI VOGHERA, SEGNATO IN CATASTO AL NUMERO DI MAPPA 48,CONFINANTE CON VIA UGO FOSCOLO ED I MAPPALI 50-175-176;
18183	VOLPARA			

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18184	ZAVATTARELLO	D.M. 15.09.1976 PARTI DEL TERRITORIO	LE ZONE PREDETTE HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE': 1) ZONA CASTELLO: TRATTASI DI UNA ZONA CHE INCLUDE IL VECCHIO CENTRO STORICO DI ZAVATTARELLO,IL CASTELLO DAL VERME DEL SECOLO X, TUTTI I BOSCHI CHE RICOVERANO IL DIRUPO SU CUI SI ERGE IL CASTELLO NONCHE' I CAMPI, CHE, A SUO TEMPO, ERANO COLTIVATI DAI MEZZADRI DEI CONTI DAL VERME PER LE NECESSITA' CERALICOLE DELLA NOBILE FAMIGLIA E DELLA SERVITU'. L'INTERO COMPLESSOE' MERITEVOLE DI TUTELA IN QUANTO CONSERVA INALTERATE LE ANTICHE CARATTERISTICHE, FORMANDO UN QUADRO PANORAMICO CHE SI PRESENTA COME UN'AMPIA DISTESA DI VERDE CARATTERIZZATA DA SPARSA VEGETAZIONE E DA EDIFICI RUSTICI NONCHE' DAL VECCHIO AGGLOMERATO URBANO DAL QUALE, IL CASTELLO, CIRCONDATO DALLE ALBERATURE, EMERGE CON ASPETTO SCENOGRAFICO CONFERENDO ALLA ZONA ULTERIORE QUALIFICAZIONE E FORMANDO, UNITAMENTE ALLA ZONA CIRCOSTANTE UN QUADRO NATURALE E DI PARTICOLARE BELLEZZA VISIBILE DA NUMEROSI PUNTI DI VISTA E COSTITUENDO COSI' UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE OVE E' NOTA ESSENZIALE LA SPONTANEA CONCORDANZA E FUSIONE FRA LA ESPRESSIONE DELLA NATURA E QUELLA DEL LAVORO UMANO; 2) ZONA DEL MANTOVANO-VAGO-BANCHELLO: TRATTASI DI UNA ZONA CHE COMPRENDE TRE COLLINETTE POSTE LINEARMENTE RISPETTO ALLA COLLINA DEL CASTELLO DAL VERME, TUTTE RICOPERTE DA BOSCHI DI CASTAGNO, QUERCE, ROBINIE, ECC., CON VEGETAZIONE SPONTANEA. AI PIEDI DEI BOSCHI VI SONO GLI ANTICHI ABITATI DI CASTIGNOLI E CASA SCHIAVI CON CARATTERISTICHE CHE DENOTANO LE ANTICHE ORIGINI DELL'INSEDIAMENTO RURALE. TUTTA LA ZONA E' ANCORA INTEGRA E NON DETURPATA DA INSEDIAMENTI MODERNI. TALI ZONE CHE INVESTONO UNA NOTEVOLE IMPORTANZA DAL LATO ESTETICO PER LA PARTICOLARE E FAVOREVOLE UBICAZIONE PANORAMICA, SONO INTERCALATE DA STRADE E SENTIERI CHE PERMETTONO L'ACCESSO A PUNTI DOMINANTI IL PAESAGGIO. INOLTRE PER LA PRESENZA DEGLI ANTICHI ABITATI FORMA UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE CON LA SPONTANEA E CONCORDANTE FUSIONE TRA L'ESPRESSIONE DELLA NATURA E QUELLA DEL LAVORO UMANO.	1) ZONA DEL CASTELLO: COMPRESA TRA LA STRADA DEI CAMPI, IL TORRENTE MORCIONE, IL FOSSO DELO E IL CENTRO STORICO DI ZAVATTARELLO; 2) ZONA DEL MANTOVANO-VAGO-BANCHELLO: DELIMITATA DAL CONFINE COL COMUNE DI VALVERDE, DAL TORRENTE MORCIONE, DALA PERIMETRAZIONE URBANISTICA (STATALE 412) DELLE FRAZIONI DI MOLINE E CASA MARCHESI E DAL TORRENTE CARRERA; 3) ZONA DEL RORedo: DELIMITATA DAL FOSSO DELLA CHIESA, L'ANTICA STRADA CHE CONDUCE ALL'ABITATO DEL MONTE MESCHINO, L'AFFLUENTE DESTRO DEL TORRENTE MORCIONE E IL TORRENTE STESSO; 4) MONTE CALENZONE, COSTA DEI CECI, COSTA DEL MONTE: DELIMITATO DAL TORRENTE MORCIONE, DAL CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE CON I COMUNI DI VARZI, MENCONICO E ROMAGNESE, DALLA STRADA STATALE N. 412 DELLA VAL TIDONE, DAI FOSSI TOVAZZA E MARAGNON, DALLA STRADA COMUNALE CASA ROSA-CASCINA FERMISIO, DALLA STRADA COMUNALE CASA ROSA E CASA STEFANONE BIVIO CASALE, CROCIGLIA, FOSSO DEL PENDENZA; 5) ZONA DELLA COSTA: POSTA A MONTE DELLA STRADA COMUNALE CHE DAL CONFINE PIACENTINO ALL'INCONTRO DELLO STESSO CON IL FOSSO DELLA FEGA, PASSANDO A MONTE DELL'ABITATO DI RUBERO LUNGO LA STRADA COMUNALE E PER LE FRAZIONI DI SAN SILVERIO, OSSENISIO, CROCETTA E PERDUCCO, PORTA AL CONFINE CON IL COMUNE DI ROMAGNESE.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18184	ZAVATTARELLO	D.M. 15.09.1976 PARTI DEL TERRITORIO (CONTINUA)	3) ZONA DEL ROREDO: TRATTASI DI UN PICCOLO COCUZZOLO QUASI INTERAMENTE COPERTO DI VEGETAZIONE SPONTANEA CHE OFFRE ASPETTI DI NOTEVOLE BELLEZZA NATURALE COSTITUENDO UN CARATTERISTICO COMPLESSO ALBERATO, IL QUALE POSTO IN POSIZIONE ELEVATA ED INTERSECATO DA STRADE E SENTIERI PERMETTE UN'AMPIA VISIONE SUL TERRITORIO CIRCOSTANTE FORMANDO COSI' UN QUADRO NATURALE DEGNO DI TUTELA; 4) MONTE CALENZONE, COSTA DEI CECI E COSTA DEL MONTE: TUTTA QUESTA ZONA E' DOMINATA DAL MONTE CALENZONE E DALLA COSTA DEL MONTE: MONTAGNE INTERAMENTE RICOPERTE DA BOSCHI DI QUERCIA, ROBINIE E CASTAGNI. SOLO LUNGO LE STRADE COMUNALI VI SONO NUCLEI RURALI: ALCUNI CON PARTICOLARI BELLEZZE QUALI TOVAZZA E FRADELLE, NONCHE' LE ANTICHE CASE DEL MARIOLO QUASI INTERAMENTE DISTRUTTE DA UN NOTEVOLE MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO OLTRE 15 ANNI OR SONO. E' CARATTERIZZATA DA VARIETA' ARBOREE SEMPRE VERDI DI ALTO FUSTO DETERMINANTIINTENSE MACCHIE DI VERDE CHE CON LE CASE DEI BORGHI COSTITUISCONO VIVI CONTRASTI CHIAROSCURI, TUTTI ELEMENTI DI GUSTO VERAMENTE SQUISITO DIVENUTI ORMAI PARTE, IN ARMONICA FUSIONE, DELLE VISUALI PAESAGGISTICHE IN MODO DA FORMARE UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE CON LA SPONTANEA E CONCORDANTE FUSIONE FRA LA ESPRESSIONE DELLA NATURA E QUELLA DEL LAVORO UMANO; 5) ZONA DELLA COSTA: E' UNA COSTA QUASI COMPLETAMENTE PRIVA DI BOSCHI ED INTERAMENTE UTILIZZATA A PASCOLO O COLTIVATA: NELLA SUA SEMPLICITA' DI LINEAMENTI ASSUME ASPETTI DI PARTICOLARE BELLEZZA, PER LA SUA CONFORMAZIONE DEL TERRENO E PER LA SUA COLTIVAZIONE A PASCOLO COSTITUISCE UN CARATTERISTICO QUADRO NATURALE OFFRENDO NUMEROSI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI QUALI SI SCORGE L'AMPIO PANORAMA DELLA CAMPAGNA CIRCOSTANTE.	1) ZONA DEL CASTELLO: COMPRESA TRA LA STRADA DEI CAMPI, IL TORRENTE MORCIONE, IL FOSSO DELO E IL CENTRO STORICO DI ZAVATTARELLO; 2) ZONA DEL MANTOVANO-VAGO-BANCHELLO: DELIMITATA DAL CONFINE COL COMUNE DI VALVERDE, DAL TORRENTE MORCIONE, DALA PERIMETRAZIONE URBANISTICA (STATALE 412) DELLE FRAZIONI DI MOLINE E CASA MARCHESI E DAL TORRENTE CARRERA; 3) ZONA DEL ROREDO: DELIMITATA DAL FOSSO DELLA CHIESA, L'ANTICA STRADA CHE CONDUCE ALL'ABITATO DEL MONTE MESCHINO, L'AFFLUENTE DESTRO DEL TORRENTE MORCIONE E IL TORRENTE STESSO; 4) MONTE CALENZONE, COSTA DEI CECI, COSTA DEL MONTE: DELIMITATO DAL TORRENTE MORCIONE, DAL CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE CON I COMUNI DI VARZI, MENCONICO E ROMAGNESE, DALLA STRADA STATALE N. 412 DELLA VAL TIDONE, DAI FOSSI TOVAZZA E MARAGNON, DALLA STRADA COMUNALE CASA ROSA-CASCINA FERMISIO, DALLA STRADA COMUNALE CASA ROSA E CASA STEFANONE BIVIO CASALE, CROCIGLIA, FOSSO DEL PENDENZA; 5) ZONA DELLA COSTA: POSTA A MONTE DELLA STRADA COMUNALE CHE DAL CONFINE PIACENTINO ALL'INCONTRO DELLO STESSO CON IL FOSSO DELLA FEGA, PASSANDO A MONTE DELL'ABITATO DI RUBERO LUNGO LA STRADA COMUNALE E PER LE FRAZIONI DI SAN SILVERIO, OSSENISIO, CROCETTA E PERDUCCO, PORTA AL CONFINE CON IL COMUNE DI ROMAGNESE.

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
18185	ZECCONE	D.G.R. N. 7/13832 DEL 25.07.2003	RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E RISULTA MERITEVOLE DI TUTELA IN QUANTO COMPENDIO NATURALISTICO E STORICO-PAESISTICO CHE PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE, RIMASTE PRESSOCHÈ INALTERATE NEL CORSO DEI SECOLI, DOVE L'OPERA DELL'UOMOSI COLLOCA IN SPONTANEA CONCORDANZA CON LA NATURA. LA PARTICOLARE E COMPIUTA BELLEZZA DI QUESTO PAESAGGIO NATURALE E RURALE SEGNATO DALLA TRAMA IRRIGUA DEI CANALI E DELLE ROGGE, CHE DISEGNANO LA TESSITURA AGRICOLA TIPICA DELLA BASSA PIANURA LOMBARDA, SI ARRICCHISCE POI DELLA PRESENZA DI INSIGNI MONUMENTI, MULINI, CASCINALI E NUCLEI RURALI TRADIZIONALI. NELLA SUDDIVISIONE DEI CAMPI, NEGLI ORIENTAMENTI DELLA STRADA E DEI FABBRICATI, SI RICONOSCONO LE LINEE DI UN'ANTICHISSIMA REGOLAMENTAZIONE AGRARIA, CHE RISALE ALLA CENTURIAZIONE ROMANA DELL'AGRO PAVESE.	ZONA NEI COMUNI DI ZECCONE E GIUSSAGO COSÌ DELIMITATA: L'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI ZECCONE E LA PARTE DI TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUSSAGO ATTUALMENTE ESCLUSA DAL VINCOLO APPOSTO CON D.P.R.L. 23 GENNAIO 1979 E DAL VINCOLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE BELLEZZE NATURALI DI PAVIA CON VERBALE DEL 4 AGOSTO 1987.
18186	ZEME			
18187	ZENEVREDO			
18188	ZERBO			
18189	ZERBOLO'	D.M. 05.08.1970 PARTE DEL TERRITORIO	LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER IL SUGGESTIVO QUADRO NATURALE GODIBILE DAI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO, VALE A DIRE DALLE STRADE E DAGLI ARGINI PUBBLICI, COME DAI NATANTI SUL TICINO E DALLE VEDUTE DELL'ALTRA RIVA; PER LA STRAORDINARIA BELLEZZA DELL'INSIEME DI BOSCHI, DI TERRENI E DI CANALI, TRA I QUALI MIRABILMENTE ECCELLONO I DUE BOSCHI DI S. VARESE VERSO IL CANALE DEL CANAROLO E DEL MANGIALOCCA: BOSCHI CHE SONO STATI DEFINITI DAL CONSIGLIO D'EUROPA COME BIOTIPI DEGNI DI CONSERVAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLE ANTICHE SPECIE CARATTERISTICHE DEL TICINO	PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERBOLO' HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. TALE ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: A NORD DAL CONFINE COL TERRITORIO DI NORGO S. SIRO, LUNGO LA ROGGIA CERRO; A NORD-EST, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI BEREGUARDO ED, A VALLE DI QUESTO, CON QUELLO DI TORRE D'ISOLA: A SUD, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI CARBONARA TICINO; A NORD-OVEST, DAL CONFINE COL TERRITORIO DI BORGO S. SIRO, SEGUE VERSO IL SUD LA ROGGIA CASTELLANA FINO ALLA CASCINA OCCHIO PER POI

Cod_ISTAT	COMUNE	Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 *s.m.i. Art. 136*	Motivazione vincolo	Zona vincolata
				PRENDERE E SEGUIRE LA STRADA CHE PORTA AL CASTELLO DI PARASACCO, ALLA CASCINA DEL COVONE ED ALLA CASCINA PROVVIDENZA, FINO ALL'INCROCIO DELLA STRADA GARLASCO-BEREGUARDO CHE RISALE VERSO NORD EST, SUPERANDO LA ROGGIA PADULENTA, FINO ALLA STRADA PER CASCINA MARZO CHE RAGGIUNGE PER SEGUIRE POI I CANALI FINO AL CASELLO DEI ROVERINI. DA QUI, VERSO IL SUD, SEGUENDO ALTRI CANALI, PER PASSARE A SUD DELLA CASCINA MACCHINA E POI A NORD DI SEDONE, LUNGO IL CANALE VENARE. SEGUE SEMPRE QUESTO IMPORTANTE CANALE NEL SUO ANDAMENTO TORTUOSO VERSO IL SUD, COMPRENDENDO LA CASCINA ARPASANTA, FINO ALLA STRADA PER CASCINA BOSCHETTI, PER POI PRENDERE LA STRADA CHE DA ZERBOLO' PORTA A PAVIA E SEGUIRLA FINO ALLA CASCINA GAVIOLA, ALL'INCROCIO CON LA STRADA DEL MOLINO DI LIMIDO, CHE PRENDE E SEGUE FINO AL CONFINE COL TERRITORIO DI CARBONARA TICINO.
18190	ZINASCO			